CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

LA GESTIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITÀ, CON RIFERIMENTO ALL'ASSISTENZA E AL SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E AI LORO FIGLI

Deliberazione 29 maggio 2026, n. 48/2026/G

CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

LA GESTIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITÀ, CON RIFERIMENTO ALL'ASSISTENZA E AL SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E AI LORO FIGLI

Relatore: Cons. Maria Rita MICCI

Ha collaborato per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati il funzionario Claudio Ricciardi

DELIBERAZIONE

Deliberazione n. 48/2026/G

CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

I e II Collegio

Adunanza del 19 maggio 2026

e Camera di consiglio del 19 maggio 2026

Presieduta dal Presidente Lucilla Valente

Composta dai magistrati:

Presidente della Sezione: Lucilla VALENTE
Presidente aggiunto della Sezione: Massimiliano MINERVA
Consiglieri: Paola COSA, Carlo PICUNO, Gerardo de MARCO, Massimo BALESTIERI, Fabia D'ANDREA, Maria Rita MICCI, Francesco VITIELLO, Giuseppina VECCIA, Roberto D'ALESSANDRO, Alberto STANCANELLI (art. 9, l. n. 161/1953);
Primi Referendari: Paola LO GIUDICE, Salvatore GRASSO, Simonetta INGROSSO, David DI MEO.

* * *

Visto l'art. 100, comma 2, Cost.;

Vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione della Sezione in data 4 marzo 2025, n. 40/2025/G, con la quale è stato approvato il programma di controllo sulla gestione per l'anno 2025 e nel contesto triennale;

Vista la relazione, presentata dal Consigliere Maria Rita Micci, che illustra gli esiti dell'indagine condotta in merito a "La gestione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con riferimento alle finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 ed al sostegno all'*empowerment* femminile", ora ridenominata "*La gestione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con riferimento all'assistenza e al sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli*";

Visti i decreti n. 2/2020, e successive integrazioni e modificazioni e, da ultimo, n. 5/2026, con cui i Magistrati assegnati alla Sezione medesima sono stati ripartiti tra i diversi Collegi;

Vista l'ordinanza n. 9/2026 del 29 aprile 2026, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato in Adunanza pubblica il I e II Collegio per il giorno 19 maggio 2026 al fine della pronuncia sulla gestione in argomento;

Vista la nota prot. n. 2110 del 30 aprile 2026 con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze, ha trasmesso la suddetta nota e il rapporto in oggetto ai seguenti uffici:

- *Presidenza del Consiglio dei Ministri:*

Segretariato Generale – Presidente;
Dipartimento per le pari opportunità – Capo Dipartimento;
Ufficio per le politiche delle pari opportunità;
Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile;

Vista la memoria:
nota prot. n. 3803 del 14 maggio 2026 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, acquista al prot. n. 2317 del 15 maggio 2026;

Udito il relatore, Consigliere Maria Rita Micci;

Uditi, in rappresentanza delle amministrazioni convocate:

per la Presidenza del Consiglio dei ministri:
Dipartimento pari opportunità, Cons. Laura Menicucci, Capo del Dipartimento, Cons. Stefano Pizzicannella, Coordinatore dell'ufficio per le politiche contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, e Dott.ssa Rossana Fabrizio, coordinatrice dell'ufficio per le politiche contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;

DELIBERA

di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in Camera di consiglio, la relazione concernente *"La gestione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con riferimento all'assistenza e al sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli"*.

La presente deliberazione e l'unita relazione saranno inviati, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'Economia e delle finanze, nonché alle seguenti amministrazioni:

- *Presidenza del Consiglio dei Ministri:*

Segretariato Generale – Presidente;
Dipartimento per le pari opportunità – Capo Dipartimento;
Ufficio per le politiche delle pari opportunità;
Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile.

Le amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi dell'art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Le medesime, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l'eventuale provvedimento motivato previsto dall'art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

La presente relazione è inviata, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo.

RELATORE
Maria Rita Micci
f.to digitalmente

PRESIDENTE
Lucilla Valente
f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 29 maggio 2026

DIRIGENTE
Anna Maria Guidi
f.to digitalmente

RELAZIONE

SOMMARIO

SINTESI 13

1 OGGETTO E FINALITA' DELL'INDAGINE – PIANO NORMATIVO ED ORGANIZZATIVO DI RIFERIMENTO 15

1.1 Oggetto e finalità dell'indagine 15
1.2 Amministrazione competente: Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri 16
1.3 Normativa di riferimento 17
1.3.1 Requisiti minimi delle case rifugio e centri antiviolenza 23
1.3.2 Cabina di regia e Osservatorio 29
1.4 Piani contro la violenza sessuale e di genere, art. 5 decreto - legge 14 agosto 2013 n. 93 31
1.4.1 Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015 – 2017 31
1.4.2 Il Piano 2017 – 2020 33
1.4.3 Il Piano 2021 – 2023 34
1.4.4 Il Piano 2025 – 2027 37

2 RIPARTIZIONE RISORSE E ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 41

2.1 Le risorse stanziate e l'attività di monitoraggio 41
2.2 Relazioni di aggiornamento alle Camere presentate dal Ministro delegato per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 5-bis comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119 45
2.3 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017 - Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'anno 2017 e lo stato di attuazione delle misure realizzate con le risorse 2017 (con aggiornamento al 30 marzo 2022) 46
2.4 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2018 di "Ripartizione delle risorse per l'anno 2018" e stato di attuazione delle misure realizzate con le risorse 2018, (con aggiornamento al 30 marzo 2022) 49
2.5 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2019 per la ripartizione del fondo a Regioni e Province autonome e Stato di attuazione delle misure realizzate con le risorse 2019, (Relazione al Parlamento 30 marzo 2022) 54
2.5.1 Cofinanziamento regionale 62
2.6 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2020 e stato di attuazione delle misure realizzate con le risorse 2020, (Relazione al Parlamento del mese di settembre 2023) 64
2.6.1 Analisi del numero di centri antiviolenza e case rifugio esistenti 70
2.6.2 Modalità di gestione degli interventi e di trasferimento delle risorse 71
2.6.3 Governance 74
2.6.4 Cofinanziamento regionale decreto di riparto del 13 novembre

2020 74
2.7 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2021 - ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2021 e stato di attuazione delle misure realizzate con le risorse 2021 75
2.7.1 Numero di CAV e di CR destinatari delle risorse del d.p.c.m. 2021 77
2.7.2 Modalità di gestione degli interventi 79
2.7.3 Sistemi di monitoraggio adottati dalle regioni 80
2.7.4 Progetti realizzati (Case rifugio e CAV) 81
2.7.5 Progetti realizzati [finalità di cui all'art. 5 del d.l. n. 93/2013, lettere a), b), c), e), f), h), i) e l)] con risorse 2021 82
2.7.6 Cofinanziamento regionale Decreto di riparto del 16 novembre 2021 85
2.8 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2022 - Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2022 e stato di attuazione delle misure realizzate con le risorse 2022 85
2.8.1 Numero di CAV e di CR destinatari delle risorse del d.p.c.m. 22 settembre 2022 87
2.8.2 Modalità di gestione degli interventi 89
2.8.3 Sistemi di monitoraggio e modelli organizzativi 89
2.8.4 Tavoli di coordinamento regionale 90
2.8.5 Progettualità realizzate 91
2.9 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2023. Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2023 e modalità di gestione delle risorse per l'annualità 2023 (decreto del 16 novembre 2023) - Progettualità realizzate 98
2.10 Ripartizione risorse anno 2024 e legge di bilancio 2024 106
2.10.1 Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 novembre 2024. Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2024 108
2.11 Ulteriori stanziamenti per il 2025 e 2026 114
2.12 Centri per uomini autori di violenza (CUAV) – art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Legge 30 dicembre 2021 n. 234 - Intesa 14 settembre 2022 sui requisiti minimi dei CUAV - Decreto 26 settembre 2022 e Decreto 23 novembre 2023 per la ripartizione delle risorse 128
2.13 Ulteriori strutture preposte alla tutela delle donne vittime di violenza – reti territoriali – loro valutazione 135

3 ULTERIORI INTERVENTI NORMATIVI 139

3.1 Introduzione 139
3.2 1522 - Numero di emergenza per la tutela delle donne vittime di violenza 139
3.3 ViVa - Analisi e valutazione degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 141
3.4 Ulteriori previsioni normative 142
3.5 Altri interventi normativi utili 145

3.6 Strategia nazionale per la parità di genere 2021/2026 146
3.7 Evoluzione normativa penale 149
3.8 Commissioni Parlamentari 152
3.9 Relazione GREVIO 2025 e conseguenti indicazioni del Comitato delle Parti 154

4 DIMENSIONI DEL FENOMENO - DATI STATISTICI 163

4.1 Consapevolezza parità di genere 163
4.2 Dati del Piano 2025 - I Centri antiviolenza (CAV), le Case rifugio (CR) e reti territoriali 164
4.3 I dati del 1522 168
4.4 Istat 169
4.4.1 Stato di attuazione della legge 5 maggio 2022 n. 53 e dei relativi flussi 170
4.4.1.1 Dati statistici case rifugio al 2023 171
4.4.1.2 Dati statistici relativi ai centri antiviolenza al 2024 176
4.4.2 Dati Istat su violenza di genere 183
4.4.3 Dati Istat violenza sui social 191
4.5 Dati del Ministero dell'Interno 193
4.6 Dati Piano 2025 - Accessi al Sistema Sanitario Nazionale (Pronto Soccorso) 196

5 CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 199

5.1 Conclusioni 199
5.2 Esito del contraddittorio 211
5.3 Raccomandazioni 215

***

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 Risorse stanziate e rendicontate divise per annualità 43
Tabella 2 Riparto risorse 2017 ex art. 5-bis l. 119/2013 48
Tabella 3 Riparto risorse 2018 ex art. 5 bis, l. 119/2013 - 33% 51
Tabella 4 Riparto risorse 2018 ex art. 5 bis l. 119/2013 – 67% 52
Tabella 5 Riparto risorse 2019 ex art. 5-bis l. 119/2013 55
Tabella 6 Percentuali regionali 56
Tabella 7 Riparto risorse 2020 ex art. 5-bis l. 119/2013 64
Tabella 8 Case rifugio - Riparto risorse (3 milioni) da ripartire ex d.l. 18/2020 65
Tabella 9 Ripartizione risorse FNPS - Anno 2020 66
Tabella 10 Riparto risorse 2021 ex art. 5-bis l. 119/2013 76
Tabella 11 Ripartizione risorse FNPS - Anno 2021 77
Tabella 12 Riparto risorse 2022 ex art. 5-bis l. 119/2013 86
Tabella 13 Ripartizione risorse FNPS - Anno 2022 87
Tabella 14 Riparto delle risorse, come da Tabella 2 allegata al decreto 16 novembre 2023 99
Tabella 15 Riparto risorse 2023 ex art. 5-bis l. 119/2013 100
Tabella 16 Tipologie degli interventi finanziati con sole risorse regionali 104
Tabella 17 Riparto delle risorse alle regioni, come da Tabella 1 allegata al

	decreto del 28 novembre 2024, per il finanziamento dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio	110
Tabella 18	Riparto delle risorse, come da Tabella 2 allegata al decreto 28 novembre 2024, per il finanziamento degli interventi regionali di cui all'art. 5, c. 2, lett. a), b), c), e), f), h), i) e l) del d.l. n. 93/2013 e ulteriori interventi a titolarità regionale volti all'empowerment femminile delle donne vittime di violenza	111
Tabella 19	Riparto delle risorse come da Tabella 3, allegata al decreto del 28 novembre 2024, per la realizzazione dei Centri antiviolenza, ai sensi dell'art. 1, comma 189, legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024)	112
Tabella 20	Riparto delle risorse, come da Tabella 4 allegata al decreto del 28 novembre 2024, per la realizzazione e acquisto immobili da adibire a Case rifugio ai sensi dell'art. 1, comma 194, legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024)	113
Tabella 21	Risorse complessivamente ripartite alle regioni, come da Tabella 5 allegata al decreto del 28 novembre 2024 per tipologia	114
Tabella 22	Capitolo 496 PCM – Stanziamento 2025	116
Tabella 23	Riparto delle risorse alle regioni, come da Tabella 1 allegata al decreto del 29 dicembre 2025, per il finanziamento dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio	119
Tabella 24	Risorse destinate per il finanziamento degli interventi regionali di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), h), i) e l) del decreto-legge n. 93 del 2013 (euro 6.500.000,00) e ulteriori interventi a titolarità regionale volti all'empowerment femminile delle donne vittime di violenza (euro 18.000.000,00)	120
Tabella 25	risorse per la realizzazione dei centri antiviolenza, ai sensi dell'art. 1, comma 189, legge n. 213/2023	121
Tabella 26	Risorse per la realizzazione delle case rifugio, ai sensi dell'art. 1, comma 194, legge n. 213/2023	121
Tabella 27	Interventi art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, lettere a), b), c), e), f), h), i) e l) - RIEPILOGO	123
Tabella 28	Situazione contabile presente sul capitolo 496 della PCM - Anni 2017 - 2025	126
Tabella 29	Ripartizione risorse - Art. 2, comma 1, lett. a) – Annualità 2022	131
Tabella 30	Ripartizione risorse – Art. 2, comma 1, lett. B) – Annualità 2022	132
Tabella 31	Ripartizione risorse – Art. 2, comma 1, lett. C) – Annualità 2022	132
Tabella 32	Ripartizione risorse ex art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Annualità 2023	133
Tabella 33	Numero reti avviate con atto formale	137
Tabella 34	Case rifugio, donne ospitate, posti letto autorizzati e posti letto effettivamente utilizzati in Casa rifugio, numero medio di notti per donna per regione	172
Tabella 35	Donne accolte durante l'anno dalle Case rifugio per regione	173
Tabella 36	Donne ospitate dalle Case rifugio per soggetto che ha indirizzato la donna e regione	174
Tabella 37	Donne ospitate dalle Case rifugio per motivo di uscita e regione	175
Tabella 38	Distribuzione territoriale dei centri antiviolenza attivi. Anno 2024. Valori assoluti e Tassi per 10.000 donne	177

Tabella 39 Centri antiviolenza per tipologia dell'Ente promotore e regione. Anno 2024 178
Tabella 40 Centri antiviolenza per tipologia di gestione del centro e regione. Anno 2024. Valori percentuali 179
Tabella 41 Centri antiviolenza per regione e organizzazione di corsi di formazione per il personale. Anno 2024. Valori percentuali 180
Tabella 42 Centri antiviolenza per presenza, tipologia di servizio previsto dall'Intesa del 2022 e ripartizione geografica. Anno 2024. Valori percentuali 181
Tabella 43 Centri antiviolenza per presenza, tipologia di altri servizi non previsti dall'Intesa del 2022 e ripartizione geografica. Anno 2024. Valori percentuali 182
Tabella 44 Centri antiviolenza per regione e presenza di sportelli. Anno 2024. Valori percentuali 183
Tabella 45 Donne italiane dai 16 ai 70 anni che nei cinque anni precedenti l'intervista, cui sono state sottoposte per l'indagine statistica, hanno subito violenza fisica o sessuale per tipo di autore e tipo di violenza 185
Tabella 46 Donne italiane dai 16 ai 70 anni che nei 5 anni precedenti l'intervista, cui si sono sottoposte per i rilievi statistici, hanno subìto violenza per alcune caratteristiche delle vittime 186
Tabella 47 Alcune caratteristiche economico-finanziarie delle donne che vivono in coppia -Anno 2025, per 100 donne con un partner con cui la donna vive 190
Tabella 48 Omicidi volontari consumati in Italia 194

***

INDICE DEI GRAFICI

Grafico 1 Risorse destinate al finanziamento di centri antiviolenza - Tipologia intervento/attività 57
Grafico 2 Risorse destinate al finanziamento di case rifugio – Tipologia intervento/attività 57
Grafico 3 Risorse destinate agli interventi regionali (Art.3 d.p.c.m. 04 dicembre 2019) – Tipologia intervento /attività 59
Grafico 4 Risorse destinate agli interventi regionali (Art.3 d.p.c.m. 04 dicembre 2019) – Tipologia intervento/attività su base regionale 59
Grafico 5 Risorse destinate agli interventi regionali (Art.3 d.p.c.m. 04 dicembre 2019) – Tipologia intervento /attività valori % 59
Grafico 6 Tipologie attività a valere su art. 3 comma 1 60
Grafico 7 Cofinanziamento regionale d.p.c.m. 2019 63
Grafico 8 Risorse destinate agli interventi regionali (art. 3, d.p.c.m. 13 novembre 2020) – Tipologia intervento/attività su base regionale 68
Grafico 9 Risorse destinate agli interventi regionali (art. 3, d.p.c.m. 2019) – Tipologia intervento/attività valori 69
Grafico 10 Tipologie attività a valere su art. 3 comma 1 70
Grafico 11 Modalità complessiva di gestione delle risorse per regioni 72
Grafico 12 Modalità di erogazione delle risorse per regioni 72
Grafico 13 Modalità di erogazione delle risorse di cui alla tabella 1 allegata al d.p.c.m. 73

Grafico 14	Modalità di erogazione delle risorse di cui alla tabella 3 allegata al d.p.c.m.	73
Grafico 15	Modalità di erogazione delle risorse di cui alla tabella 2 allegata al d.p.c.m.	73
Grafico 16	Dettaglio Tavoli regionali	74
Grafico 17	Interventi regionali (art. 3 d.p.c.m. 2021) per tipologia	84
Grafico 18	Tipologie attività a valere su art. 3 comma 1	84
Grafico 19	Risorse complessivamente impegnate (d.p.c.m. 2021 + cofinanziamento regionale)	85
Grafico 20	Interventi regionali (art. 3 d.p.c.m. 2022) per tipologia	93
Grafico 21	Risorse complessivamente impegnate (decreto di riparto 2022 e risorse regionali)	96
Grafico 22	Distribuzione % delle risorse per gli interventi finanziati esclusivamente con risorse regionali	98
Grafico 23	Interventi regionali risorse 2023 per tipologia	102
Grafico 24	Rappresentazione cofinanziamento impegnato interventi decreto di riparto 2023	104
Grafico 25	Fonti di finanziamento per regione	134
Grafico 26	Numero CUAV esistenti e potenziati	135
Grafico 27	Sistemi di monitoraggio beneficiari	135
Grafico 28	Punteggi dell'Indice di parità di genere per Stato Membro 2010–2025	164
Grafico 29	Donne italiane dai 16 ai 70 anni che nei cinque anni precedenti l'intervista cui si sono sottoposte per i rilievi statistici hanno subito violenza fisica o sessuale per tipo di autore e tipo di violenza	185
Grafico 30	Donne da 16 a 70 anni che hanno subìto violenza psicologica dal partner attuale o dall'ex partner per tipologia. Anni 2014 e 2025, valori per 100 donne con le stesse caratteristiche	189
Grafico 31	Andamento giornaliero sui social del linguaggio violento e di indignazione sui temi di violenza di genere (periodo 1° settembre 2024 – 30 settembre 2025) - valori assoluti	193

***

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1	Omicidi volontari consumati e vittime donne	194
Figura 2	Omicidi volontari in ambito familiare affettivo e vittime donne	194
Figura 3	Omicidi volontari commessi da partner/ex e vittime donne	195
Figura 4	Omicidi volontari consumati e vittime donne - Anni 2022-2025	195
Figura 5	Omicidi volontari consumati in ambito familiare affettivo e vittime donne - Anni 2022-2025	195
Figura 6	Omicidi volontari consumati: commessi da partner/ex e vittime donne - Anni 2022-2025	196

SINTESI

Nel quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 2025 e nel contesto triennale 2025-2028, approvato con Deliberazione 40/2025/G, è stata inserita l'indagine II.1/2025, avente ad oggetto "La gestione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con riferimento alle finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 ed al sostegno all'*empowerment* femminile", ora ridenominata *"La gestione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con riferimento all'assistenza e al sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli"*.

Il Fondo, allocato sul capitolo 496, gestito dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, era già stato oggetto di una precedente indagine conclusa da questa Sezione nel 2016 (Deliberazione 5 settembre 2016, n. 9/2016/G) con la quale, all'esito delle indagini svolte, erano state rivolte alla amministrazione competente (Dipartimento per le pari opportunità), alcune raccomandazioni relative alla necessità di assicurare un maggior sollecito relativamente a taluni adempimenti delle autonomie locali nonché di potenziare il proprio ruolo di amministrazione referente per la realizzazione delle politiche in tema di attività di contrasto alla violenza di genere, su tutto il territorio nazionale. La Sezione, in quella occasione, rispetto alla gestione del fondo di che trattasi, aveva rilevato il ritardo nella predisposizione del Piano contro la violenza di genere (adottato soltanto nel luglio 2015) e nelle procedure di costituzione dei due organismi cui è stata intestata la conduzione del sistema (Cabina di regia e Osservatorio), procedure ancora non esaurite alla data del 2016. Il Piano, inoltre, si dimostrava carente rispetto alla individuazione dei criteri di riparto delle risorse assegnate nonché rispetto agli indicatori da utilizzare per la valutazione delle attività che dovevano essere svolte e per i servizi che dovevano essere erogati.

All'esito della prima indagine la Sezione, quindi, aveva ritenuto essere insoddisfacente la gestione delle risorse assegnate per gli anni 2013-2014, le uniche ripartite nel periodo preso in esame. Le comunicazioni degli enti territoriali all'autorità centrale erano state ritenute carenti ed inadeguate rispetto alle finalità conoscitive circa l'effettivo impiego delle risorse e all'esigenza della valutazione dei risultati. La Sezione aveva, quindi, raccomandato al dipartimento, relativamente al Piano, di utilizzare i poteri di coordinamento e di direzione ad esso spettanti per imprimere un'accelerazione all'intero sistema, mentre con riferimento al finanziamento, l'amministrazione statale era stata sollecitata a recuperare il ruolo di amministrazione vigilante sull'impiego delle risorse statali assegnate alle regioni.

L'importanza del tema della tutela della parità di genere, delle pari opportunità fra uomo e donna, della prevenzione e del contrasto delle diverse forme di violenza di cui

le donne sono, statisticamente, maggiormente vittime, è attuale e di forte impatto sociale. A distanza di dieci anni rispetto alla precedente relazione, le suddette politiche si sono arricchite di ulteriori previsioni normative finalizzate a nuovi e incrementati stanziamenti orientati ai medesimi fini, anche in armonia con le iniziative finanziate con l'attuale Piano nazionale di ripresa e resilienza ed alla luce degli obiettivi di rilevanza internazionale indicati tra i "*Goals dell'Agenda 2030*[1]".

Dal punto di vista metodologico, si è proceduto dapprima alla raccolta di materiale e notizie dalle banche dati e dai siti istituzionali per poi procedere con l'audizione dei referenti dell'amministrazione interessata per proseguire, quindi, con l'elaborazione dei dati e della documentazione dagli stessi inviata.

La relazione ha illustrato la gestione del fondo di che trattasi dal periodo di chiusura della precedente relazione sino ad oggi, non senza offrire un accenno anche alle nuove iniziative nel frattempo adottate dal legislatore al fine di sempre più migliorare ed arricchire la tutela dei diritti coinvolti.

[1] Risoluzione ONU del 25 settembre 2015 per l'adozione della sopra richiamata Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nella quale si stabiliscono traguardi internazionali coerenti nella cornice dell'Obiettivo 5 "Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze".

1 - OGGETTO E FINALITA' DELL'INDAGINE – PIANO NORMATIVO ED ORGANIZZATIVO DI RIFERIMENTO

Sommario: 1.1 Oggetto e finalità dell'indagine. - 1.2 Amministrazione competente: Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. – 1.3 Normativa di riferimento. – 1.3.1 Requisiti minimi delle case rifugio e centri antiviolenza. - 1.3.2 Cabina di regia e Osservatorio. – 1.4 I Piani contro la violenza sessuale e di genere art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93. - 1.4.1 Il piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015 – 2017. - 1.4.2 Il Piano 2017 – 2020. – 1.4.3 Il Piano 2021 – 2023. - 1.4.4 Il Piano 2025 – 2027.

1.1 Oggetto e finalità dell'indagine

Nel quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 2025 e nel contesto triennale 2025-2028, approvato con Deliberazione 40/2025/G, è stata inserita l'indagine II.1/2025, avente ad oggetto "La gestione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con riferimento alle finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 ed al sostegno all'*empowerment* femminile", ora ridenominata *"La gestione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con riferimento all'assistenza e al sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli"*.

Alla chiusura della prima indagine, esitata nella Deliberazione 5 settembre 2016, n. 9/2016/G, la Sezione aveva ritenuto essere non soddisfacente la gestione delle risorse assegnate per gli anni 2013-2014, le uniche ripartite nel periodo preso in esame. Le comunicazioni degli enti territoriali all'autorità centrale erano state ritenute carenti ed inadeguate rispetto alle finalità conoscitive circa l'effettivo impiego delle risorse e all'esigenza della valutazione dei risultati.

Alla luce di quanto era emerso, la Sezione aveva, pertanto, raccomandato al dipartimento, relativamente al Piano straordinario, di utilizzare i poteri di coordinamento e di direzione ad esso spettanti per imprimere un'accelerazione all'intero sistema, mentre con riferimento al finanziamento, l'amministrazione statale era stata sollecitata a recuperare il ruolo di amministrazione vigilante sull'impiego delle risorse statali assegnate alle regioni.

Nel contempo, si era raccomandato alla Segreteria della Conferenza Stato-regioni e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di adottare le misure necessarie per impegnare le regioni a una maggiore attenzione verso il rispetto (sostanziale, e non solo formale) delle modalità di leale collaborazione individuate dal d.p.c.m. 24 luglio 2014, con particolare riguardo alla comunicazione al Dipartimento per le pari opportunità del concreto impiego delle risorse e delle valutazioni quali-quantitative effettuate sui risultati conseguiti, di modo tale da poter consentire al Parlamento di riferire le informazioni a questo dovute sulla concreta attuazione della legge.

La delicatezza del tema trattato ha portato questa Sezione ad allargare il campo di osservazione anche ad altri recenti interventi normativi, ritenuti, comunque, correlati all'oggetto dell'indagine, anche in armonia con le iniziative finanziate con l'attuale Piano nazionale di ripresa e resilienza ed alla luce degli obiettivi di rilevanza internazionale indicati tra i "*Goals dell'Agenda 2030*", al fine di meglio analizzare i risultati di gestione, anche alla luce dei dati statistici più attuali, per una migliore ponderazione della stessa, sotto i profili dell' efficienza ed efficacia.
Sebbene il periodo di osservazione indicato in programmazione, sia stato limitato al triennio 2021 – 2022 – 2023, si è ritenuto di risalire anche al periodo precedente, per meglio verificare, senza soluzione di continuità, le misure conseguenziali seguite alle precedenti raccomandazioni, non senza offrire un quadro il più possibile aggiornato alla data di deposito della presente relazione.
Dal punto di vista metodologico, si è proceduto alla raccolta di materiale e notizie dai siti istituzionali e audizioni con i referenti delle amministrazioni interessate.

1.2 Amministrazione competente: Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con riferimento alle finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 è gestito dal Dipartimento per le pari opportunità, istituito nel 1996, incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiamato a coordinare le iniziative normative e amministrative in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche di pari opportunità[2]. Con decreto legislativo 11 aprile 2006 , n. 198, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246, è stato approvato il "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*", il cui articolo 2 ha disciplinato le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri o ministro delegato in materia di opportunità, stabilendo che spetta al medesimo "*promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei*".
Sull'ambito di tali competenze ha inciso anche il decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 [art. 1, co. 19, lett. *f)* e *g)*], che ha trasferito alla Presidenza del Consiglio talune funzioni di competenza statale in materia di pari opportunità nei rapporti di lavoro e di azioni positive per l'imprenditoria femminile, in precedenza attribuite

[2] Il Dipartimento è stato istituito nel 1996 come supporto alle attività del Ministro senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e con d.p.c.m. del 12 luglio 1997, sono state fissate le funzioni principali. La relativa delega di funzioni è stata disposta con d.p.c.m. in data 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 167 del 20 luglio 2006, che ha ad oggetto le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona e delle pari opportunità, nonché la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione tra gli individui.

rispettivamente al ministro del lavoro e delle politiche sociali e al ministro delle attività produttive. L'art. 19, comma 3 del decreto–legge 4 luglio 2006 n. 223[3],"al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri" ha, quindi, "istituito un fondo denominato <Fondo per le pari opportunità>".

1.3 Normativa di riferimento

La violenza basata sul genere, inclusa la violenza domestica, è stata definita una grave violazione dei diritti umani, in particolare nei confronti delle donne.
Il Consiglio d'Europa, fin dal 1990, ha intrapreso una serie di iniziative per promuovere la protezione delle donne contro la violenza, sulla scia del lavoro svolto dalle Nazioni Unite (come la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne – CEDAW, approvata nel 1979)[4]. Queste iniziative hanno portato all'adozione, nel 2002, da parte del Consiglio d'Europa, della Raccomandazione Rec(2002)05 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza e la realizzazione di una campagna a livello europeo "*Campaign to combat violence against women, including domestic violence*" negli anni 2006-2008.
L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha anche preso una posizione politica ferma contro ogni forma di violenza contro le donne. Ha adottato negli anni una serie di risoluzioni e raccomandazioni che chiedono norme giuridicamente vincolanti in materia di prevenzione e protezione contro la repressione delle forme più gravi e diffuse di violenza di genere.
Un ulteriore importante passaggio si è compiuto nel giugno 2019, con l'approvazione, da parte dell'Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL), della Convenzione n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Questa

[3] Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*".
[4] L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) quale, organizzazione intergovernativa mondiale fondata nel 1945 per mantenere la pace e la sicurezza internazionali, sviluppare relazioni amichevoli tra le nazioni, cooperare nella soluzione dei problemi globali e promuovere i diritti umani, ha adottato il 18 dicembre 1979 (in vigore dal 3 settembre 1981) la CEDAW "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women" al fine di assicurare l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. La Convenzione impegna gli Stati ratificanti ad adottare misure per eliminare la discriminazione di genere in tutti gli ambiti e a presentare rapporti periodici ad un Comitato appositamente istituito con la Convenzione. L'Italia ha ratificato la convenzione il 10 giugno 1985. In occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione della Organizzazione delle Nazioni Unite (1995) è stata organizzata a Pechino una Conferenza mondiale sulle donne. In quella occasione, tra l'altro, la violenza basata sul genere, inclusa anche la violenza domestica, è stata definita una grave violazione dei diritti umani, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDA W, l 979) e il suo Protocollo opzionale (1999), nonché con la *Raccomandazione generale n° 19* del CEDA W sulla violenza contro le donne. Più di recente l'ONU ha ricordato il dovere di contrasto alla violenza contro le donne, con la risoluzione del 25 settembre 2015 per l'adozione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. In linea con gli impegni presi con la CEDAW, il Consiglio d'Europa ha adottato nel 2011 la Convenzione di Istanbul.

stabilisce, infatti, che vengano assunte misure normative coerenti partendo dal presupposto che "la violenza e le molestie nel mondo del lavoro possono costituire un abuso o una violazione dei diritti umani, e che la violenza e le molestie rappresentano una minaccia alle pari opportunità e che sono inaccettabili e incompatibili con il lavoro dignitoso" e "che le molestie e la violenza di genere colpiscono sproporzionatamente donne e ragazze, […] un approccio inclusivo, integrato e in una prospettiva di genere, che intervenga sulle cause all'origine e sui fattori di rischio, ivi compresi stereotipi di genere, forme di discriminazione multiple e interconnesse e squilibri nei rapporti di potere dovuti al genere, si rivela essenziale per porre fine alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro". Con la legge 15 gennaio 2021, n. 4, è stata data ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

In particolare, poi, merita attenzione la Convenzione di Istanbul, approvata nel 2011 in risposta alla necessità di fornire agli Stati europei uno strumento concreto per affrontare le più gravi forme di violenza basate sul genere. La violenza contro le donne ha rappresentato a lungo un problema strutturale, radicato in disuguaglianze di genere e stereotipi culturali. La mancanza di un quadro normativo comune che stabilisse *standard* minimi di protezione ha portato il Consiglio d'Europa a redigere questo trattato.

La Convenzione ha voluto fornire una protezione giuridica adeguata alle vittime di violenza di genere nonché promuovere una cultura del rispetto dei diritti umani e dell'uguaglianza di genere, invitando gli Stati membri ad adottare politiche più inclusive e coordinate in tal senso.

La Convenzione di Istanbul si è basata su quattro pilastri principali:

- *Prevenzione*: La prevenzione della violenza di genere è il primo e fondamentale obiettivo della Convenzione. Essa impone agli Stati di promuovere campagne di sensibilizzazione, programmi educativi e iniziative di formazione per contrastare gli stereotipi di genere e ridurre la tolleranza sociale verso la violenza contro le donne. In questo contesto, la sensibilizzazione della società e delle istituzioni gioca un ruolo cruciale.
- *Protezione*: Gli Stati firmatari devono garantire una protezione efficace alle vittime di violenza. Ciò implica l'adozione di leggi che facilitino l'accesso a misure di protezione come ordini restrittivi e allontanamenti immediati per gli aggressori, oltre a servizi di supporto come rifugi, assistenza legale e psicologica.
- *Persecuzione e punizione*: La Convenzione richiede che gli Stati introducano sanzioni penali per punire efficacemente i reati di violenza di genere, inclusi lo stalking, lo stupro, le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati e altre forme di abuso. Viene anche stabilito che tali reati non devono essere subordinati

alla denuncia da parte della vittima e che i procedimenti penali possono essere avviati d'ufficio.

- *Politiche integrate*: Per contrastare efficacemente la violenza contro le donne, la Convenzione richiede agli Stati di adottare politiche coordinate e integrate, coinvolgendo diversi settori come l'istruzione, la sanità, la giustizia e il welfare. Gli Stati devono cooperare con organizzazioni non governative e altri attori sociali per garantire un'azione sinergica.

La Convenzione di Istanbul ha definito, inoltre, la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione:

-Violenza fisica: qualsiasi atto che comporti lesioni fisiche alle donne;

- Violenza psicologica: abusi che mirano a intimidire, controllare o isolare la vittima;
- Violenza sessuale: atti sessuali non consensuali, compreso lo stupro;
- Mutilazioni genitali femminili: pratiche che comportano l'alterazione o la rimozione dei genitali femminili per motivi non medici;
- Matrimoni forzati: il matrimonio imposto contro la volontà della donna;
- Stalking: comportamenti molesti e minacciosi che creano nella vittima un senso di insicurezza e paura.

La Convenzione ha imposto a tutti gli Stati firmatari di adottare misure legislative e amministrative per conformarsi alle sue disposizioni. Gli Stati devono assicurare che i reati di violenza contro le donne siano perseguiti in modo efficace, garantendo alle vittime il diritto all'accesso alla giustizia e a misure di protezione adeguate. In particolare, sono previsti i seguenti obblighi:

- Modificare la legislazione nazionale per criminalizzare tutte le forme di violenza di genere;
- Istituire servizi di supporto per le vittime, come centri antiviolenza, rifugi sicuri e linee di emergenza;
- Fornire formazione specifica a tutti gli operatori coinvolti nel processo di aiuto alle vittime, incluse forze dell'ordine, magistrati e personale sanitario;
- Raccogliere dati statistici accurati sulla violenza di genere, al fine di monitorare l'efficacia delle misure adottate e migliorare le politiche di prevenzione.

A livello europeo, il meccanismo di monitoraggio della Convenzione è affidato al GREVIO (Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)[5]. Il GREVIO valuta periodicamente l'implementazione della Convenzione attraverso rapporti nazionali e visite sul campo negli Stati membri, per l'individuazione di indicatori utili alla misurazione della violenza di genere nei Paesi

[5] Il GREVIO è composto da 15 esperti indipendenti e imparziali dei Paesi firmatari della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia il 10 settembre 2013 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014), provenienti da diversi ambiti professionali, scelti in base alla loro riconosciuta competenza nelle aree coperte dalla Convenzione.

europei[6] e il livello di adeguatezza delle politiche nazionali per fronteggiare il problema.
La Convenzione prevede, in ogni caso, un sistema di dialogo con le autorità nazionali per affrontare eventuali carenze e promuovere il miglioramento delle misure di protezione.
L'art. 67 della Convenzione di Istanbul disciplina il c.d. Comitato delle Parti della Convenzione di Istanbul quale organo politico del Consiglio d'Europa responsabile del monitoraggio dell'attuazione del trattato sulla violenza contro le donne. Esso è composto dai rappresentanti dei governi di tutti gli Stati che hanno ratificato la Convenzione di Istanbul con lo scopo di adottare raccomandazioni basate sui rapporti tecnici del GREVIO (il gruppo di esperti indipendenti), così mentre il GREVIO analizza la situazione "sul campo", il Comitato delle Parti rivolge richieste formali agli Stati affinché intervengano legislativamente o politicamente.
Con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione. Al fine di realizzare tempestivamente alcune delle prescrizioni previste dalla suddetta Convenzione, è stato emanato il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 che ha introdotto misure volte a rafforzare sia la tutela penale delle donne vittime di violenza sia a prevenirne il fenomeno, nonché ha aggiornato e rimodulato gli strumenti di prevenzione e di repressione della violenza di genere, esercitata anche in ambito domestico. Al fine di definire una strategia complessiva di intervento, il d.l. n. 93/2013 ha previsto,[7] l'adozione del primo "Piano d'azione straordinario" contro la violenza sessuale e di genere e il potenziamento delle strutture di soccorso e assistenza alle vittime. Annualmente le risorse del Fondo per le pari opportunità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a firma dell'Autorità delegata alle pari opportunità, sono ripartite alle regioni, al fine di finanziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei Centri antiviolenza e dei servizi di assistenza (Case rifugio) alle donne vittime di violenza.
Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere è stato emanato nel 2015. Successivamente, è stato approvato il Piano strategico nazionale sulla

[6] *Glossary of definitions of rape, femicide and intimate partner violence* del 2017.
[7] L'art. 5 del d.l. 93/2013 disciplina il "Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica", stabilendo che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del d.l. n. 223/2006, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.

violenza maschile contro le donne che ha coperto il periodo 2017-2020 e, quindi, è stato approvato il terzo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per il biennio 2021- 2023. Detto ultimo piano ha visto prorogare la sua efficacia fino al 2025 quando, in data 16 settembre, è stato presentato l'attuale piano, con validità 2025 – 2027.

Il Piano strategico nazionale di cui all'art. 5 ha l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio nazionale, al fine di:

a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;

b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile, anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;

c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori;

f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;

h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;

i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle

amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;
l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.
Con l'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stato inserito il comma 2-bis dell'art. 5 in parola, il quale stabilisce che "Al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica", il cui funzionamento e compiti sono rimessi alla emanazione di" uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità".
Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Il successivo art. 5-bis, rubricato "Azioni per i centri antiviolenza e le Case-rifugio", stabilisce che "Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d)", ossia alle "forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza" a partire dall'anno 2013 il fondo è incrementato annualmente[8].
"Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:
a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;
d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio

[8] *"Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".*

in ogni regione.[9]
Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.
Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo".
L'oggetto da cui parte la presente indagine, pertanto, è proprio la suddetta previsione normativa: gestione delle risorse ripartite annualmente tra le regioni per l'acquisto e/o la conduzione di Case rifugio e Centri antiviolenza fino ad estendersi alle diverse previsioni normative per il potenziamento del ruolo della donna e la parità di genere.

1.3.1 Requisiti minimi delle Case rifugio e centri antiviolenza

L'art. 23 della Convenzione di Istanbul ha disciplinato le c.d. "Case rifugio", imponendo alle parti di adottare "le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo".
La Relazione esplicativa[10] della Convenzione, ha offerto le indicazioni di dettaglio, definendo i rifugi come adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente in modo da adempiere l'obbligo di offrire protezione e supporto alle vittime. Questi rifugi devono garantire una sistemazione sicura, immediata e preferibilmente disponibile ventiquattro ore su ventiquattro alle vittime, specialmente a donne e bambini, nel caso in cui la loro permanenza presso il domicilio non è considerata sicura. Sistemazioni temporanee o alloggi generici come quelli previsti per i senza fissa dimora non sono soluzioni sufficienti; si parla, infatti, di aiuto proattivo, finalizzato alla conquista della autonomia e della indipendenza, e non semplicemente di una collocazione più o meno temporanea lontano dal pericolo di violenza. Al fine di adempiere il compito primario di garantire la sicurezza alle donne ed ai bambini, la Convenzione ha richiesto il rispetto di standard definiti, utili a garantire la sicurezza dei residenti, con contatti diretti con le forze dell'ordine e personale specializzato di supporto. La Convenzione ha richiesto, inoltre, che le stesse siano organizzate in numero sufficiente, dove con l'espressione "numero sufficiente" si riferisce ad un numero tale da garantire che le necessità di tutte le vittime siano soddisfatte, sia in

[9] *L'articolo 18 della legge 19 luglio 2019, n. 6918 è intervenuto modificando il citato art.5-bis al comma 2, con specifico riferimento al riparto tra le regioni delle* somme destinate al rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza. La riforma ha eliminato la previsione che imponeva la riserva di un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case -rifugio, al fine di massimizzare l'uso delle risorse disponibili, migliorando l'efficacia degli interventi.
[10] Istanbul, 11 maggio 2011.

termini di case rifugio che di supporto specializzato. Il Rapporto finale d'attività della Task Force del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (EG-TFV (2008)6) ha raccomandato che l'alloggio sicuro in case rifugio specializzate per donne sia disponibile in ogni regione, in ragione di una sistemazione familiare ogni 10.000 abitanti.

Il successivo articolo 25 della Convenzione ha richiesto alle Parti di adottare tutte le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, che fossero di supporto per le vittime di stupri e di violenze sessuali, con la creazione di un numero sufficiente di centri di prima assistenza per le vittime di stupri o di centri di riferimento per le vittime di violenza sessuale. I centri di prima assistenza offrono un aiuto a lungo termine centrato sulla consulenza e la terapia individuale o di gruppo ed il contatto con altri servizi. I centri di riferimento per le vittime di violenza sessuale, d'altra parte, sono specializzati nel fornire assistenza medica immediata, supporto di alta qualità in ambito forense e intervento in situazione di crisi, e possono per esempio essere istituiti all'interno di ospedali, per rispondere tempestivamente alla violenza sessuale appena subita, effettuando i controlli medici necessari e indirizzando la vittima verso organizzazioni specializzate per ricevere ulteriori servizi. Il Rapporto finale d'attività della Task Force del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (EG-TFV (2008)6), secondo le indicazioni offerte nella Relazione esplicativa alla Convenzione, ha raccomandato che fosse disponibile un centro ogni 200.000 abitanti, geograficamente disseminato, in modo da consentirne un facile accesso da parte delle vittime tanto nelle aree rurali che nelle grandi città.

Con riferimento all'Italia, occorre ricordare che in data 27 novembre 2014 è stata stipulata tra il governo e le regioni, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131[11], una intesa relativa ai requisiti minimi per l'accreditamento dei centri antiviolenza e delle Case-rifugio, con lo scopo di standardizzare e migliorare la qualità dei servizi di accoglienza e supporto per le donne vittime di violenza su tutto il territorio nazionale, stabilendo criteri uniformi per centri e Case rifugio. L'intesa è stata, quindi, recepita a livello centrale con un d.p.c.m. del 1° dicembre 2017. Successivamente, in data 14 settembre 2022, tra il governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali è stata stipulata una nuova intesa in sostituzione della precedente, con l'aggiornamento dei requisiti minimi per i CAV e le Case rifugio e la previsione dell'introduzione di dettagli ulteriori su requisiti strutturali e organizzativi nonché relativi al personale ai servizi garantiti, ai percorsi di accompagnamento, al lavoro in rete e al flusso informativo, con l'obiettivo di migliorare la qualità e l'uniformità dei servizi sul territorio nazionale. Molto importante è stata la valorizzazione della gestione condivisa dei Centri antiviolenza e

[11] *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

delle Case rifugio, espressione di un rapporto di sussidiarietà tra pubblico e privato, oltre alla determinazione di rigorosi criteri di specializzazione di tutti i soggetti coinvolti (associazioni, enti pubblici, enti locali) nella erogazione dei servizi.
La nuova intesa contiene, quindi, anche indicazioni per potenziare i collegamenti fra i Centri antiviolenza con il Pronto Soccorso e le Forze dell'Ordine.
L'articolo 1 offre la definizione di CAV, proponendoli come quelle strutture che erogano servizi di prevenzione e accoglienza, a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente alle/i loro figlie/i minori, indipendentemente dal luogo di residenza, in armonia con quanto previsto dal d.l. 93/2013 e dalla Convenzione di Istanbul. I CAV intervengono altresì sulle dinamiche strutturali da cui origina la violenza maschile ed offrono anche percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza, utilizzando la metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, senza praticare discriminazioni di età, etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello di istruzione, livello di reddito, abilità, o altre discriminazioni; intervengono sulla prevenzione sensibilizzando il territorio; contribuiscono alla formazione rivolta ad operatrici/ori dei servizi generali e partecipano alla strutturazione e/o al potenziamento delle reti territoriali antiviolenza.
I CAV possono essere gestiti, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dall'intesa, da associazioni e organizzazioni[12] operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato; da enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata.
Le regioni e gli Enti locali, in forma singola o associata, possono finanziare con risorse proprie, CAV (o sportelli a questi collegati) gestiti da associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza.
I requisiti strutturali e organizzativi degli immobili destinati a sede operativa del CAV sono quelli previsti dalla normativa vigente nonché gli altri requisiti previsti dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento oltre al rispetto della *privacy*. Il CAV può articolarsi, in aggiunta alla sede, anche con sportelli di ascolto e informativi sul territorio, di facile accesso e deve essere fruibile in presenza, almeno 5 giorni alla settimana e in modalità ibride (al telefono o online) tutti i giorni, ivi

[12] Le associazioni e le organizzazioni, devono: essere registrate nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; avere nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'*empowerment*; perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio; possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.

compresi i giorni festivi[13].
Il CAV, accreditato secondo appositi Registri/Albi regionali, deve garantire un numero di telefono dedicato, attivo tutti i giorni, compresi i festivi, 24h su 24 e collegato al 1522, nonché ai servizi essenziali della rete (PS, FFOO). Ai fini dell'inserimento dei CAV nella mappatura nazionale tenuta dal DPO, le regioni aggiornano e rendono pubblici i registri/albi con cadenza almeno semestrale. Non è consentito in alcun caso l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e/o maltrattamenti.
Per le attività a diretto contatto con le donne vittima di violenza, il CAV, anche se gestito dall'Ente locale in forma singola o associata, si avvale esclusivamente di personale femminile, che utilizza una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, non giudicante e che intervenga nel rispetto del quadro di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità. Le operatrici, incluse le volontarie, devono essere adeguatamente formate[14], seguendo un approccio di genere sul tema della violenza maschile e sulle sue cause strutturali e relative conseguenze, sui rischi e sui bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità. Il CAV deve assicurare un'adeguata presenza di operatrici di accoglienza e di figure professionali, quali ad esempio psicologhe, assistenti sociali, educatrici, mediatrici culturali ed avvocate civiliste e penaliste, esperte in diritto del lavoro e immigrazione, con una formazione specifica sul tema della violenza di genere, dell'elaborazione del vissuto violento, del trauma sui/sulle minori ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio.
Le Case rifugio, (di seguito denominate "Casa" o "Case" – art. 8 dell'intesa firmata nel 2022), sono strutture dedicate a indirizzo riservato o segreto, che ospitano a titolo gratuito le donne e le/i loro figlie/i minori che si trovano in situazioni di violenza e necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale, che garantiscono protezione indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza, o dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte.
Le Case rifugio sono strutture dedicate a bassa intensità assistenziale soggette ad autorizzazione secondo le procedure previste dalle normative regionali e possono essere di tre tipologie, in relazione al livello di rischio ed alla fase del percorso di

[13] Il CAV deve garantire, a titolo gratuito, almeno i seguenti servizi (art. 4): ascolto e colloqui telefonici, online e/o incontri in presenza; informazione: dopo un primo ascolto è importante dare le prime informazioni utili alla donna rispetto al percorso che può co-costruire con il Centro e ai suoi diritti rispetto alla legge vigente; orientamento sociale: sostegno, accoglienza e accompagnamento alle donne in situazioni di violenza attraverso colloqui strutturati volti a co-costruire un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza; supporto psicologico: sostegno nell'elaborazione del vissuto violento attraverso percorsi individuali e/o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere, i presidi sanitari di base ed i servizi territoriali aventi personale adeguatamente formato; supporto legale: colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e lavoro, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi dei procedimenti; raccordo con le case rifugio anche ai fini dell'inserimento.
[14] La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 120 ore di formazione iniziale (di cui almeno 60 di affiancamento). Le operatrici devono effettuare inoltre almeno 16 ore annue di aggiornamento.

fuoriuscita:
- per la pronta emergenza, in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale;
- per la protezione delle donne ed eventuali loro figli e figlie, laddove ricorrano motivi di sicurezza (protezione di primo livello), in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale;
- per l'accompagnamento verso la semiautonomia (protezione di secondo livello), in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale.

Le Case rifugio, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dall'Intesa, sono gestite da associazioni e organizzazioni[15] operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato; da enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata; dai soggetti di cui sopra di concerto, d'intesa, in forma consorziata o in convenzione tra loro. Le regioni e gli enti locali, in forma singola o associata, possono contribuire a finanziare, con risorse proprie, le Case gestite da associazioni/organizzazioni e in possesso di tutti i requisiti[16] previsti dall'Intesa.

L'ospitalità può essere d'emergenza o di medio-lungo periodo. In particolare, la permanenza nelle case per la protezione di primo livello non può superare i 180 giorni, salvo comprovate e motivate esigenze – valutate dal personale della Casa rifugio ospitante – decorsi i quali la donna può essere collocata, d'intesa con i CAV ed i servizi sociali territoriali che hanno in carico la donna stessa, o presso case per la semiautonomia (protezione di secondo livello), sempre per un massimo di 180 giorni, ovvero presso altre soluzioni abitative che garantiscano la piena autonomia.

Al fine dell'inserimento delle Case nella mappatura nazionale tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni aggiornano e rendono pubblici gli elenchi con cadenza almeno semestrale.

---

[15] Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2, lett. a), del presente articolo, laddove previsto, devono:

1. essere registrate nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
2. avere nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'*empowerment*;
3. perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;
4. possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.

[16] La Casa è articolata in locali, in possesso di agibilità, idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza e ospitalità alloggiativa alle donne che subiscono violenza e alle/i loro figlie/i minorenni. La Casa deve garantire il diritto all'anonimato e alla riservatezza alle donne e agli eventuali figli e figlie minori ospiti e deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne in situazioni di violenza e alle/i loro figlie/i minori, in relazione al percorso della donna ed al progetto personalizzato predisposto.
La Casa si raccorda con i CAV presenti sul territorio ed i servizi territoriali al fine di garantire alle donne in situazioni di violenza supporto sanitario, psicologico, legale e sociale, l'inclusione abitativa nonché il supporto ai bisogni educativi e di socializzazione per le/i loro figlie/i minori.

Anche per le Case la normativa impone idonea formazione e preparazione per il personale di cui si avvalgono che dovrà essere esclusivamente femminile, così come previsto per i CAV, con obbligo di aggiornamento periodico per l'adeguamento delle proprie competenze e della propria preparazione.
La Casa, in collaborazione con il CAV antiviolenza e con la rete dei servizi territoriali, costruisce e attua nei tempi e con le modalità condivise con la donna ospitata il percorso personalizzato, provvedendo anche alla protezione e cura di eventuali minori a carico, sulla base della valutazione del rischio.
La Casa partecipa alle reti territoriali antiviolenza e opera in maniera integrata con le FFOO e la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle donne e delle/i loro figlie/i, incluse quelle socio-abitative ed economiche e fornendo nei confronti delle/dei figlie/i minori delle donne ospiti servizi di sostegno per il superamento della violenza subita o assistita, servizi educativi e di supporto scolastico, attraverso la rete territoriale in stretto raccordo con i servizi sociali degli Enti locali.
I CAV e le Case rifugio, qualora siano destinatari di finanziamenti pubblici, devono garantire (art. 13), a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento e devono garantire l'adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicando sui propri canali di comunicazione la misura dei finanziamenti ricevuti dagli Enti pubblici e garantendo l'adeguato monitoraggio idoneo ad assicurare valutazioni sia quantitative che qualitative sull'uso appropriato dei finanziamenti stessi e sull'efficacia del lavoro svolto.
Le regioni e le province autonome devono trasmettere al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 1° febbraio di ogni anno i dati aggiornati sul numero dei CAV e delle Case rifugio operanti sul territorio in possesso dei requisiti minimi di cui all'Intesa. Tali dati devono essere coerenti con i dati forniti dalle stesse regioni e Province autonome ai fini del riparto delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità di cui agli articoli 5 e 5 bis del d.l. 93/2013.
La nuova intesa, infine ha stabilito che il rispetto dei requisiti previsti dalla stessa costituisce condizione necessaria per l'accesso ai fondi oggetto di riparto ai sensi degli articoli 5 e 5-*bis* del d.l. 93/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, a partire dal d.p.c.m. riferito all'annualità 2022.
I CAV e le Case presenti negli elenchi/Albi regionali alla data della nuova intesa potranno avvalersi di un periodo transitorio, della durata di 18 mesi, per l'adeguamento ai nuovi requisiti richiesti, poi prorogato a 36 mesi dalla successiva intesa, stipulata il 24 gennaio 2024 che ha modificato l'intesa del 14 settembre 2022.
Le strutture in possesso dei requisiti previsti dall'intesa del 14 settembre 2022 possono essere inserite nella mappatura del 1522 (numero di telefono dedicato all'emergenza)

una volta inviata e accolta la richiesta di accreditamento quest'ultima provvede a trasmetterla al Dipartimento per le pari opportunità e ad inoltrarla al 1522 per l'inserimento nella mappa.

1.3.2 Cabina di regia e Osservatorio

Con il piano strategico 2015 -2017 è stata evidenziata la necessità di adottare una strategia basata su una gestione multilivello al fine di concentrare risorse e coordinare le azioni di intervento tra il governo centrale e quello territoriale, in modo da integrare i rispettivi ruoli e livelli di competenza. Sono state riconosciute alla Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi del Dipartimento per le pari opportunità, le funzioni centrali di direzione, coordinamento del sistema e pianificazione delle azioni in sinergia con le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti locali e le realtà del Privato Sociale e dell'associazionismo non governativo impegnate nel contrasto alla violenza e nella protezione delle vittime (Centri Anti Violenza). Si era, pertanto, palesata la necessità di realizzare un processo di conduzione del sistema con strumenti di democrazia attiva, che prevedevano due diverse articolazioni: una di indirizzo politico, con funzioni di coordinamento e impulso delle azioni programmatorie, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità, costituita dalla Cabina di regia interistituzionale, presieduta dall'Autorità politica di riferimento in materia di pari opportunità, composta dai rappresentanti delle amministrazioni statali (Interno, Giustizia, Salute, Istruzione, Esteri, Sviluppo Economico, Difesa, Economia e finanze, Lavoro e politiche sociali e Funzione pubblica), dai rappresentanti delle regioni, nonché dai rappresentanti degli enti locali, designati in sede di Conferenza Stato-città e l'altra di natura tecnica, al fine di istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza, con il compito di supportare la Cabina di regia interistituzionale, anche mediante la realizzazione di studi e ricerche, di formulare proposte di intervento alla suddetta Cabina, di monitorare l'attuazione del Piano, di operare una valutazione sull'impatto delle politiche in tema di contrasto alla violenza maschile sulle donne, anche mediante la valutazione delle attività realizzate. L'Osservatorio Nazionale avrebbe dovuto operare anche in raccordo con gli Osservatori regionali già esistenti. Nell'ambito dell'Osservatorio, coordinato dal Dipartimento per le pari opportunità, nel Piano 2015 – 2017 era prevista la partecipazione a livello tecnico, oltre dei rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui alla Cabina di regia interistituzionale, anche delle Associazioni impegnate sul tema della violenza sulle donne, nonché di esperti designati dall'Autorità politica delegata in materia di pari opportunità.
Con il successivo piano 2017 – 2021, è rimasta confermata l'istituzione della Cabina di regia ma, in sostituzione dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza, era

stato individuato un Comitato tecnico di supporto alla Cabina, per sostenerla in tutte le sue funzioni e monitorare l'attuazione del Piano, anche attraverso proposte di aggiornamento degli interventi e approfondimenti tematici, composto da tutte le componenti già presenti nell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza.
Con decreto del 25 settembre 2018 era stata, quindi, istituita la Cabina di regia interministeriale sulla violenza maschile contro le donne e nel successivo mese di ottobre era stato istituito il Comitato tecnico.
La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 149), però, ha inserito all'art. 5 del d.l. n. 93/2013 il nuovo comma 2 *bis* il quale ha previsto che, al fine di definire un sistema strutturato di *governance* tra tutti i livelli di governo, fossero istituiti, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.
La Cabina di Regia e l'Osservatorio sono stati, quindi, costituiti con i decreti del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 marzo e del 12 aprile 2022[17].
L'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, articolato in tre organismi (Presidente, Assemblea e Comitato tecnico scientifico) si è insediato con la riunione del 6 settembre 2022[18].
In questa sede, appare utile ricordare che, in data 25 novembre 2024 è stato pubblicato il "*Libro bianco per la formazione*", a cura del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, che offre un'importante panoramica aggiornata sul fenomeno di che trattasi.

[17] pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2022.

[18] Sono organi dell'Osservatorio:
- il Presidente, (Presidente del Consiglio dei ministri o Autorità politica delegata alle pari opportunità);
- l'Assemblea, che è composta da rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità e da ciascuna Autorità politica componente la Cabina di regia inter-istituzionale, a questi vanno aggiunti i componenti designati in rappresentanza degli enti territoriali, della società civile impegnata nella prevenzione e contrasto alla violenza nei confronti delle donne, di enti di ricerca quali ISTAT e CNR, organizzazioni sociali;
- il Comitato tecnico scientifico è composto dal Capo Dipartimento per le pari opportunità e da alcune esperte, tra le quali la coordinatrice, di elevata e comprovata professionalità negli ambiti tematici di interesse dell'Osservatorio. Ha il compito di indirizzare e programmare le attività dell'Osservatorio stesso, supportandolo da un punto di vista contenutistico, di competenze e conoscenze. L'Osservatorio interviene in tre fasi distinte: in primo luogo nella fase di predisposizione del Piano stesso, attraverso un'attività di ricerca e di analisi tese all'elaborazione di nuove proposte e priorità dalla conoscenza approfondita di nuove esigenze e nuovi fenomeni collegati alla violenza contro le donne. In secondo luogo, gli viene riconosciuta una funzione di monitoraggio, nel periodo di vigenza del Piano, relativamente all'attuazione degli interventi/azioni previsti da parte delle Istituzioni Nazionali e Territoriali che operano in materia di violenza nei confronti delle donne. In ultimo gli viene attribuita la capacità di promuovere attività di analisi e di ricerca, studio e documentazione su tematiche affrontate nel Piano al fine di arricchire le competenze e le conoscenze dei suoi contenuti.

1.4 Piani contro la violenza sessuale e di genere, art. 5 decreto - legge 14 agosto 2013 n. 93.

Originariamente definito come "piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", e, quindi, modificato, con la legge 30 dicembre 2021 n. 234 art. 1, comma 149, in "piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica", il Piano rappresenta, ad oggi, un efficace punto di partenza per assicurare, sul tema, una valida disciplina omogenea su tutto il territorio nazionale. Lo stesso è adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità, avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del d.l. 223/2006 , ed è elaborato, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, con cadenza triennale, nel rispetto degli impegni presi dall'Italia con l'Europa in sede di sottoscrizione della Convenzione di Istanbul, datata 11 maggio 2011, precedentemente ricordata.
Il contenuto del Piano è stato indicato nel precedente paragrafo 1.3.
Qui di seguito saranno illustrati i Piani approvati nel corso degli anni, tracciando a grandi linee le caratteristiche dei Piani ormai superati e descrivendo maggiormente nel dettaglio il Piano attualmente in vigore.

1.4.1 Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015 – 2017

Il primo Piano, emanato ai sensi dell'art. 5 del dl 93/2013, denominato "straordinario", è stato approvato con d.p.c.m. 7 luglio 2015, a distanza di circa due anni dall'entrata in vigore del d.l. n. 93/2013.
Del Piano di che trattasi si era già parlato nella delibera approvata da questa Sezione nel 2016 ed in questa sede si procederà ad una sintetica riproposizione del contenuto al solo fine di brevemente illustrare i presupposti del decreto di ripartizione delle risorse del fondo per gli anni di riferimento. Come esposto in premessa, infatti, al fine di evitare soluzione di continuità espositiva, pur riguardando la presente indagine, le sole annualità 2021 – 2022 – 2023, è stato ritenuto utile fornire indicazioni circa la gestione del fondo negli anni precedenti e successivi, onde offrire un quadro il più possibile completo sull'evoluzione e consolidamento dell'intera materia.
Come riferito, il Piano 2015 – 2017 emanato in ritardo rispetto alla data di entrata in vigore della norma anche per la pluralità di attori da coinvolgere e coordinare per la prima volta, aveva individuato sette linee di azione: comunicazione, educazione, formazione, valutazione del rischio, soccorso, reinserimento socio-lavorativo e recupero dei maltrattanti. Tuttavia, come osservato dalla Sezione in precedenza, il

Piano non presentava i criteri di base per la ripartizione delle risorse assegnate, offrendo una strategia basata su una *governance* multilivello adeguata a coordinare le azioni di intervento tra il Governo centrale e territoriale, in modo da integrare i rispettivi ruoli e livelli di competenza.
Il sistema adottato non aveva, dunque, le priorità strategiche da seguire, ma si era limitato a delineare semplicemente un quadro metodologico che vedeva coinvolti tutti i soggetti interessati al fenomeno, a livello sia nazionale che locale.
A livello centrale, il coordinamento era affidato alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le pari opportunità. Con il Piano 2015 sono stati disciplinati per la prima volta: la Cabina di regia interistituzionale, cui sono affidati compiti di indirizzo politico e l'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza, che viene, invece, incaricato di supportare la Cabina, anche mediante la realizzazione di studi e ricerche, la formulazione di proposte di intervento, il monitoraggio dell'attuazione del Piano e la valutazione dell'impatto degli interventi programmati, organi ancora non istituiti al momento della approvazione della precedente delibera 2016.
Per creare le condizioni necessarie a favorire la *governance* centrale, il Piano 2015 - 2017 prevedeva che fosse costituita presso la Presidenza del Consiglio una banca dati nazionale, che consentisse di "organizzare in modo sistematico e integrare le informazioni già disponibili attraverso la possibilità di attingere alle fonti di raccolta dati esistenti, in una prospettiva di organicità e completezza", oltre alla costituzione presso lo stesso dipartimento di un "gruppo di esperti", incaricato di elaborare proposte di progettazione e di sviluppo del sistema informativo della predetta banca dati.
La *governance* territoriale era stata demandata ad un Tavolo di coordinamento da istituire presso la sede degli ambiti territoriali, così come individuati da ciascuna regione ai sensi della l. n. 328/2000, cui affidare il compito di "agevolare gli indirizzi di programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche territoriali di contrasto e trattamento della violenza contro le donne" che, al momento della redazione della delibera 2016, non presentavano elementi di coordinamento con l'amministrazione centrale, anche questa circostanza stigmatizzata in sede di osservazioni e raccomandazioni finali nel 2016.
La disposizione era ribadita nell'ambito del Piano, che all'art. 7 espressamente prevede: "*Entro il 31 dicembre 2015 e successivamente con cadenza annuale sarà competenza del livello centrale di Governo (e, quindi, del Dipartimento per le pari opportunità) inviare al Parlamento italiano lo stato di attuazione delle azioni e degli interventi indicati nel presente Piano*".

1.4.2 Il Piano 2017 -2020

Il secondo Piano, per il periodo 2017 - 2020, non più definito "straordinario", ma "strategico", era imperniato sugli ambiti di intervento di: a) Prevenzione, b) Protezione e Sostegno, c) Perseguire e Punire; accompagnato da un asse trasversale costituito dalle Politiche integrate, dalla costruzione di un sistema integrato di raccolta dati e dalle attività di monitoraggio e valutazione.

Il Piano, come noto, ha definito la strategia complessiva italiana per attuare la Convenzione di Istanbul, "attraverso un percorso condiviso e teso a riflettere le prospettive e le esigenze di tutti gli attori coinvolti, secondo una logica di partenariato e di definizione di politiche integrate, indicando il cammino dei prossimi tre anni di lavoro, responsabilizzando tutti coloro che saranno chiamati a darvi attuazione".

Rispetto al sistema di *governance* del Piano straordinario d'azione precedente, 2015 - 2017, con il secondo Piano era stata conformata la funzione di livello politico di programmazione, coordinamento, monitoraggio e verifica della Cabina di regia nazionale, che è stata dunque nuovamente prevista a livello istituzionale anche nel contesto del nuovo Piano, presieduta dall'Autorità politica delegata per le Pari opportunità, con la partecipazione dei ministeri interessati e del sistema delle regioni e delle autonomie locali.

In sostituzione dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza, come detto, era prevista l'istituzione di un Comitato tecnico di supporto alla Cabina per sostenerla in tutte le sue funzioni e monitorare l'attuazione del Piano, anche attraverso proposte di aggiornamento degli interventi e approfondimenti tematici. Al Comitato era affidato, inoltre, il compito di proporre ulteriori indicatori dì monitoraggio o aree tematiche che dovevano essere approfondite nella valutazione in itinere ed ex post.

Il Comitato doveva essere composto da tutte le componenti già presenti nell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza e doveva avvalersi della collaborazione di esperte/i sui temi di volta in volta affrontati, o convocare soggetti esterni per approfondimenti su talune materie, con la presenza, come componenti, delle parti sindacali e datoriali, dell'lstat, dell'IRPPS-CNR[19] e della CRUI[20]. Il sistema di *governance* territoriale prevedeva un'effettiva collaborazione e condivisione con il livello nazionale, delle regioni/province autonome cui era affidato il compito di garantire le funzioni di coordinamento sul proprio territorio delle diverse istanze coinvolte.

Il livello della *governance* territoriale era individuato nelle "reti territoriali antiviolenza", di raccordo operativo e comunicazione tra tutti i servizi generali e

[19] L'IRPPS - Istituto di Ricerca sulla Popolazione e le Politiche Sociali – presso il CNR si occupa di studi su tematiche sociali, demografiche e migratorie, sui sistemi di *welfare* e sulle politiche sociali, sulla politica della scienza, della tecnologia e dell'alta formazione, sui rapporti tra scienza e società, su creazione, accesso e diffusione della conoscenza e delle tecnologie dell'informazione.

[20] Conferenza dei Rettori delle Università italiane.

specializzati nel campo della prevenzione, protezione e del contrasto alla violenza maschile contro le donne (Centri antiviolenza. Case rifugio, Servizi sociali e sanitari territoriali, Forze dell'Ordine, Magistratura, Presidi ospedalieri, altri soggetti istituzionali e soggetti qualificati del terzo settore, servizi per il lavoro). La finalità era quella di consentire un'adeguata presa in carico, l'effettiva protezione delle donne vittime di violenza, insieme a quella delle/dei loro figlie/i minori -soprattutto nelle situazioni di emergenza- nell'ambito di un sistema omogeneo e coordinato, di interventi di tutela e di accompagnamento delle donne, nei percorsi di uscita dalla violenza, che fossero rispettosi delle loro autonome decisioni e che ponessero particolare attenzione all'integrazione degli interventi di tutela ed accoglienza con le politiche sociali, sanitarie, formative, abitative e del lavoro. Il livello operativo delle reti territoriali antiviolenza era individuato, a seconda delle specificità territoriali, dal più efficiente livello di prossimità e dalle buone prassi operative e già consolidate, nel territorio dell'ambito territoriale (o zonale), possibilmente coincidente con il territorio del Distretto sociosanitario, ovvero nel territorio dei Comuni capoluogo e/o delle Città metropolitane, al fine di garantire, quindi, la maggiore "prossimità" degli interventi secondo un criterio di effettività e utilità degli stessi rispetto ai bisogni specifici delle vittime.
I sistemi di *governance* territoriale dovevano assicurare la trasmissione dei dati di monitoraggio e di analisi forniti dagli Osservatori regionali ovvero dai diversi sistemi informativi esistenti.

1.4.3 Il Piano 2021 – 2023

In una prospettiva di continuità con i precedenti Piani strategici, nonché di miglioramento ed implementazione delle politiche già in atto, anche alla luce delle nuove e maggiormente preoccupanti esigenze sorte a seguito del confinamento imposto per contenere l'epidemia da Covid-19, che era andata ad aggravare il quadro, già di per sé serio, del fenomeno della violenza maschile contro le donne, il Ministro con delega alle pari opportunità e alla famiglia ha redatto il nuovo "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023"[21] al fine di continuare a dare impulso all'azione di governo, nella consapevolezza della necessità di fornire risposte a "bisogni molto particolareggiati, che attengono a molteplici aspetti connessi alle condizioni di violenza: la prevenzione, la protezione delle vittime, la punizione degli uomini che agiscono la violenza, la formazione e l'educazione di operatori e popolazione, l'informazione e la sensibilizzazione, l'azione sugli uomini maltrattanti, la tutela delle donne migranti e vittime di discriminazioni multiple, l'autonomia lavorativa, economica e abitativa e la diffusione dei luoghi dedicati alle donne".

[21] Con delibera 46/2024/CCC, la Sezione di controllo concomitante ha rilevato l'insussistenza di irregolarità nella gestione dei fondi destinati al finanziamento del piano.

La programmazione è stata intesa come presa in carico delle problematiche ancora irrisolte, o in via di risoluzione, già affrontate e previste dai precedenti Piani, nei confronti dei quali, il Piano di che trattasi, si pone in linea di aperta continuità.
Tra i primi obiettivi del Piano vi è stato quello di attivare il circolo virtuoso delle politiche di supporto alle donne vittime di violenza, attraverso il principio della trasversalità, dando sostanza al ruolo del Ministro con delega alle pari opportunità e favorendo l'integrazione tra politiche e interventi a vario titolo promossi o che si intende promuovere, non solo a livello governativo ma, soprattutto, da parte delle amministrazioni regionali e degli enti locali, valorizzando il ruolo delle associazioni e del partenariato socio economico nella definizione e programmazione delle politiche di settore.
L'orizzonte temporale di riferimento del Piano era allineato all'Agenda dell'ONU 2030 che, all'Obiettivo 5, indica la finalità di raggiungere l'uguaglianza di genere e l'autodeterminazione di tutte le donne e ragazze, considerando questo un traguardo comune verso cui far convergere tutti gli sforzi dei decisori politici, anche a fronte del fatto che il Piano rappresenta la cornice dell'azione congiunta e coordinata di medio-lungo periodo delle diverse programmazioni strategiche europee, nazionali e regionali.
Su scala nazionale, il governo si era posto l'obiettivo di rendere il Piano parte integrante di una strategia unitaria di interventi che concorrevano alla definizione di un solido presidio della condizione delle donne, in raccordo con quanto definito nell'ambito della Strategia Nazionale per la Parità di Genere e del Piano di Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», in continuità con quanto previsto dalla legge 119/2013, già citata.
Il Piano si è basato su sei punti cardine relativi al contrasto alla violenza maschile sulle donne:

- *diritto di vivere libere dalla violenza* nella sfera pubblica e in quella privata;
- *parità di genere*, principio fondamentale per lo sviluppo della società;
- *gender mainstreaming*, riguardante l'inclusione della prospettiva di genere in ogni ambito della vita economica, sociale e politica;
- *empowerment femminile*, quale processo per il rafforzamento e l'autonomia economica delle vittime;
- *inclusione*, nell'ottica di considerazione delle vulnerabilità e delle discriminazioni delle vittime;
- *intersezionalità*, in quanto la parità di genere va considerata in rapporto a tutte le possibili discriminazioni.

Accanto a tali principi, è possibile poi tracciare alcuni indirizzi che trasversalmente hanno connotato il Piano:

- valorizzare l'esperienza prodotta dal precedente Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, assumendo i punti di forza e le

ricadute positive espresse nel triennio precedente e mitigando le criticità rilevate, tenendo presenti le informazioni sullo stato di attuazione degli interventi in un'ottica di prosecuzione e avanzamento di quanto finora realizzato;

- adeguare l'azione strategica del Piano sulla base delle modifiche e degli aggiornamenti del contesto normativo, al fine di procedere in maniera integrata nel quadro di riferimento in cui agisce e di assumere le fonti documentali più aggiornate;
- raccogliere le sfide poste dai dati di contesto, che hanno messo in evidenza come il fenomeno sia in aumento, facendo rilevare un peggioramento delle condizioni di violenza ma anche un maggiore ricorso alle forme di aiuto, sintomo del raggiungimento di una maggiore consapevolezza nelle vittime di violenza;
- privilegiare un approccio attivo, considerando le donne non soltanto come utenti o destinatarie passive delle politiche a loro rivolte, bensì soggetti in grado di interagire e apportare contributi e soluzioni alle questioni che le riguardano così da intervenire in modo più immediato e puntuale in risposta a bisogni reali.

Nella redazione del Piano 2021 – 2023 è stata valorizzata la sussidiarietà verticale di cui all'art. 118 Cost. per le esperienze e conoscenze maturate, nel tempo, da regioni ed enti locali nonché dalle associazioni e da tutti gli enti del Terzo settore, che gestiscono Centri antiviolenza, Case rifugio e i programmi rivolti agli uomini autori di violenza, al fine di assicurare la capillarità dell'attività di prevenzione, aiuto e sostegno. In linea generale è stato possibile individuare:

- Organo con funzione di coordinamento tra soggetti istituzionali: si tratta del Ministro a cui di volta in volta è conferita delega per le Pari Opportunità, con il compito di favorire il dialogo tra gli attori istituzionali e fra soggetti pubblici e del privato-sociale, stimolare interventi per il cambiamento culturale e sociale e premia la messa in rete di buone pratiche;
- Ministeri e Dipartimenti competenti per "tematiche settoriali" (ad es. sanità, istruzione, formazione universitaria, lavoro, ecc.), che partecipano alla condivisione del Piano ed all'attuazione di specifiche linee di intervento;
- Regioni, nella duplice veste di programmatori di politiche per gli ambiti cui è loro assegnata piena titolarità dalla Carta costituzionale e di co-attori nell'indirizzo e pianificazione e cofinanziamento degli obiettivi strategici nazionali e territoriali, per garantire anche una gestione coordinata degli investimenti a livello territoriale;
- Comuni/Province/Città Metropolitane e quindi anche ANCI ed UPI, per garantire politiche di contrasto alla violenza di genere caratterizzate dalla "vicinanza" con le realtà più esposte al rischio di azioni di violenza di genere e non solo;
- Associazioni, a valenza nazionale e locale, quali organismi di presidio e sostegno delle donne vittime di violenza sui territori in grado di assicurare e consolidare le

Reti di appartenenza, di alimentare la conoscenza del fenomeno, di segnalare alle autorità competenti le esigenze di adeguamento della strumentazione normativa e giuridica per il contrasto dei fenomeni di violenza;

- Partenariato socioeconomico, in rappresentanza delle organizzazioni, anche internazionali, per il loro ruolo di promotori di interventi migliorativi nei settori di riferimento;
- Strutture di governance del Piano: 1) Cabina di regia nazionale con funzione di indirizzo strategico politico; 2) Osservatorio, con funzione di natura specialistica; 3) Governance territoriale, con funzione di raccordo tra governo centrale e locale e coordinamento delle reti territoriali attive sui temi del Piano.

Il piano era strutturato in 4 assi:

1. Prevenzione: L'asse ha l'obiettivo di adottare misure volte a modificare a priori i comportamenti devianti e le idee stereotipate, al fine ridurre progressivamente il fenomeno della violenza di genere;
2. Protezione e sostegno: l'asse ha l'obiettivo di fornire alle donne strumenti sempre più accessibili finalizzati a rimuovere sempre di più le cause oggettive che impediscono di fatto l'emancipazione economica, professionale e culturale delle donne;
3. Perseguire e punire: l'asse ha l'obiettivo di potenziare gli strumenti a disposizione della giustizia per rendere sempre più mirate e certe le azioni punitive degli autori di violenza e la tutela delle vittime;
4. Assistenza e promozione: l'asse si concentra sul potenziamento di azioni sistemiche e coordinate a sostegno delle donne, con la regia del Dipartimento delle pari opportunità.

1.4.4 Il Piano 2025 – 2027

Il 16 settembre 2025 è stato approvato il Piano strategico ex art. 5 d.l. 93/2013, per il triennio 2025 – 2027. La programmazione strategica del Piano ha ripreso quella del precedente periodo programmatorio, confermandola e potenziandola restando temporalmente incardinata al cronoprogramma dell'Agenda dell'ONU 2030, con particolare riferimento all'Obiettivo 5 "Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'autodeterminazione di tutte le donne e ragazze", al fine di far convergere gli sforzi di tutte le istituzioni e gli organismi competenti verso questo traguardo comune.
Alla base del Piano restano alcuni principi fondamentali già ritenuti centrali per il Piano precedente, che qui si richiamano: • pari opportunità tra uomo e donna, principio fondamentale per lo sviluppo di ogni società; • diritto di ogni donna e ragazza di vivere libera dalla violenza, in ogni ambito della vita pubblica e privata; • valorizzazione del *gender mainstreaming*, per una effettiva inclusione della prospettiva di genere in ogni ambito della vita economica, sociale e politica; • *empowerment*

femminile, elemento chiave per la prevenzione della violenza e per l'effettiva fuoriuscita dalla violenza per le donne che ne sono già vittime; • inclusione, per una adeguata presa in carico delle vulnerabilità e delle discriminazioni, anche multiple, che possono interessare le vittime di violenza. Insieme a tali principi, hanno orientato la stesura del Piano, e caratterizzeranno la relativa attuazione, alcuni indirizzi trasversali che concorrono a dare continuità a quanto già realizzato e a dotare il Piano della necessaria flessibilità. Il Piano, infatti, intende: • valorizzare l'esperienza prodotta dal precedente Piano strategico nazionale 2021-2023; • adeguare l'azione strategica in esso delineata sulla base delle modifiche e degli aggiornamenti del contesto normativo; • raccogliere le sfide poste dai dati di contesto, nella consapevolezza che solo una conoscenza approfondita del fenomeno e delle sue diverse manifestazioni può costituire la base per politiche mirate ed efficaci; • privilegiare un approccio attivo, che valorizzi le donne quali soggetti in grado di interagire e apportare contributi e soluzioni alle questioni che le riguardano, favorendo risposte ai loro bisogni mirate ed efficaci; • potenziare la governance degli interventi e sistematizzare le diverse azioni realizzate a valle del Piano anche attraverso la definizione e condivisione delle buone pratiche, affinché queste divengano prassi comuni e strutturate.

I principi ispiratori e gli indirizzi sopra delineati pongono in evidenza l'importanza del lavoro in continuità con le azioni già avviate, le quali costituiscono una base solida su cui incardinare interventi migliorativi rispetto a tutti gli assi in cui il Piano stesso si articola. Anche in questa logica, il Piano mantiene l'articolazione in quattro assi (Prevenzione, Protezione e sostegno, Perseguire e Punire, Assistenza e Promozione), ai quali sono associate specifiche Priorità.

Il piano è strutturato in **4 assi:**

ASSI	CARATTERISTICHE	PRIORITA'
1. ASSE PREVENZIONE	L'Asse ha l'obiettivo di adottare misure volte a ridurre progressivamente il fenomeno della violenza di genere, orientate in diverse direzioni tutte complementari tra loro: sensibilizzazione e comunicazione ad ampio raggio, interventi educativi rivolti ai giovani nonché preparazione e formazione degli operatori destinati a stare in prima linea.	**PRIORITÀ 1.1.:** Aumentare il livello di consapevolezza nella pubblica opinione, nel sistema educativo e formativo sulle radici strutturali, sulle cause e sulle conseguenze della violenza maschile contro le donne e promuovere la destrutturazione degli stereotipi alla base della violenza. **PRIORITÀ 1.2.:** Coinvolgere il settore privato (social, piattaforme, mass media) sul contrasto alla diffusione on line di stereotipi e sessismo, di atteggiamenti maschili violenti verso le donne e nella prevenzione di comportamenti lesivi della dignità personale delle donne, attuati on line, anche in relazione alla cyberviolenza e alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti **PRIORITÀ 1.3.:** Sostenere azioni tese alla promozione dell'empowerment, dell'autonomia finanziaria, di un approccio di genere nelle politiche del lavoro in favore di tutte le donne, come strumento di prevenzione e contrasto della violenza economica maschile e delle molestie sul luogo di lavoro **PRIORITÀ 1.4.:** Attivare azioni di emersione e contrasto della violenza nei confronti delle donne vittime di discriminazione multipla, donne migranti, richiedenti asilo e rifugiate, disabili ed anziane, nei luoghi maggiormente a rischio **PRIORITÀ 1.5.:** Rafforzare la prevenzione terziaria della recidiva per uomini autori di violenza nei confronti delle donne **PRIORITÀ 1.6.:** Investire, attraverso la formazione, nel rafforzamento delle competenze delle figure professionali nel settore pubblico e privato che, a vario titolo, interagiscono con le donne e con i minori nel percorso di prevenzione, sostegno e reinserimento **PRIORITÀ 1.7.:** Raccordare le misure normative e la loro applicazione
2. ASSE PROTEZIONE E SOSTEGNO	L'Asse ha l'obiettivo di fornire, attraverso un'azione coordinata e sistemica, alle donne e ai loro figli, spesso vittime di violenza assistita, gli strumenti per uscire dalla violenza, assicurando un potenziamento delle vittime personale, economico, lavorativo e abitativo.	**PRIORITÀ 2.1.:** Presa in carico delle donne vittime di violenza e delle minori vittime di violenza assistita attraverso l'integrazione degli interventi dei percorsi di sostegno e di reinserimento, sia nell'emergenza sia nelle fasi successive **PRIORITÀ 2.2.:** Attivazione di percorsi di empowerment economico, finanziario, lavorativo e di autonomia abitativa **PRIORITÀ 2.3.:** Monitoraggio e miglioramento dell'efficacia dei "Percorsi rivolti alle donne che subiscono violenza": Linee guida per le Aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sanitaria **PRIORITÀ 2.4.:** Sostegno del servizio nazionale gratuito di pronta assistenza 1522 ed implementazione della collaborazione tra 1522, CAV, CR, reti territoriali, forze dell'ordine e sistema giudiziario **PRIORITÀ 2.5.:** Protezione tutela e sostegno psicosociale delle minori vittime di violenza assistita **PRIORITÀ 2.6.:** Implementazione di soluzioni operative per la parità di accesso ai servizi di protezione e sostegno per le donne migranti, richiedenti asilo, rifugiate, anziane e con disabilità
3. ASSE PERSEGUIRE E PUNIRE	L'Asse ha l'obiettivo di potenziare gli strumenti a disposizione della giustizia per rendere sempre più mirate e certe le azioni punitive degli autori di violenza e la tutela delle vittime. Favorisce il coordinamento di tutte le istituzioni coinvolte, incoraggiando l'adozione di pratiche e protocolli operativi in linea con i principi dettati dalla convenzione di Istanbul.	**PRIORITÀ 3.1.:** Garantire procedure e strumenti condivisi per la tutela delle donne vittime di violenza che consentano un'efficace e rapida valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva anche attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutti gli stakeholder istituzionali coinvolti **PRIORITÀ 3.2.:** Migliorare l'efficacia dei procedimenti giudiziari nell'applicazione di misure cautelari, della sospensione condizionale della pena **PRIORITÀ 3.3.:** Definire Linee guida per l'analisi ed il monitoraggio qualitativo e quantitativo degli interventi svolti nell'ambito dei programmi per uomini autori di violenza
4. ASSE ASSISTENZA E PROMOZIONE	L'Asse si concentra sul potenziamento di azioni sistemiche e coordinate a sostegno delle donne, con la regia del Dipartimento PO e la partecipazione di tutti gli enti ed i soggetti coinvolti.	**PRIORITÀ 4.1.:** Implementazione del Sistema Informativo integrato: raccolta ed analisi dei dati sul fenomeno e sulle diverse articolazioni **PRIORITÀ 4.2.:** Implementazione di un sistema di monitoraggio e valutazione a livello nazionale degli interventi, delle politiche, delle attività e delle risorse in modo orizzontale e verticale **PRIORITÀ 4.3.:** Comunicazione dell'Asse Assistenza e Promozione

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati DPO.

Posta la pluralità dei soggetti coinvolti nel governo del Piano, (governo centrale, autonomie locali, terzo settore e i diversi portatori di interessi di volta in volta coinvolti) è stata confermata e potenziata la struttura organizzativa multilivello già sperimentata in precedenza: 1) Cabina di regia nazionale con funzione di indirizzo strategico politico; 2) Osservatorio, con funzione di natura specialistica; 3) *Governance* territoriale, con funzione di raccordo tra governo centrale e locale e coordinamento delle reti territoriali attive sui temi previsti nel Piano.

Il nuovo Piano 2025 – 2027 è anche il frutto di approfondimenti e valutazioni circa le criticità riscontrate nella attuazione del precedente piano e che sono state alla base di nuove e/o migliori misure inserite nella stesura del nuovo piano, finalizzate proprio al superamento di dette criticità.

Interessante, nella stesura del nuovo piano, è la sezione dedicata proprio alle "lezioni apprese" nel corso della attuazione del precedente piano, ove è emersa la "necessità di incrementare le azioni di sistema sia per un rafforzamento generale e settoriale della strumentazione operativa per il contrasto del fenomeno e per la sua presa in carico sia per specifiche misure di potenziamento ed *empowerment* che non possono che essere sviluppate centralmente per titolarità e competenza" oltre ad un possibile "tratto di differenziazione tra i territori che, se confermato, richiederebbe azioni di allineamento qualitativo e quantitativo per rendere così il contesto territoriale omogeneamente in grado di governare il fenomeno della violenza maschile contro le donne".
Nella stesura del Piano è emersa l'esistenza di alcune aree di miglioramento che sono state tenute in considerazione per l'attuazione del Piano 2025-2027 al fine di:
"- proseguire nel rafforzamento del coordinamento interistituzionale e nell'adozione di strumenti operativi dedicati quali elementi chiave per migliorare l'efficacia e l'impatto delle politiche antiviolenza, ottimizzando le risorse e promuovendo una maggiore integrazione tra gli attori coinvolti;
- continuare a investire risorse sul potenziamento dei processi di monitoraggio degli interventi, per consentire la piena e costante osservazione dei processi legati agli interventi di contrasto della violenza e di prevenzione. In quest'ottica, si evidenzia la necessità che il sistema di monitoraggio includa anche momenti di confronto tra gli attori coinvolti, così da garantire trasparenza, apprendimento e miglioramento continuo;
- implementare meccanismi di integrazione per favorire il dialogo continuo e garantire un'efficace condivisione delle informazioni tra gli organismi di governance a presidio del Piano e gli altri soggetti istituzionali (es. Parlamento, Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio);
- promuovere un confronto continuo, trasparente e strutturato tra i livelli di governance centrale e regionale, nella prospettiva di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, garantire una maggiore coerenza tra gli interventi e migliorare complessivamente l'efficacia delle azioni di contrasto alla violenza".
All'approvazione del piano è seguita anche l'approvazione del quadro operativo delle azioni programmate per l'attuazione del Piano strategico contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 2025-2027 (annualità 2025-2026), utile al fine di meglio individuare le singole amministrazioni competenti alla cura delle singole azioni previste dai singoli assi.

2 - RIPARTIZIONE RISORSE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

Sommario: 2.1 I decreti di ripartizione delle risorse - Introduzione. - 2.2 Attività di monitoraggio – Introduzione. - 2.3 Relazioni di aggiornamento alle Camere presentate dal Ministro delegato per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 5-bis comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119. - 2. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017 - Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'anno 2017. – 2.4.1 Stato di attuazione delle misure realizzate con le risorse 2017, (con aggiornamento al 30 marzo 2022). - 2.5 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2018 di "Ripartizione delle risorse per l'anno 2018". - 2.5.1 Stato di attuazione delle misure realizzate con le risorse 2018, (con aggiornamento al 30 marzo 2022). - 2.6 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2019 per la ripartizione del fondo a Regioni e Province autonome. - 2.6.1 Stato di attuazione delle misure realizzate con le risorse 2019, (Relazione al Parlamento 30 marzo 2022). 2.6.1.1 Cofinanziamento regionale. - 2.7 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2020. - 2.7.1 Stato di attuazione delle misure realizzate con le risorse 2020, (Relazione al Parlamento del mese di settembre 2023). – 2.7.1.1 Analisi del numero di centri antiviolenza e case rifugio esistenti. – 2.7.1.2 Modalità di gestione degli interventi e di trasferimento delle risorse. – 2.7.1.3 Governance. – 2.7.1.4 Cofinanziamento regionale decreto di riparto del 13 novembre 2020. - 2.8 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2021 - ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2021. - 2.8.1 Utilizzo risorse anno 2021. - 2.8.1.1 Numero di CAV e di CR destinatari delle risorse del d.p.c.m. 2021. – 2.8.1.2 Modalità di gestione degli interventi. – 2.8.1.3 Sistemi di monitoraggio adottati dalle regioni. – 2.8.1.4 Progetti realizzati (Case rifugio e CAV). – 2.8.1.5 Progetti realizzati [finalità di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, lettere a), b), c), e), f), h), i) e l)] con risorse 2021. – 2.8.1.6 Cofinanziamento regionale decreto di riparto del 16 novembre 2021. – 2.9 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2022 - Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2022. – 2.9.1 Utilizzo delle risorse anno 2022. – 2.9.1.1 Numero di CAV e di CR destinatari delle risorse del d.p.c.m. 22 settembre 2022. – 2.9.1.2 Modalità di gestione degli interventi. – 2.9.1.3 Sistemi di monitoraggio e modelli organizzativi. – 2.9.1.4 Tavoli di coordinamento regionale. – 2.9.1.5 Progettualità realizzate. – 2.10 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2023. Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2023. – 2.10.1 Modalità di gestione delle risorse per l'annualità 2023 (decreto del 16 novembre 2023) - Progettualità realizzate. – 2.11 Ripartizione risorse anno 2024. – 2.11.1 Legge di bilancio 2024. – 2.11.2 Risorse per acquisto immobili da adibire a case rifugio. – 2.11.3 Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 novembre 2024. Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2024. - 2.12 Ulteriori stanziamenti per il 2025 e 2026. – 2.13 Centri per uomini autori di violenza (CUAV) – art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Legge 30 dicembre 2021 n. 234 - Intesa 14 settembre 2022 sui requisiti minimi dei CUAV - Decreto 26 settembre 2022 e Decreto 23 novembre 2023 per la ripartizione delle risorse. – 2.14 Ulteriori strutture preposte alla tutela delle donne vittime di violenza – reti territoriali – loro valutazione.

2.1 Le risorse stanziate e l'attività di monitoraggio

Il decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223[22], all'articolo 19, comma 3 ha disposto che "Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, presso la

[22] Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rubricato "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*".

Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo denominato "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007".
Per assicurare la realizzazione delle politiche previste dall'art. 5, comma 2, del d.l. 93/2013, detto fondo è stato incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro a decorrere all'anno 2023. Inoltre, il fondo di che trattasi ogni anno è incrementato, ai sensi dell'art. 5 bis del dl 93/2013 "al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), con la finalità di assicurare forme omogenee di assistenza e sostegno per le donne vittime di violenza ed i loro figli.
Le risorse stanziate ogni anno a livello statale, devono essere suddivise a livello territoriale (regioni e province autonome) sulla base delle indicazioni offerte dal secondo comma dell'art. 5 bis d.l. 19/2013 e, precisamente:
"a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;
d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione ".
Contabilmente le risorse di che trattasi sono annualmente allocate sul capitolo 496, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle pari opportunità e ripartite con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per la maggior parte delle annualità considerate, con il decreto di che trattasi, il DPO non soltanto ripartisce le risorse di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) ma anche le risorse di cui all'art. 5, comma 3, finalizzate alla attuazione delle più generali politiche del piano e, precisamente, quelle previste dall'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l).
In questa sede, pertanto, oltre ad essere valutate tutte le attività volte a:"d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza" [art. 5, comma 2, lettera d)] poste in essere dalle regioni e province autonome, di anno in anno destinatarie delle somme di che trattasi, sarà analizzata anche la gestione delle risorse di cui all'art. dall'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), stante la unicità della fonte di riparto (d.p.c.m.), la inscindibilità delle politiche perseguite e la unitarietà della attività di rendicontazione posta in essere dalle regioni nei confronti del DPO e da quest'ultimo, al Parlamento.
Nelle annualità 2023 – 2024 con i medesimi decreti di riparto sono stati stanziati, inoltre, ulteriori fondi per finalità diverse da quelle di cui all'art. 5, comma 2, dl 93/2013 ma, comunque, per politiche alle stesse connesse e, pertanto, analizzate nella presente relazione per ragioni di completezza e sistematicità.

Appare utile sin da subito anticipare, nella tabella riepilogativa sotto riportata, l'ammontare delle risorse stanziate, con riferimento all'oggetto e agli esercizi finanziari cui la presente indagine si riferisce.

Tabella 1 - Risorse stanziate divise per annualità

ANNUALITA'	RISORSE STANZIATE
2017	**12.714.553,00**: 4.195.802 + 851.875 [art. 5-bis, comma 2, lettera d), dl 93/2013] 8.518.751,00 [art. 5-bis, comma 2, lettere b) e c), dl 93/2013] di cui 851.857,00 per attività a titolarità regionale
2018	**20.000.000,00:** 6.6000.000,00 [art. 5-bis, comma 2, lettera d), dl 93/2013] 13.400.000,00 [art. 5 bis, comma 2, lettere a), b), c) dl 93/2013] di cui 1.340.000,00 per attività a titolarità regionale.
2019	**30.000.000,00:** 20.000.000,00 [art 5 comma 2 lettera d) dl 93/2013] 10.000.000,00, [art. 5 comma 2 lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) dl 93/2013]
2020	**28.000.000,00:** 19.000.000,00 [art 5 comma 2 lettera d) dl 93/2013] 3.000.000,00 [COVID-19] 6.000.000,00 [art. 5 lettere a), b), c), e), f), h), i) e l) dl 93/2013]
2021	**30.000.000,00:** 20.000.000,00 [art. 5, comma 2, lettera d) dl 93/2013] 10.000.000,00 [art. 5 lettere a), b), c), e), f), h), i) e l) dl 93/2013]
2022	**40.000.000,00:** 30.000.000,00 [art. 5, comma 2, lettera d) dl 93/2013] 10.000.000,00 [art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l) dl 93/2013]
2023	**55.000.000,00:** 40.000.000,00 [art. 5 comma 2 lettera d) dl 93/2013] 6.000.000,00 [art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l) dl 93/2013] 9.000.000,00 [capitolo di spesa 493 per *empowerment* delle donne]
2024	**80.200.000,00:** 40.000.000,00 [art. 5, comma 2, lettera d) del dl 93/2013] 6.000.000,00 [art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) del dl 93/2013] 9.000.000,00 [Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e al PNRR nonché con il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023] 5.000.000,00 per la realizzazione dei centri anti violenza 20.000.000,00 per realizzazione e/o acquisto delle case rifugio 200.000,00 assegnati alla Regione Campania in attuazione del c.d. Decreto Caivano.
2025	**105.705.000,00**: 44.000.000,00 [art. 5, comma 2, lettera d) del dl 93/2013] 6.500.000,00 [art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) del dl 93/2013] 18.000.000,00 [*empowerment* femminile donne vittime di violenza] 5.000.000,00 per la realizzazione dei centri antiviolenza [art.1, comma 189 della l. 213/2023] 20.000.000,00 per realizzazione e/o acquisto immobili da adibire a case rifugio [art.1, comma 194 della l. 213/2023] 6.000.000,00 per iniziative formative di cui all'art. 6, l. 168/2023 a carattere continuo e permanente; 500.000,00 per prevenzione assistenza vittime ed eliminazione mutilazione genitali femminili; 5.705.000,00 del Fondo contro le discriminazioni e violenza di genere di cui all'art. 1, comma 1134 e seguenti della legge n. 178/2020.
TOTALE	**401.619.553,00**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati DPO

La disciplina relativa alla gestione delle risorse in esame garantisce anche un monitoraggio sistematico sull'utilizzo delle stesse, da parte delle regioni ai sensi degli articoli 5 e 5-*bis* del d.l. 93/2013; le medesime sono ripartite con decreti annuali e sono dirette al finanziamento dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio oltre agli ulteriori

interventi regionali per l'*empowerment* femminile delle donne vittime di violenza. Rientrano nell'attività di monitoraggio anche i finanziamenti ai Centri per uomini autori di violenza ex art. 26-bis del decreto-legge n. 104 del 2020. Le modalità di monitoraggio sono stabilite nei rispettivi decreti annuali di riparto, adottati ai sensi dell'art. 5- *bis*, comma 2, del d.l. 93/2013 e per i CUAV ai sensi dell'art. 26-bis e dell'art. 1, c. 662, della citata l. 234/2021[23].

I decreti di riparto definiscono le scadenze previste per le attività di monitoraggio, generalmente articolate in una o due rilevazioni intermedie (in itinere) e in una rilevazione finale (ex post), quest'ultima normalmente fissata al 30 marzo dell'anno successivo al termine di utilizzo delle risorse. Le rilevazioni sono calendarizzate, di regola, secondo una cadenza regolare (30 settembre, 30 novembre e 30 marzo) al fine di garantire una pianificazione stabile e continuativa delle attività di monitoraggio da parte delle amministrazioni regionali, nonché di agevolare l'analisi comparativa tra le diverse ricognizioni temporali. Per assicurare l'omogeneità e la coerenza nella raccolta dei dati, il Dipartimento per le pari opportunità predispone specifici *format* di rilevazione, condivisi preventivamente con le amministrazioni regionali. Tali strumenti, pur mantenendo una struttura di base comune, sono modulati in conformità alle disposizioni contenute nei singoli decreti di riparto annuali, consentendo così l'integrazione delle specificità relative sia alle tipologie di interventi finanziabili sia alle differenti fonti di finanziamento.

Il DPO ha riferito che ogni *format* è articolato in più sezioni.

La prima sezione raccoglie informazioni di natura finanziaria (impegni giuridicamente vincolanti, pagamenti effettuati) e dati qualitativi riguardanti le modalità di gestione degli interventi, i criteri di assegnazione ed erogazione delle risorse, le tempistiche di trasferimento ai soggetti attuatori, nonché la descrizione delle attività realizzate per ciascuna tipologia di intervento di competenza regionale.

Una seconda sezione è dedicata alla quantificazione delle strutture beneficiarie (Centri antiviolenza, Case rifugio, Centri per uomini autori di violenza).

La terza e ultima sezione approfondisce i sistemi di monitoraggio adottati a livello regionale e le modalità di concertazione istituzionale attivate.

Le informazioni che se ne ricavano alimentano il patrimonio di monitoraggio realizzato nell'ambito della Convenzione tra il Dipartimento per le pari opportunità e Formez PA, "Supporto al DPO nella programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi per il contrasto della violenza maschile sulle donne", sottoscritta il 18 aprile 2024.

Il Sistema di monitoraggio è organizzato nelle seguenti 4 macro-sezioni.

− Inserimento dati: In questa sezione l'utente ha la possibilità di inserire i dati relativi

[23] Che recita "*Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma 661 (…)*".

alla rilevazione in corso;
− Dati inseriti: in questa sezione è possibile visualizzare, controllare ed eventualmente modificare/eliminare i dati inseriti;
− Documenti: in questa sezione è possibile effettuare l'upload dei documenti che si ritiene utile inserire a completamento dei dati caricati nella sezione di input (Sezione "Inserimento dati");
− Analisi: in questa sezione è possibile visualizzare elaborazioni statistiche, rappresentazioni grafiche di dati precedentemente inseriti nel sistema relativi allo stato di attuazione del riparto oggetto di monitoraggio. In un'ottica di progressiva evoluzione del sistema e di rafforzamento del ruolo delle amministrazioni regionali, il DPO ha riferito che è in fase di valutazione la migrazione della piattaforma sul *cloud* della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale migrazione consentirebbe alle singole amministrazioni beneficiarie dei fondi di contribuire direttamente all'implementazione e aggiornamento del sistema. A tal fine, sarebbero in corso interlocuzioni con il Dipartimento per i servizi strumentali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2.2 Relazioni di aggiornamento alle Camere presentate dal Ministro delegato per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 5 bis comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119

Il comma 6 dell'art. 5-*bis* del d.l. 93/2013, impone alle regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto di presentare "al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime". Il successivo comma 7 dell'art. 5 bis del d.l. 93/2013 stabilisce che "Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo".
Dall'entrata in vigore della normativa di che trattasi, il ministero ha presentato diverse relazioni (12 luglio 2019 per le annualità 2017 – 2018; 30 giugno 2022, relativa alle annualità dal 2017 al 2021, con aggiornamento al 30 marzo 2022; 14 settembre 2023 relativa alle annualità 2020 - 2021 – 2022; relazione del 12 maggio 2025, relativa alle annualità dal 2021 al 2024), molte delle quali hanno riportato unicamente i dati aggiornati di annualità già trattate con relazioni precedenti.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. *5-bis,* il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è destinato a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del citato d.l. 93/2013 ed, in particolare, a «potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e

dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza" e che, "come previsto all'art. 5-*bis*, comma 2, le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità sono ripartite tenendo conto: a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne; b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione; c) del numero delle case rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione; d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e della case rifugio in ogni regione".

La presente relazione non riproporrà le diverse analisi di una medesima annualità riferite dal ministero alle Camere, così come stratificatasi nel tempo, ma offrirà unicamente il quadro attuativo da ultimo relazionato, tenuto conto anche del fatto che nelle more, è stata aggiornata anche la normativa di settore. Si pensi, ad esempio al fatto che la Cabina di Regia Interistituzionale e l'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica sono stati costituiti con i decreti ministeriali del 29 marzo e del 12 aprile 2022.[24]

L'esposizione dello stato di attuazione dell'uso delle risorse per gli anni 2017 – 2018 – 2019 – 2020 sarà oggetto di una analisi finalizzata a mantenere una linea di continuità tra la gestione oggetto della precedente relazione di questa Sezione (2016) e quella indicata in sede di programmazione come oggetto della presente indagine (2021 – 2022 – 2023). Sarà, quindi, rappresentato lo stato di riparto delle risorse stanziate per gli anni 2024 - 2025 al fine di offrire un quadro il più possibile aggiornato alla data di deposito della presente relazione.

2.3 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017 - Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'anno 2017 e lo stato di attuazione delle misure realizzate con le risorse 2017 (con aggiornamento al 30 marzo 2022)

In attuazione di quanto previsto dal Piano d'azione straordinario 2015 – 2017, con d.p.c.m. del 1° dicembre 2017, si è provveduto a ripartire la somma complessiva di euro 12.714.553, gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilità 8, capitolo di spesa «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità». I requisiti minimi previsti per i centri antiviolenza e le Case-rifugio erano quelli di cui all'Intesa del 27 novembre 2014, già citata, tra il governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, recepita con d.p.c.m. 1° dicembre 2017. Sono state indicate nel decreto le seguenti modalità:

Le risorse finanziarie attivate, sono state ripartite

[24] Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2022.

a) il 33% dell'importo complessivo, pari a euro 4.195.802 destinato all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, lettera d), del citato d.l. 93/2013;

b) la rimanente somma, pari ad euro 8.518.751, suddivisa nella misura del 10% (pari a euro 851.875), per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla base della programmazione regionale, nella misura del 45% (pari ad euro 3.833.438) per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione e nella misura del 45% (pari ad euro 3.833.438) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione, di cui all'art. 5-*bis*, comma 2, lettere b) e c), del citato d.l. 93/2013.

Era stato previsto, inoltre, che tutti gli atti di attuazione degli interventi, avrebbero dovuto essere pubblicati tempestivamente sui siti internet delle regioni e che il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, secondo le indicate modalità nel decreto, entro l'esercizio finanziario 2019, avrebbe comportato la revoca dei finanziamenti, con successivo versamento degli importi corrispondenti all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Tabella 2 - Riparto risorse 2017 art. 5-bis d.l. 19/2013

2017									
REGIONE	RESIDENTI (1)	Numero CAV 2017 (2) - (4)	Numero CR 2017 (3) - (4)	Riparto per popolazione destinato ai CAV (€)	Riparto in base al numero dei CAV (€)	Riparto per popolazione destinato ai CR (€)	Riparto in base al numero dei CR (€)	Per la programmazione regionale e degli interventi già operativi (€)	Totale Finanziato (€)
ABRUZZO	1.322.247	9	2	27.886	77.705	27.886	19.811	20.871	174.158
BASILICATA	570.365	3	3	12.029	25.902	12.029	29.717	10.478	90.154
CALABRIA	1.965.128	8	2	41.444	69.071	41.444	19.811	35.012	206.782
CAMPANIA	5.839.084	48	12	123.144	414.426	123.144	118.866	85.017	864.598
EMILIA ROMAGNA	4.448.841	19	35	93.825	164.044	93.825	346.693	60.313	758.699
FRIULI V. G.	1.217.872	6	10	25.685	51.803	25.685	99.055	18.656	220.884
LAZIO	5.898.124	7	7	124.390	60.437	124.390	69.339	73.261	451.819
LIGURIA	1.565.307	7	6	33.012	60.437	33.012	59.433	25.727	211.621
LOMBARDIA	10.019.166	50	46	211.301	431.693	211.301	455.654	120.540	1.430.490
MARCHE	1.538.055	5	8	32.437	43.169	32.437	79.244	22.575	209.862
MOLISE	310.449	1	1	6.547	8.634	6.547	9.906	6.815	38.449
P.A. Bolzano	524.256	4	5	11.056	34.535	11.056	49.528	6.985	113.161
P.A. Trento	538.604	8	1	11.359	69.071	11.359	9.906	7.156	108.850
PIEMONTE	4.392.526	14	9	92.637	120.874	92.637	89.150	61.165	456.463
PUGLIA	4.063.888	25	10	85.706	215.847	85.703	99.055	59.461	545.775
SARDEGNA	1.653.135	8	5	34.864	69.071	34.864	49.528	25.216	213.542
SICILIA	5.056.641	24	52	106.643	207.213	106.643	515.087	78.287	1.013.873
TOSCANA	3.742.437	24	20	78.927	207.213	78.927	198.110	55.883	619.060
UMBRIA	888.908	3	2	18.747	25.902	18.747	19.811	13.971	97.177
VAL D'AOSTA	126.883	1	1	2.676	8.634	2.676	9.906	2.470	26.362
VENETO	4.907.529	22	21	103.498	189.849	103.498	208.016	62.017	666.974
Totale	**60.589.445**	**296**	**258**	**1.277.813**	**2.555.625**	**1.277.813**	**2.555.625**	**851.875**	**8.518.751**

Fonte: all. d.p.c.m. 2017

(1) Dati Istat gennaio 2017.
(2) Dati forniti dalle regioni il 06-10-2017.
(3) Dati forniti dalle regioni il 06-10-2017.
(4) Dati forniti dalle Province autonome il 06-10-2017.

La somma ripartita con d.p.c.m. 1° dicembre 2017, di euro 12.714.553 è destinata al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, secondo la ripartizione sopra indicata.
La compartecipazione regionale totale è stata di euro 9.439.884.
Nel 2019 le amministrazioni regionali hanno trasmesso le prime relazioni di monitoraggio e alla fine del mese di aprile 2021 sono pervenute da parte delle regioni le relazioni riepilogative finali. Il Dipartimento ha precisato che le informazioni contenute nelle relazioni sono state anche integrate ed aggiornate sulla base delle interlocuzioni intervenute tra il Dipartimento per le pari opportunità e le regioni.
Con le risorse ripartite con il d.p.c.m. del 1° dicembre 2017 sono stati creati 27 Centri antiviolenza, 28 nuovi sportelli e 37 nuove Case rifugio. La maggior parte dei nuovi Centri è stata creata in Lombardia, con 13 nuovi Centri antiviolenza (il 48% del totale dei nuovi centri antiviolenza avviati in Italia) e 11 nuove Case rifugio (il 30% del totale). Alla Lombardia, fa seguito la Puglia dove è stata finanziata l'apertura di 10 nuovi sportelli (45% del totale) e 6 nuove Case rifugio (16% del totale).
Per quanto riguarda le altre Regioni, si segnala la Basilicata con 6 nuovi sportelli, l'Emilia-Romagna e il Veneto con 5 nuovi sportelli ciascuna; mentre nei rimanenti territori si assiste all'apertura di un numero nettamente minore di nuovi Centri, Case rifugio e Sportelli.
Alla data della relazione (30 giugno 2022) il DPO ha potuto constatare come il 97% delle risorse ripartite fosse stato oggetto di impegni giuridicamente vincolanti e ciò al netto delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Il DPO ha, altresì, rappresentato di aver inviato in data 9 marzo 2022 una nota indirizzata a tutte le regioni al fine di verificare l'esatto ammontare delle risorse ripartite e non impegnate dalle regioni, onde avviare, se necessario, le procedure di restituzione delle risorse non utilizzate in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 13, d.p.c.m. 1° dicembre 2017.

2.4 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2018 di "Ripartizione delle risorse per l'anno 2018" e stato di attuazione delle misure realizzate con le risorse 2018, (con aggiornamento al 30 marzo 2022)

Con il d.p.c.m. 9 novembre 2018, sono state ripartire risorse per un ammontare pari a 20.000.000 di euro, ripartito come segue:

- il 33% dell'importo complessivo del riparto, pari a euro 6,6 milioni di euro, è stato destinato all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio (art. 5 bis comma 2, lettera d);

- la rimanente somma (67%), pari ad euro 13,4 milioni di euro, è stata suddivisa come segue:

- 10% (pari a euro 1.340.000), destinata alla programmazione regionale ex art. 5 bis, comma 2, lettera a);

- 45% (pari ad euro 6.030.000), destinata al finanziamento dei centri antiviolenza ex art. 5 bis, comma 2, lettera b);

- 45% (pari ad euro 6.030.000), destinata al finanziamento delle case rifugio ex art. 5 bis, comma 2, lettera a), c).

Con cadenza semestrale, dalla data dell'effettiva disponibilità delle risorse ripartite, le regioni hanno dovuto trasmettere al Dipartimento per le pari opportunità un'apposita relazione di monitoraggio, utilizzando il *format* all'uopo dedicato, al fine di informare il dipartimento circa gli interventi finanziati con le risorse del decreto in parola, nonché i dati aggiornati sul numero dei centri antiviolenza con i relativi accessi, e delle Case-rifugio, con il numero delle donne accolte, sole o con la prole.

Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, secondo le modalità indicate nel decreto di riparto, entro due esercizi finanziari successivi avrebbe comportato la revoca dei finanziamenti e gli importi corrispondenti si sarebbero dovuti versare all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle Pari opportunità.

Tabella 3 – Riparto risorse 2018 art. 5 bis, l. 119/2013 - 33%

2018		
REGIONE	Prog. FNPS (2014)	Risorse in relazione a FNPS
ABRUZZO	2,45	161.700,00
BASILICATA	1,23	8 1.179,85
CALABRIA	4,11	271.259,71
CAMPANIA	9,98	658.944,17
EMILIA ROMAGNA	7,08	467.544,17
FRIULI V. G.	2,19	144.672,09
LAZIO	8,60	567.600,00
LIGURIA	3,02	199.320,15
LOMBARDIA	14,15	933.899,27
MARCHE	2,65	174.900,00
MOLISE	0,80	5 2.800,00
P.A. Bolzano	0,82	5 4.120,15
P.A. Trento	0,84	55.440,29
PIEMONTE	7,18	473.879,85
PUGLIA	6,98	460.679,85
SARDEGNA	2,96	195.359,71
SICILIA	9,19	606.540,29
TOSCANA	6,55	432.300,00
UMBRIA	1,64	108.240,29
VAL D'AOSTA	0,29	1 9.140,29
VENETO	7,28	480.479,85
TOTALE	**100**	**6.600.000,00**

Fonte: all d.p.c.m. 2018.

Tabella 4 - Riparto risorse 2018 art. 5 bis l. 119/2013 – 67%

2018										
REGIONE	RESIDENTI (1)	45% CENTRI ANTI VIOLENZA			45% CASE RIFUGIO			10% PROGRAMMAZIONE REGIONALE		Totale
		Numero CAV 2018 (2)	Risorse in relazione alla popolazione residente (€)	Risorse in relazione a n. CAV (€)	Numero CR 2018 (2)	Risorse in relazione alla popolazione residente (€)	Risorse in relazione a n. CR (€)	Percentuale FNPS (3)	Risorse in relazione a FNPS	
ABRUZZO	1.322.247	12	43.864,35	169.263,16	2	43.864,35	35.263,16	2,45%	32.830,00	325.085,01
BASILICATA	570.365	3	18.921,34	42.315,79	3	18.921,34	52.894,74	1,23%	16.481,97	149.535,18
CALABRIA	1.965.128	10	65.191,34	141.052,63	4	65.191,34	70.526,32	4,11%	55.073,94	397.035,57
CAMPANIA	5.839.084	39	193.706,33	550.105,26	13	193.706,33	229.210,53	9,98%	133.785,64	1.300.514,08
EMILIA ROMAGNA	4.448.841	19	147.586,27	268.000,00	37	147.586,27	652.368,42	7,08%	94.925,64	1.310.466,60
FRIULI V. G.	1.217.872	6	40.401,80	84.631,58	10	40.401,80	176.315,79	2,19%	29.372,82	371.123,79
LAZIO	5.898.124	13	195.664,93	183.368,42	10	195.664,93	176.315,79	8,60%	115.240,00	866.254,06
LIGURIA	1.565.307	8	51.927,64	112.842,11	6	51.927,64	105.789,47	3,02%	40.468,03	362.954,89
LOMBARDIA	10.019.166	49	332.376,76	691.157,89	37	332.376,76	652.368,42	14,15%	189.609,85	2.197.889,70
MARCHE	1.538.055	5	51.023,58	70.526,32	8	51.023,58	141.052,63	2,65%	35.510,00	349.136,11
MOLISE	310.449	2	10.298,86	28.210,53	1	10.298,86	17.631,58	0,80%	10.720,00	77.159,83
P.A. Bolzano	524.256	4	17.391,72	56.421,05	5	17.391,72	88.157,89	0,82%	10.988,03	190.350,41
P.A. Trento	538.604	1	17.867,70	14.105,26	1	17.867,70	17.631,58	0,84%	11.256,06	78.728,30
PIEMONTE	4.392.526	15	145.718,07	211.578,95	9	145.718,07	158.684,21	7,18%	96.211,97	757.911,28
PUGLIA	4.063.888	26	134.815,81	366.736,84	11	134.815,81	193.947,37	6,98%	93.531,97	923.847,79
SARDEGNA	1.653.135	8	54.841,26	112.842,11	5	54.841,26	88.157,89	2,96%	39.663,94	350.346,46
SICILIA	5.056.641	15	167.749,49	211.578,95	22	167.749,49	387.894,74	9,19%	123.146,06	1.058.118,72
TOSCANA	3.742.437	24	124.151,96	338.526,32	20	124.151,96	352.631,58	6,55%	87.770,00	1.027.231,82
UMBRIA	888.908	3	29.488,72	42.315,79	2	29.488,72	35.263,16	1,64%	21.976,06	158.532,44
VAL D'AOSTA	126.883	1	4.209,23	14.105,26	1	4.209,23	17.631,58	0,29%	3.886,06	44.041,36
VENETO	4.907.529	22	162.802,83	310.315,79	21	162.802,83	370.263,16	7,28%	97.551,97	1.103.736,58
Totale	**60.589.445**	**285**	**2.010.000,00**	**4.020.000,00**	**228**	**2.010.000,00**	**4.020.000,00**	**100,00%**	**1.340.000,00**	**13.400.000,00**

Fonte: all. d.p.c.m. 2018

Nel 2020 le amministrazioni regionali hanno trasmesso le prime relazioni di monitoraggio e alla fine del mese di aprile 2021 sono pervenute da parte delle regioni le relazioni riepilogative finali. Il Dipartimento ha precisato che le informazioni contenute nelle relazioni sono state anche integrate ed aggiornate sulla base delle interlocuzioni intervenute tra il Dipartimento per le pari opportunità e le regioni.
Con le risorse ripartite con il d.p.c.m. 9 novembre 2018, secondo la quantificazione sopra riportata, sono stati costituiti 27 nuovi Centri antiviolenza, 42 nuovi Sportelli e 33 nuove Case rifugio.
Il maggior numero di nuovi Centri antiviolenza è stato aperto in Campania, 13 su 27, pari al 48% del totale dei Centri antiviolenza avviati con le risorse del d.p.c.m. 2018, mentre la stessa Regione Campania con le risorse 2017 aveva finanziato 2 nuove Case rifugio.
Sull'apertura di nuovi Sportelli, si osserva che il maggiore numero è stato avviato in Lombardia (13 su 42). Anche in Piemonte, con le risorse del d.p.c.m. 2018, è stato aperto un numero considerevole di nuovi Sportelli (10) a fronte di un solo nuovo Centri antiviolenza. Il numero più alto di Case rifugio è stato aperto in Sicilia (13) dove non sono stati aperti né nuovi Centri antiviolenza né nuovi Sportelli.
L'Emilia-Romagna ha finanziato 2 nuovi Centri antiviolenza, 3 nuovi Sportelli e 5 nuove Case rifugio, mentre il Veneto ha utilizzato le risorse per costituire 2 nuovi Centri antiviolenza, 9 nuovi Sportelli e 2 nuove Case rifugio, in continuità con quanto realizzato a valere sulle risorse 2017, con le quali sono stati finanziati 2 nuovi Centri antiviolenza, 5 nuovi Sportelli e una nuova Casa rifugio.
L'Umbria che ha utilizzato i riparti 2017- 2018 per rafforzare il numero dei Centri antiviolenza sul territorio, 3 nuovi Centri antiviolenza a valere sul d.p.c.m. 2017 e 4 sul 2018, per un totale di nuovi 7 Centri.
Alla data della relazione il DPO ha potuto constatare come il 98% delle risorse ripartite era stato oggetto di impegni giuridicamente vincolanti.
Il DPO ha, altresì, rappresentato di aver inviato in data 9 marzo 2022 una nota indirizzata a tutte le regioni al fine di verificare l'esatto ammontare delle risorse ripartite e non impegnate dalle regioni, onde avviare, se necessario, le procedure di restituzione delle risorse non utilizzate in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 13, d.p.c.m. 9 novembre 2018. Il DPO ha rappresentato, inoltre che la Regione Valle d'Aosta ha già provveduto a restituire euro 8.104,46 pari al valore delle economie di spesa avute per l'annualità 2018.

2.5 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2019 per la ripartizione del fondo a Regioni e Province autonome e Stato di attuazione delle misure realizzate con le risorse 2019, (Relazione al Parlamento 30 marzo 2022)

Con d.p.c.m. del 19 dicembre 2019 sono stati ripartiti i fondi destinati al contrasto della violenza contro le donne; i criteri di quantificazione e qualificazione delle Case-rifugio e dei Centri antiviolenza presi come riferimento dal decreto in esame sono sempre quelli di cui all'intesa del 2014 tra stato e autonomie locali.
L'importo da destinare alle suddette finalità è stato quantificato nella somma totale di euro 20.000.000 a valere sul Fondo di cui all'art. 5-*bis* del medesimo decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93:
a) il 50%, (pari ad euro 10.000.000) al finanziamento dei Centri anti violenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
b) il 50%, (pari ad euro 10.000.000) al finanziamento delle Case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione, da ripartirsi sulla base delle esigenze territoriali riconosciute esistenti.
Sono state, quindi, stanziate ulteriori risorse per la somma di euro 10.000.000, da destinare, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013, coerentemente con gli obiettivi declinati dal piano operativo di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)», per perseguire le finalità dell'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l).
Con d.p.c.m. 2 aprile 2020, sono state snellite ed accelerate le procedure di erogazione delle risorse. Nel medesimo provvedimento, inoltre, è stato previsto che le regioni, pur nel rispetto della loro programmazione, dovessero orientare le risorse ripartite ai sensi dell'art. 5 del decreto–legge 93/2013 (pari a 10 milioni) prioritariamente per far fronte alle esigenze socio-sanitarie e alle difficoltà operative causate alle strutture deputate alla protezione e al sostegno delle donne vittime di violenza dall'epidemia da Covid-19.

Tabella 5 - Riparto risorse 2019 ex art. 5-bis l. 119/2013

2019								
REGIONE	RESIDENTI (1)	50% CENTRI ANTI VIOLENZA			50% CASE RIFUGIO			Totale
		Numero CAV 2019 (2)	Risorse in relazione alla popolazione residente (€)	Risorse in relazione a n. CAV (€)	Numero CR 2019 (2)	Risorse in relazione alla popolazione residente (€)	Risorse in relazione a n. CR (€)	
ABRUZZO	1.311.580	13	72.431,51	252.672,50	3	72.431,51	75.757,58	473.293,10
BASILICATA	562.869	3	31.084,23	58.309,04	3	31.084,23	75.757,58	196.235,07
CALABRIA	1.947.131	12	107.529,58	233.236,15	4	107.529,58	101.010,10	549.305,41
CAMPANIA	5.801.692	58	320.396,27	1.127.308,07	15	320.396,27	378.787,88	2.146.888,48
EMILIA ROMAGNA	4.459.477	21	246.272,95	408.163,27	43	246.272,95	1.085.858,59	1.986.567,75
FRIULI V. G.	1.215.220	7	67.110,07	136.054,42	12	67.110,07	303.030,30	573.304,86
LAZIO	5.879.082	25	324.670,10	485.908,65	9	324.670,10	227.272,73	1.362.521,58
LIGURIA	1.550.640	8	85.633,51	155.490,77	6	85.633,51	151.515,15	478.272,95
LOMBARDIA	10.060.574	52	555.591,43	1.010.689,99	36	555.591,43	909.090,91	3.030.963,77
MARCHE	1.525.271	5	84.232,52	97.181,73	10	84.232,52	252.525,25	518.172,02
MOLISE	305.617	3	16.877,58	58.309,04	1	16.877,58	25.252,53	117.316,73
P.A. Bolzano	531.178	4	29.334,11	77.745,38	5	29.334,11	126.262,63	262.676,22
P.A. Trento	541.098	1	29.881,93	19.436,35	1	29.881,93	25.252,53	104.452,74
PIEMONTE	4.356.406	20	240.580,89	388.726,92	12	240.580,89	303.030,30	1.172.919,00
PUGLIA	4.029.053	27	222.502,94	524.781,34	12	222.502,94	303.030,30	1.272.817,53
SARDEGNA	1.639.591	8	90.545,80	155.490,77	5	90.545,80	126.262,63	462.844,99
SICILIA	4.999.891	21	276.117,11	408.163,27	37	276.117,11	934.343,43	1.894.740,92
TOSCANA	3.729.641	23	205.968,03	447.035,96	22	205.968,03	555.555,56	1.414.527,57
UMBRIA	882.015	7	48.708,95	136.054,42	4	48.708,95	101.010,10	334.482,42
VALLE D'AOSTA	125.666	1	6.939,86	19.436,35	1	6.939,86	25.252,53	58.568,59
VENETO	4.905.854	24	270.923,95	466.472,30	23	270.923,95	580.808,08	1.589.128,29
Totale	**60.359.546**	**343**	**3.333.333,33**	**6.666.666,67**	**264**	**3.333.333,33**	**6.666.666,67**	**20.000.000,00**

Fonte: all. d.p.c.m. 2019

Tabella 6 – Percentuali regionali

Regione	Percentuale Fondo Nazionale Politiche Sociali (1)	Totale finanziato €
ABRUZZO	2,45%	245.000
BASILICATA	1,23%	123.000
CALABRIA	4,11%	411.000
CAMPANIA	9,98%	998.000
EMILIA ROMAGNA	7,08%	708.000
FRIULI V. G.	2,19%	219.000
LAZIO	8,60%	860.000
LIGURIA	3,02%	302.000
LOMBARDIA	14,15%	1.415.000
MARCHE	2,65%	265.000
MOLISE	0,80%	80.000
P.A. Bolzano	0,82%	82.000
P.A. Trento	0,84%	84.000
PIEMONTE	7,18%	718.000
PUGLIA	6,98%	698.000
SARDEGNA	2,96%	296.000
SICILIA	9,19%	919.000
TOSCANA	6,56%	656.000
UMBRIA	1,64%	164.000
VALLE D'AOSTA	0,29%	29.000
VENETO	7,28%	728.000
Totale	**100,00%**	**10.000.000**

Fonte: all. d.p.c.m. 2019

Con d.p.c.m. 4 dicembre 2019 si è provveduto, quindi, a ripartire una somma pari a 30 milioni di euro secondo la quantificazione sopra indicata.
A seguito del d.p.c.m. 2 aprile 2020, che ha ridefinito le scadenze relative alle attività di monitoraggio, le regioni, sulla base del *format* di rilevazione fornito dal DPO hanno inviato 3 relazioni riepilogative, rispettivamente alla data del 30 aprile 2021, del 31 dicembre 2021 e del 30 marzo 2022. Il DPO ha riferito di aver svolto, altresì, ulteriori approfondimenti attraverso l'analisi degli atti di impegno e liquidazione delle risorse, avviando interlocuzioni con alcune amministrazioni regionali al fine di completare o chiarire le informazioni pervenute dalle regioni.
Le risorse di che trattasi sono state destinate al finanziamento di centri antiviolenza e case rifugio esistenti, oltre ai diversi interventi regionali strumentali e di supporto al contrasto della violenza di genere.

Grafico 1 - Risorse destinate al finanziamento di centri antiviolenza - Tipologia intervento/attività

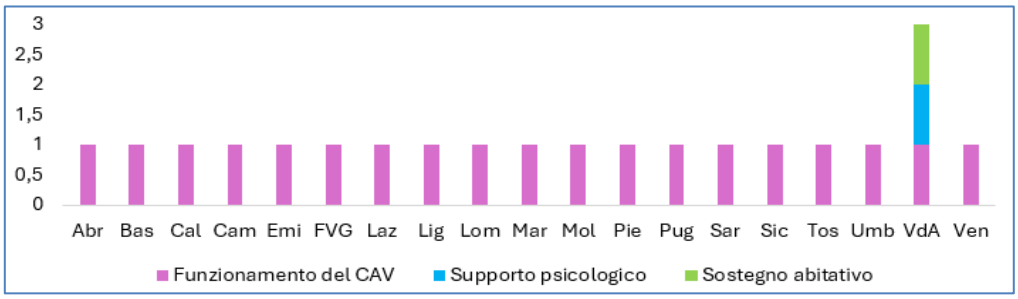

Fonte: Relazione al Parlamento 30 giugno 2022

Con riferimento ai Centri antiviolenza, è possibile constatare che la maggiore parte delle regioni ha utilizzato i fondi per il funzionamento delle strutture, quindi per le spese di gestione, acquisto di beni e remunerazione di servizi, quali la retribuzione e la formazione delle operatrici addette ai Centri. La Regione Valle d'Aosta ha destinato le risorse anche ad interventi relativi al sostegno abitativo

Grafico 2 - Risorse destinate al finanziamento di case rifugio – Tipologia intervento/attività

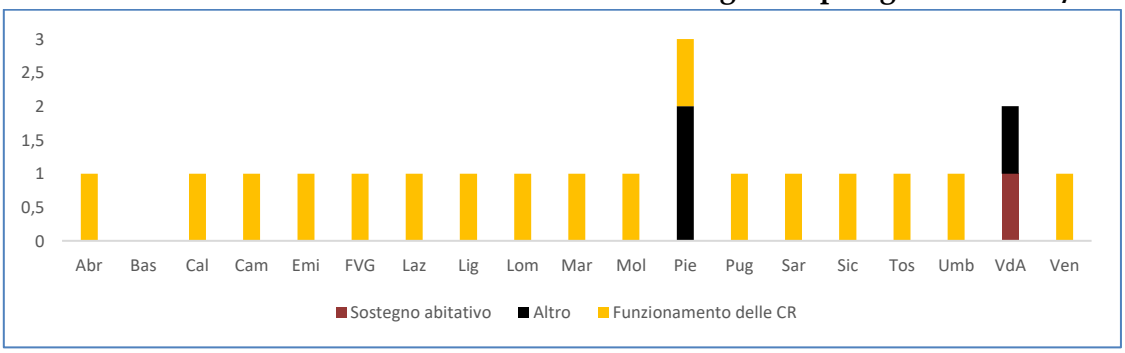

Fonte: Relazione al Parlamento 30 giugno 2022.

Anche le risorse destinate al finanziamento delle Case rifugio esistenti sono state, per la maggior parte delle regioni, destinate al funzionamento delle strutture ospitanti. In particolare, le risorse sono state destinate al pagamento delle rette e, in alcuni casi, come in Toscana e in Sardegna, al pagamento delle spese di ospitalità (quali ad esempio l'acquisto di vestiti, di generi alimentari, per i trasporti). Sono stati anche realizzati progetti personalizzati di fuoriuscita dalla violenza che prevedono attività formative per le donne e servizi educativi per i figli minori.

- La Regione Molise, al fine di sostenere le utenti nella scelta di emancipazione dalla violenza di genere oltre a vitto, alloggio e beni di prima necessità, ha fornito borse di formazione sia i*n house* che *on the job* presso enti di formazione accreditati; rette scolastiche per ogni ordine e grado di istruzione; *pocket money* per le spese personali e quelle sanitarie, nonché per la fruizione di servizi educativi, attività sportiva, ricreativa e trasporto.

- La Regione Valle d'Aosta ha destinato le risorse per il finanziamento di interventi riconducibili al sostegno abitativo, per interventi di supporto psico-socioeducativo sulla relazione madre-bambino e per interventi di supporto alle competenze delle operatrici delle Case rifugio.
- La Regione Piemonte ha attribuito una parte delle risorse al funzionamento delle case rifugio regionali, una parte per la realizzazione di una nuova Casa rifugio e, infine, una parte per la realizzazione di posti in emergenza di primo livello.
- La Regione Basilicata ha riferito di non aver realizzato interventi volti al finanziamento di Case rifugio pubbliche e private presenti sul territorio.

Per quanto concerne, invece, la tipologia di attività finanziate con le risorse destinate agli interventi regionali [di cui all'art. 3 comma 1 del d.p.c.m. 2019 – interventi previsti dall'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), e), f), h), i) e l) del d.l. n. 93/2013] si sottolinea che sono stati realizzati, come meglio risulta anche dalle rappresentazioni grafiche che seguono:

- 12 interventi per favorire il sostegno abitativo e il reinserimento lavorativo (Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta);
- 17 interventi per il potenziamento della rete dei servizi pubblici e privati antiviolenza (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli- Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto);
- 9 interventi rivolti agli uomini maltrattanti realizzati da altrettanti Regioni (Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto);
- 4 interventi rivolti a donne minorenni e a minori vittime di violenza assistita (Regioni Calabria, Friuli - Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte)
- 1 intervento a sostegno delle donne migranti realizzato dalla Regione Calabria;
- 13 interventi inerenti attività di informazione, comunicazione e formazione (Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto).
- Nella categoria "Altro" rientrano 2 interventi realizzati dalla Regione Valle d'Aosta che hanno riguardato il finanziamento per l'acquisto di beni e materiali da parte dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Grafico 3 - Risorse destinate agli interventi regionali (Art.3 d.p.c.m. 04 dicembre 2019) – Tipologia intervento /attività

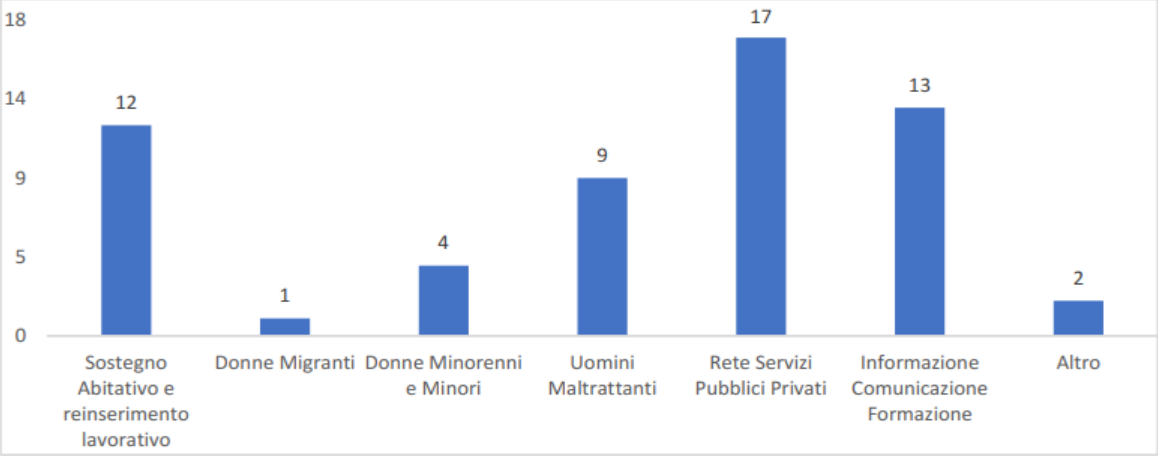

Fonte: Relazione al Parlamento 30 giugno 2022.

Grafico 4 - Risorse destinate agli interventi regionali (Art.3 d.p.c.m. 04 dicembre 2019) – Tipologia intervento/attività su base regionale

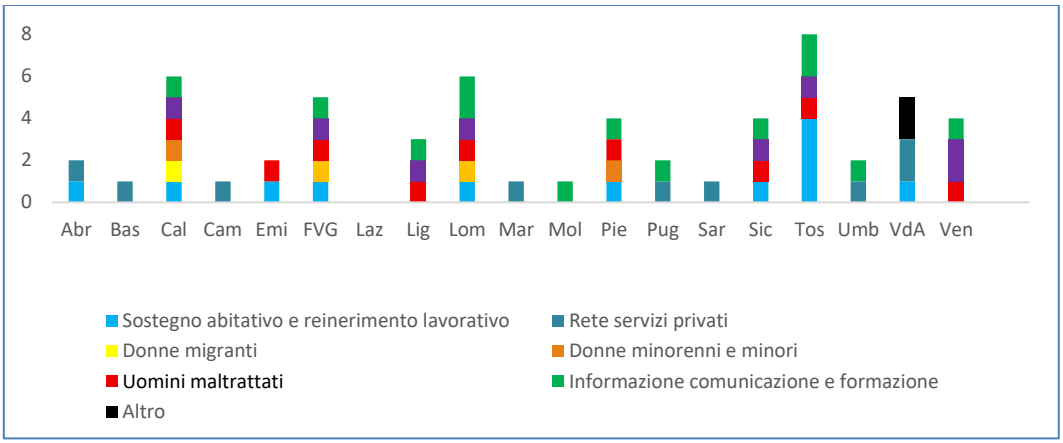

Fonte: Relazione al Parlamento 30 giugno 2022.

Grafico 5 - Risorse destinate agli interventi regionali (Art.3 d.p.c.m. 04 dicembre 2019) – Tipologia intervento /attività valori %

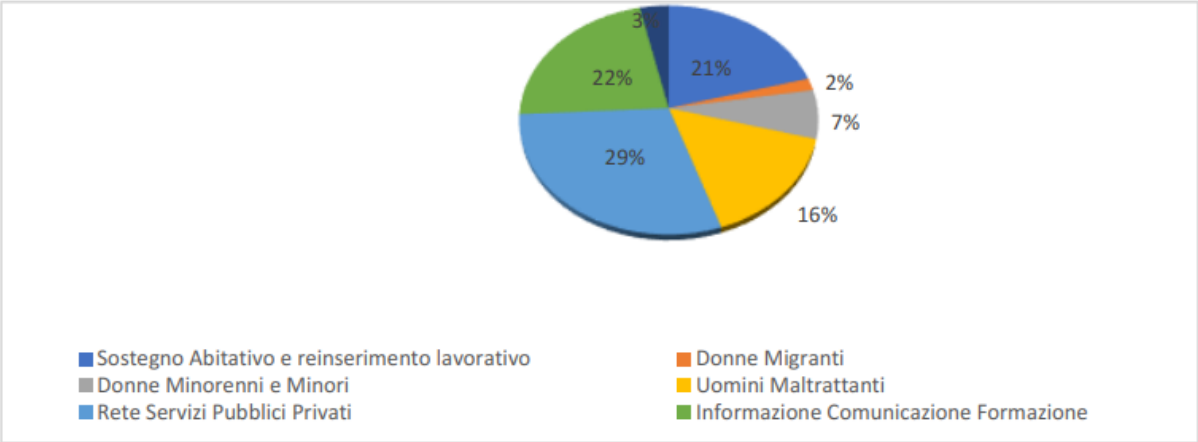

Fonte: Relazione al Parlamento 30 giugno 2022.

I dati relativi all'utilizzo delle risorse per il 2019, sono stati aggiornati[25]. E' stato precisato che con le risorse ripartite all'art. 3, comma 1, del d.p.c.m. del 4 dicembre 2019, 13 interventi hanno riguardato attività di informazione, comunicazione e formazione, per un valore totale degli impegni giuridicamente vincolanti, alla data della rilevazione, pari a euro 674.436,90.

Grafico 6 - Tipologie attività a valere su art. 3 comma 1

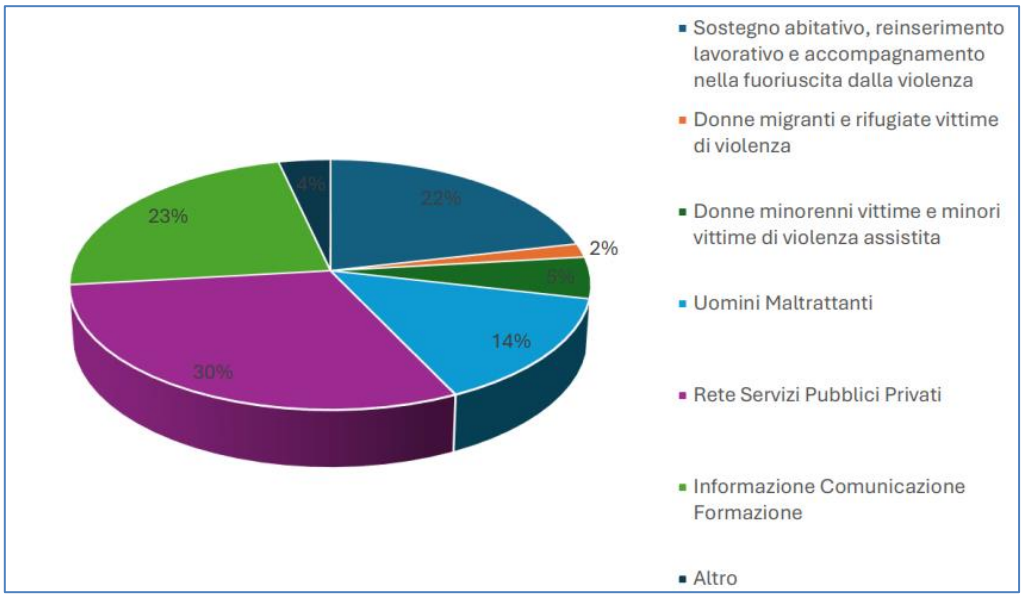

Fonte: PCM – Dipartimento per le pari opportunità.

E' stato possibile, inoltre, effettuare una prima macro-classificazione delle procedure che hanno riguardato la distinzione tra gestione "diretta" e gestione "indiretta" degli interventi, dove per modalità "diretta" si intende che le amministrazioni regionali hanno trasferito direttamente ai destinatari (Centri antiviolenza e Case rifugio) le risorse a loro attribuite, mentre per modalità "indiretta" si intende l'erogazione alle strutture per il tramite di amministrazioni pubbliche diverse da quella regionale (ai sensi dell' art. 5 comma 2 e comma 7 del d.p.c.m. 2019).

Le Regioni Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta e Veneto (pari al 42% del totale delle regioni) hanno adottato una modalità di gestione degli interventi esclusivamente in forma diretta; le Regioni Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Sardegna e Umbria (pari al 47% del totale delle regioni) hanno, invece, preferito utilizzare esclusivamente la modalità indiretta, mentre le Regioni Liguria e Toscana (pari al 11% del totale delle regioni) hanno utilizzato sia la modalità diretta sia quella indiretta individuando quindi una modalità di gestione "mista". Il Molise e la Sicilia, alla data del 30 giugno 2022, limitatamente agli interventi regionali, non avevano alcuna modalità di gestione delle risorse, in quanto le risorse riconducibili a questa tipologia di interventi non

[25] Con nota prot. 2524 del 17 luglio 2025, inviata dal Dipartimento per le pari opportunità.

risultano essere state ancora utilizzate.
Una seconda macro-classificazione riguarda la modalità di erogazione utilizzata per il trasferimento delle risorse, che si è realizzata attraverso una "procedura competitiva", vale a dire mediante procedure ad evidenza pubblica, o attraverso una "procedura non competitiva", attingendo ad albi oppure sulla base di criteri determinati dalle vigenti leggi regionali. Le Regioni Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Sicilia hanno scelto di trasferire le risorse esclusivamente attraverso procedura competitiva (pari al 42% del totale delle regioni), le Regioni Lazio e Toscana (pari all'11% del totale delle regioni) hanno, invece, preferito utilizzare esclusivamente la procedura non competitiva, mentre le Regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Sardegna, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (pari al 47% del totale delle regioni) hanno scelto la modalità mista.
Con riferimento all'assetto organizzativo, l'analisi dei dati trasmessi ha evidenziato che gran parte delle regioni (secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del d.p.c.m. 4 dicembre 2019) ha provveduto ad istituire Tavoli di coordinamento regionale per la programmazione ed il monitoraggio delle attività finanziante, anche al fine di garantire la necessità di potenziare il monitoraggio sull'attuazione del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020.
Nelle restanti regioni il coinvolgimento dei principali soggetti portatori di interessi a livello territoriale è stato invece garantito mediante la costituzione di organismi aventi funzione di coordinamento degli interventi. Così, ad esempio:
- la Regione Lazio ha assicurato il coordinamento regionale per la programmazione e il monitoraggio delle attività realizzate a valere sulle risorse trasferite con il d.p.c.m. di riparto 2019 attraverso la Cabina di Regia[26];
- la Regione Puglia ha assicurato il coordinamento regionale per la programmazione e il monitoraggio delle attività realizzate a valere sulle risorse trasferite con il d.p.c.m. di riparto 2019 attraverso la *Task-force* regionale permanente antiviolenza istituita nel 2014, ai sensi dell'art.7 della legge regionale n. 29 del 4 luglio 2014[27];
- la Regione Siciliana ha assicurato il coordinamento regionale per la programmazione e il monitoraggio delle attività realizzate a valere sulle risorse trasferite con il d.p.c.m. di riparto 2019 attraverso il Forum permanente contro le molestie e le violenze di genere;
- la Regione Toscana ha assicurato il coordinamento regionale per la programmazione e il monitoraggio delle attività realizzate a valere sulle risorse trasferite con il d.p.c.m.

[26] Istituita con decreto presidenziale del 2 luglio 2019 n. T00169. Ne fanno parte: l'assessore delle Pari Opportunità, il direttore della Direzione generale area Pari Opportunità, il dirigente dell'Area Pari Opportunità, la presidente della Cabina di Regia, il presidente della Commissione lavoro formazione, politiche giovanili e diritto allo studio, alcune associazioni e professionisti esperte sul contrasto alla violenza di genere.

[27] La L.R. 29/2014 pubblicata sul Bollettino n. 92 il giorno 11 luglio 2014 è stata approvata dalla regione al fine di assicurare la "*prevenzione ed il contrasto della violenza di genere, il sostegno delle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne*". La Task-force viene convocata solitamente per l'approvazione dei piani regionali e per le nuove programmazioni;

di riparto 2019 attraverso il Comitato regionale di Coordinamento sulla violenza di genere[28].
Non risultano aver istituito organismi alternativi al tavolo di coordinamento regionale le Regioni Basilicata e Friuli-Venezia Giulia[29]; quest'ultima, tuttavia, ha provveduto a garantire il coinvolgimento degli *stakeholder* mediante la convocazione periodica di reti territoriali interistituzionali e inter-settoriali, coinvolte a vario titolo, tanto a livello di programmazione delle risorse, quanto a quello di attuazione degli interventi. Alla realizzazione delle reti sopracitate sono stati coinvolti, a vario titolo, il sistema delle Aziende per l'assistenza sanitaria, gli Ambiti della programmazione sociosanitaria, le Istituzioni scolastiche e le Università, le Forze dell'ordine, la Magistratura, le Prefetture, le Associazioni e gli Organismi del privato sociale, gli enti religiosi e le comunità, i Servizi per l'impiego, gli organismi di parità, gli ordini professionali e le Fondazioni.
La Regione Sardegna, nonostante l'istituzione del tavolo di coordinamento regionale, non risulta, alla data della relazione[30], aver convocato lo stesso ai fini della programmazione ed il monitoraggio degli interventi finanziati.

2.5.1 Cofinanziamento regionale

Un altro dato rilevante, desunto dalle relazioni trasmesse dalle regioni, riguarda la partecipazione delle amministrazioni regionali al finanziamento delle azioni previste anche attraverso risorse proprie, quindi aggiuntive rispetto ai trasferimenti nazionali di cui d.p.c.m 4 dicembre 2019, come meglio risulta anche dalla rappresentazione grafica che segue. Dalla lettura delle relazioni riepilogative e dei documenti di attuazione si osserva come alcune regioni hanno co-finanziato gli stanziamenti di riparto con fondi provenienti dai bilanci regionali, altre con risorse provenienti dai fondi europei o con entrambi. Complessivamente, per l'annualità in esame, le risorse riconducibili ai bilanci regionali e quelle riconducibili ai fondi europei rappresentano un importo aggiuntivo alle risorse statali pari ad euro 6.658.206,26.
Le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Molise, Sicilia, Valle d'Aosta e Veneto non hanno contribuito attraverso risorse regionali.
La Regione Lazio ha finanziato gli interventi regionali aggiuntivi esclusivamente con fondi provenienti dal bilancio regionale pari ad euro 539.000.
La Regione Puglia, oltre a destinare il contributo derivante dalla legge regionale in materia, ha utilizzato risorse riconducibili ai Programmi Operativi Regionali, destinate

[28] Istituito ai sensi dell'articolo 26 della L.R. 82/2015 (disciplinato nuovamente nel 2017) per supportare la Giunta regionale a realizzare tutte le iniziative utili, per quanto di competenza regionale, a mettere in atto, in modo omogeneo su tutto il territorio toscano, una efficace strategia di prevenzione, sensibilizzazione, contrasto alla violenza di genere e di sostegno, orientamento, protezione, aiuto alle vittime.

[29] Dati aggiornati al 30 giugno 2022.

[30] Dati aggiornati al 30 giugno 2022.

ad azioni relative al contrasto della violenza di genere, per un importo complessivo pari ad euro 1.800.000.

Grafico 7 - Cofinanziamento regionale d.p.c.m. 2019

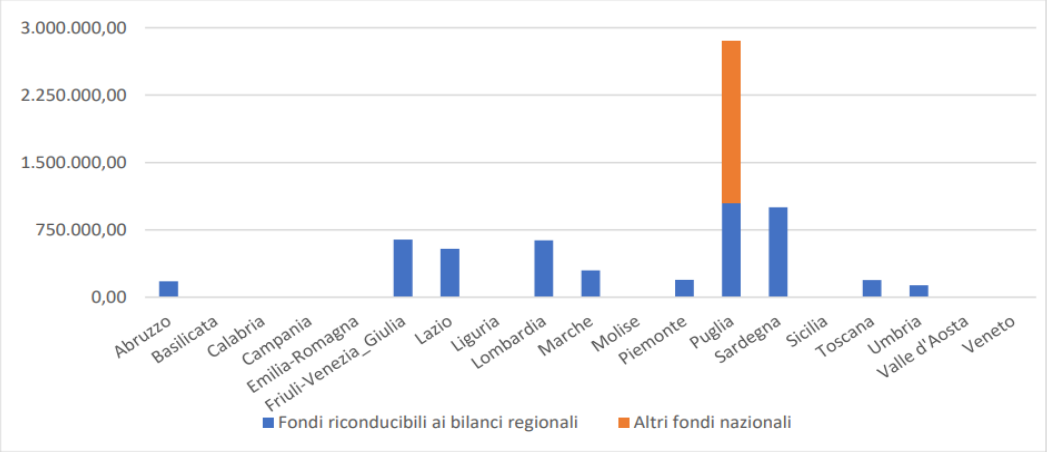

Fonte: PCM – Dipartimento per le pari opportunità

Nella relazione 30 giugno 2022 il DPO ha rappresentato che l'avanzamento finanziario totale degli impegni ha raggiunto il 100% di quanto trasferito per 9 Regioni (Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Lombardia, Piemonte, Puglia e Valle d'Aosta). Lazio, Liguria, Toscana, Umbria e Veneto hanno impegnato risorse con percentuali superiori al 90% delle risorse effettivamente destinate con punte del 98% per Toscana e Umbria. Campania, Molise e Sardegna presentano un livello di impegni superiore al 65%, la Sicilia un livello superiore al 50%, la Basilicata si è fermata al 39%.

Di seguito si sintetizzano le diverse casistiche riscontrate:

1) risorse mai impegnate e non destinate attraverso atti formali riguardano Basilicata, Molise e Umbria;

2) risorse destinate in costanza dell'attivazione di procedure di evidenza pubblica nell'ambito delle quali non sono ancora stati determinati i beneficiari (quindi non sono stati assunti gli impegni ma sono state avviate le procedure di affidamento all'esito del quale si determinerà l'esatto ammontare): Campania e Sicilia;

3) risorse destinate, ma il cui impegno è in corso di perfezionamento: è il caso del Lazio;

4) risorse rese disponibili a seguito di economie e che possono, quindi, essere nuovamente impegnate: per le Regioni Liguria, Sardegna, Toscana e Veneto.

Con riferimento all'avanzamento finanziario delle somme liquidate, emerge che nessuna Regione ha liquidato il 100% delle somme ripartite, sebbene 8 regioni si attestino sopra l'80% dei pagamenti mentre 3 Regioni (Lazio, Molise e Umbria) hanno liquidato l'ammontare complessivo di quanto effettivamente impegnato.

Nella relazione giugno 2022 non è stato riferito nulla in ordine alle procedure di restituzione.

2.6 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2020 e stato di attuazione delle misure realizzate con le risorse 2020, (Relazione al Parlamento del mese di settembre 2023)

Con il decreto di che trattasi, tenuto conto delle risorse già assegnate negli anni precedenti e dell'emergenza pandemica in atto alla data di approvazione del decreto, il governo ha provveduto a ripartire le risorse relative al Fondo per le pari opportunità di cui all'art. 5-*bis* del d.l. 93/2013, quantificate in euro 22.000.000, in base ai seguenti criteri: a) euro 9.500.000 al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione; b) euro 9.500.000,00 al finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione; c) euro 3.000.000 in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate. Si è ritenuto, inoltre, di provvedere con il medesimo provvedimento, in un'ottica di ottimizzazione del sistema, alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate, per la somma di euro 6.000.000, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di Responsabilità 8, capitolo di spesa 496, da destinare, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013, coerentemente con gli obiettivi declinati dal Piano operativo di cui al «Piano strategico nazionale (2017-2020)», per perseguire le finalità dell'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l).

Tabella 7 – Riparto risorse 2020 ex art. 5-bis l. 119/2013

2020								
REGIONE	RESIDENTI (1)	50% CENTRI ANTI VIOLENZA			50% CASE RIFUGIO			Totale
		Numero CAV 2020	Risorse in relazione alla popolazione residente (€)	Risorse in relazione a n. CAV (€)	Numero CR 2020	Risorse in relazione alla popolazione residente (€)	Risorse in relazione a n. CR (€)	
ABRUZZO	1.305.770	13	68.635,79	240.740,74	6	68.635,79	132.867,13	510.879,45
BASILICATA	556.934	2	29.274,38	37.037,04	3	29.274,38	66.433,57	162.019,36
CALABRIA	1.924.701	13	101.168,94	240.740,74	6	101.168,94	132.867,13	575.945,76
CAMPANIA	5.785.861	48	304.124,87	888.888,89	16	304.124,87	354.312,35	1.851.450,99
EMILIA ROMAGNA	4.467.118	22	234.807,18	407.407,41	44	234.807,18	974.358,97	1.851.380,74
FRIULI V. G.	1.211.357	7	63.673,12	129.629,63	15	63.673,12	332.167,83	589.143,69
LAZIO	5.865.544	23	308.313,29	425.925,93	9	308.313,29	199.300,70	1.241.853,20
LIGURIA	1.543.127	9	81.112,09	166.666,67	6	81.112,09	132.867,13	461.757,99
LOMBARDIA	10.103.969	53	531.099,57	981.481,48	46	531.099,57	1.018.648,02	3.062.328,64
MARCHE	1.518.400	5	79.812,36	92.592,59	9	79.812,36	199.300,70	451.518,01
MOLISE	302.265	3	15.888,09	55.555,56	1	15.888,09	22.144,52	109.476,27

Segue Tabella 7

2020								
REGIONE	RESIDENTI (1)	50% CENTRI ANTI VIOLENZA			50% CASE RIFUGIO			Totale
		Numero CAV 2020	Risorse in relazione alla popolazione residente (€)	Risorse in relazione a n. CAV (€)	Numero CR 2020	Risorse in relazione alla popolazione residente (€)	Risorse in relazione a n. CR (€)	
P.A. Bolzano	4.341.375	21	228.197,69	388.888,89	12	228.197,69	265.734,27	1.111.018,54
P.A. Trento	4.008.296	27	210.689,91	500.000,00	18	210.689,91	398.601,40	1.319.981,21
PIEMONTE	1.630.474	8	85.703,35	148.148,15	5	85.703,35	110.722,61	430.277,47
PUGLIA	4.968.410	26	261.156,82	481.481,48	34	261.156,82	752.913,75	1.756.708,87
SARDEGNA	3.722.729	23	195.679,52	425.925,93	20	195.679,52	442.890,44	1.260.175,40
SICILIA	880.285	7	46.270,83	129.629,63	4	46.270,83	88.578,09	310.749,37
TOSCANA	125.501	1	6.596,77	18.518,52	1	6.596,77	22.144,52	53.856,57
UMBRIA	4.907.704	26	257.965,90	481.481,48	25	257.965,90	553.613,05	1.551.026,34
VAL D'AOSTA	532.080	4	27.967,97	74.074,07	5	27.967,97	110.722,61	240.732,62
VENETO	542.739	1	28.528,24	18.518,52	1	28.528,24	22.144,52	97.719,52
Totale	**60.244.639**	**342**	**3.166.667,00**	**6.333.333,33**	**286**	**3.166.667,00**	**6.333.333,33**	**19.000.000,00**

Fonte: all. d.p.c.m. 2020

Tabella 8 - Case rifugio - Riparto risorse (3 milioni) da ripartire ex d.l. 18/2020

Regione	Residenti (1)	Numero CR	Risorse in relazione alla popolazione residente (€)	Risorse in relazione al n. CR	Totale
ABRUZZO	1.305.770	6	21.674,46	41.958,04	63.632,50
BASILICATA	556.934	3	9.244,54	20.979,02	30.223,56
CALABRIA	1.924.701	6	31.948,09	41.958,04	73.906,13
CAMPANIA	5.785.861	16	96.039,43	111.888,11	207.927,55
EMILIA ROMAGNA	4.467.118	44	74.149,64	307.692,31	381.841,94
FRIULI V. G.	1.211.357	15	20.107,30	104.895,10	125.002,40
LAZIO	5.865.544	9	97.362,09	62.937,06	160.299,15
LIGURIA	1.543.127	6	25.614,35	41.958,04	67.572,39
LOMBARDIA	10.103.969	46	167.715,65	321.678,32	489.393,98
MARCHE	1.518.400	9	25.203,90	62.937,06	88.140,97
MOLISE	302.265	1	5.017,29	6.993,01	12.010,30
P.A. Bolzano	4.341.375	12	72.062,43	83.916,08	155.978,51
P.A. Trento	4.008.296	18	66.533,65	125.874,13	192.407,78
PIEMONTE	1.630.474	5	27.064,22	34.965,03	62.029,25
PUGLIA	4.968.410	34	82.470,57	237.762,24	320.232,81
SARDEGNA	3.722.729	20	61.793,53	139.860,14	201.653,67
SICILIA	880.285	4	14.611,84	27.972,03	42.583,87
TOSCANA	125.501	1	2.083,19	6.993,01	9.076,20
UMBRIA	4.907.704	25	81.462,92	174.825,17	256.288,09
VALLE D'AOSTA	532.080	5	8.831,99	34.965,03	43.797,02
VENETO	542.739	1	9.008,92	6.993,01	16.001,92
TOTALE	**60.244.639**	**286**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**	**3.000.000,00**

Fonte: all. d.p.c.m. 2020

Tabella 9 - Ripartizione risorse FNPS - Anno 2020

PIANO REGIONALE		
Regione	Prog. FNPS	Riparto (€)
ABRUZZO	2,45%	147.000,00
BASILICATA	1,23%	73.799,87
CALABRIA	4,11%	246.599,74
CAMPANIA	9,98%	599.040,16
EMILIA ROMAGNA	7,08%	425.040,16
FRIULI V. G.	2,19%	131.520,08
LAZIO	8,60%	516.000,00
LIGURIA	3,02%	181.200,13
LOMBARDIA	14,15%	848.999,34
MARCHE	2,65%	159.000,00
MOLISE	0,80%	48.000,00
P.A. Bolzano	0,82%	49.200,13
P.A. Trento	0,84%	50.400,26
PIEMONTE	7,18%	430.799,87
PUGLIA	6,98%	418.799,87
SARDEGNA	2,96%	177.599,74
SICILIA	9,19%	551.400,26
TOSCANA	6,55%	393.000,00
UMBRIA	1,64%	98.400,26
VAL D'AOSTA	0,29%	17.400,26
VENETO	7,28%	436.799,87
TOTALE	**100%**	**6.000.000,00**

Fonte: all. d.p.c.m. 2020

Nella relazione comunicata il 14 settembre 2023, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità *pro tempore* ha esposto le risultanze della gestione delle risorse per gli anni 2020 – 2021 – 2022, avvalendosi del contenuto delle schede e delle relazioni di monitoraggio, appositamente predisposte dal Dipartimento e compilate dalle regioni, degli atti di attuazione regionale resi disponibili dalle stesse amministrazioni regionali o reperiti sui portali e siti internet istituzionali. Il ministero si è avvalso anche delle risultanze delle interlocuzioni con le amministrazioni regionali, laddove necessario.

Per l'anno 2020 le regioni hanno relazionato alla data del 30 novembre 2021, 30 marzo 2022 e 30 marzo 2023 (solo la Regione Umbria non ha relazionato a tale data). E la data indicata come termine ultimo per l'utilizzo delle risorse era la data del 31 dicembre 2022.

Si ricorda che le risorse stanziate per l'anno 2020 sono state pari a 22.000.000 come sopra meglio indicato.

Con riferimento alle tempistiche di erogazione, Puglia e Liguria hanno indicato di avere trasferito tutte le risorse entro 3 mesi. Sei Regioni (Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria) hanno riferito di aver erogato tutte le

risorse entro i 6 mesi dalla disponibilità delle stesse, mentre la Valle d'Aosta ha indicato che tale tempistica è raggiunta per 3 interventi su 4. Risultano aver impiegato dai 6 ai 9 mesi 6 Regioni, (Abruzzo, Lombardia, Marche, Sardegna, Sicilia, Veneto) e parzialmente la Valle d'Aosta (1 intervento su 4).

L'analisi delle tipologie di attività realizzate con le risorse destinate al finanziamento di centri antiviolenza pubblici e privati esistenti evidenzia come la maggior parte delle regioni utilizzi le risorse per il funzionamento delle strutture (spese di gestione, beni, servizi e attrezzature nonché retribuzione e formazione delle operatrici, ma anche servizi erogati dai CAV, quali ad esempio il supporto psicologico, il supporto legale, il sostegno abitativo o ancora il supporto alle reti interistituzionali lasciando liberi i centri stessi di utilizzare le risorse trasferite in base alle specifiche esigenze). La Regione Valle d'Aosta ha destinato le risorse anche ad interventi relativi al sostegno abitativo e al supporto psicologico, mentre la Regione Sardegna ha utilizzato le risorse per interventi di comunicazione/sensibilizzazione/reti territoriali, in particolar modo per azioni di formazione di tipo multidisciplinare, mono e multiprofessionale dirette a figure professionali operanti nei contesti che si occupano di contrasto alla violenza di genere. La maggior parte delle regioni ha utilizzato le risorse per il funzionamento delle strutture ospitanti. Tuttavia, alcune regioni hanno finanziato anche altre tipologie di attività. Ad esempio, la Regione Molise, al fine di sostenere le donne nella scelta di emancipazione dalla violenza di genere, ha erogato anche borse di formazione sia *in house* che *on the job* presso enti di formazione accreditati, rette scolastiche per ogni ordine e grado di istruzione, *pocket money* per le spese personali e quelle sanitarie, nonché per la fruizione di servizi educativi, attività sportiva, ricreativa e trasporto. La Regione Sardegna ha destinato risorse per un intervento in favore dei minori figli di donne vittime di violenza e la Regione Valle d'Aosta in favore del finanziamento di interventi riconducibili al sostegno abitativo e per interventi di supporto educativo territoriale.

Con riferimento alle risorse destinate al supporto alle Case rifugio in funzione delle necessità derivanti dall'emergenza Covid, la Regione Lazio ha utilizzato tale disponibilità per la creazione di una nuova Casa rifugio.

Quanto alle risorse destinate agli interventi regionali di cui all'art. 3, comma 1, del d.p.c.m. 2020 [finalità dell'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l)], si evidenzia, come meglio risulta anche dalla rappresentazione grafica che segue, che sono stati realizzati:

- 17 interventi per favorire il sostegno abitativo e il reinserimento lavorativo (Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta),
- 12 interventi per azioni di informazione comunicazione e formazione (Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto)

- 7 interventi per il potenziamento della rete dei servizi pubblici e privati antiviolenza (Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Toscana e Veneto);
- 7 interventi rivolti agli uomini maltrattanti realizzati da altrettanti Regioni (Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto);
- 4 interventi rivolti a donne minorenni e alle minori vittime di violenza assistita (Regioni Calabria, Marche, Piemonte e Puglia);
- 3 interventi per il superamento dell'emergenza Covid-19 (Liguria, Lombardia e Marche):
- 1 intervento a sostegno delle donne migranti realizzato dalla Regione Marche.

Sono stati, infine, rilevati tre interventi nella categoria "Altro", di cui uno realizzato dalla Campania e due dall'Umbria. In particolare, nel caso dell'Umbria si tratta di due progetti finalizzati a migliorare la qualità dei servizi garantiti alle donne nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza cercando di contrastare il rischio di *burnout* delle operatrici; la Campania ha attuato un intervento volto a garantire alle donne vittime di violenza di genere ed ai loro figli l'accoglienza, l'assistenza psico-fisica.

Grafico 8 – Risorse destinate agli interventi regionali (art. 3, d.p.c.m. 13 novembre 2020) – Tipologia intervento/attività su base regionale

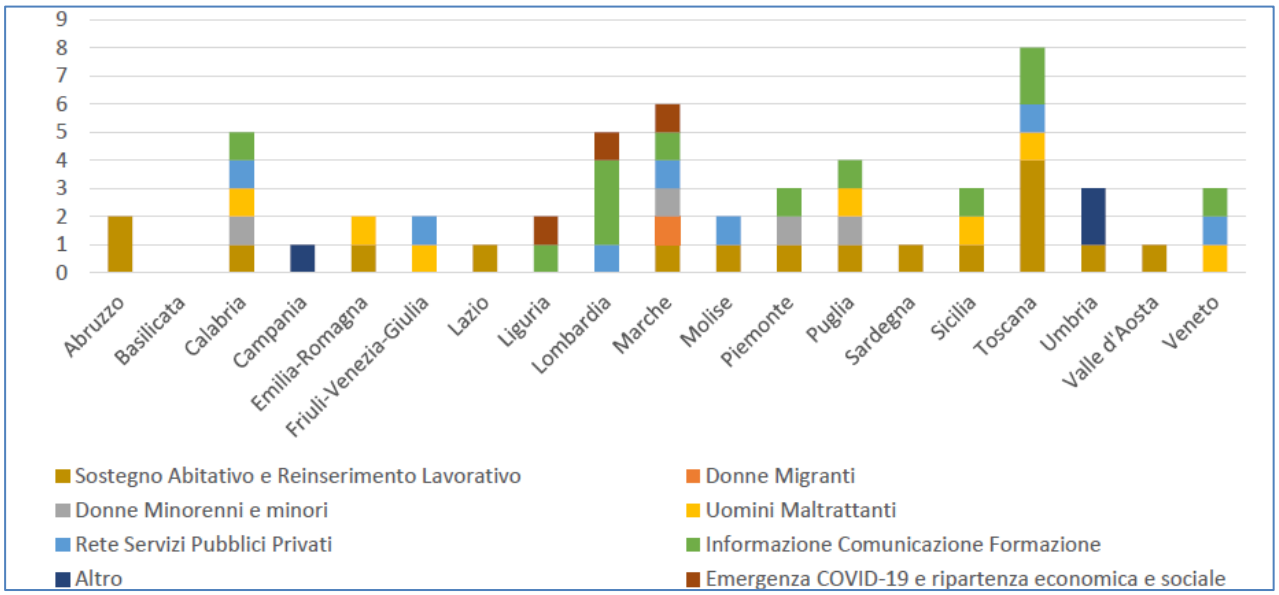

Fonte: PCM - Relazione al Parlamento 14 settembre 2023

Grafico 9 – Risorse destinate agli interventi regionali (art. 3, d.p.c.m. 2020) – Tipologia intervento/attività valori

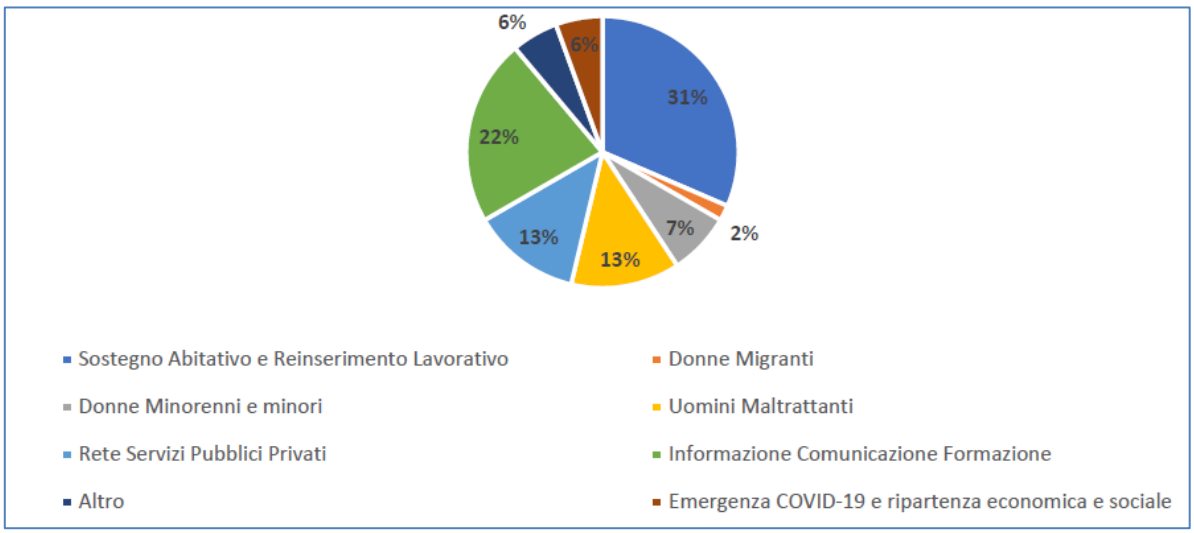

Fonte: PCM - Relazione al Parlamento 14 settembre 2023

L'aggiornamento del luglio 2025 ha offerto i dati relativi all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 3 del decreto 13 novembre 2020 [(euro 6.000.000, per perseguire le finalità dell'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l)] evidenziando come siano stati realizzati interventi che hanno riguardato attività di informazione, comunicazione e formazione, per un valore totale degli impegni giuridicamente vincolanti, alla data della rilevazione, pari a 522.140,60 euro. Le Regioni che hanno deciso di focalizzare l'attenzione su tali tematiche sono state Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. In particolare, la Regione Lombardia ha realizzato 3 interventi, la Toscana 2, mentre tutte le altre un solo intervento. La Regione Veneto a seguito di economie, derivanti dal riparto 2019, destinate al finanziamento dello strumento del *voucher* educativo per la realizzazione di percorsi di educazione alla pari dignità e al riconoscimento e rispetto dei diritti della donna nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, ha stabilito di procedere al reimpiego[31] di tali risorse, nell'ambito della medesima linea di intervento. Le risorse, pari a euro 44.000 sono state suddivise in parti uguali tra gli Enti promotori dei Centri antiviolenza e Case rifugio. Sono stati anche organizzati interventi in favore degli uomini autori di violenza e dei centri a loro rivolti. In particolare, con le risorse del d.p.c.m. in esame sono stati realizzati 7 interventi (pari al 14% del numero totale) per un valore complessivo di impegni realizzati di euro 439.565,40.

[31] Autorizzata dal DPO con nota 29 marzo 2021 n. prot. 3074.

Grafico 10 - Tipologie attività a valere su art. 3 comma 1

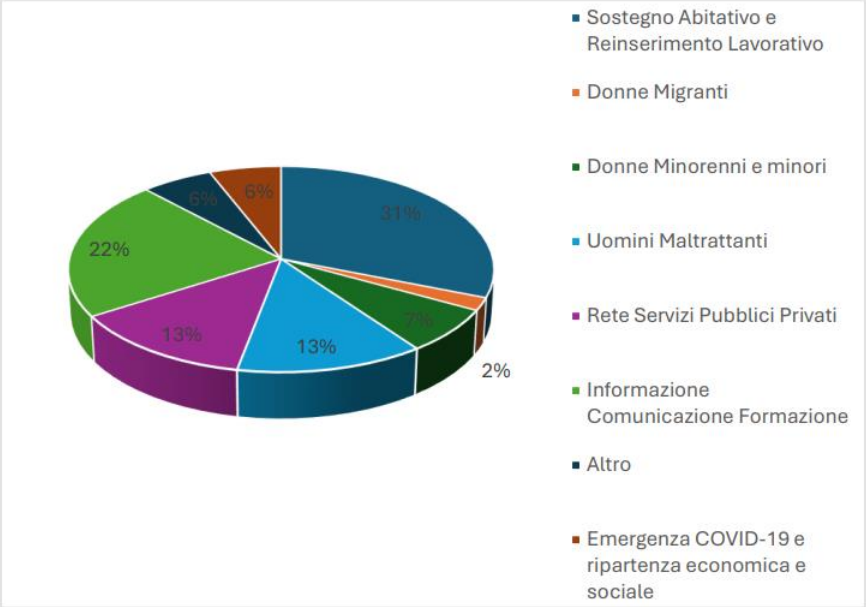

Fonte: PCM – Dipartimento per le pari opportunità

2.6.1 Analisi del numero di centri antiviolenza e case rifugio esistenti

Per la maggior parte delle regioni, il numero delle strutture esistenti ha coinciso con il numero delle strutture accreditate, cioè riconosciute come qualificate da tutti i requisiti di volta in volta richiesti dalla regione interessata.
Fanno eccezione le Regioni Campania, Molise e Sardegna per le quali il numero dei Centri antiviolenza accreditati risulta inferiore al numero dei Centri antiviolenza esistenti. La Regione Calabria ha comunicato esclusivamente le strutture accreditate.
La Regione Lombardia ha istituito un albo che raccoglie i soggetti gestori dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case accoglienza; secondo l'ultimo aggiornamento del 15 dicembre 2022, sono iscritti all'albo 47 soggetti che gestiscono complessivamente 55 CAV.
La Regione Marche, invece, nella relazione di monitoraggio ha specificato che tutti i CAV rispondono ai requisiti dell'Intesa Stato-Regioni del 2014. Con riferimento alle Case rifugio, l'analisi ha evidenziato che per le Regioni Campania e Liguria il numero delle strutture accreditate risulta inferiore al numero delle strutture esistenti.
Per le Regioni Marche e Lombardia valgono le stesse considerazioni esposte per i Centri antiviolenza. Solo la Regione Lazio ha utilizzato una parte delle somme assegnate all'istituzione di una nuova Casa rifugio per le esigenze derivanti anche dall'emergenza Covid-19.

2.6.2 Modalità di gestione degli interventi e di trasferimento delle risorse

Ciascuna regione ha provveduto all'attribuzione delle risorse con una propria modalità, non essendo indicate nel decreto le condizioni per la erogazione.
Una prima macro-classificazione delle procedure introdotte si basa sulla distinzione tra gestione "diretta" e gestione "indiretta" degli interventi. La modalità "diretta" si basa sul trasferimento diretto delle risorse dalle regioni ai destinatari (centri antiviolenza e case rifugio). Per modalità "indiretta" si intende l'erogazione delle risorse alle strutture per il tramite di amministrazioni pubbliche diverse da quella regionale.
Con riferimento agli interventi volti al finanziamento di CAV e CR, la situazione è la seguente:
-8 Regioni (Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto) hanno adottato una modalità diretta di trasferimento delle risorse;
-10 Regioni (Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria) hanno utilizzato la modalità indiretta, mentre solo la Liguria adotta una modalità mista[32].
Per quanto riguarda gli interventi rivolti al supporto delle Case rifugio per fare fronte alle esigenze collegate al Covid-19 e in considerazione del fatto che la Regione Basilicata non ha comunicato interventi, è emerso che il 50% delle Regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta e Veneto) ha utilizzato la modalità diretta di gestione degli interventi e l'altro 50% la modalità indiretta (Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria).
Con riferimento, invece, agli interventi regionali, sono 9 le Regioni che hanno indicato l'utilizzo della modalità diretta di gestione degli interventi (Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Valle d'Aosta e Veneto) e otto quelle che comunicano di ricorrere all'affidamento/delega a soggetti terzi (Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria); il Piemonte utilizza una modalità mista.
Complessivamente, risulta che il 42% delle Regioni (Basilicata, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria) ha optato per affidare/delegare a soggetti terzi la gestione degli interventi e che il 32% delle Regioni (Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Valle d'Aosta e Veneto) ha optato per la gestione diretta; infine, il 26% (Campania, Lazio, Liguria, Piemonte e Toscana)

[32] La Regione, infatti, ai fini di abbreviare i tempi di trasferimento delle risorse nazionali ai Centri Antiviolenza, ha adottato una nuova procedura di riparto secondo la quale le risorse non vengono trasferite ai Comuni Capofila delle Conferenze dei Sindaci (che poi a loro volta ripartivano le quote di competenza ai CAV del proprio territorio), ma direttamente ai Centri Antiviolenza accreditati, mentre le risorse per le case Rifugio esistenti sono state ripartite ai Comuni Capofila delle Conferenze dei Sindaci, utilizzando i criteri del Fondo Sociale Regionale. Ciascun Comune utilizza le risorse a disposizione per il pagamento delle rette per l'inserimento delle donne in CR e/o quale contributo a sostegno delle case Rifugio del proprio territorio.

ha adottato una modalità di gestione "mista", ricorrendo a seconda dei casi alla modalità diretta o a quella indiretta. Il grafico che segue illustra visivamente la ripartizione delle diverse modalità di gestione.

Grafico 11 – Modalità complessiva di gestione delle risorse per regioni

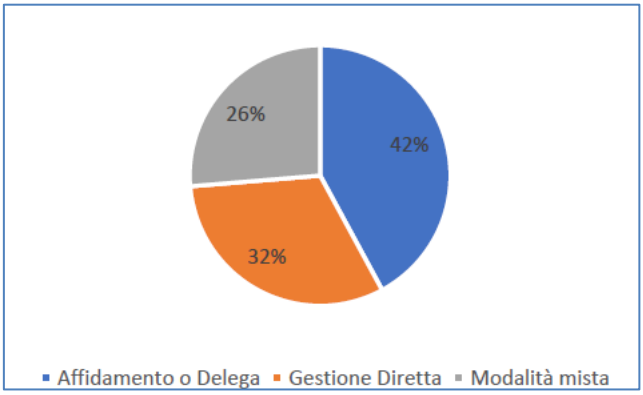

Fonte: PCM - Relazione al Parlamento 14 settembre 2023

Una seconda macro-classificazione riguarda la modalità di erogazione utilizzata per il trasferimento delle risorse attraverso la "procedura competitiva" (procedura ad evidenza pubblica) e attraverso la "procedura non competitiva" (l'assegnazione delle risorse mediante rinvio ad albi o a criteri determinati dalle vigenti leggi regionali in materia).

Dall'analisi delle relazioni di monitoraggio è emerso che solo la Regione Toscana ha trasferito le risorse del 2020 esclusivamente attraverso la procedura competitiva mentre le Regioni Basilicata, Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria (pari al 58% del totale delle regioni) hanno preferito avvalersi della procedura non competitiva; le Regioni Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Veneto e Valle d'Aosta (pari al 37 % del totale delle regioni) hanno scelto la modalità mista.

Grafico 12 – Modalità di erogazione delle risorse per regioni

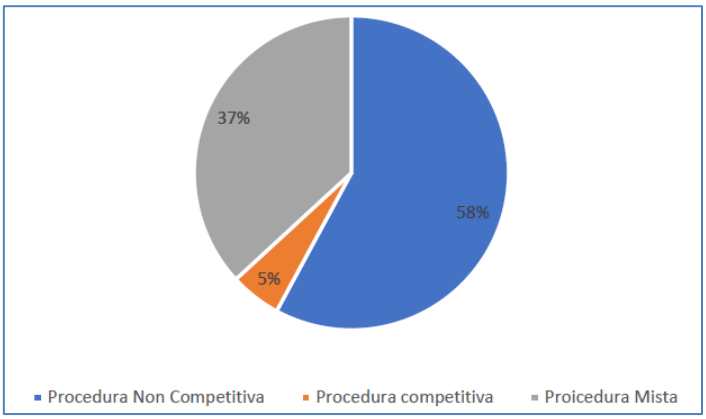

Fonte: PCM - Relazione al Parlamento 14 settembre 2023.

Grafico 13 - Modalità di erogazione delle risorse di cui alla tabella 1 allegata al d.p.c.m.

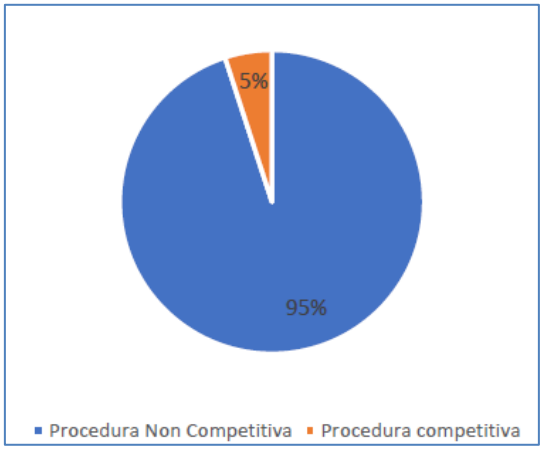

Fonte: PCM - Relazione al Parlamento 14 settembre 2023.

Grafico 14 - Modalità di erogazione delle risorse di cui alla tabella 3 allegata al d.p.c.m.

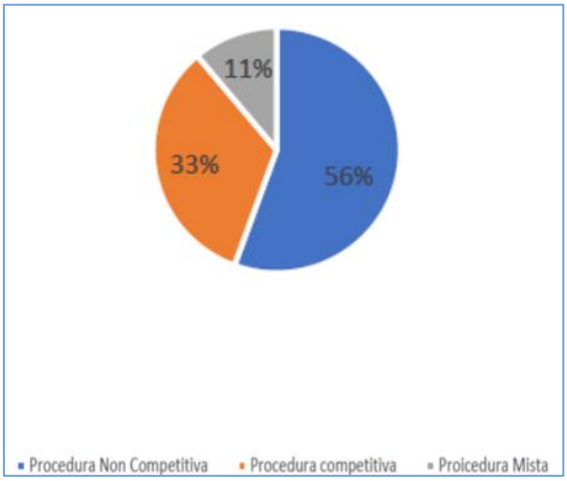

Fonte: PCM - Relazione al Parlamento 14 settembre 2023.

Grafico 15 - Modalità di erogazione delle risorse di cui alla tabella 2 allegata al d.p.c.m.

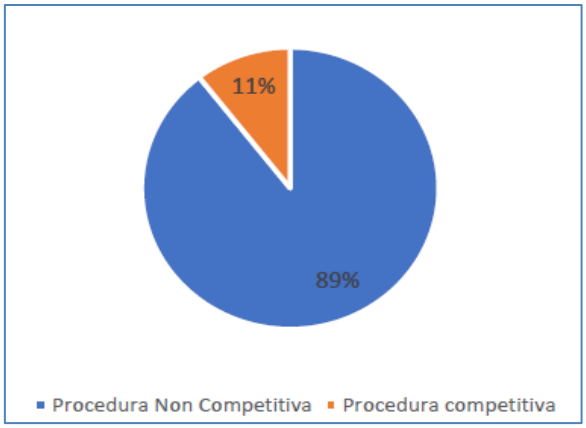

Fonte: PCM - Relazione al Parlamento 14 settembre 2023.

2.6.3 Governance

L'analisi dei dati trasmessi ha consentito di evidenziare che gran parte delle regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del d.p.c.m. del 13 novembre 2020, ha provveduto ad istituire Tavoli di coordinamento regionale per la programmazione ed il monitoraggio delle attività finanziate, anche al fine di garantire la necessità di potenziare il monitoraggio sull'attuazione del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne.
Nelle restanti regioni, il coinvolgimento dei principali portatori di interessi a livello territoriale risulta invece essere stato garantito mediante organismi alternativi aventi funzione di coordinamento degli interventi[33].

Grafico 16 – Dettaglio Tavoli regionali

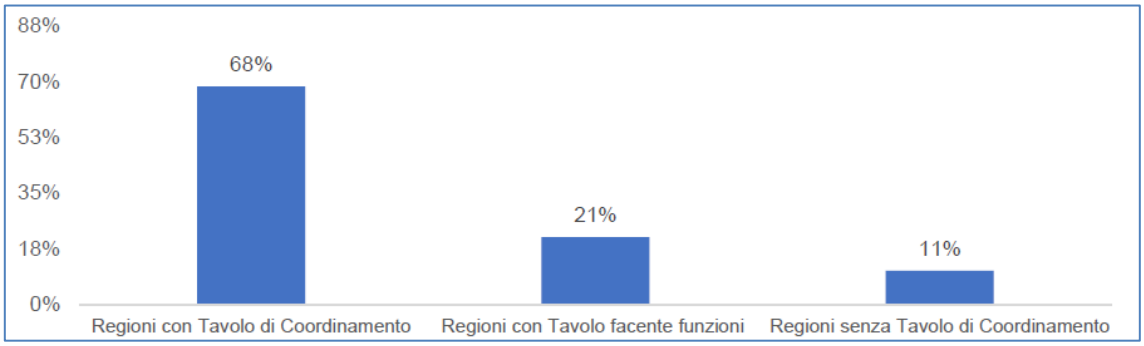

Fonte: PCM - Relazione al Parlamento 14 settembre 2023.

2.6.4 Cofinanziamento regionale decreto di riparto del 13 novembre 2020

Dopo il monitoraggio effettuato, il DPO ha riferito che 10 Regioni hanno cofinanziato gli stanziamenti di riparto (Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto) con fondi provenienti dai bilanci regionali, con fondi europei, o con entrambi i fondi.
Complessivamente, per l'annualità in esame (dati aggiornati al 30 marzo 2023 per dichiarazione dello stesso DPO) le risorse riconducibili ai bilanci regionali e quelle riconducibili ai fondi comunitari hanno costituito un importo aggiuntivo alle risorse statali pari a euro 6.523.843,15. A tale importo, inoltre, possono essere aggiunti 1.419.999,98 euro, come rappresentato nelle relazioni di monitoraggio delle Regioni Campania, Marche, Piemonte e Veneto, che hanno riguardato interventi completamente finanziati con risorse regionali, comunque in coerenza con gli interventi realizzati a valere sulle risorse del decreto in esame.
L'avanzamento finanziario degli interventi da attuare con le risorse per l'annualità 2020, in termini di impegni rilevati alla data del 30 marzo 2023, si attesta in una misura

[33] V. quanto indicato in precedenza.

superiore al 90%, la Sicilia attorno al 50% e la Basilicata attorno al 22%.
Dalla relazione 2023 non si hanno notizie circa l'attivazione delle attività di recupero relative alle risorse 2020.

2.7 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2021 - ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2021 e stato di attuazione delle misure realizzate con le risorse 2021

Tenuto conto dei dati emersi dalla rilevazione su tutto il territorio nazionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, qualificati e quantificati secondo i criteri di cui all'intesa 2014, è stata ripartita la somma di euro 20.000.000 (art. 2) per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) d.l. 93/2013:
a) euro 10.000.000 al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
b) euro 10.000.000 al finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione.
Oltre a euro 10.000.000 (art. 3) per le finalità di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, lettere a), b), c), e), f), h), i) e l) per i seguenti interventi, secondo le specifiche esigenze della programmazione territoriale:

a. iniziative volte a superare le difficoltà connesse all'emergenza da Covid-19 e a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione;

b. rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza;

c. interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;

d. azioni per migliorare le capacità di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione vittime di violenza;

e. progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita;

f. azioni di informazione, comunicazione e formazione;

g. programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche a seguito dell'emanazione di apposite linee guida nazionali.

Tabella 10 - Riparto risorse 2021 ex art. 5-bis l. 119/2013

2021								
REGIONE	RESIDENTI (1)	50% CENTRI ANTI VIOLENZA			50% CASE RIFUGIO			Totale
		Numero CAV 2021 (2)	Risorse in relazione alla popolazione residente (€)	Risorse in relazione a n. CAV (€)	Numero CR 2021 (2)	Risorse in relazione alla popolazione residente (€)	Risorse in relazione a n. CR (€)	
ABRUZZO	1.285.256	13	72.297,72	248.328,56	6	72.297,72	129.870,13	522.794,12
BASILICATA	547.579	2	30.802,20	38.204,39	3	30.802,20	64.935,06	164.743,86
CALABRIA	1.877.728	13	105.625,22	248.328,56	6	105.625,22	129.870,13	589.449,12
CAMPANIA	5.679.759	48	319.495,57	916.905,44	16	319.495,57	346.320,35	1.902.216,94
EMILIA ROMAGNA	4.445.549	22	250.069,28	420.248,33	47	250.069,28	1.017.316,02	1.937.702,90
FRIULI V. G.	1.198.753	8	67.431,78	152.817,57	15	67.431,78	324.675,32	612.356,46
LAZIO	5.720.796	21	321.803,97	401.146,13	9	321.803,97	194.805,19	1.239.559,27
LIGURIA	1.509.805	10	84.928,96	191.021,97	6	84.928,96	129.870,13	490.750,01
LOMBARDIA	9.966.992	53	560.659,32	1.012.416,43	46	560.659,32	995.671,00	3.129.406,06
MARCHE	1.501.406	5	84.456,50	95.510,98	9	84.456,50	194.805,19	459.229,18
MOLISE	296.547	3	16.681,25	57.306,59	1	16.681,25	21.645,02	112.314,10
P.A. Bolzano	533.715	4	30.022,33	76.408,79	5	30.022,33	108.225,11	244.678,55
P.A. Trento	544.745	1	30.642,78	19.102,20	1	30.642,78	21.645,02	102.032,78
PIEMONTE	4.273.210	21	240.374,93	401.146,13	13	240.374,93	281.385,28	1.163.281,27
PUGLIA	3.926.931	27	220.896,18	515.759,31	18	220.896,18	389.610,39	1.347.162,06
SARDEGNA	1.598.225	11	89.902,73	210.124,16	5	89.902,73	108.225,11	498.154,72
SICILIA	4.840.876	26	272.307,06	496.657,12	48	272.307,06	1.038.961,04	2.080.232,27
TOSCANA	3.668.333	23	206.349,63	439.350,53	20	206.349,63	432.900,43	1.284.950,21
UMBRIA	865.013	11	48.658,37	210.124,16	6	48.658,37	129.870,13	437.311,04
VALLE D'AOSTA	123.895	1	6.969,29	19.102,20	1	6.969,29	21.645,02	54.685,80
VENETO	4.852.453	26	272.958,28	496.657,12	27	272.958,28	584.415,58	1.626.989,26
Totale	**59.257.566**	**348**	**3.333.333,33**	**6.666.666,67**	**308**	**3.333.333,33**	**6.666.666,67**	**20.000.000,00**

Fonte: all. d.p.c.m. 2021.

Tabella 11 - Ripartizione risorse FNPS - Anno 2021

PIANO REGIONALE		
Regione	Prog. FNPS	Riparto (€)
ABRUZZO	2,45%	245.000
BASILICATA	1,23%	123.000
CALABRIA	4,11%	411.000
CAMPANIA	9,98%	998.000
EMILIA ROMAGNA	7,08%	708.000
FRIULI V. G.	2,19%	219.000
LAZIO	8,60%	860.000
LIGURIA	3,02%	302.000
LOMBARDIA	14,15%	1.415.000
MARCHE	2,65%	265.000
MOLISE	0,80%	80.000
P.A. Bolzano	0,82%	82.000
P.A. Trento	0,84%	84.000
PIEMONTE	7,18%	718.000
PUGLIA	6,98%	698.000
SARDEGNA	2,96%	296.000
SICILIA	9,19%	919.000
TOSCANA	6,56%	656.000
UMBRIA	1,64%	164.000
VAL D'AOSTA	0,29%	29.000
VENETO	7,28%	728.000
Totale	**100%**	**10.000.000**

Fonte: tabella 2 dp.c.m.2021.

Per l'anno 2021, è stata indicata la data del 31 dicembre 2023 come termine ultimo per l'utilizzo delle risorse di che trattasi.
Alla data della raccolta dei dati riferiti dal DPO (31 marzo 2024), le risorse relative alla annualità 2021 erano state ripartite per il 97% e liquidate per il 71%.

2.7.1 Numero di CAV e di CR destinatari delle risorse del d.p.c.m. 2021

Sulla base dei dati comunicati, è emerso che sono 337 i CAV destinatari di risorse a valere sul d.p.c.m. del 16 novembre 2021 rispetto ai 401 CAV complessivamente esistenti sui territori regionali. Questa discrepanza è da attribuire, come riferito dal DPO, a diversi fattori, quali, ad esempio, la scelta effettuata dalla Regione Lazio di selezionare i Centri destinatari delle risorse attraverso avviso pubblico, con presentazione di apposite progettualità o la scelta della Regione Puglia di finanziare con le risorse trasferite i soli CAV privati (18) e di finanziare con risorse dei Piani sociali di zona i CAV pubblici (10). La Regione Marche, non ha finanziato il CAV dell'ATS Capofila di Area Vasta di Ascoli Piceno, in quanto in grado di ricoprire il servizio fino al 31/12/2023 con le risorse assegnate nella programmazione 2021/2022 a valere sul

d.p.c.m. del 13 novembre 2020. Per la maggior parte delle regioni, il numero complessivo dei CAV indicati coincide con il numero delle strutture accreditate.
Nelle Regioni Campania, Molise e Sardegna il numero dei CAV accreditati è risultato inferiore al numero di quelli esistenti. Le Regioni Lombardia, Marche e Umbria hanno riferito di non avere un sistema di accreditamento delle strutture, sebbene presentino, comunque, delle modalità di verifica dei requisiti da possedere. Nello specifico, la Regione Lombardia ha istituito un albo che raccoglie i soggetti gestori dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case accoglienza; secondo l'aggiornamento del 15 dicembre 2022, a tale data erano iscritti all'albo 47 soggetti che gestiscono complessivamente 55 CAV. La Regione Umbria[34] ha precisato che, nelle more dell'adeguamento delle norme regolamentari regionali a quanto previsto dall'Intesa del 14 settembre 2022, al fine dell'inserimento di CAV e CR nella mappatura nazionale tenuta dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio presenti nel territorio regionale è quello di cui all'elenco che costituisce, parte integrante e sostanziale della stessa DGR. La Regione Marche, infine, nella relazione di monitoraggio ha precisato che, pur non prevedendo un sistema di accreditamento, tutti i CAV rispondono ai requisiti dell'Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014.
Con le risorse ripartite sono stati creati 34 nuovi Sportelli così dislocati: 13 in Abruzzo, 4 in Basilicata, 2 nelle Marche e 15 in Puglia.
Relativamente alle Case rifugio, l'analisi ha messo in evidenza che sono state finanziate 367 strutture sulle 467 complessivamente indicate.
Per la Regione Campania il numero delle strutture accreditate è risultato inferiore al numero delle strutture esistenti. La Regione Lombardia non ha previsto un sistema di accreditamento delle strutture ma, come già anticipato con riferimento ai CAV, ha creato un albo per raccogliere i soggetti gestori delle case rifugio e delle Case accoglienza che rappresentano strutture di II livello rivolte a favorire l'autonomia delle donne già inserite in un percorso di fuoriuscita dalla violenza. In tale albo sono inseriti 27 soggetti gestori di case accoglienza e 36 soggetti gestori di Case rifugio, per un totale complessivo di 141 strutture. Per quanto concerne le Marche, nella relazione di monitoraggio la regione indica 8 case rifugio autorizzate, specificando che non esiste ancora l'accreditamento delle strutture sociali.
Per la Regione Umbria si rimanda a quanto già riferito per i CAV.
Con le risorse del d.p.c.m. oggetto della presente analisi non sono state create nuove case rifugio eccetto che nella Regione Marche, dove è ancora in fase di realizzazione la nuova casa emergenza territorio Marche Sud.

[34] Nella DGR 286 del 22 marzo 2023.

2.7.2 Modalità di gestione degli interventi

La competenza delle regioni in materia di programmazione e organizzazione dei servizi sociali e sanitari nonché le disposizioni delle varie leggi regionali in tema di violenza maschile contro le donne accordano alle stesse la facoltà di avvalersi delle procedure ritenute più adeguate all'attuazione degli interventi in materia dal momento che i decreti di riparto del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" non forniscono indicazione circa le modalità di utilizzo delle risorse ripartite a livello centrale.
Ciascuna regione, quindi, ha provveduto all'attribuzione delle risorse con modalità differenti.
Con riferimento agli interventi volti al finanziamento dei CAV e delle CR, la situazione a livello regionale è la seguente:
- 8 Regioni (Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto) hanno adottato una modalità diretta di trasferimento delle risorse;
- 10 Regioni (Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria) hanno adottato la modalità indiretta, ossia tramite affidamento o delega a soggetti terzi mentre la Liguria ha adottato una modalità mista[35];
Con riferimento, invece, agli interventi regionali di cui all'art. 3 del d.p.c.m. [finalità di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, lettere a), b), c), e), f), h), i) e l)]:
- 8 Regioni hanno indicato l'utilizzo della modalità diretta di gestione degli interventi (Abruzzo, Calabria, Campania, Liguria, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta e Veneto);
- 9 Regioni hanno indicato di ricorrere all'affidamento/delega a soggetti terzi (Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana);
- la Regione Lazio, per l'unico intervento finanziato "Contributo di libertà" per le donne che fuoriescono dal circuito della violenza al fine di sostenere la riacquisizione della loro autonomia personale, ha specificato che "L'amministrazione regionale si avvale della società *in house* Lazio Innova S.p.A., esclusivamente per la gestione delle risorse. L'impegno della società consiste difatti nell'erogare, entro sei giorni, il contributo a favore dei soggetti beneficiari, a seguito di formali comunicazioni da parte della competente struttura regionale". La Regione Umbria ha adottato una modalità di gestione attraverso la delega per tre degli interventi e la modalità diretta solo per uno;

[35] La Regione, infatti, per ridurre i tempi di trasferimento delle risorse nazionali ai Centri antiviolenza, come già avvenuto anche per le risorse del d.p.c.m. del 13 novembre 2020, ha adottato una nuova procedura di riparto secondo la quale le risorse non vengono trasferite ai Comuni Capofila delle Conferenze dei Sindaci, ma direttamente ai Centri antiviolenza accreditati. Le risorse per le Case rifugio esistenti sono, invece, ripartite ai Comuni Capofila delle Conferenze dei Sindaci, utilizzando i criteri del Fondo Sociale Regionale. Ciascun Comune utilizza a sua volta le risorse a disposizione per il pagamento delle rette per l'inserimento delle donne in CR e/o quale contributo a sostegno delle Case rifugio del proprio territorio.

- la Regione Veneto ha trasferito come anticipazione entro i primi 3 mesi il 90% delle risorse. Le restanti risorse sono trasferite a saldo.

2.7.3 Sistemi di monitoraggio adottati dalle regioni

Il d.p.c.m. in analisi, all'art 5 comma 7, stabilisce che "Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovrà essere assicurato il rispetto delle finalità e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le regioni dovranno esercitare le opportune attività di monitoraggio". Tutte le regioni che hanno adottato modalità di gestione degli interventi indiretta o mista, eccetto la Regione Sicilia che non ha fornito indicazioni in merito, hanno adempiuto a quanto richiesto dal d.p.c.m. individuando modalità di monitoraggio specifiche.
Tale monitoraggio è stato realizzato generalmente attraverso l'invio di relazioni periodiche da parte dei soggetti delegati/affidatari alle regioni.
La Regione Liguria ha disciplinato le procedure di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse del d.p.c.m. 2021 con un apposito provvedimento dirigenziale (n. 85 del 12 gennaio 2023), nel quale è stato specificato che i Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci dovevano comunicare, entro il 30 giugno 2023, al Settore Regionale Politiche Sociali gli estremi dei provvedimenti di impegno e liquidazione delle suddette risorse e il *link* dove fossero stati pubblicati. Qualora le risorse non fossero state trasferite direttamente dai Comuni capofila alle case rifugio, si richiedeva, inoltre, che questi avrebbero dovuto specificare a quali altri soggetti fossero state trasferite (es. altri Comuni) e come questi ultimi le avessero a loro volta trasferite alle case rifugio, indicando gli estremi dei rispettivi provvedimenti amministrativi e il link delle pagine di pubblicazione.
Il Lazio, invece, con DGR 869/2019[36] ha stabilito che gli Enti locali che hanno gestito in forma indiretta i CAV o le CR dovevano: 1) garantire la supervisione delle attività e dei servizi dei CAV e delle CR nonché il corretto andamento del servizio, individuando a tal fine un funzionario di adeguata esperienza, che riveste il ruolo sia di referente del CAV e/o della CR che di referente verso la Regione Lazio; 2) trasmettere alla Regione semestralmente, una relazione sull'andamento del servizio della CR o del CAV; 3) trasmettere alla Regione copia dei provvedimenti amministrativi di approvazione della rendicontazione delle spese e di liquidazione,

[36] "Linee guida ai Comuni e ai centri antiviolenza e alle case rifugio, per l'utilizzo dei finanziamenti per l'istituzione di nuovi Centri antiviolenza e/o nuove case rifugio e per il sostegno dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio esistenti, in possesso dei requisiti di cui all' Intesa tra il governo, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 e recepita dalla Regione Lazio con DGR n. 614/2016".

relativi ai finanziamenti erogati dalla Regione Lazio a valere sulle risorse ripartite con i d.p.c.m.; 4) trasmettere, in fase di istituzione di nuovi CAV/CR, copia degli atti di aggiudicazione del soggetto giuridico tra i quali: il curriculum dell'aggiudicatario, delle operatrici, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente del terzo settore e tutta la documentazione utile al fine di verificare tutti i requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale.
Sempre ai fini del monitoraggio, la Regione Lazio ha, inoltre, istituito un apposito sistema di rilevazione dati con l'acronimo LARA (Lazio Rete Antiviolenza), sviluppato in collaborazione con il Dipartimento di Epidemiologia del Lazio e Istat[37].
La Regione Umbria ha indicato come strumento di monitoraggio delle attività e delle spese realizzate con i fondi del riparto nazionale le rendicontazioni inviate dagli enti destinatari delle risorse, al quale si affianca un sistema informativo di elaborazione dati, denominato S.E.Re.N.A (Sistema Elaborazione Regionale Network Antiviolenza), a supporto dell'Osservatorio Regionale sul fenomeno della violenza di genere. Il sistema, sviluppato dalla Regione attraverso la società *in house* Umbria Digitale Scarl, consente la rilevazione (anche in forma anonima) delle informazioni sulla violenza subita da una donna, da parte delle Organizzazioni del *Network* Regionale Antiviolenza (Centri antiviolenza, Centri per le Pari Opportunità, Punti di ascolto, Punti di emersione).
La Regione Lombardia, invece, ha introdotto l'utilizzo del sistema modulare acquisizione flussi (SMAF) dedicato all'acquisizione dei debiti informativi ed allo scambio di dati tra Regione Lombardia e gli Enti locali capofila delle reti. Si tratta di un applicativo finalizzato alla semplificazione delle procedure nell'ottemperanza da parte delle reti antiviolenza dei debiti informativi connessi alla rendicontazione e al monitoraggio del programma 2024/2025.

2.7.4 Progetti realizzati (Case rifugio e CAV)

Con riferimento alla tipologia di attività realizzate con le risorse destinate al finanziamento di Centri antiviolenza pubblici e privati esistenti e delle Case rifugio, nelle relazioni regionali di monitoraggio è indicato, in via generale, che le risorse trasferite sono utilizzate, anche per il 2021, per garantire il funzionamento dei Centri che operano sul territorio (spese di gestione, beni, servizi e attrezzature nonché retribuzione e formazione delle operatrici), il pagamento delle rette delle donne ospitate nelle Case rifugio e l'erogazione dei servizi previsti (ad esempio supporto

[37] Il sistema informativo, si compone di tre moduli: modulo 1 – "Scheda di rilevazione sull'utenza dei Centri", strutturato riprendendo le variabili previste da ISTAT ed integrato con variabili ed indicatori di interesse regionale; modulo 2 – "Scheda di rilevazione sugli aspetti organizzativi e di gestione dei Centri", che include il questionario relativo all'indagine annuale ISTAT; modulo 3 – "Report e Sintesi dei Dati". Nel sistema LARA i dati vengono inseriti da una operatrice di riferimento delle CR e dei CAV con frequenza settimanale. Le rilevazioni possono essere effettuate, a seconda delle esigenze, con cadenza bimestrale, semestrale e annuale, oltre ad un report annuale.

psicologico, supporto legale, sostegno abitativo o supporto alle reti inter istituzionali), lasciando liberi i Centri stessi di utilizzare le risorse trasferite in base alle specifiche esigenze. Solo la Regione Valle d'Aosta, come per l'annualità 2020, ha indicato due interventi relativi a specifiche progettualità. Uno a supporto dell'unico CAV regionale ("Sportello psicologico" per l'anno 2023) e uno promosso dal Centro antiviolenza, in collaborazione con la Casa rifugio territoriale, in quanto le prestazioni sono destinate alle donne vittime di violenza in carico ad entrambi i servizi (Progetto "Seconda Accoglienza"). Inoltre, la Regione ha segnalato il Progetto "Costruire l'autonomia dopo arcolaio", realizzato dalla Società Cooperativa Indaco in qualità di ente gestore dell'unica Casa rifugio presente sul territorio regionale. Il progetto prevede l'accoglienza presso soluzioni di secondo livello per le donne in uscita dalla struttura protetta e l'attivazione di percorsi di autonomia con interventi educativi territoriali per le ospiti inserite in Casa rifugio e per quelle in dimissione. Le attività educative di accompagnamento sul territorio variano in base al progetto di presa in carico concordato con le interessate e con le équipe sociosanitarie.

2.7.5 Progetti realizzati [finalità di cui all'art. 5 del d.l. n. 93/2013, lettere a), b), c), e), f), h), i) e l)] con risorse 2021

Con le risorse destinate agli interventi regionali di cui all'art. 3, comma 1, del d.p.c.m. del 16 novembre 2021, sono stati realizzati complessivamente 70 interventi di cui:

- 17 inerenti attività di informazione, comunicazione e formazione (Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto)[38];
- 16 per favorire sostegno abitativo e reinserimento lavorativo (Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria)[39];
- 13 per il potenziamento della rete dei servizi pubblici e privati antiviolenza (Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto);
- 10 rivolti agli uomini maltrattanti (Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto);
- 6 rivolti a donne minorenni e alle minori vittime di violenza assistita (Basilicata, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia e Sardegna);
- 3 destinati al superamento dell'emergenza da Covid-19 (Liguria, Marche e Piemonte);

[38] In questo numero non è considerato l'intervento del Veneto totalmente finanziato con risorse proprie da parte della regione medesima.

[39] In questo numero non è considerato l'intervento del Piemonte totalmente finanziato con risorse proprie da parte della Regione (Cfr. nota 5).

- 2 a sostegno delle donne migranti (Liguria e Marche).

Nella categoria "Altro" rientrano, invece, 1 intervento realizzato dalla Regione Campania e 2 dalla Regione Umbria. L'intervento realizzato dalla Regione Campania riguarda il cofinanziamento dell'Avviso Pubblico Multintervento - Misure di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli nonché agli orfani di vittime di femminicidio -, in attuazione della DGR del 3 agosto 2022, n. 429[40]. I due interventi realizzati della Regione Umbria, invece, hanno la finalità di migliorare la qualità dei servizi garantiti alle donne nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza e di combattere il rischio di *burnout* delle operatrici. L'obiettivo generale dei progetti è quello di proseguire nell'azione di miglioramento del Sistema regionale Antiviolenza agendo su due livelli tra loro interconnessi: l'accrescimento della qualità tecnica del servizio messo a disposizione e la capacità di lavorare in *equipe*; il miglioramento dell'organizzazione sia del lavoro di Rete che di Sistema[41].

[40] L'Avviso prevede l'assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di voucher, di importo massimo pari a 6.000 euro, a copertura, totale o parziale, delle spese sostenute in relazione a sostegno abitativo, formazione e reinserimento lavorativo. L'Avviso prevede, altresì, l'assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di voucher, di importo massimo pari a 2.500 euro, a copertura, totale o parziale, delle spese sostenute per gli interventi di cui alla legge regionale 34/2017 in favore dei figli delle donne vittime di violenza, anche diversamente abili, nonché degli orfani di vittime di femminicidio. Tale contributo, per ciascun figlio, può essere impiegato per interventi volti al completamento del percorso scolastico e formativo, nonché alla realizzazione di percorsi e tirocini formativi finalizzati all'inserimento e all'inclusione socio-lavorativa.

[41] Nello specifico si tratta di: 1. "Progetto qualità" per gestire secondo criteri, modalità e tecniche sistemiche, tutte le articolazioni del Sistema regionale e dei suoi rapporti con le articolazioni organizzative esterne (sistema sociale, sanitario, giudiziario) e per assicurare un continuo adeguamento del Sistema regionale in termini di trasparenza, efficienza ed efficacia, anche attraverso la costruzione di un sistema di monitoraggio e controllo delle *performance*, dei processi chiave di gestione, della qualità dei servizi resi e del funzionamento delle strutture. 2. "Progetto di supervisione esterna sui casi e sul lavoro di equipe". Tale progetto si pone l'obiettivo di avere a disposizione uno strumento che permetta di determinare uno spazio nel quale analizzare le componenti che contraddistinguono la multidimensionalità degli interventi realizzati dalle operatrici dei Centri antiviolenza.

Grafico 17 - Interventi regionali (art. 3 d.p.c.m. 2021) per tipologia

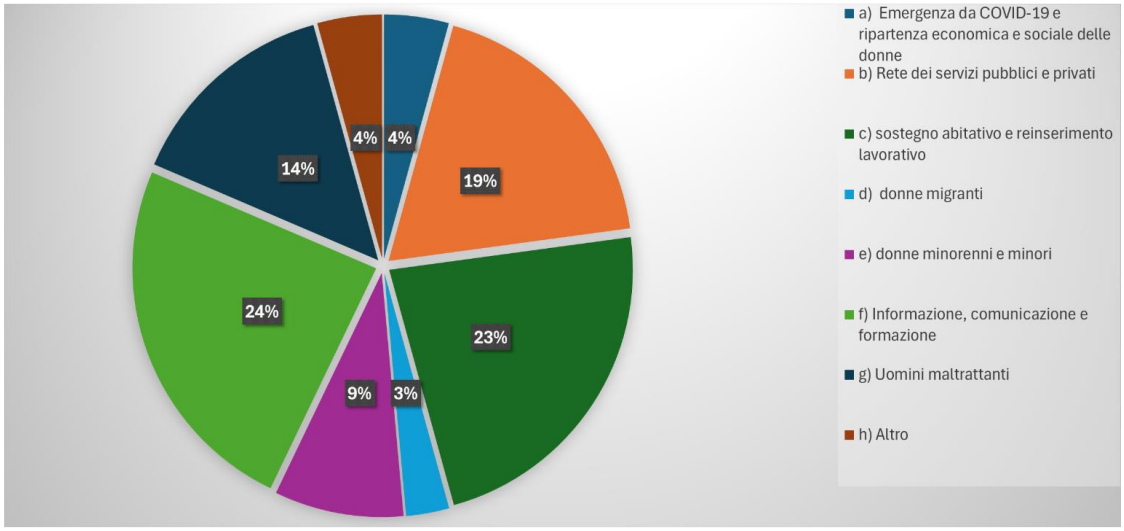

Fonte: Relazione al Parlamento sullo stato di utilizzo da parte delle regioni delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 5-bis del d.l. 14.8.2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.10.2013, n. 119 – anni 2021-2024.

Con l'aggiornamento del luglio 2025, il DPO ha rappresentato che con le risorse ripartite all'art. 3, comma 1, del d.p.c.m. del 16 novembre 2021, sono stati realizzati interventi che hanno riguardato attività di informazione, comunicazione e formazione per un valore pari a euro 793.193. Le Regioni che hanno deciso di focalizzare l'attenzione su tali tematiche sono state Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto.

Grafico 18 - Tipologie attività a valere su art. 3 comma 1

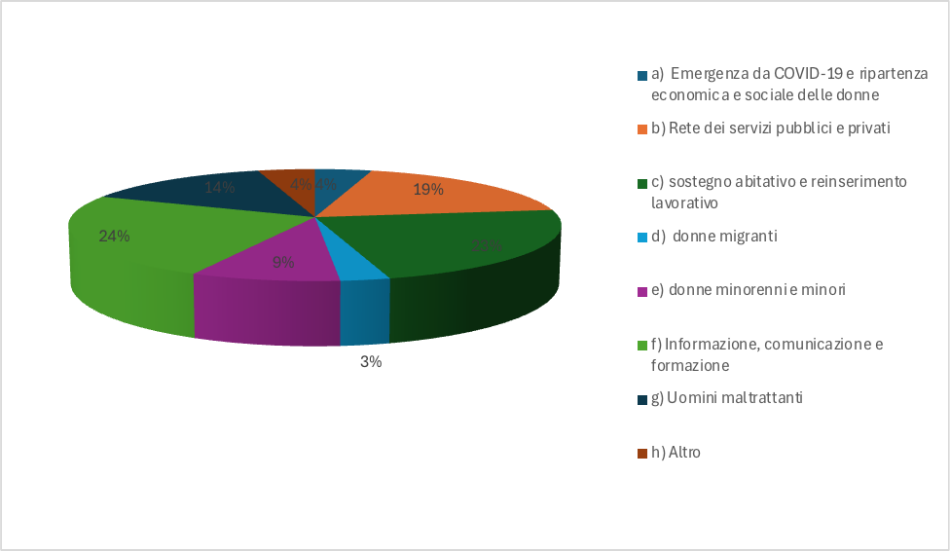

Fonte: PCM – Dipartimento per le pari opportunità.

2.7.6 Cofinanziamento regionale Decreto di riparto del 16 novembre 2021

Le regioni intervenute direttamente con risorse proprie per rafforzare l'impatto delle azioni finanziate con il riparto nazionale sono 14, con un cofinanziamento pari a euro 8.272.670,83 per gli interventi di cui all'art. 2 del decreto del 16 novembre 2021 (Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto) e un cofinanziamento di euro 2.353.558 per gli interventi di cui all'art. 3 dello stesso d.p.c.m. (Regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta).

Grafico 19 - Risorse complessivamente impegnate (d.p.c.m. 2021 + cofinanziamento regionale)

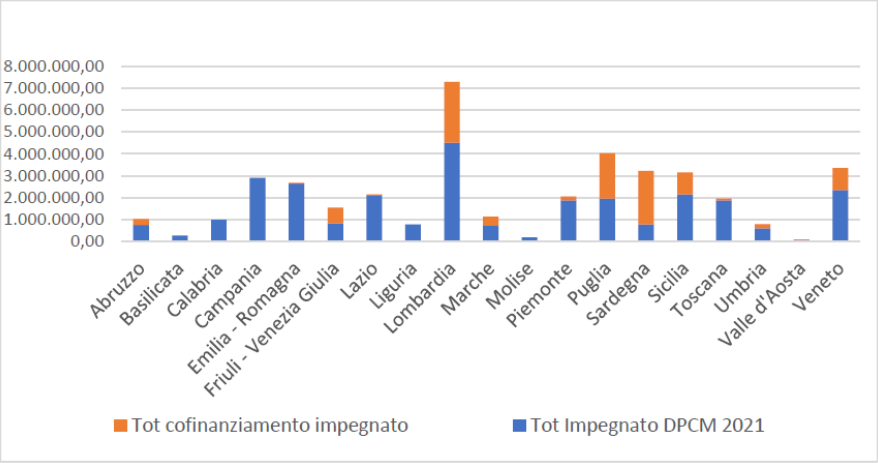

Fonte: PCM – Dipartimento per le pari opportunità.

Il DPO, con riferimento all'anno 2021 ha relazionato circa l'avanzamento finanziario della spesa rappresentando un utilizzo delle risorse pari al 97% di impegnato totale e al 73% di liquidato su impegnato.

2.8 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2022 - Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2022 e stato di attuazione delle misure realizzate con le risorse 2022

Previo aggiornamento dei dati Istat, la somma da ripartire per il 2022 è stata quantificata in euro 30.000.000, per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), in base ai seguenti criteri:

a) euro 15.000.000 al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

b) euro 15.000.000 al finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione.

Oltre a euro 10.000.000 da destinare alle finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l).

Tabella 12 - Riparto risorse 2022 ex art. 5-bis l. 119/2013

REGIONE	RESIDENTI DATI ISTAT 01/01/2022	CENTRI ANTIVIOLENZA 15.000.000				CASE RIFUGIO 15.000.00				TOTALE RISORSE REGIONE
		RISORSE IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE	N. CAV	RISORSE IN RELAZIONE AL NUMERO DI CAV	totale risorse CAV	RISORSE IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE	N. CR	RISORSE IN RELAZIONE AL NUMERO DI CR	totale risorse CR	
Abruzzo	1.273.660	107.968	13	341.207	449.176	107.968	6	144.578	252.546	**701.722**
Basilicata	539.999	45.776	2	52.493	98.269	45.776	4	96.386	142.161	**240.430**
Calabria	1.844.586	156.366	13	341.207	497.573	156.366	6	144.578	300.944	**798.517**
Campania	5.590.681	473.922	66	1.732.283	2.206.206	473.922	22	530.120	1.004.043	**3.210.248**
Emilia-Romagna	4.431.816	375.685	22	577.428	953.113	375.685	50	1.204.819	1.580.504	**2.533.617**
Friuli V. G.	1.197.295	101.495	8	209.974	311.468	101.495	16	385.542	487.037	**798.505**
Lazio	5.715.190	484.477	32	839.895	1.324.372	484.477	13	313.253	797.730	**2.122.101**
Liguria	1.507.438	127.786	11	288.714	416.499	127.786	8	192.771	320.557	**737.056**
Lombardia	9.965.046	844.737	55	1.443.570	2.288.307	844.737	141	3.397.590	4.242.327	**6.530.634**
Marche	1.489.789	126.289	5	131.234	257.523	126.289	9	216.867	343.157	**600.680**
Molise	290.769	24.648	4	104.987	129.635	24.648	1	24.096	48.745	**178.380**
Piemonte	4.252.279	360.466	21	551.181	911.647	360.466	13	313.253	673.719	**1.585.366**
Puglia	3.912.166	331.634	27	708.661	1.040.296	331.634	19	457.831	789.466	**1.829.761**
Sardegna	1.579.181	133.867	11	288.714	422.581	133.867	5	120.482	254.349	**676.930**
Sicilia	4.801.468	407.021	28	734.908	1.141.929	407.021	54	1.301.205	1.708.225	**2.850.154**
Toscana	3.676.285	311.639	25	656.168	967.807	311.639	13	313.253	624.892	**1.592.698**
Umbria	859.572	72.866	11	288.714	361.580	72.866	6	144.578	217.444	**579.024**
V. d'Aosta	123.337	10.455	1	26.247	36.702	10.455	1	24.096	34.552	**71.254**
Veneto	4.854.633	411.527	26	682.415	1.093.942	411.527	28	674.699	1.086.226	**2.180.168**
PA Bolzano	535.774	45.418	0	0	45.418	45.418	0	0	45.418	**90.835**
PA Trento	542.158	45.959	0	0	45.959	45.959	0	0	45.959	**91.917**
TOTALI	**58.983.122**	**5.000.000**	**381**	**10.000.000**	**15.000.000**	**5.000.000**	**415**	**10.000.000**	**15.000.000**	**30.000.000**

Fonte: all. d.p.c.m. 2022

Tabella 13 - Ripartizione risorse FNPS - Anno 2022

PIANO REGIONALE		
Regione	Prog. FNPS	Riparto (€)
ABRUZZO	2,45%	245.000
BASILICATA	1,23%	123.000
CALABRIA	4,11%	411.000
CAMPANIA	9,98%	998.000
EMILIA ROMAGNA	7,08%	708.000
FRIULI V. G.	2,19%	219.000
LAZIO	8,60%	860.000
LIGURIA	3,02%	302.000
LOMBARDIA	14,15%	1.415.000
MARCHE	2,65%	265.000
MOLISE	0,80%	80.000
P.A. Bolzano	0,82%	82.000
P.A. Trento	0,84%	84.000
PIEMONTE	7,18%	718.000
PUGLIA	6,98%	698.000
SARDEGNA	2,96%	296.000
SICILIA	9,19%	919.000
TOSCANA	6,56%	656.000
UMBRIA	1,64%	164.000
VAL D'AOSTA	0,29%	29.000
VENETO	7,28%	728.000
Totale	**100%**	**10.000.000**

Fonte: all. d.p.c.m. 2022

Le risorse di cui al d.p.c.m. 22 settembre 2022, sono state ripartite come sopra meglio indicato.
Le regioni, sulla base del *format* di rilevazione fornito dal Dipartimento per le pari opportunità, hanno inviato tre relazioni riepilogative, rispettivamente alle date del 30 novembre 2023, del 31 marzo 2024 e del 30 settembre 2024.
Il decreto ha indicato il 31 dicembre 2024 quale termine entro il quale dovevano essere utilizzate le risorse ripartite.
Le regioni hanno trasferito le risorse direttamente a CAV e CR o previsto la delega a soggetti terzi nonché utilizzare modalità di individuazione dei beneficiari attraverso procedure competitive o non competitive.
Alla data della rilevazione dei dati (30 settembre 2024) era stato impegnato il 95% delle risorse e liquidato il 63% del ripartito, pari al 66% dell'impegnato.

2.8.1 Numero di CAV e di CR destinatari delle risorse del d.p.c.m. 22 settembre 2022

L'analisi effettuata (al 30 settembre 2024) mostra che, i CAV destinatari di risorse a valere sul d.p.c.m. del 22 settembre del 2022 sono 365 sui 412.

La Regione Lazio ha selezionato i CAV a fronte della presentazione di progettualità specifiche, mentre la Regione Puglia ha finanziato alcuni centri con risorse proprie. Anche per le risorse relative all'annualità 2022, per la maggior parte delle regioni, il numero complessivo dei CAV indicati coincide con il numero delle strutture accreditate; fanno eccezione le Regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Toscana, per le quali il numero dei CAV accreditati risulta inferiore al numero di quelli esistenti. La Regione Calabria ha comunicato esclusivamente i dati sulle strutture accreditate, riconoscendo solo i Centri autorizzati. La Regione Lombardia con DGR del 9 ottobre 2023, n. XII/1073, ha istituito l'Albo regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio. Come per le annualità precedenti, le Regioni Marche e Umbria hanno dichiarato di non avere un sistema di accreditamento delle strutture. In particolare, la Regione Umbria nella DGR del 22 marzo 2023, n. 286, ha precisato che, nelle more dell'adeguamento delle norme regolamentari regionali a quanto previsto dall'Intesa del 14 settembre 2022, al fine dell'inserimento di CAV e CR nella mappatura nazionale tenuta dal DPO, l'elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio presenti nel territorio regionale è quello riportato in allegato alla DGR, con 11 CAV e 6 CR. La Regione Marche, nella relazione di monitoraggio ha specificato che, pur non prevedendo un sistema di accreditamento, tutti i 5 CAV rispondono ai requisiti dell'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022. Con riferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia, tutti i Centri sono stati annoverati, anche con riferimento ai d.p.c.m. precedenti, tra quelli accreditati in considerazione del sistema di autorizzazione previsto dalla legge Regionale 12 del 2021, che prevede il necessario possesso di requisiti specifici per il funzionamento delle strutture. Con D.P. Reg. del 22 dicembre 2023, n. 215 è stato emanato il "Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture antiviolenza", al fine di definire: a) i requisiti strutturali e organizzativi ai fini del funzionamento delle strutture antiviolenza di cui all'articolo 14 della legge regionale 12/2021; b) i requisiti e le modalità per l'iscrizione delle strutture antiviolenza nell'elenco regionale di cui all'articolo 19 della legge regionale 12/2021, nonché le regole di tenuta e di aggiornamento dello stesso.

Con le risorse ripartite è stato creato un nuovo CAV nella Regione Lombardia. Sono stati realizzati 31 nuovi Sportelli, così dislocati: 5 in Basilicata (5 Sportelli di ascolto territoriali in 5 Ambiti Socio Territoriali in raccordo con i CAV e le CR), 25 in Puglia (tra i nuovi e quelli portati a consolidamento da precedente d.p.c.m.) e 1 nelle Marche. Relativamente alle Case rifugio (rilevazione del 30 settembre 2024) sono finanziate 457 strutture sulle 493 complessivamente indicate dalle amministrazioni regionali.

La Regione Calabria indica una Casa rifugio in più rispetto alla rilevazione relativa al d.p.c.m. del 16 novembre 2021.

La Regione Siciliana ne ha comunicate 8 in più.

Per la Regione Campania il numero delle strutture accreditate risulta inferiore al

numero delle strutture esistenti. La Regione Lombardia, come per i CAV, ha istituito l'Albo regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e con deliberazione del 20 maggio 2024, n. 2346 ha adottato il primo provvedimento con l'approvazione dell'elenco di n. 152 CR iscritte all'Albo. La Regione Marche ha indicato 8 Case rifugio autorizzate, specificando che non esiste ancora l'accreditamento delle strutture sociali. Con riferimento alla situazione regolamentare delle Regioni Umbria e Friuli-Venezia Giulia si rimanda a quanto già rappresentato relativamente ai CAV.
Con le risorse del d.p.c.m. oggetto della presente analisi sono anche state realizzate 13 nuove Case rifugio (10 in Campania, 2 in Lombardia e 1 nelle Marche).

2.8.2 Modalità di gestione degli interventi

Con riferimento agli interventi volti al finanziamento dei CAV e CR, è stato riferito che:
- 8 Regioni (Abruzzo, Calabria, Friuli--Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto) hanno adottato una modalità diretta di trasferimento delle risorse;
- 10 Regioni (Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria) la modalità indiretta, ossia tramite affidamento o delega a soggetti terzi.
- La Liguria ha adottato una modalità mista[42].

2.8.3 Sistemi di monitoraggio e modelli organizzativi

Il d.p.c.m. in analisi, all'art. 5, comma 10, ha stabilito che "Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovrà essere assicurato il rispetto delle finalità e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le regioni dovranno esercitare le opportune attività di monitoraggio". Di conseguenza, un altro aspetto indagato attraverso le rilevazioni periodiche è stato quello della verifica dell'esistenza dei suddetti sistemi di monitoraggio. Dall'analisi effettuata è emerso che, come già rappresentato con riferimento al d.p.c.m. del 16 novembre 2021, tutte le regioni, eccetto la Sicilia, che hanno adottato modalità di gestione degli interventi indiretta o mista, hanno adempiuto a quanto richiesto individuando modalità di monitoraggio specifiche.

[42] Con riferimento ai CAV, infatti, le risorse non vengono trasferite ai Comuni Capofila delle Conferenze dei Sindaci ma direttamente ai Centri antiviolenza accreditati.

Il monitoraggio avviene secondo diverse modalità:
- utilizzo di schede di rilevazione dati finalizzate alla periodica verifica dello stato di avanzamento procedurale e finanziario dei progetti da parte dei soggetti delegati (Campania, Sardegna e Marche);
- predisposizione di una relazione sulle attività svolte accompagnate dal rendiconto dei progetti (Basilicata, Emilia-Romagna e Toscana);
- definizione di apposite procedure di monitoraggio disciplinate o da Linee guida Regionali (Lazio) o da provvedimenti amministrativi regionali (Liguria) che stabiliscono modalità e tempi di trasmissione dei dati;
- utilizzo di un Sistema informatico di monitoraggio (Lazio, Umbria e Lombardia);
- realizzazione di incontri/interlocuzioni con i soggetti gestori (Molise).
Alcune regioni hanno adottato sistemi di monitoraggio direttamente nei confronti dei beneficiari degli interventi, come ad esempio:
-realizzazione di incontri/interlocuzioni con i referenti dei CAV e delle CR (Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Molise e Lombardia);
- esecuzione di controlli a campione sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata (Campania);
- utilizzo di un Sistema informatico di monitoraggio (Lazio, Umbria, Lombardia, e Sardegna);
- elaborazione di report da parte dei soggetti gestori, anche accompagnati da rendicontazione attività (Calabria, Lazio, Lombardia e Marche);
- ricezione dei dati di monitoraggio con scadenza disciplinata dagli Avvisi di assegnazione e sulla base della tipologia di servizi come da tabella di riparto del d.p.c.m. 2022 (Veneto).
La Regione Sardegna alla data della raccolta dei dati stava adottando un sistema informativo di rendicontazione e monitoraggio delle attività attraverso una piattaforma regionale denominata S.I.WE (Sistema Informativo Welfare).
Le Regioni che non hanno indicato o adottato alcuna modalità di monitoraggio sono la Sicilia e Abruzzo.

2.8.4 Tavoli di coordinamento regionale

Gran parte delle regioni (n. 15 su 21) ha provveduto ad istituire i Tavoli di coordinamento regionale per la programmazione ed il monitoraggio delle attività finanziante, anche al fine di garantire la necessità di potenziare il monitoraggio sull'attuazione del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne all'epoca vigente.
Per la Regione Puglia il coordinamento regionale per la programmazione e il monitoraggio delle attività realizzate a valere sulle risorse trasferite con il d.p.c.m. del

22 settembre 2022 è assicurato attraverso la *task-force* regionale permanente istituita nel 2014, ai sensi dell'art. 7 della L.R.20/2014.
La Regione Friuli-Venezia Giulia ha dichiarato di garantire il coinvolgimento degli *stakeholder* mediante la convocazione periodica di reti territoriali inter-istituzionali e intersettoriali, coinvolte a vario titolo, tanto a livello di programmazione delle risorse, quanto di attuazione degli interventi. La legge regionale del 08 agosto 2021, n.12, "Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori" ha previsto, all'art. 11, l'istituzione di un Organismo tecnico consultivo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, non ancora istituito nel 2024, che fungerà da organo di *governance* regionale. Oltre alla presenza di un Tavolo di coordinamento regionale, è stato richiesto alle regioni di indicare l'eventuale esistenza di altri Tavoli di partenariato.
In Valle d'Aosta è stato istituito il "Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti della persona e della comunità familiare". Nell'ambito del Tavolo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Aosta - Dipartimento di indagine per la persona e la comunità Familiare - ha promosso la definizione di un "Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare" tra i diversi soggetti del territorio valdostano interessati in materia. Il Tavolo si pone come obiettivo il consolidamento di una rete integrata di servizi offerti dalle diverse istituzioni e dai soggetti firmatari del suddetto documento, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza contro le donne, i ragazzi e i soggetti vulnerabili in generale, anche attraverso lo sviluppo e la condivisione di procedure operative in grado di attivare interventi virtuosi che siano volti a prevenire i fenomeni di violenza o ad attivare un circuito efficace di raccordo per la rapida presa in carico dei soggetti vittima di violenza.
In Liguria, invece, è operativo "INrete contro la violenza", un protocollo regionale che prevede riunioni periodiche di monitoraggio, mentre nella Marche è operativo il "Tavolo per le azioni di rete regionale per la prevenzione della vittimizzazione secondaria delle donne".

2.8.5 Progettualità realizzate

Con riferimento alla tipologia di attività realizzate riconducibili alle risorse destinate al finanziamento di CAV pubblici e privati esistenti e di CR, anche in considerazione delle disposizioni dei d.p.c.m. di riparto (in particolare quelle di cui all'art. 2), all'interno delle relazioni di monitoraggio prodotte dalle regioni è indicato, in via generale, che le risorse trasferite sono utilizzate per garantire il funzionamento dei Centri che operano sul territorio (spese di gestione, beni, servizi e attrezzature nonché retribuzione e formazione delle operatrici), il pagamento delle rette delle donne

ospitate nel caso delle CR e l'erogazione dei servizi previsti (ad esempio supporto psicologico, supporto legale, sostegno abitativo o ancora supporto alle reti inter istituzionali), lasciando liberi i Centri stessi di utilizzare le risorse trasferite in base alle specifiche esigenze. Solo le Regioni Basilicata e Valle d'Aosta hanno rappresentato interventi specifici.

La Regione Basilicata, in particolare, ha previsto una macro-azione nell'ambito del supporto ai CAV suddivisa in quattro interventi (interventi per favorire il funzionamento del CAV; interventi per riqualificare/ristrutturare/arredare le strutture dei CAV; interventi per riqualificare/formare le operatrici dei CAV; creazione di punti ascolto per assicurare sul territorio interventi di supporto psicologico e legale per le donne vittime di violenza) per ognuno dei quali ha stanziato specifiche risorse. Parimenti, la regione ha previsto una macro-azione per le CR articolata in tre specifici interventi (interventi per favorirne il funzionamento, per una loro riqualificazione/ristrutturazione/arredamento e per riqualificare/formare le operatrici) per ognuno dei quali sono state appostate risorse ad hoc.

La Regione Valle d'Aosta, invece, in continuità con le annualità precedenti, ha provveduto a finanziare due interventi relativi a specifiche progettualità di cui uno a supporto dell'unico CAV regionale ("Sportello psicologico" per l'anno 2024) e uno promosso dal Centro antiviolenza, in collaborazione con la Casa rifugio territoriale, in quanto le prestazioni sono destinate alle donne vittime di violenza in carico ad entrambi i servizi (Progetto "Seconda Accoglienza"). Nell'ambito di tale progetto, avviato in via sperimentale nel 2021, il CAV ha reperito un appartamento che mette a disposizione delle donne che si rivolgono al servizio. In considerazione della ricaduta positiva, il progetto è stato prorogato anche per le annualità 2022, 2023, 2024 e parte del 2025. Il CAV ha stabilito di incrementare le risorse assegnate al progetto per far fronte ad un aumento dei costi di gestione dell'alloggio, per reperire eventualmente nuove sistemazioni abitative e per sostenere tempestivamente le spese legate ai progetti di autonomizzazione ed emancipazione delle donne dalla violenza.

Quanto alle risorse destinate agli interventi regionali di cui all'art. 3 comma 1 del d.p.c.m. 22 settembre 2022 [interventi previsti dall'art. 5, c. 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) del d.l. 93/2013] si evidenziano 64 interventi di cui:

- 20 inerenti attività di informazione, comunicazione e formazione (Abruzzo, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta);
- 17 destinati a favorire il sostegno abitativo e il reinserimento lavorativo (Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria);
- 14 tesi al potenziamento della rete dei servizi pubblici e privati antiviolenza (Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto);

- 5 rivolti a donne minorenni e alle minori vittime di violenza assistita (Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, e Puglia);
- 3 volti a sostenere la ripartenza economica e sociale (Calabria, Liguria e Marche);
- 1 dedicato al sostegno delle donne migranti (Marche).

Grafico 20 - Interventi regionali (art. 3 d.p.c.m. 2022) per tipologia

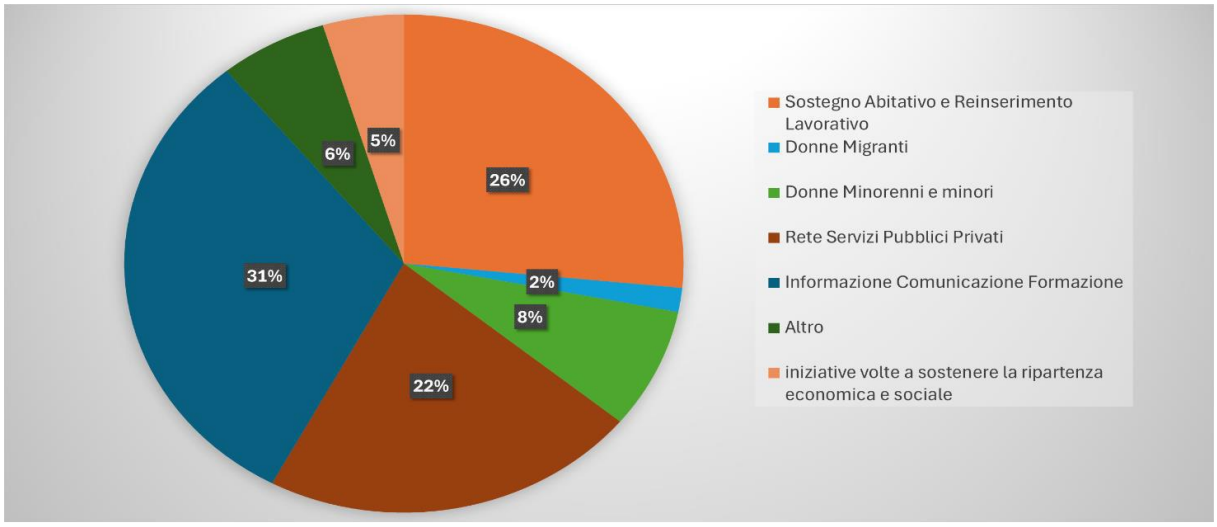

Fonte: Relazione al Parlamento sullo stato di utilizzo da parte delle regioni delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 5-bis del d.l. 14.8.2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.10.2013, n. 119 – anni 2021-2024

Nella categoria "Altro" sono compresi, invece, 4 interventi realizzati dalle Regioni Campania, Lazio, Piemonte e Umbria.

L'intervento realizzato dalla Regione Campania ha riguardato, in continuità con l'utilizzo delle risorse del d.p.c.m. del 16 novembre 2021, il finanziamento dell'Avviso Pubblico Multintervento – Misure di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli nonché agli orfani di vittime di femminicidio[43].

La Regione Lazio, invece, ha finanziato progetti sulla conservazione e la promozione della storia e della cultura delle donne per valorizzare la cultura e la memoria storica delle donne, quale strumento di promozione delle pari opportunità, ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 72 della legge regionale n. 7/2018.

La Regione Umbria ha descritto un intervento finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi garantiti alle donne nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza

[43] Approvato con decreto dirigenziale del 29 giugno 2023, n. 336, in attuazione della DGR del 4 maggio 2023, n. 246. L'Avviso prevede **l'assegnazione di un contributo pubblico** sotto forma di *voucher*, di importo massimo pari a euro 3.000,00, a copertura totale o parziale delle spese sostenute per il sostegno abitativo, la formazione e il reinserimento lavorativo. L'Avviso prevede, altresì, l'assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di *voucher*, di importo massimo pari a euro 1.500,00, a copertura totale o parziale delle spese sostenute in favore dei figli delle donne vittime di violenza, nonché degli orfani di vittime di femminicidio. Tale contributo, per ciascun figlio, può essere impiegato per interventi di completamento del percorso scolastico e formativo, nonché per percorsi e tirocini formativi finalizzati all'inserimento e all'inclusione socio-lavorativa, e per attività extrascolastiche.

maschile attraverso il contrasto al rischio di *burnout* delle operatrici[44].
La Regione Piemonte, infine, ha sostenuto interventi di ascolto, presa in carico e trattamento da parte dei Centri per uomini autori di violenza (CUAV). In particolare, ha promosso sia percorsi di trattamento criminologici e psicoterapeutici per uomini condannati per reati di violenza di genere che usufruiscono di misure alternative alla detenzione e per quelli imputati in fase giudiziale per reati di violenza di genere, sia percorsi di trattamento avanzato per uomini detenuti all'interno delle Case circondariali, quali *sex offenders* e uomini condannati per reati di violenza.
A tale fine appare utile anticipare che, a partire dall'annualità 2022 sono state previste risorse *ad hoc* ripartite annualmente con apposito d.p.c.m. e che, proprio per questo motivo, tale tipologia di interventi non rientra più nell'elenco disposto all'art. 3 del d.p.c.m. in esame.
La Regione Marche ha indicato di avere impegnato euro 40.000 di risorse proprie per un intervento rivolto alla realizzazione di soluzioni abitative per gli uomini maltrattanti.
La Regione Piemonte ha avviato da molti anni un percorso per ampliare la propria comunicazione istituzionale sul fronte del contrasto alla violenza di genere e alla lotta a ogni forma di discriminazione. Dopo l'introduzione nel 2018 di "Erica", prima applicazione mobile che informava sui servizi di contrasto alla violenza, nel corso del 2022, di concerto con i Centri antiviolenza piemontesi ed in collaborazione con CSI Piemonte, è emersa l'esigenza di progettare una nuova applicazione sempre disponibile, senza necessità di essere scaricata dagli *store* e funzionante su tutti i dispositivi, PC e mobili. Si tratta dell'applicazione "Dalia per le donne", che consente di utilizzare i servizi di geolocalizzazione del proprio dispositivo e mostrare facilmente la rete regionale dei 21 Centri antiviolenza e degli oltre 80 Sportelli del territorio piemontese più vicini alla posizione dell'interessata, con recapiti ed orari di apertura. Consente inoltre di ricercare gli stessi Centri e Sportelli vicini ad una posizione prescelta[45].

---

[44] Con la DGR del 22 marzo 2023, n. 286, la Giunta regionale ha approvato il Programma Regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere per l'anno 2023, con cui si sono definiti gli interventi e si sono ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2023; in particolare, sono Stati destinati 25.000 euro per i progetti sperimentali "qualità" e "supervisione esterna sui casi e sul lavoro di equipe" con cui si dà continuità alle azioni già avviate nella precedente programmazione:
- "Progetto qualità", riguardante i servizi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere per gestire secondo criteri, modalità e tecniche sistemiche, tutte le articolazioni del Sistema regionale e dei suoi rapporti con le articolazioni organizzative esterne (sistema sociale, sanitario, giudiziario) e per assicurare un continuo adeguamento del Sistema regionale in termini di trasparenza, efficienza ed efficacia, attraverso l'implementazione di un sistema di monitoraggio e controllo delle *performance*, dei processi chiave di gestione, della qualità dei servizi resi e del funzionamento delle strutture;
- "Progetto di supervisione esterna sui casi e sul lavoro di equipe" dei Centri antiviolenza dell'Umbria.

[45] "DALIA PER LE DONNE" mette anche a disposizione, in caso di necessità, uno strumento interattivo e veloce che permette di impostare un numero di telefono personale da contattare in caso di emergenza, oppure di mantenere il numero preimpostato per la chiamata di emergenza al numero nazionale 112. Infine, l'applicazione consente di trovare informazioni utili sul tema del contrasto alla violenza di genere ed il riferimento al numero nazionale 1522 contro la violenza e lo *stalking*. "DALIA PER LE DONNE" è disponibile scaricabile sui dispositivi mobili.

L'aggiornamento al luglio 2025 fornito dal DPO mostra che il cofinanziamento degli interventi è di euro 9.935.547,42, pari al 25% delle risorse nazionali trasferite (euro 40.000.000) oltre ad un importo pari a euro 1.041.353,16.
Appare utile precisare che le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Veneto hanno indicato di avere realizzato, totalmente con proprie risorse, interventi coerenti con gli interventi previsti dall'art. 3 del d.p.c.m. del 22 settembre 2022. In particolare, la Regione Lazio con fondi del bilancio regionale, ha rifinanziato la misura relativa al "Contributo di libertà", per un importo pari ad 123.353,16 euro, per le donne che fuoriescono dal circuito della violenza, e che hanno intrapreso il percorso di fuoriuscita dalla violenza presso i Centri antiviolenza, le Case rifugio e Case della semi-autonomia, operanti sul territorio della Regione Lazio. La Regione Marche ha indicato di avere programmato e impegnato euro 40.000,00 di risorse proprie su un intervento - collocabile nell'ambito delle attività previste dalla lettera g) dell'art. 3 - per attività di contrasto alla vittimizzazione secondaria delle donne: soluzione abitative per uomini autori di violenza sottoposti ad artt. 282 bis e 384 bis c.p.p.; la Regione Umbria ha finanziato con risorse da bilancio regionale l.r. n. 14/2016 per un importo pari a euro 58.000 iniziative di formazione dirette alla qualificazione del Sistema regionale di contrasto della violenza di genere[46]. La Regione Veneto ha indicato due interventi uno dei quali rivolto al sostegno abitativo delle donne vittime di violenza collocabile nell'ambito delle attività previste dalla lettera c) dell'art.3 - per il quale ha programmato e impegnato euro 700.000 volto a finanziare specifici progetti individuali di autonomia delle donne vittime di violenza elaborati dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio. Il secondo intervento per euro 120.000 ha riguardato la realizzazione di brevi percorsi di educazione alla pari dignità e al riconoscimento e rispetto dei diritti della donna rivolti alle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2023-2024. Le risorse sono state suddivise in parti uguali tra gli Enti promotori dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio operanti nel territorio regionale e iscritti negli elenchi di cui alla DGR del 11 luglio 2023, n. 862.
Il valore complessivo del cofinanziamento della regione ammonta a euro 10.976.900,58, costituisce il 27% della somma totale distribuita.
Dall'analisi dei dati si evince, nel complesso, che 12 regioni sono intervenute direttamente per rafforzare l'impatto delle azioni finanziate con il riparto nazionale attraverso un cofinanziamento pari a euro 7.216.750 per gli interventi di cui all'art. 2 del decreto del 22 settembre 2022 e un cofinanziamento di euro 2.718.797,42 per gli interventi di cui all'art. 3 dello stesso d.p.c.m.

[46] Un percorso formativo rivolto ai soggetti firmatari del Protocollo unico regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere; un percorso formativo rivolto alle operatrici dei CAV e delle Case rifugio; un corso formativo sperimentale di autodifesa femminile nei Comuni di Perugia e Terni.

Grafico 21 - Risorse complessivamente impegnate (decreto di riparto 2022 e risorse regionali)

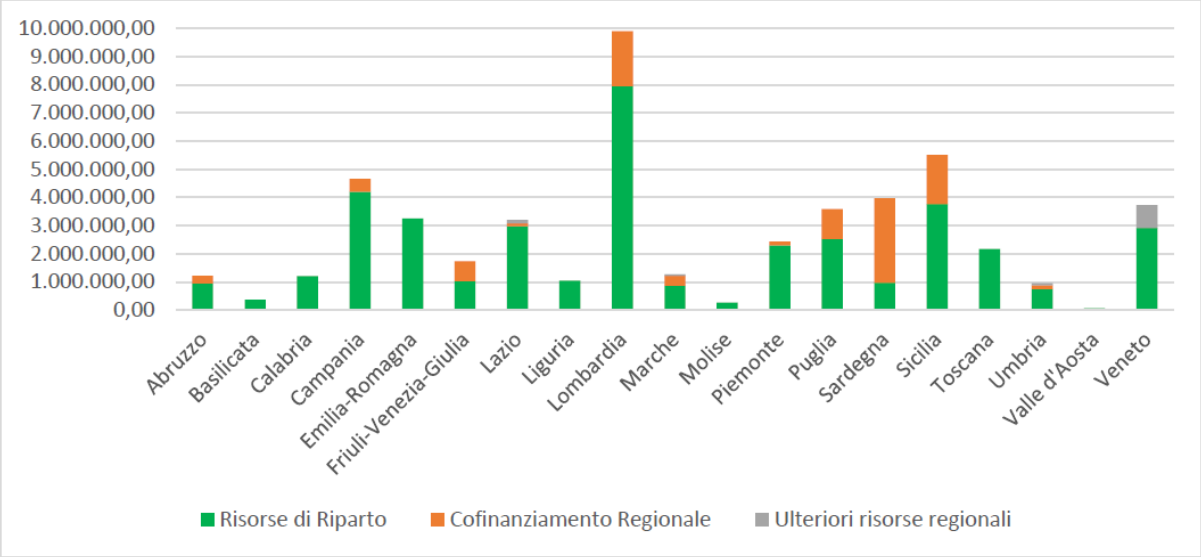

Fonte: PCM – Dipartimento per le pari opportunità.

Con riferimento alle attività realizzate con le risorse di che trattasi, nell'aggiornamento del luglio 2025 il DPO ha rappresentato che, con riferimento al decreto 22 settembre 2022, con le risorse ripartite all'art. 3, comma 1, del d.p.c.m. del 22 settembre 2022, al mese di marzo 2025, risultavano in corso di realizzazione complessivamente 64 interventi di cui il 31% (20) inerenti attività di informazione, comunicazione e formazione (Abruzzo, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta).

La Regione Umbria, ha inteso, infatti, lavorare sulla prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne attraverso il contrasto degli stereotipi di genere, la promozione di una cultura del rispetto tra uomo e donna, la stigmatizzazione della violenza di genere con particolare riguardo ai modelli sociali[47].

La Regione Piemonte in continuità con l'annualità 2021, ha sostenuto la realizzazione di 15 progetti presentati dai centri antiviolenza iscritti all'Albo regionale, in partenariato con il mondo scolastico e delle associazioni giovanili, finalizzati alla sensibilizzazione di insegnanti e alunni sui temi di contrasto alla violenza di genere, alla progettazione e realizzazione di concorsi per produzioni visive realizzate da giovani allievi di 6/18 anni e alla realizzazione di comunicazioni che utilizzino la rete e il *web* sul tema della violenza contro le donne.

La Regione Marche ha indicato il finanziamento di azioni di informazione,

[47] Il progetto, che prevede il coinvolgimento della scuola primaria, ha l'obiettivo di prevenire le discriminazioni di genere che possano inconsciamente essere agite nei contesti scolastici sin dalla più tenera età, prevenire la trasmissione e l'introiezione degli stereotipi che riguardano i generi sessuali e la divisione dei ruoli ad essi vincolati e, soprattutto, contrastare le condizioni culturali e sociali che favoriscono la violenza sulle donne e veicolare l'acquisizione di modelli di relazione basati sul rispetto e l'accoglienza.

comunicazione e formazione con priorità per progetti di educazione e di sensibilizzazione della tematica.
Le Regioni Puglia e Lombardia, invece, hanno inteso agire nel campo della formazione universitaria[48].
La Regione Piemonte ha proseguito il progetto di sviluppo per l'applicazione "Dalia per le donne" di cui si è detto sopra.
Infine, la Regione Valle d'Aosta ha realizzato il corso di formazione inerente il "Metodo SARA-S e SURPLUS Esperte/i nella gestione dei casi di Violenza di genere (maltrattamenti e stalking) e nella valutazione del rischio di recidiva" con la finalità di accrescere le competenze e gli strumenti tecnici in favore di 29 professionisti della rete antiviolenza del territorio.
Tra gli interventi inseriti nella categoria "Altro" si rappresenta l'intervento della Regione Lazio che ha finanziato progetti sulla conservazione e la promozione della storia e della cultura delle donne[49].

[48] La regione Puglia in continuità del Progetto pilota avviato con la DGR n.982/2019 e con la DGR n. 1559/2019 per realizzazione di corsi di studio relativi al tema della violenza contro le donne, attraverso la collaborazione tra Regione medesima, le Università pugliesi e i Centri antiviolenza. L'azione sperimentale, che già nel corso del primo anno ha visto la partecipazione complessiva di n. 500 corsisti tra studenti e operatori dei servizi, distribuita su 4 sedi universitarie, ha la finalità di realizzare percorsi di formazione specifica in ambito universitario che possano costituire successivamente percorsi da mettere a sistema, con riferimento particolare agli indirizzi universitari che, a vario titolo, formano quante/i in futuro potrebbero occuparsi professionalmente di questo fenomeno (es. giurisprudenza, scienze della pedagogia, servizi sociali, comunicazione, medicina e professioni sanitarie, etc.). Il valore aggiunto è dato sia dalla contaminazione positiva tra sapere accademico e know how maturato sul campo da parte dei centri antiviolenza, sia dal contributo portato da esperte/i di fama nazionale. La Regione Lombardia per la promozione di progetti e/o percorsi formativi nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne.

[49] Si tratta di attività di tutela e valorizzazione della cultura e di memoria storica delle donne, quale strumento di promozione delle pari opportunità, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 72 della legge regionale n. 7/2018; tali contributi saranno concessi alle Associazioni del Terzo Settore, secondo criteri e modalità definiti con successiva deliberazione della Giunta Regionale.

Grafico 22 - Distribuzione % delle risorse per gli interventi finanziati esclusivamente con risorse regionali

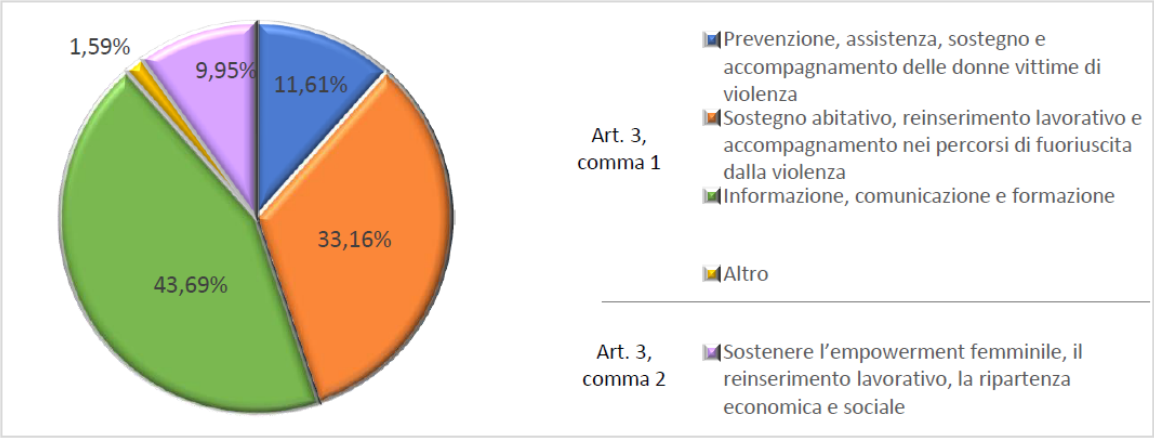

Fonte: PCM – Dipartimento per le pari opportunità.

2.9 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2023. Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2023 e modalità di gestione delle risorse per l'annualità 2023 (decreto del 16 novembre 2023) - Progettualità realizzate

Per il 2023 il riparto ha riguardato l'importo di euro 40.000.000 a valere sul Fondo di cui all'art. 5-*bis* del medesimo d.l. 93/2023, in base ai seguenti criteri:

a) euro 20.000.000 a favore dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

b)) euro 20.000.000 a favore delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione.

Sono stati, inoltre, stanziati:

6 milioni di euro per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l) al fine di assicurare:

- rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza;
- interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;
- azioni per migliorare le capacità di presa in carico delle donne migranti di seconda generazione e rifugiate vittime di violenza;
- progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita;
- azioni di informazione, comunicazione e formazione.

-9 milioni di euro a valere sul capitolo di spesa 493 volti a finanziare iniziative a titolarità regionale tese a promuovere l'empowerment delle donne, agendo secondo

un approccio di genere nelle politiche in favore delle donne come strumento di prevenzione e contrasto della violenza economica maschile e delle molestie sul luogo di lavoro, coerentemente con gli obiettivi di cui alla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 (v. oltre) e al PNRR.

Tabella 14 - Riparto delle risorse, come da Tabella 2 allegata al decreto 16 novembre 2023

Regione	Percentuale Fondo Nazionale Politiche Sociali (decreto Interministeriale 22 ottobre 2021)	CAP. 496	CAP. 493	TOTALI RISORSE PER REGIONE
		Subtotale	Subtotale	
Abruzzo	2,49%	149.400	224.100	373.500
Basilicata	1,25%	75.000	112.500	187.500
Calabria	4,18%	250.800	376.200	627.000
Campania	10,15%	609.000	913.500	1.522.500
Emilia-Romagna	7,20%	432.000	648.000	1.080.000
Friuli-Venezia Giulia	2,23%	133.800	200.700	334.500
Lazio	8,75%	525.000	787.500	1.312.500
Liguria	3,07%	184.200	276.300	460.500
Lombardia	14,39%	863.400	1.295.100	2.158.500
Marche	2,69%	161.400	242.100	403.500
Molise	0,81%	48.600	72.900	121.500
Piemonte	7,30%	438.000	657.000	1.095.000
Puglia	7,10%	426.000	639.000	1.065.000
Sardegna	3,01%	180.600	270.900	451.500
Sicilia	9,35%	561.000	841.500	1.402.500
Toscana	6,67%	400.200	600.300	1.000.500
Umbria	1,67%	100.200	150.300	250.500
Valle d'Aosta	0,29%	17.400	26.100	43.500
Veneto	7,40%	444.000	666.000	1.110.000
TOTALE	**100%**	**6.000.000**	**9.000.000**	**15.000.000**

Fonte: Relazione al Parlamento sullo stato di utilizzo da parte delle regioni delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 5-bis del d.l. 14.8.2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.10.2013, n. 119 – Anni 2021-2024.

Tabella 15 - Riparto risorse 2023 ex art. 5-bis l. 119/2013

2023										
REGIONE	RESIDENTI (1)	CENTRI ANTI VIOLENZA				CASE RIFUGIO				Totale risorse per Regione
		Numero CAV 2023	Risorse in relazione alla popolazione residente (€)	Risorse in relazione a n. CAV (€)	Totale risorse n. CAV e popolazione	Numero CR 2023	Risorse in relazione alla popolazione residente (€)	Risorse in relazione a n. CR (€)	Totale risorse n. CR e popolazione	
ABRUZZO	1.269.860	13	109.896	492.424	602.320	6	109.896,25	195.227,77	305.124,02	907.444,51
BASILICATA	536.659	2	46.444	75.758	122.201	2	46.443,56	65.075,92	111.519,48	233.720,61
CALABRIA	1.841.300	13	159.350	492.424	651.774	7	159.349,83	227.765,73	387.115,55	1.038.889,62
CAMPANIA	5.592.175	65	483.958	2.462.121	2.946.079	30	483.958,14	976.138,83	1.460.096,97	4.406.176,32
EMILIA ROMAGNA	4.426.929	22	383.115	833.333	1.216.449	55	383.115,39	1.789.587,85	2.172.703,24	3.389.151,97
FRIULI V. G.	1.192.191	8	103.175	303.030	406.205	18	103.174,62	585.683,30	688.857,92	1.095.062,84
LAZIO	5.707.112	43	493.905	1.628.788	2.122.693	15	493.905,02	488.069,41	981.974,43	3.104.667,33
LIGURIA	1.502.624	11	130.040	416.667	546.707	9	130.040,12	292.841,65	422.881,77	969.588,56
LOMBARDIA	9.950.742	54	861.157	2.045.455	2.906.612	148	861.157,34	4.815.618,22	5.676.775,57	8.583.387,45
MARCHE	1.480.839	5	128.155	189.394	317.549	9	128.154,80	292.841,65	420.996,45	738.545,19
MOLISE	289.840	4	25.083	151.515	176.598	1	25.083,34	32.537,96	57.621,30	234.219,79
PIEMONTE	4.240.736	21	367.002	795.455	1.162.456	13	367.001,87	422.993,49	789.995,37	1.952.451,78
PUGLIA	3.900.852	29	337.588	1.098.485	1.436.072	18	337.587,62	585.683,30	923.270,92	2.359.343,39
SARDEGNA	1.575.028	12	136.306	454.545	590.852	5	136.306,11	162.689,80	298.995,91	889.847,48
SICILIA	4.802.016	31	415.576	1.174.242	1.589.819	62	415.576,18	2.017.353,58	2.432.929,76	4.022.748,36
TOSCANA	3.651.152	25	315.978	946.970	1.262.948	23	315.978,08	748.373,10	1.064.351,18	2.327.298,96
UMBRIA	854.137	11	73.919	416.667	490.585	8	73.918,74	260.303,69	334.222,43	824.807,84
VAL D'AOSTA	122.955	1	10.641	37.879	48.520	1	10.640,77	32.537,96	43.178,74	91.698,30
VENETO	4.838.253	26	418.712	984.848	1.403.561	31	418.712,20	1.008.676,79	1.427.388,99	2.830.949,68
Totale	**57.775.400**	**396**	**5.000.000**	**15.000.000**	**20.000.000**	**461**	**5.000.000**	**15.000.000**	**20.000.000**	**40.000.000**

Fonte: all. d.p.c.m. 2023

(1) Dati Istat 1° gennaio 2023.

Gli interventi volti al finanziamento dei CAV e delle CR, così come indicato all'art. 2 del decreto, sono finalizzati a sostenere genericamente il funzionamento degli stessi, i servizi rivolti alle donne vittime o alla costituzione di nuove strutture al fine di garantire il riequilibrio territoriale; di conseguenza, sono pochi i casi in cui sono individuabili progettualità specifiche.
La Regione Valle d'Aosta ha continuato a finanziare: il progetto "Sportello psicologico" avviato con le risorse del d.p.c.m. 2022; un progetto che consiste nella realizzazione da parte del Centro antiviolenza di azioni e di interventi di sensibilizzazione, informazione e prevenzione da promuovere sul territorio al fine di informare la comunità locale in merito alla violenza di genere; un progetto per la gestione delle attività di comunicazione in capo al Centro antiviolenza di Aosta.
La Regione Piemonte, invece, ha suddiviso le risorse trasferite in favore delle CR secondo tre tipologie di attività: sostegno all'attività delle 13 Case rifugio esistenti; realizzazione di soluzioni per l'accoglienza in emergenza di donne vittime di violenza, sole o con figli (protezione di 1° livello), attivate da parte delle Case rifugio e dei Centri antiviolenza; sostegno agli interventi degli Enti pubblici/privati, titolari di Centri antiviolenza e Case rifugio, che si attivano per trovare soluzioni di accoglienza di secondo livello per le donne sole e con figli, ai fini dell'accompagnamento verso l'autonomia.
In linea con le previsioni del decreto, gli interventi ricadenti nell'ambito dell'art. 3 del decreto di riparto (interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) del citato d.l. 93/2019), sono in corso di realizzazione complessivamente 53 interventi di cui:
-n. 15 per il rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza (Umbria, Marche, Veneto, Valle d'Aosta, Toscana, Puglia, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria e Abruzzo);
-n. 13 relativi ad attività di informazione, comunicazione e formazione (Umbria, Marche, Valle D'Aosta, Toscana, Piemonte, Sicilia, Puglia, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Liguria e Friuli-Venezia Giulia);
-n. 8 per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza (Piemonte, Umbria, Marche, Sardegna, Sicilia, Emilia-Romagna e Liguria);
-n. 5 per migliorare le capacità di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione e rifugiate vittime di violenza (Marche, Emilia-Romagna, Liguria e Abruzzo);
-n. 5 volti a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoriuscita dal circuito della violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna Regione (Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Calabria, Marche e Liguria);

-n. 5 rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita (Lazio, Marche, Basilicata, Puglia e Abruzzo);
-n. 2 inseriti nella categoria "Altro" realizzati dalle Regioni Campania[50] e Piemonte. L'intervento realizzato dalla Regione Piemonte è volto a promuovere attività di sensibilizzazione sul tema dell'educazione finanziaria.

Grafico 23 - Interventi regionali risorse 2023 per tipologia

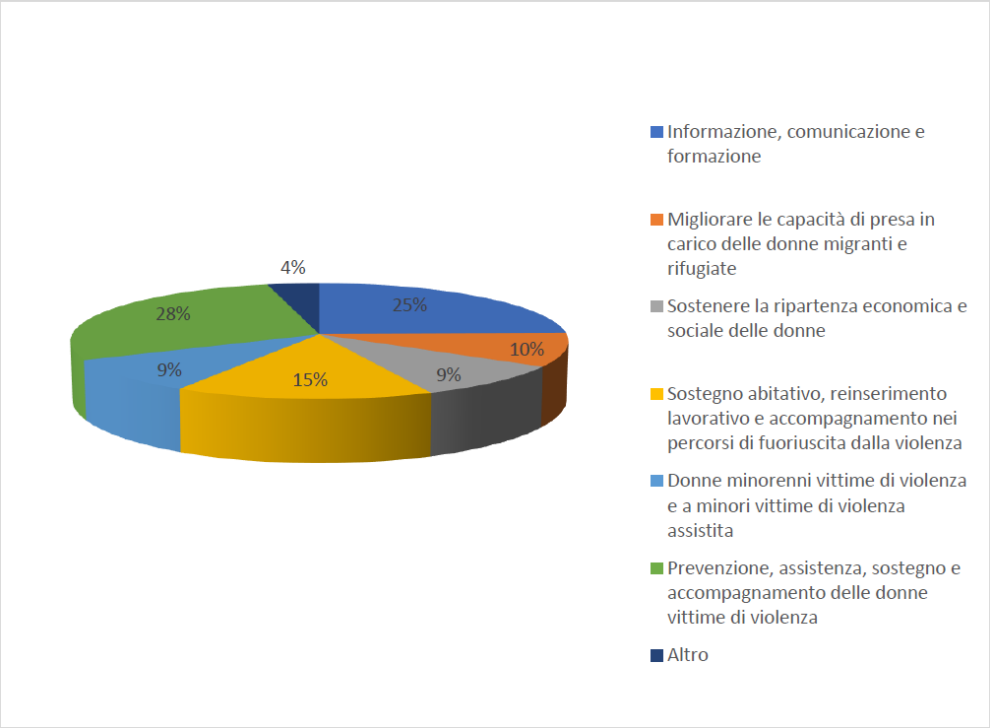

Fonte: PCM – Dipartimento per le pari opportunità

Con riferimento alla tipologia di attività realizzate con risorse destinate al finanziamento di ulteriori interventi a titolarità regionale volti a promuovere l'*empowerment* femminile delle donne vittime di violenza, di cui all'art. 3, comma 2 del decreto [interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) del citato decreto-legge del 14 agosto 2013 n. 93] alla data della rilevazione, risultavano in fase di avvio e/o in corso di realizzazione complessivamente 27 interventi di cui:

[50] L'intervento realizzato dalla Regione Campania riguarda, in continuità con l'utilizzo delle risorse dei d.p.c.m.2021 e 2022, il finanziamento dell'*Avviso Pubblico Multintervento – Misure di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli nonché agli orfani di vittime di femminicidio*. L'Avviso ha previsto l'assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di voucher, di importo massimo di 3.000 di euro, a copertura, totale o parziale, delle spese sostenute in relazione al sostegno abitativo (canone di locazione e utenze) e ripartenza economico-sociale nonché all'inserimento/reinserimento lavorativo (corsi di istruzione e formazione) e all'accompagnamento della donna nel percorso di fuoriuscita dalla violenza e l'assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di voucher, di importo massimo di 1.500 euro, a copertura, totale o parziale, delle spese sostenute per gli interventi di cui alla legge regionale 34/2017 in favore dei figli delle donne vittime di violenza nonché degli orfani di vittime di femminicidio.

- 11 attinenti ad azioni di informazione, comunicazione e sensibilizzazione sulle diverse forme di violenza (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia, Valle d'Aosta, Veneto), per un importo complessivo programmato pari ad 1.048.812,36 euro;
- 7 mirati a sostenere l'*empowerment* femminile, il reinserimento lavorativo e la ripartenza economica e sociale delle donne (Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana), per un importo complessivo programmato pari a euro 2.385.469,11;
- 3 di formazione, in particolare anche di educazione finanziaria (Abruzzo, Puglia), per un importo complessivo programmato pari a 169.100 euro;
- 6 finalizzati al sostegno abitativo (Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Sardegna, Toscana), per un importo complessivo programmato pari a euro 2.442.047,50.

Con nota 17 luglio 2025 prot. 2524, il DPO ha aggiornato questa Sezione circa lo stato di avanzamento delle attività finanziate.

Per quanto concerne il cofinanziamento degli interventi a valere sulle risorse del decreto del 16 novembre 2023 attivato dalle amministrazioni regionali attraverso risorse proprie, il dato rilevato rappresenta un livello complessivo di impegni di euro 9.865.275,14, pari al 18% delle risorse nazionali trasferite del valore di euro 56.000.000.

A tali risorse possono essere aggiunti ulteriori euro 3.015.893,72 che alcune regioni hanno indicato di avere impegnato per la realizzazione di interventi finanziati con sole risorse del proprio bilancio, in coerenza con le tipologie di intervento previste dal decreto 2023 e, in particolare, riferibili alle tipologie correlate alla tabella 2, due dei quali ricadenti nella tipologia dell'*empowerment* femminile.

Si perviene, pertanto ad un valore complessivo del cofinanziamento pari a euro 12.865.275,14, corrispondente al 23% del totale ripartito.

Nel complesso, quindi, si osserva un incremento delle risorse regionali rispetto all'annualità 2022; in particolare, l'ammontare complessivo impegnato passa da euro 10.976.900,58 (dato rilevato a settembre 2024) a euro 12.865.275,14 (dato rilevato a marzo 2025).

In particolare, si tratta di 4 interventi della Regione Veneto, 3 della Regione Lombardia, 1 della Regione Friuli-Venezia Giulia, 1 della Regione Marche ed 1 della Regione Umbria.

Grafico 24 - Rappresentazione cofinanziamento impegnato interventi decreto di riparto 2023

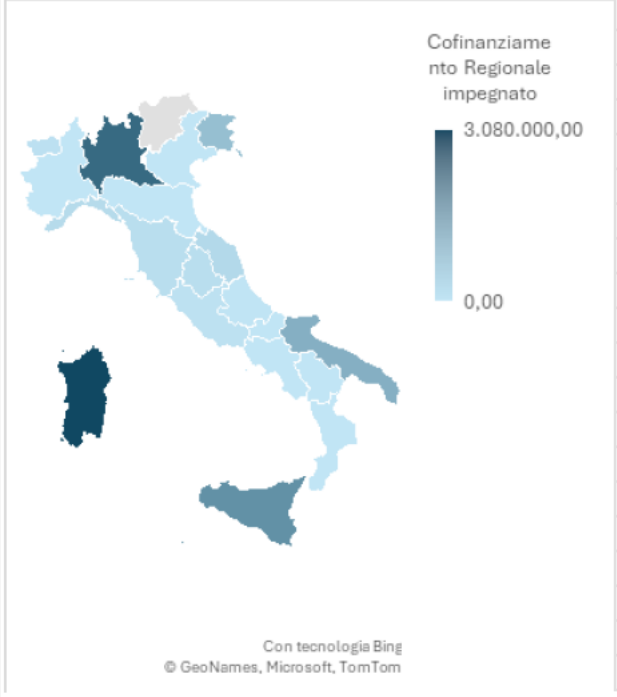

Regioni	Cofinanziamento Regionale impegnato
Abruzzo	24.679,00
Basilicata	0,00
Calabria	0,00
Campania	0,00
Emilia-Romagna	0,00
Friuli-Venezia Giulia	754.800,00
Lazio	77.333,00
Liguria	200.000,00
Lombardia	2.407.442,97
Marche	238.046,65
Molise	0,00
Piemonte	0,00
Puglia	1.050.000,00
Sardegna	3.080.000,00
Sicilia	1.654.998,51
Toscana	142.975,01
Umbria	142.000,00
Valle d'Aosta	93.000,00
Veneto	0,00
Totale	**9.865.275,14**

Fonte: PCM – Dipartimento per le pari opportunità

Tabella 16 -Tipologie degli interventi finanziati con sole risorse regionali

REGIONE	TIPOLOGIA ATTIVITÀ	RISORSE IMPEGNATE BILANCIO REGIONALE (€)
Friuli-V.G.	Azioni di informazione, comunicazione e formazione	503.200,00
Lombardia	Azioni di informazione, comunicazione e formazione	490.000,00
Lombardia	Azioni di informazione, comunicazione e formazione	30.000,00
Lombardia	Iniziative volte a sostenere l'empowerment femminile, il reinserimento lavorativo, la ripartenza economica e sociale delle donne in particolare nel loro percorso di fuoruscita dalla violenza e delle donne a rischio	300.114,07
Marche	Altro (specificare)	30.000,00
Umbria	Altro (specificare)	18.000,00
Veneto	Azioni di informazione, comunicazione e formazione	294.580,00
Veneto	Interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza	999.999,82
Veneto	Rafforzare la rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza	299.999,83
Veneto	Rafforzare la rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza	50.000,00
TOTALE		**3.015.893,72**

Fonte: PCM – Dipartimento per le pari opportunità

Con riferimento alle attività svolte, il DPO ha rappresentato che le regioni che hanno realizzato azioni formative nell'ambito di interventi regionali di cui art. 3 c. 1 [interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) del citato decreto-legge del 14 agosto 2013 n. 93),] sono 11: Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.
Il maggior numero di interventi formativi è stato programmato nell'ambito della tipologia di intervento azioni di informazione, comunicazione e formazione. Gli interventi spaziano da percorsi formativi per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, corsi di aggiornamento per volontarie, seminari di rafforzamento della rete sulla base di casi di studio, *focus group* territoriali multidisciplinari (Liguria) a progetti educativi da svolgere nelle scuole al fine di promuovere nei confronti delle nuove generazioni la cultura dell'accoglienza, del rispetto e delle pari opportunità (Sicilia) ovvero nei luoghi fisici e virtuali frequentati dai giovani (Marche) ovvero nelle Università (Puglia[51] e Lombardia).
Nell'ambito delle Azioni per migliorare le capacità di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione e rifugiate vittime di violenza, la Regione Abruzzo ha previsto l'organizzazione di corsi di italiano per quelle donne che, per ragioni di isolamento e logistiche, non accedono ai corsi organizzati dai CPIA (Centro Provinciale di Istruzione per Adulti).
Nell'ambito della stessa tipologia di intervento, la Regione Marche ha avviato dei corsi di alfabetizzazione, mentre l'Emilia-Romagna ha realizzato 2 interventi formativi: formazione multidisciplinare e multiprofessionale di operatrici e operatori che vengono in contatto con situazioni di violenza di genere, per offrire loro strumenti per riconoscerla e per interagire in modo adeguato con le donne che la subiscono, scongiurando il rischio che siano sottoposte ad ulteriori forme di vittimizzazione, formazione multidisciplinare e multiprofessionale di operatrici e operatori che svolgono la mediazione al fine di continuare l'azione di sensibilizzazione e informazione sulle tematiche relative alla violenza di genere, cercando di intercettare le donne migranti nei luoghi destinati all'aggregazione.
La Regione Liguria ha proposto, invece, i corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana per le donne straniere nell'ambito degli Interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Nello stesso ambito la Regione Marche ha avviato un intervento volto ad intensificare la collaborazione con i centri per l'impiego, gli enti di formazione professionale, il sistema imprenditoriale e le organizzazioni sindacali, con

[51] La Regione Puglia, nello specifico, ha dato continuità al progetto pilota per la realizzazione di corsi di studio relativi al tema della violenza contro le donne, attraverso la collaborazione con le Università pugliesi e i Centri antiviolenza. L'azione sperimentale, giunta alla quarta edizione e distribuita su 4 sedi universitarie, ha la finalità di realizzare percorsi di formazione specifica in ambito universitario che possano costituire successivamente percorsi "standardizzati" da mettere a sistema, con riferimento particolare agli indirizzi universitari che, a vario titolo, formano quante/i in futuro potrebbero occuparsi professionalmente di questo fenomeno (es. giurisprudenza, scienze della pedagogia, servizi sociali, comunicazione, medicina e professioni sanitarie, etc.).

l'obiettivo di favorire una presa in carico integrata. L'intervento include l'attivazione di stage aziendali, iscrizioni a corsi di formazione/stage, tirocini di inserimento lavorativo e tutoraggio, attivazione e gestione borsa lavoro, corsi di lingua italiana, corsi di alfabetizzazione informatica o altri corsi professionalizzanti, e infine, corsi di scuola guida.
La tipologia di intervento "Altro" è stata selezionata dalla Regione Umbria per il finanziamento di azioni di formazione e supporto delle professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori.

2.10 Ripartizione risorse anno 2024 e legge di bilancio 2024

Con riferimento alla annualità 2024, occorre precisare che il legislatore, per l'esercizio finanziario in parola, ha voluto destinare, oltre alle risorse ordinariamente ripartite ogni anno con decreto, ulteriori risorse per acquisto di immobili da adibire e Case rifugio e realizzazione di nuovi Centri antiviolenza.
L'art. 1, comma 189 legge 30 dicembre 2023 n. 213 ha stabilito che: "Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di Centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119". La legge di Bilancio 2024 ha previsto due interventi "straordinari", rispetto al quadro normativo ordinariamente vigente, relativamente al finanziamento delle strutture deputate all'accoglienza e alla protezione delle donne vittime di violenza, costituito dagli articoli 5 e 5-bis del d.l. 93/2013, con il citato, art. 1, comma 189, sono assegnati 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare alla realizzazione di Centri antiviolenza e, con il comma 194, ulteriori 20 milioni al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a Case rifugio, per il medesimo triennio. Gli stanziamenti riferiti ai commi 189 e 194 sono allocati su due distinti piani gestionali del Cap. 496, dedicati al tema della violenza: il p.g. 8 "realizzazione di Centri antiviolenza - Art. 1 comma 189 della l. 213/2023" e il p.g. 10 "Fondo per la creazione di Case rifugio per donne vittime di violenza- Art. 1 comma 194 della l. 213/2023.
Le due norme summenzionate, i commi 189 e 194 dell'art. 1 della legge di bilancio

2024, prevedono espressamente che il riparto avvenga ai sensi del già citato comma 2 dell'art. 5 bis del d.l. 93/2013. In attuazione delle suddette disposizioni, l'amministrazione ha elaborato taluni indicatori al fine di far emergere, a livello territoriale, il fabbisogno dell'utenza. Nel caso dei CAV, tale fabbisogno è stato quantificato con il numero medio per CAV di donne che hanno contattato il Centro o che hanno intrapreso un percorso di fuoriuscita, mentre il fabbisogno delle CR è stato stimato sulla base del numero dei posti letto attivati. Obiettivo di tale elaborazione, è il rafforzamento di quei territori che presentano maggiore sofferenza in relazione alla domanda (di protezione e accoglienza delle donne vittime di violenza). Con il medesimo obiettivo, con riferimento ai CAV, sono state effettuate delle elaborazioni che hanno messo in correlazione, separatamente, il numero di donne che hanno contattato il Centro e il numero di donne che hanno intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza con il numero dei CAV presenti sul territorio. Successivamente, tali grandezze sono state ponderate con la proporzione regionale di popolazione femminile 16-70 sul totale della popolazione italiana. Per quanto riguarda le risorse da destinare alle nuove Case rifugio (20.000.000 euro), è stato preso a riferimento il numero di posti letto effettivamente attivati. Questo dato ha restituito l'entità complessiva dell'utenza, che include anche i figli delle donne. Pertanto, questa grandezza guida il calcolo delle quote regionali, ponderandola sempre con la popolazione femminile di età 16-70. Tali elaborazioni, condotte dal Dipartimento, hanno costituito la base di riferimento per l'assegnazione di un terzo delle risorse ex art. 1, commi 189 e 194. La ripartizione tra le regioni di dette risorse è rappresentata nelle Tabelle 3 e 4 allegate al decreto del 28 novembre 2024.

L'art. 1, comma 194 della citata l. 213/2023 che ha introdotto il fondo per la creazione di Case rifugio per donne vittime di violenza 2026 - 2026 ha previsto che "Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a Case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Fondo per la creazione di Case rifugio per donne vittime di violenza", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

La dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro, per il 2024, per effetto del taglio operato dalla legge di bilancio 2025 è poi stata ridotta a 19 milioni.

2.10.1 Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 novembre 2024. Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2024

Con d.p.c.m. 28 novembre 2024 sono stati ripartiti 80,2 milioni di euro, come meglio risulta dalle tabelle 17, 18, 19, 20 e 21.

Per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) del dl 93/2013:

- 20 milioni di euro a favore dei Centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione - art.1 coma 1, lettera a) d.p.c.m. 28 novembre 2024;
- 20 milioni di euro a favore delle Case rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni Regione - art. 2, comma 1, lettera b) d.p.c.m. 28 novembre 2024.

Per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) del d.l. n. 93/2013:

- 6 milioni di euro ripartiti tra regioni, coerentemente con gli obiettivi di cui al "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023)", tenuto anche conto di quanto discusso nei tavoli di coordinamento regionali e delle specifiche esigenze della programmazione territoriale[52].
- 9 milioni di euro destinati, in coerenza con gli obiettivi di cui alla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e al PNRR nonché con il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 alla realizzazione dei seguenti interventi:

- iniziative volte a sostenere l'*empowerment* femminile, il reinserimento lavorativo, la ripartenza economica e sociale delle donne in particolare nel loro percorso di fuoruscita dalla violenza e delle donne a rischio;
- azioni di informazione, comunicazione nonché di sensibilizzazione sulle diverse forme di violenza (economica, digitale, sessuale, psicologica), nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione, anche mediante interventi;
- *mentoring* e *coaching* da realizzare nelle scuole, Università e in altri contesti di apprendimento, all'interno di comunità, nei centri per la famiglia, nei luoghi di lavoro, nei Centri antiviolenza e nelle Case rifugio, volti a promuovere nuovi modelli positivi per il superamento degli stereotipi esistenti, anche in una prospettiva di prevenzione della violenza;

[52] In particolare:
- iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna Regione;
- rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza;
- interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;
- azioni per migliorare le capacità di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione e rifugiate vittime di violenza;
- progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita;
- azioni di informazione, comunicazione e formazione.

- interventi di formazione, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione, in particolare anche di educazione finanziaria, come strumento di prevenzione e contrasto della violenza economica;
- interventi per il sostegno abitativo.

Sono stati ripartiti, inoltre, in attuazione della legge di bilancio 2024:

- 5 milioni da destinare alla realizzazione di Centri antiviolenza;
- 20 milioni da destinare alla realizzazione, anche mediante l'acquisto, delle Case rifugio.

Infine, 200.000 euro sono stati assegnati alla Regione Campania per le finalità di cui all' art. 1, comma 10-sexies del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile…" (c.d. decreto Caivano).

Tabella 17 - Riparto delle risorse alle regioni, come da Tabella 1 allegata al decreto del 28 novembre 2024, per il finanziamento dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio

REGIONE	RESIDENTI DATI ISTAT 01/01/2024	percentuali regionali popolazione	CENTRI ANTIVIOLENZA 20.000.000					CASE RIFUGIO 20.000.00					TOTALE RISORSE REGIONE
			RISORSE IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE	N. CAV	percentuali regionali CAV	RISORSE IN RELAZIONE AL NUMERO DI CAV	totale risorse CAV	RISORSE IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE	N. CR	percentuali regionali CR	RISORSE IN RELAZIONE AL NUMERO DI CR	totale risorse CR	
Abruzzo	1.269.860	2,20%	109.896	13	3,22%	482.673	592.570	109.896	6	1,21%	182.186	292.082	**884.652**
Basilicata	536.659	0,93%	46.444	2	0,50%	74.257	120.701	46.444	2	0,40%	60.729	107.172	**227.873**
Calabria	1.841.300	3,19%	159.350	13	3,22%	482.673	642.023	159.350	9	1,82%	273.279	432.629	**1.074.652**
Campania	5.592.175	9,68%	483.958	65	16,09%	2.413.366	2.897.324	483.958	28	5,67%	850.202	1.334.161	**4.231.485**
Emilia-Romagna	4.426.929	7,66%	383.115	23	5,69%	853.960	1.237.076	383.115	56	11,34%	1.700.405	2.083.520	**3.320.596**
Friuli V. G.	1.192.191	2,06%	103.175	8	1,98%	297.030	400.204	103.175	30	6,07%	910.931	1.014.106	**1.414.310**
Lazio	5.707.112	9,88%	493.905	45	11,14%	1.670.792	2.164.697	493.905	18	3,64%	546.559	1.040.464	**3.205.161**
Liguria	1.502.624	2,60%	130.040	11	2,72%	408.416	538.456	130.040	10	2,02%	303.644	433.684	**972.140**
Lombardia	9.950.742	17,22%	861.157	55	13,61%	2.042.079	2.903.237	861.157	152	30,77%	4.615.385	5.476.542	**8.379.779**
Marche	1.480.839	2,56%	128.155	5	1,24%	185.644	313.798	128.155	8	1,62%	242.915	371.070	**684.868**
Molise	289.840	0,50%	25.083	4	0,99%	148.515	173.598	25.083	1	0,20%	30.364	55.448	**229.046**
Piemonte	4.240.736	7,34%	367.002	21	5,20%	779.703	1.146.705	367.002	13	2,63%	394.737	761.739	**1.908.444**
Puglia	3.900.852	6,75%	337.588	29	7,18%	1.076.733	1.414.320	337.588	19	3,85%	576.923	914.511	**2.328.831**
Sardegna	1.575.028	2,73%	136.306	12	2,97%	445.545	581.851	136.306	5	1,01%	151.822	288.128	**869.979**
Sicilia	4.802.016	8,31%	415.576	37	9,16%	1.373.762	1.789.339	415.576	64	12,96%	1.943.320	2.358.896	**4.148.235**
Toscana	3.651.152	6,32%	315.978	24	5,94%	891.089	1.207.067	315.978	28	5,67%	850.202	1.166.181	**2.373.248**
Umbria	854.137	1,48%	73.919	11	2,72%	408.416	482.335	73.919	8	1,62%	242.915	316.834	**799.168**
V. d'Aosta	122.955	0,21%	10.641	1	0,25%	37.129	47.769	10.641	0	0,00%	0	10.641	**58.410**
Veneto	4.838.253	8,37%	418.712	25	6,19%	928.218	1.346.930	418.712	37	7,49%	1.123.482	1.542.194	**2.889.124**
TOTALI	**57.775.400**	**100%**	**5.000.000**	**404**	**100%**	**15.000.000**	**20.000.000**	**5.000.000**	**494**	**100%**	**15.000.000**	**20.000.000**	**40.000.000,00**

Fonte: Relazione al Parlamento sullo stato di utilizzo da parte delle regioni delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 5-bis del d.l. 14.8.2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.10.2013, n. 119 – anni 2021-2024.

Tabella 18 - Riparto delle risorse, come da Tabella 2 allegata al decreto 28 novembre 2024, per il finanziamento degli interventi regionali di cui all'art. 5, c. 2, lett. a), b), c), e), f), h), i) e l) del d.l. n. 93/2013 e ulteriori interventi a titolarità regionale volti all'empowerment femminile delle donne vittime di violenza

Regione	Percentuale Fondo Nazionale Politiche Sociali (decreto Interministeriale 22 ottobre 2021)	CAP. 496	CAP. 493	TOTALI RISORSE PER REGIONE
		Subtotale	Subtotale	
Abruzzo	2,49%	149.400	224.100	373.500
Basilicata	1,25%	75.000	112.500	187.500
Calabria	4,18%	250.800	376.200	627.000
Campania	10,15%	609.000	913.500	1.522.500
Emilia-Romagna	7,20%	432.000	648.000	1.080.000
Friuli-Venezia Giulia	2,23%	133.800	200.700	334.500
Lazio	8,75%	525.000	787.500	1.312.500
Liguria	3,07%	184.200	276.300	460.500
Lombardia	14,39%	863.400	1.295.100	2.158.500
Marche	2,69%	161.400	242.100	403.500
Molise	0,81%	48.600	72.900	121.500
Piemonte	7,30%	438.000	657.000	1.095.000
Puglia	7,10%	426.000	639.000	1.065.000
Sardegna	3,01%	180.600	270.900	451.500
Sicilia	9,35%	561.000	841.500	1.402.500
Toscana	6,67%	400.200	600.300	1.000.500
Umbria	1,67%	100.200	150.300	250.500
Valle d'Aosta	0,29%	17.400	26.100	43.500
Veneto	7,40%	444.000	666.000	1.110.000
TOTALE	**100%**	**6.000.000**	**9.000.000**	**15.000.000**

Fonte: Relazione al Parlamento sullo stato di utilizzo da parte delle regioni delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 5-bis del d.l. 14.8.2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.10.2013, n. 119 – anni 2021-2024

Tabella 19 - Riparto delle risorse come da Tabella 3, allegata al decreto del 28 novembre 2024, per la realizzazione dei Centri antiviolenza, ai sensi dell'art. 1, comma 189, legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024)

REGIONE	Percentuale Fondo Nazionale Politiche Sociali (decreto interministeriale 22 ottobre 2021)	75% (di 5 mln percentuali Fondo Politiche sociali	25% (di 5 mln in base al criterio carico per struttura e domanda potenziale utenza)	TOTALI RISORSE PER REGIONE
Abruzzo	2,49%	93.375	12.980	**106.355**
Basilicata	1,25%	46.875	5.897	**52.772**
Calabria	4,18%	156.750	17.555	**174.305**
Campania	10,15%	380.625	48.717	**429.342**
Emilia-Romagna	7,20%	270.000	126.231	**396.231**
Friuli-Venezia Giulia	2,23%	83.625	28.491	**112.116**
Lazio	8,75%	328.125	119.810	**447.935**
Liguria	3,07%	115.125	36.959	**152.084**
Lombardia	14,39%	539.625	243.079	**782.704**
Marche	2,69%	100.875	31.371	**132.246**
Molise	0,81%	30.375	828	**31.203**
Piemonte	7,30%	273.750	226.313	**500.063**
Puglia	7,10%	266.250	52.289	**318.539**
Sardegna	3,01%	112.875	34.722	**147.597**
Sicilia	9,35%	350.625	63.783	**414.408**
Toscana	6,67%	250.125	83.993	**334.118**
Umbria	1,67%	62.625	10.975	**73.600**
Valle d'Aosta	0,29%	10.875	1.164	**12.039**
Veneto	7,40%	277.500	104.842	**382.342**
TOTALE	**100%**	**3.750.000**	**1.250.000**	**5.000.000**

Fonte: Relazione al Parlamento sullo stato di utilizzo da parte delle regioni delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 5-bis del d.l. 14.8.2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.10.2013, n. 119 – anni 2021-2024

Tabella 20 - Riparto delle risorse, come da Tabella 4 allegata al decreto del 28 novembre 2024, per la realizzazione e acquisto immobili da adibire a Case rifugio ai sensi dell'art. 1, comma 194, legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024)

Regione	% Fondo Nazionale Politiche Sociali	75% (di 20 mln percentuali Fondo Politiche sociali)	25% (di 20 mln in base al criterio carico per struttura e domanda potenziale)	TOTALI RISORSE PER REGIONE
Abruzzo	2,49%	373.500	80.414	**453.914**
Basilicata	1,25%	187.500	43.449	**230.949**
Calabria	4,18%	627.000	179.309	**806.309**
Campania	10,15%	1.522.500	474.985	**1.997.485**
Emilia-Romagna	7,20%	1.080.000	307.447	**1.387.447**
Friuli-Venezia Giulia	2,23%	334.500	64.094	**398.594**
Lazio	8,75%	1.312.500	613.505	**1.926.005**
Liguria	3,07%	460.500	95.768	**556.268**
Lombardia	14,39%	2.158.500	748.479	**2.906.979**
Marche	2,69%	403.500	199.145	**602.645**
Molise	0,81%	121.500	31.688	**153.188**
Piemonte	7,30%	1.095.000	374.807	**1.469.807**
Puglia	7,10%	1.065.000	357.751	**1.422.751**
Sardegna	3,01%	451.500	166.287	**617.787**
Sicilia	9,35%	1.402.500	507.852	**1.910.352**
Toscana	6,67%	1.000.500	230.883	**1.231.383**
Umbria	1,67%	250.500	78.138	**328.638**
Valle d'Aosta	0,29%	43.500	22.013	**65.513**
Veneto	7,40%	1.110.000	423.986	**1.533.986**
Totale	**100%**	**15.000.000**	**5.000.000**	**20.000.000**

Fonte: Relazione al Parlamento sullo stato di utilizzo da parte delle regioni delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 5-bis del d.l. 14.8.2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.10.2013, n. 119 – anni 2021-2024

Tabella 21 - Risorse complessivamente ripartite alle regioni, come da Tabella 5 allegata al decreto del 28 novembre 2024 per tipologia

REGIONI	Tabella 1	Tabella 2	Tabella 3	Tabella 4	Rete territoriale antiviolenza Caivano	Totale ripartito
Abruzzo	884.652,01	373.500,00	106.355,05	453.913,67		1.818.420,73
Basilicata	227.873,28	187.500,00	52.772,09	230.948,72		699.094,09
Calabria	1.074.652,27	627.000,00	174.304,71	806.309,00		2.682.265,98
Campania	4.231.485,04	1.522.500,00	429.342,48	1.997.485,50	200.000,00	8.380.813,01
Emilia-Romagna	3.320.596,04	1.080.000,00	396.230,52	1.387.447,20		6.184.273,76
Friuli-Venezia Giulia	1.414.310,12	334.500,00	112.115,89	398.593,76		2.259.519,76
Lazio	3.205.160,82	1.312.500,00	447.935,26	1.926.005,48		6.891.601,55
Liguria	972.139,81	460.500,00	152.083,51	556.268,38		2.140.991,70
Lombardia	8.379.778,51	2.158.500,00	782.704,38	2.906.978,79		14.227.961,68
Marche	684.868,15	403.500,00	132.245,83	602.644,60		1.823.258,58
Molise	229.045,90	121.500,00	31.203,40	153.188,25		534.937,56
Piemonte	1.908.443,56	1.095.000,00	500.063,42	1.469.806,87		4.973.313,85
Puglia	2.328.831,00	1.065.000,00	318.539,49	1.422.750,73		5.135.121,22
Sardegna	869.978,64	451.500,00	147.597,08	617.787,08		2.086.862,80
Sicilia	4.148.234,57	1.402.500,00	414.407,83	1.910.352,26		7.875.494,66
Toscana	2.373.247,70	1.000.500,00	334.118,13	1.231.382,52		4.939.248,35
Umbria	799.168,31	250.500,00	73.600,19	328.638,17		1.451.906,67
Valle d'Aosta	58.410,26	43.500,00	12.039,18	65.513,25		179.462,69
Veneto	2.889.124,01	1.110.000,00	382.341,57	1.533.985,78		5.915.451,36
TOTALE	**40.000.000,00**	**15.000.000,00**	**5.000.000,00**	**20.000.000,00**	**200.000,00**	**80.200.000,00**

Fonte: Relazione al Parlamento sullo stato di utilizzo da parte delle regioni delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 5-bis del d.l. 14.8.2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.10.2013, n. 119 – anni 2021-2024

2.11 Ulteriori stanziamenti per il 2025 e 2026

L'art. 1 comma 194 della l. 213/2023 ha previsto che all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «*3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza"*, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni

con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
Con il DLB 2025 vi è stato un taglio di 1.000.000 euro sul cap. 2004.
L'art. 1 comma 189 della L 213/2023 ha previsto che al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
Con il DLB 2022 il cap. 2108/2 "azioni per i centri antiviolenza e le Case rifugio" passa da euro 27.099.181 ad euro 30.000.000 per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 (e a decorrere).
L'art. 1, comma 340, della l. 197/2022, ha previsto che al fine di dare attuazione a quanto previsto dall' articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all' articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alle finalità di cui alla lettera d) del comma 2 dell' articolo 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013. Con il DLB 2024: rifinanziamento di 4.000.000 del fondo vittime violenza.
Con DLB 2024: taglio di 1.500.000 euro sul cap. 2108/2.
Con il DLB 2025: taglio di 1.425.000 euro sul cap. 2108/2.
La legge 30 dicembre 2025 n. 199 – art. 1 comma 228 e ss. (legge di bilancio 2026) ha previsto, altresì, che per le finalità di cui agli articoli 5, comma 2, lettera d), e 5-*bis,* la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all', è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
Le risorse sono ripartite in parti uguali per le seguenti finalità:
a) realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza per le regioni con le modalità di cui all'intesa;
b) realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività delle case-rifugio per le donne vittime di violenza.
Il tutto è meglio rappresentato nelle tabelle che seguono.

Tabella 22 – Capitolo 496 PCM – Stanziamento 2025

CAP	DENOMINAZIONE	PG	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO 2025	NOTE
496	SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE	1	SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE	15.000.000	**Art. 1 comma 338 della L. 197/2022 modifica l'art. 5, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119** Per il finanziamento del **Piano** (Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di **15 milioni di euro** annui a **decorrere dall'anno 2023.** Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità alle azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le risorse destinate a**lle azioni a titolarità regionale** ai sensi del presente comma **sono ripartite annualmente** tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **con il medesimo provvedimento** di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del presente decreto.
		2	AZIONI PER I CENTRI ANTIVIOLENZA E LE CASE RIFUGIO	37.075.000	**DLB 2022:** il cap 2108/2 "azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio" passa da euro 27.099.181,00 ad euro **30.000.000,00** per gli esercizi finanziari 2023 e **2024 (e a decorrere)** **Art. 1 comma 340 della L. 197/2022** Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall' articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all' articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di **6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024**, da destinare alle finalità di cui alla lettera d) del comma 2 dell' articolo 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013 **DLB 2024:** rifinanziamento di **4.000.000** del fondo vittime violenza **DLB 2024**: taglio di 1.500.000 euro sul cap 2108/2 **DLB 2025**: taglio di 1.425.000 euro sul cap 2108/2
		4	FONDO PER IL REDDITO DI LIBERTA' PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA	11.000.000	**Art. 1 comma 187 della L. 213/2023** Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato d**i 10 milioni di eur**o per ciascuno degli anni 2**024, 2025 e 2026** e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo **sono ripartite** secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. **Art. 1 comma 222 della L. 207/2024** Al fine di incrementare la misura del reddito di liberta' ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è ulteriormente **incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025.**

Segue tabella 22

		5	SOMME DESTINATE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEI CENTRI PER IL RECUPERO DEGLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA	5.000.000	**Art. 26 bis del DL 104/2020** **1 milione** di euro a decorrere dall'anno 2020 **Art. 1 comma 188 della L. 213/2023** Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di **4 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2024, 2025 e 2026** per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis
		8	REALIZZAZIONE DI CENTRI ANTIVIOLENZA	5.000.000	**Art. 1 comma 189 della L 213/2023** Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del **Piano** strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di **5 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2024, 2025 e 2026.** Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla **realizzazione di centri antiviolenza**. Le risorse di cui al primo periodo **sono ripartite tra le regioni** con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
		9	FORMAZIONE CONTINUATIVA E PERMANENTE IN TEMA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E ALLA VIOLENZA DOMESTICA	3.000.000	**Art. 1 comma 190 della L 213/2023** Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, al fine di rendere le **iniziative formative d**i cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di **3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024**
		10	FONDO PER LA CREAZIONE DI CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA	19.000.000	**Art. 1 comma 194 della L. 213/2023** All'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Al fine di r**ealizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di** cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza", con una dotazione **di 20 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2024, 2025 e 2026.** Le risorse di cui al primo periodo **sono ripartite tra le regioni** con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. **DLB 2025:** taglio di 1.000.000 euro sul cap 2004
		11	SOMME DESTINATE AD ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE AL LAVORO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA	3.000.000	**Art. 1 comma 221 della L. 207/2024** Al fine di rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di **3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025**.
TOTALE CAP 496				**98.075.000**	

Fonte: PCM – Dipartimento per le pari opportunità

Con d.p.c.m. 29 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2026 sono state ripartite le risorse stanziate per il 2025. Sono stati destinati, quindi, euro 44.000.000 per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), d.l. 19/2013 euro 22.000.000 al finanziamento dei Centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione ed euro 22.000.000 al finanziamento delle Case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione, con la precisazione che al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le note programmatiche redatte dalle regioni ai fini della ripartizione delle risorse avrebbero dovuto indicare gli eventuali interventi previsti per riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione.
Sono stati, quindi, destinati euro 6.500.000 per il finanziamento degli interventi regionali di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), h), i) e l) del decreto-legge n. 93 del 2013 e ulteriori interventi a titolarità regionale volti all'*empowerment* femminile delle donne vittime di violenza (euro 18.000.000).
Sono stati, quindi, destinati, euro 5.000.000 per la realizzazione dei Centri antiviolenza, ai sensi dell'art. 1, comma 189, legge n. 213/2023 – (Legge di bilancio 2024) nonché euro 20.000.000 per la realizzazione e acquisto immobili da adibire a Case rifugio ai sensi dell'art. 1, comma 194, legge n. 213/2023 – (legge di bilancio 2024).

Tabella 23 - Riparto delle risorse alle regioni, come da Tabella 1 allegata al decreto del 29 dicembre 2025, per il finanziamento dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio

REGIONE	RESIDENTI DATI ISTAT 01/01/2025	percentuali regionali popolazione	CENTRI ANTIVIOLENZA 20.000.000					CASE RIFUGIO 20.000.000					TOTALE RISORSE REGIONE
			RISORSE IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE	N. CAV	percentuali regionali CAV	RISORSE IN RELAZIONE AL NUMERO DI CAV	totale risorse CAV	RISORSE IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE	N. CR	percentuali regionali CR	RISORSE IN RELAZIONE AL NUMERO DI CR	totale risorse CR	
Abruzzo	1.268.430	2,19%	160.797,38	13	0,03%	459.437,75	620.235,13	160.797,38	6	0,01%	168.260,04	329.057,42	**949.292,55**
Basilicata	529.897	0,92%	67.174,42	2	0,00%	70.682,73	137.857,15	67.174,42	2	0,00%	56.086,68	123.261,10	**261.118,25**
Calabria	1.832.147	3,17%	232.259,12	13	0,03%	459.437,73	691.696,87	232.259,12	11	0,02%	308.476,74	540.735,86	**1.232.432,73**
Campania	5.575.025	9,64%	706.739,36	69	0,17%	2.438.554,22	3.145.293,58	706.739,36	32	0,06%	897.386,87	1.604.126,23	**4.749.419,81**
Emilia-Romagna	4.465.678	7,72%	566.108,75	23	0,06%	812.851,41	1.378.960,16	566.108,75	58	0,11%	1.626.513,70	2.192.622,45	**3.571.582,61**
Friuli V. G.	1.194.095	2,06%	151.374,02	8	0,02%	282.730,92	434.104,94	151.374,02	31	0,06%	869.343,53	1.020.717,55	**1.454.822,49**
Lazio	5.710.272	9,87%	723.884,47	47	0,11%	1.661.044,18	2.384.928,65	723.884,47	19	0,04%	532.823,45	1.256.707,92	**3.641.636,57**
Liguria	1.509.908	2,61%	191.409,26	11	0,03%	388.755,02	580.164,28	191.409,26	10	0,02%	280.433,40	471.842,66	**1.052.006,94**
Lombardia	10.035.481	17,35%	1.272.186,12	58	0,14%	2.049.799,20	3.321.985,32	1.272.186,12	171	0,32%	4.795.411,09	6.067.597,21	**9.389.582,53**
Marche	1.481.252	2,56%	187.776,57	5	0,01%	176.706,83	364.483,40	187.776,57	8	0,02%	224.346,72	412.123,29	**776.606,69**
Molise	287.966	0,50%	36.505,11	4	0,01%	141.365,46	177.870,57	36.505,11	1	0,00%	28.043,34	64.548,45	**242.419,02**
Piemonte	4.255.702	7,36%	539.490,34	21	0,05%	742.168,67	1.281.659,01	539.490,34	13	0,02%	364.563,42	904.053,76	**2.185.712,77**
Puglia	3.874.166	6,70%	491.123,47	33	0,08%	1.166.265,06	1.657.388,53	491.123,47	20	0,04%	560.866,79	1.051.990,26	**2.709.378,79**
Sardegna	1.561.339	2,70%	197.929,11	12	0,03%	424.096,39	622.025,50	197.929,11	6	0,01%	168.260,04	366.189,15	**988.214,65**
Sicilia	4.779.371	8,26%	605.875,24	37	0,09%	1.307.630,52	1.913.505,76	605.875,24	61	0,12%	1.710.643,72	2.316.518,96	**4.230.024,72**
Toscana	3.660.834	6,33%	464.079,62	23	0,06%	812.851,41	1.276.931,03	464.079,62	31	0,06%	869.343,53	1.333.423,15	**2.610.354,18**
Umbria	851.954	1,47%	108.001,21	10	0,02%	353.413,65	461.414,86	108.001,21	6	0,01%	168.260,04	276.261,25	**737.676,11**
V. d'Aosta	122.714	0,21%	15.556,31	1	0,00%	35.341,36	50.897,67	15.556,31	0	0,00%	0,00	15.556,31	**66.453,98**
Veneto	4.851.851	8,39%	615.063,45	25	0,06%	883.534,14	1.498.597,59	615.063,45	42	0,08%	1.037.603,57	1.652.667,02	**3.151.264,61**
TOTALI		**100%**	**7.333.333,33**	**415**	**1,00**	**14.666.666,67**	**22.000.000,00**	**7.333.333,33**	**528**	**1,00%**	**14.666.666,67**	**22.000.000,00**	**44.000.000,00**

Fonte: all 1 d.p.c.m. 29 dicembre 2025

Tabella 24 – Risorse destinate per il finanziamento degli interventi regionali di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), h), i) e l) del decreto-legge n. 93 del 2013 (euro 6.500.000,00) e ulteriori interventi a titolarità regionale volti all'*empowerment* femminile delle donne vittime di violenza (euro 18.000.000,00)

Regione	Percentuale Fondo Nazionale Politiche Sociali (decreto Interministeriale 2 aprile 2025)	CAP. 496	CAP. 493	TOTALI RISORSE PER REGIONE
		Subtotale	Subtotale	
Abruzzo	2,49%	161.850,00	448.200,00	610.050,00
Basilicata	1,25%	81.250,00	225.000,00	306.250,00
Calabria	4,18%	271.700,00	752.400,00	1.024.100,00
Campania	10,15%	659.750,00	1.827.000,00	2.486.750,00
Emilia-Romagna	7,20%	468.000,00	1.296.000,00	1.764.000,00
Friuli-Venezia Giulia	2,23%	144.950,00	401.400,00	546.350,00
Lazio	8,75%	568.750,00	1.575.000,00	2.143.750,00
Liguria	3,07%	199.550,00	552.600,00	752.150,00
Lombardia	14,39%	935.350,00	2.590.200,00	3.525.550,00
Marche	2,69%	174.850,00	484.200,00	659.050,00
Molise	0,81%	52.650,00	145.800,00	198.450,00
Piemonte	7,30%	474.500,00	1.314.000,00	1.788.500,00
Puglia	7,10%	461.500,00	1.278.000,00	1.739.500,00
Sardegna	3,01%	195.650,00	541.800,00	737.450,00
Sicilia	9,35%	607.750,00	1.683.000,00	2.290.750,00
Toscana	6,67%	433.550,00	1.200.600,00	1.634.150,00
Umbria	1,67%	108.550,00	300.600,00	409.150,00
Valle d'Aosta	0,29%	18.850,00	52.200,00	71.050,00
Veneto	7,40%	481.000,00	1.332.000,00	1.813.000,00
TOTALE	**100%**	**6.500.000,00**	**18.000.000,00**	**24.500.000,00**

Fonte: all.2 d.p.c.m. 29 dicembre 2025

Tabella 25 – Risorse per la realizzazione dei centri antiviolenza, ai sensi dell'art. 1, comma 189, legge n. 213/2023

REGIONE	Percentuale Fondo Nazionale Politiche Sociali (Decreto interministeriale 22 ottobre 2021)	75% (di 5 mln percentuali Fondo Politiche sociali	25% (di 5 mln in base al criterio carico per struttura e domanda potenziale utenza)	TOTALI RISORSE PER REGIONE
Abruzzo	2,49%	93.375,00	12.980,05	**106.355,05**
Basilicata	1,25%	46.875,00	5.897,09	**52.772,09**
Calabria	4,18%	156.750,00	17.554,71	**174.304,71**
Campania	10,15%	380.625	48.717,47	**429.342,47**
Emilia-Romagna	7,20%	270.000,00	126.230,52	**396.230,52**
Friuli-Venezia Giulia	2,23%	83.625,00	28.490,89	**112.115,89**
Lazio	8,75%	328.125,00	119.810,26	**447.935,26**
Liguria	3,07%	115.125,00	36.958,51	**152.083,51**
Lombardia	14,39%	539.625,00	243.079,38	**782.704,38**
Marche	2,69%	100.875,00	31.370,83	**132.245,83**
Molise	0,81%	30.375,00	828,40	**31.203,40**
Piemonte	7,30%	273.750,00	226.313,42	**500.063,42**
Puglia	7,10%	266.250,00	52.289,49	**318.539,49**
Sardegna	3,01%	112.875,00	34.722,08	**147.597,08**
Sicilia	9,35%	350.625,00	63.782,83	**414.407,83**
Toscana	6,67%	250.125,00	83.993,13	**334.118,13**
Umbria	1,67%	62.625,00	10.975,19	**73.600,19**
Valle d'Aosta	0,29%	10.875,00	1.164,18	**12.039,18**
Veneto	7,40%	277.500,00	104.841,57	**382.341,57**
TOTALE	**100%**	**3.750.000,00**	**1.250.000,00**	**5.000.000,00**

Fonte: all. 3 d.p.c.m. 29 dicembre 2025

Tabella 26 – Risorse per la realizzazione delle case rifugio, ai sensi dell'art. 1, comma 194, legge n. 213/2023

Regione	% Fondo Nazionale Politiche Sociali	75% (di 20 mln percentuali Fondo Politiche sociali)	25% (di 20 mln in base al criterio carico per struttura e domanda potenziale)	TOTALI RISORSE PER REGIONE
Abruzzo	2,49%	373.500,00	124.500,00	**498.000,00**
Basilicata	1,25%	187.500,00	62.500,00	**250.000,00**
Calabria	4,18%	627.000,00	209.000,00	**836.000,00**
Campania	10,15%	1.522.500,00	507.500,00	**2.030.000,00**
Emilia-Romagna	7,20%	1.080.000,00	360.000,00	**1.440.000,00**
Friuli-Venezia Giulia	2,23%	334.500,00	111.500,00	**446.000,00**
Lazio	8,75%	1.312.500,00	437.500,00	**1.750.000,00**
Liguria	3,07%	460.500,00	153.500,00	**614.000,00**
Lombardia	14,39%	2.158.500,00	719.500,00	**2.878.000,00**
Marche	2,69%	403.500,00	134.500,00	**538.000,00**
Molise	0,81%	121.500,00	40.500,00	**162.000,00**
Piemonte	7,30%	1.095.000,00	365.000,00	**1.460.000,00**
Puglia	7,10%	1.065.000,00	355.000,00	**1.420.000,00**
Sardegna	3,01%	451.500,00	150.500,00	**602.000,00**
Sicilia	9,35%	1.402.500,00	467.500,00	**1.870.000,00**
Toscana	6,67%	1.000.500,00	333.500,00	**1.334.000,00**
Umbria	1,67%	250.500,00	83.500,00	**334.000,00**
Valle d'Aosta	0,29%	43.500,00	14.500,00	**58.000,00**
Veneto	7,40%	1.110.000,00	370.000,00	**1.480.000,00**
Totale	**100%**	**15.000.000,00**	**5.000.000,00**	**20.000.000,00**

Fonte: all. 4 d.p.c.m. 29 dicembre 2025

Come esposto nei paragrafi precedenti, unitamente alle attività strettamente inerenti alla gestione delle Case rifugio e dei Centri antiviolenza, di cui al d.l. 93/2013, art. 19, comma 5, lettera d) e comma 5-*bis*, con i decreti di riparto appena analizzati, sono state ripartite fra le regioni anche le risorse per finanziare gli interventi di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, lettere a), b), c), e), f), h), i) e l); qui di seguito una tabella riepilogativa degli interventi realizzati, suddivisi per regioni, con l'indicazione delle annualità in cui gli stessi sono stati avviati.
Il prospetto rivela una non uniformità delle iniziative prese sul territorio nazionale.
E' stata, quindi, inserita una tabella riepilogativa di tutte le risorse stanziate per il periodo 2017 – 2025.

Tabella 27 - Interventi art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, lettere a), b), c), e), f), h), i) e l) - RIEPILOGO

VALLE D'AOSTA	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	TRENTINO ALTO-ADIGE	FRIULI VENEZIA-GIULIA	VENETO	EMILIA ROMAGNA	TOSCANA	UMBRIA	MARCHE	LAZIO	ABRUZZO	MOLISE	CAMPANIA	BASILICATA	PUGLIA	CALABRIA	SICILIA	SARDEGNA
sostegno abitativo e il reinserimento lavorativo (2019 – 2020)	sostegno abitativo e reinserimento lavorativo (2019 – 2020 – 2021 – 2022)	sostegno abitativo e reinserimento lavorativo (2021 – 2022 – 2023)	sostegno abitativo e il reinserimento lavorativo (2019 – 2021 – 2022 – 2023)		sostegno abitativo e il reinserimento lavorativo (2019 – 2022)		sostegno abitativo e reinserimento lavorativo (2019 – 2020 – 2021 - 2022 – 2023)	sostegno abitativo e il reinserimento lavorativo (2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023)	sostegno abitativo e il reinserimento lavorativo (2020– 2021 – 2022)	sostegno abitativo e il reinserimento lavorativo (2020 – 2021 – 2022)	sostegno abitativo e reinserim. lavorativo (2020 – 2021)	sostegno abitativo e il reinserim.to lavorativo (2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023)	sostegno abitativo e il reinserim.to lavorativo (2020 – 2021 – 2022)			sostegno abitativo e il reinserimento lavorativo (2020 – 2021 – 2022)	sostegno abitativo e reinserimento lavorativo (2019 – 2020 - 2021 - 2022)	sostegno abitativo e reinserimento lavorativo (2019 – 2020 – 2021 – 2022)	sostegno abitativo e reinserimento lavorativo (2020 – 2022 – 2023)
potenziamento della rete dei servizi pubblici e privati antiviolen. (2019 – 2021 - 2022		potenziamento della rete dei servizi pubblici e privati antiviolen. (2019 – 2021 - 2022	potenziamento della rete dei servizi pubblici e privati antiviolenza (2019 – 2021 - 2022		potenziamento della rete dei servizi pubblici e privati antiviolenza (2019 - 2021 - 2022	potenziamento della rete dei servizi pubblici e privati antiviolenza (2019-2021– 2022)		potenziamento della rete dei servizi pubblici e privati antiviolenza (2019 – 2021 - 2022	potenziamento della rete dei servizi pubblici e privati antiviolenza (2019	potenziamento della rete dei servizi pubblici e privati antiviolenza (2019 – 2021 - 2022		potenziamento della rete dei servizi pubblici e privati antiviolenza (2019	potenziamento della rete dei servizi pubblici e privati antiviolenza (2021 – 2022)	potenziamento della rete dei servizi pubblici e privati antiviolenza (2019	potenziamento della rete dei servizi pubblici e privati antiviolenza (2019 – 2021 - 2022	potenziamento della rete dei servizi pubblici e privati antiviolenza (2019 -2021 - 2022	potenziamento della rete dei servizi pubblici e privati antiviolen. (2019 – 2021 -2022	potenziamento della rete dei servizi pubblici e privati antiviolenza (2019)	potenziamento della rete dei servizi pubblici e privati antiviolenza (2019)
	interventi rivolti agli uomini maltrattanti (2019 – 2021)	interventi rivolti agli uomini maltrattanti (2019)	interventi rivolti agli uomini maltrattanti (2019 2021)		interventi rivolti agli uomini maltrattanti (2019)	interventi rivolti agli uomini maltrattanti (2019 – 2021)	interventi rivolti agli uomini maltrattanti (2019 2021)	interventi rivolti agli uomini maltrattanti (2019 – 2021)		interventi rivolti agli uomini maltrattanti (2021)		interventi rivolti agli uomini maltrattanti (2021)				interventi rivolti agli uomini maltrattanti (2021)	interventi rivolti agli uomini maltrattanti (2019)	interventi rivolti agli uomini maltrattanti (2019 – 2021)	interventi (2019) rivolti agli uomini maltrattanti (2021)
	interventi rivolti a donne minorenni e a minori vittime di violenza assistita (2019 – 2020 – 2021)	interventi rivolti a donne minorenni e a minori vittime di violenza assistita (2022)	interventi rivolti a donne minorenni e a minori vittime di violenza assistita (2019 – 2021)		interventi rivolti a donne minorenni e a minori vittime di violenza assistita (2019)					Interventi rivolti a donne minorenni e a minori vittime di violenza assistita (2020 -2021 – 2022)	Interventi rivolti a donne minorenni e a minori vittime di violenza assistita (2022)				interventi rivolti a donne minorenni e a minori vittime di violenza assistita (2021 – 2022)	interventi rivolti a donne minorenni e a minori vittime di violenza assistita (2020 – 2021 – 2022)	interventi rivolti a donne minorenni e a minori vittime di violenza assistita (2019 – 2020)		interventi rivolti a donne minorenni e a minori vittime di violenza assistita (2021)
		sostegno delle donne migranti (2021)								sostegno delle donne migranti (2020 – 2021 – 2022)							sostegno delle donne migranti (2019)		
informazione, comunicaz. e formazione (2021 – 2022) - 2023	Informaz. Comunicaz. e formazione (2019 – 2020 – 2021 - 2022)	Informaz. comunica. e formaz. (2019 – 2020- 2022 – 2023)	informazione, comunicazione e formazione (2019 – 2020 – 2021 – 2022)	Informaz. Comunicaz. e formazione (2019 – 2020)		Informazione comunicaz. e formazione (2019 – 2020 2021 – 2023)	Informaz. comunicazione e formazione (2021 – 2023)	informazione, comunicazione e formazione (2019 – 2020 – 2021 – 2022)	informazione, comunicaz. e formazione (2019 – 2020 – 2021 – 2022)	informazione, comunicazione e formazione (2020 – 2021 – 2022)		Informaz. comunicaz. e formaz. (2022-2023)	Informaz. comunicaz. e formaz. (2019–2020)		informazione, comunicaz. e formazione (2023)	informazione, comunicaz. e formazione (2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023)	Informaz. comunicaz. e formazione (2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023)	Informaz. Comunicaz. e formazione (2019 – 2020 – 2021 – 2022)	informazione, comunicaz. e formazione (2022)
acquisto di beni e materiali da parte dei centri antiviolenza e case rifugio per emerg. sanitaria da Covid-19. (2019)	interventi per il superam. emergenza COVID-19 (2021)	interventi per il superamento dell'emergenza COVID-19 (2020 – 2021)	interventi per superamento dell'emergenza COVID-19 (2020)							interventi per il superamento dell'emergenza COVID-19 (2020 – 2021)									

Segue tabella 27

VALLE D'AOSTA	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	TRENTINO ALTO-ADIGE	FRIULI VENEZIA-GIULIA	VENETO	EMILIA ROMAGNA	TOSCANA	UMBRIA	MARCHE	LAZIO	ABRUZZO	MOLISE	CAMPANIA	BASILICATA	PUGLIA	CALABRIA	SICILIA	SARDEGNA
									migliorare la qualità dei servizi garantiti alle donne nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza (2020 2021)										
														intervento volto a garantire alle donne vittime di violenza di genere ed ai loro figli l'accoglienza, l'assistenza psico-fisica (2020)					
														Assegnazione di un contributo pubblico tramite avviso pubblico (2021 – 2022)					
		sostenere la ripartenza economica e sociale (2022)								sostenere la ripartenza economica e sociale (2022)							sostenere la ripartenza economica e sociale (2022)		
	percorsi di trattam. criminologici e psicoterapeutici per uomini condannati per reati di violenza (2022)									soluzioni abitative per gli uomini maltrattanti (2022)	progetti sulla conservazione e la promozione della storia e della cultura delle donne (2022)								
	applicazione "DALIA PER LE DONNE" (2022)																		

Segue tabella 27

VALLE D'AOSTA	PIEMONTE	LIGURIA	LOMBARDIA	TRENTINO ALTO-ADIGE	FRIULI VENEZIA-GIULIA	VENETO	EMILIA ROMAGNA	TOSCANA	UMBRIA	MARCHE	LAZIO	ABRUZZO	MOLISE	CAMPANIA	BASILICATA	PUGLIA	CALABRIA	SICILIA	SARDEGNA
		sostenere l'*empowerment* femminile, reinserimento lav. e ripartenza economica e sociale delle donne (2023)	sostenere l'*empowerment* femminile, reinserimento lavorativo e la ripartenza economica e sociale delle donne (2023)		sostenere l'*empowerment* femminile, reinserimento lavorativo e la ripartenza economica e sociale delle donne (2023)			sostenere l'*empowerment* femminile, reinserimento lavorativo e la ripartenza economica e sociale delle donne (2023)			sostenere l'*empowerment* femminile, reinserimento lav. e ripartenza econ. e sociale donne (2023)	sostenere l'*empowerment* femminile, reinserimento lavorativo e ripartenza economica e sociale delle donne (2023)				sostenere l'*empowerment* femminile, reinserimento lavorativo e la ripartenza economica e sociale delle donne (2023)			
												Educazione finanziaria (2023)				Educazione finanziaria (2023)			
									formazione e supporto delle professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori (2023)										

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati DPO

Tabella 28 – Situazione contabile presente sul capitolo 496 della PCM - Anni 2017 - 2025

ESERCIZIO	P.G.	PREV INIZ COMP	VAR PREV COMP	PREV DEF COMP	RES DEF INIZIALI	IMPEGNI CC	IMPEGNI CR	IMPEGNI TOT	PAGATO COMP	PAGATO RES	PAGATO TOTALE	ECO MSP C/C	ECO MSP C/R	RESIDUO C CC	RESIDUO C RES	RESIDUI C TOT	RESIDUI TOTALI
2017	01	21.672.403,00	-1.632.773,00	20.039.630,00	5.123.417,22	0,00	0,00	0,00	2.583.095,85	965.765,68	3.548.861,53	10.689.719,60	0,00	6.766.814,55	4.157.651,54	10.924.466,09	10.924.466,09
2017	20	0,00	98.435,74	98.435,74	0,00	0,00	0,00	0,00	88.722,05	0,00	88.722,05	9.713,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30	0,00	13.810.220,55	13.810.220,55	38.291.346,37	0,00	0,00	0,00	278.273,95	32.277.701,05	32.555.975,00	0,00	0,00	13.531.946,60	6.013.645,32	19.545.591,92	19.545.591,92
2018	01	1.514.516,00	0,00	1.514.516,00	10.924.466,09	0,00	0,00	0,00	232.632,08	4.436.596,96	4.669.229,04	1.281.043,92	3.256.141,98	840,00	3.231.727,15	3.232.567,15	3.232.567,15
2018	02	33.913.303,00	-3.616.167,00	30.297.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.178.098,87	0,00	20.119.037,13	0,00	20.119.037,13	20.119.037,13
2018	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30	0,00	10.689.719,60	10.689.719,60	19.545.591,92	0,00	0,00	0,00	94.062,10	13.396.739,85	13.490.801,95	10.230.696,56	4.287.246,15	364.960,94	1.861.605,92	2.226.566,86	2.226.566,86
2019	01	33.134.276,00	4.000.000,00	37.134.276,00	3.232.567,15	0,00	0,00	0,00	208.581,53	521.903,48	730.485,01	36.810.450,71	2.709.823,67	115.243,76	840,00	116.083,76	116.083,76
2019	02	0,00	0,00	0,00	20.119.037,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360.342,00	4.360.342,00	0,00	0,00	0,00	15.758.695,13	15.758.695,13	15.758.695,13
2019	20	0,00	3.770.708,68	3.770.708,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548.545,68	0,00	3.548.545,68	132.218,77	0,00	89.944,23	0,00	89.944,23	89.944,23
2019	30	0,00	21.084.938,00	21.084.938,00	2.226.566,86	0,00	0,00	0,00	19.012.473,03	723.142,97	19.735.616,00	1.021.906,97	1.503.423,89	1.050.558,00	0,00	1.050.558,00	1.050.558,00
2020	01	27.558.970,00	7.000.000,00	34.558.970,00	116.083,76	0,00	0,00	0,00	372.726,28	115.595,76	488.322,04	13.406.248,57	0,00	20.779.995,15	488,00	20.780.483,15	20.780.483,15
2020	02	0,00	0,00	0,00	15.758.695,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049.337,47	3.049.337,47	0,00	12.709.357,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	03	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	04	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2020	05	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2020	20	0,00	1.877.187,15	1.877.187,15	89.944,23	0,00	0,00	0,00	1.872.607,84	89.944,23	1.962.552,07	0,00	0,00	4.579,31	0,00	4.579,31	4.579,31
2020	30	0,00	37.832.357,68	37.832.357,68	1.050.558,00	0,00	0,00	0,00	30.287.736,63	671.918,85	30.959.655,48	54.131,90	0,00	7.490.489,15	378.639,15	7.869.128,30	7.869.128,30
2021	01	31.475.244,00	0,00	31.475.244,00	20.780.483,15	0,00	0,00	0,00	1.068.028,64	20.780.483,15	21.848.511,79	12.430.842,13	0,00	17.976.373,23	0,00	17.976.373,23	17.976.373,23
2021	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	04	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	05	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2021	20	0,00	5.344.922,60	5.344.922,60	4.579,31	0,00	0,00	0,00	2.584.468,12	4.579,31	2.589.047,43	83.000,53	0,00	2.677.453,95	0,00	2.677.453,95	2.677.453,95
2021	30	0,00	13.560.380,47	13.560.380,47	7.869.128,30	0,00	0,00	0,00	391.837,91	7.825.616,60	8.217.454,51	417.832,69	23.999,54	12.750.709,87	19.512,16	12.770.222,03	12.770.222,03
2022	01	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	17.976.373,23	0,00	0,00	0,00	456.414,65	17.909.384,85	18.365.799,50	1.574.137,08	500,00	2.969.448,27	66.488,38	3.035.936,65	3.035.936,65
2022	02	31.099.181,00	1.000.000,00	32.099.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.099.181,00	0,00	32.099.181,00	32.099.181,00
2022	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	04	2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	05	1.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.222,79	304.222,79	0,00	695.777,21	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2022	06	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2022	07	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20	0,00	3.886.043,71	3.886.043,71	2.677.453,95	0,00	0,00	0,00	3.886.043,71	2.646.699,98	6.532.743,69	0,00	0,00	0,00	30.753,97	30.753,97	30.753,97
2022	30	0,00	15.828.834,82	15.828.834,82	12.770.222,03	0,00	0,00	0,00	5.698.358,92	12.729.614,61	18.427.973,53	3.418.319,89	19.695,50	6.712.156,01	20.911,92	6.733.067,93	6.733.067,93
2023	01	15.000.000,00	28.500,00	15.028.500,00	3.035.936,65	0,00	0,00	0,00	420.398,41	2.663.340,56	3.083.738,97	7.106.213,83	13.989,83	7.501.887,76	358.606,26	7.860.494,02	7.860.494,02
2023	02	30.000.000,00	4.000.000,00	34.000.000,00	32.099.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.099.181,00	32.099.181,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00
2023	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	04	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Segue tabella 28

ESERCIZIO	P.G.	PREV INIZ COMP	VAR PREV COMP	PREV DEF COMP	RES DEF INIZIALI	IMPEGNI CC	IMPEGNI CR	IMPEGNI TOT	PAGATO COMP	PAGATO RES	PAGATO TOTALE	ECO MSP C/C	ECO MSP C/R	RESIDUO C CC	RESIDUO C RES	RESIDUI C TOT	RESIDUI TOTALI
2023	05	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888.708,00	5.888.708,00	0,00	0,00	1.000.000,00	111.292,00	1.111.292,00	1.111.292,00
2023	06	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20	0,00	324.094,00	324.094,00	30.753,97	0,00	0,00	0,00	300.678,02	6.753,97	307.431,99	0,00	24.000,00	23.415,98	0,00	23.415,98	23.415,98
2023	30	0,00	4.992.456,97	4.992.456,97	6.733.067,93	0,00	0,00	0,00	5.400,00	6.712.156,01	6.717.556,01	0,00	20.911,92	4.987.056,97	0,00	4.987.056,97	4.987.056,97
2023	60	0,00	15.872,00	15.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.904,00	0,00	11.904,00	0,00	0,00	3.968,00	0,00	3.968,00	3.968,00
2024	01	15.000.000,00	14.352,80	15.014.352,80	7.860.494,02	0,00	0,00	0,00	479.481,14	7.541.823,26	8.021.304,40	12.432.466,37	7.909,69	2.102.405,29	310.761,07	2.413.166,36	2.413.166,36
2024	02	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00	38.500.000,00
2024	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	04	6.000.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2024	05	1.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	1.111.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.292,00	1.111.292,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2024	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	08	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2024	09	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2024	20	0,00	184.769,93	184.769,93	23.415,98	0,00	0,00	0,00	184.769,93	23.415,98	208.185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30	0,00	7.106.213,83	7.106.213,83	4.987.056,97	0,00	0,00	0,00	972.159,20	4.987.056,97	5.959.216,17	0,00	0,00	6.134.054,63	0,00	6.134.054,63	6.134.054,63
2024	60	0,00	0,00	0,00	3.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,00	3.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	01	18.000.000,00	-3.000.000,00	15.000.000,00	2.413.166,36	0,00	0,00	0,00	852.019,36	1.984.905,29	2.836.924,65	3.900.432,15	158.606,27	10.247.548,49	269.654,80	10.517.203,29	10.517.203,29
2025	02	37.075.000,00	0,00	37.075.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	37.075.000,00	0,00	37.075.000,00	37.075.000,00
2025	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	04	10.000.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	10.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	05	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2025	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	08	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2025	09	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2025	10	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
2025	11	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2025	20	0,00	28.677,50	28.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.677,50	0,00	28.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30	0,00	15.432.466,37	15.432.466,37	6.134.054,63	0,00	0,00	0,00	885.140,26	5.737.149,63	6.622.289,89	0,00	0,00	14.547.326,11	396.905,00	14.944.231,11	14.944.231,11

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati SICR – RGS

2.12 - Centri per uomini autori di violenza (CUAV) – art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Legge 30 dicembre 2021 n. 234 - Intesa 14 settembre 2022 sui requisiti minimi dei CUAV - Decreto 26 settembre 2022 e Decreto 23 novembre 2023 per la ripartizione delle risorse

Un'ultima notazione va posta con riguardo all'art. 1, comma 661, legge 30 dicembre 2021 n. 234, con il quale il legislatore ha disposto che: "Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno, favorendo il recupero degli uomini autori di violenza" è riconosciuto un incremento di 2 milioni di euro per l'anno 2022 per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, e all'art. 1, comma 669 legge 30 dicembre 2021 n. 234 che ha stabilito un aumento del medesimo fondo per euro 5 milioni per il 2022 per le finalità di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (implementazione dei centri per il recupero di uomini autori di violenza). Il recupero degli uomini autori di violenza è esplicitamente previsto dall'articolo 16 della Convenzione di Istanbul, il quale individua nell'attuazione di percorsi di rieducazione uno degli interventi fondamentali nella strategia di prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, al fine di determinarne o, comunque, aumentarne la consapevolezza ed impedirne la recidiva, e trova fondamento, altresì, nelle previsioni di cui all'articolo 27 Cost. che impone alla Repubblica, di rieducare il reo attraverso la corretta comminazione della pena. Il tema si è imposto nel dibattito nazionale a partire, in particolare, dalla legge 19 luglio 2019, n.69 (cosiddetto «Codice Rosso»). L'art. 6 della legge n. 69/2019, infatti, ha modificato l'art. 165 c.p. introducendo la possibilità, per i condannati per i delitti di violenza domestica e di genere, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il Dipartimento per le pari opportunità, quindi, ha riferito di avere interloquito, nel corso del 2022, a livello tecnico con le regioni, per addivenire alla definizione di una Intesa sui requisiti minimi per i Centri per uomini autori di violenza (CUAV); ciò, in analogia al percorso realizzato con riferimento ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza (CAV) e delle Case rifugio (CR), per i quali, già nel 2014, si era addivenuti ad una prima Intesa in Conferenza Unificata. Con l'Intesa sui requisiti minimi dei Centri per uomini autori di violenza, si è voluto dotare il settore di una propria disciplina e regolamentazione per l'accreditamento e la definizione degli *standard* di qualità dei servizi, anche allo scopo di evitare che possano operare realtà senza la dovuta esperienza e specializzazione. L'Intesa è stata raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 14 settembre 2022 (Repertorio atto n. 184/CSR - Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il governo, le regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere). In precedenza, peraltro, l'art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (introdotto nel corso dell'*iter* parlamentare della legge di conversione) aveva previsto l'incremento di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 da destinare esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti. L'articolo 1 dell'Intesa definisce i centri per uomini autori o potenziali autori di violenza di genere, come strutture il cui personale attua i programmi, per incoraggiarli a adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di modificare i modelli comportamentali violenti e a prevenire la recidiva. Tali programmi possono essere realizzati sia all'interno sia all'esterno delle mura penitenziarie. I programmi per gli autori di violenza "si basano sulla convinzione che sia possibile intraprendere un cambiamento, poiché la violenza nella maggior parte dei casi è un comportamento appreso e una scelta, che si possono modificare attraverso l'accompagnamento e la responsabilizzazione". I programmi hanno come obiettivi: "l'assunzione di responsabilità della violenza agita, attraverso la revisione critica degli atteggiamenti difensivi (negazione, minimizzazione, colpevolizzazione della vittima, uso degli stereotipi di genere); sviluppare la percezione e la consapevolezza degli effetti dannosi che la violenza agita ha sulla salute delle persone, sulla funzione genitoriale, sul programma di crescita e sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine; sviluppare la consapevolezza di se', dell'altro e della relazione per migliorare la gestione degli impulsi, degli stati affettivi ed emotivi negativi e distruttivi, per ampliare il repertorio di capacità e strumenti relazionali costruttivi e cooperativi»; promuovere una riflessione critica sulla identità maschile e sull'idea di virilità e le sue interconnessioni con la violenza di genere, anche destrutturando gli stereotipi e gli atteggiamenti ostili verso le donne". I centri devono rispettare i requisiti stabiliti dall'art. 3 dell'Intesa in materia autorizzazione e/o accreditamento e devono garantire le diverse attività nel rispetto della *privacy*. Possono anche organizzarsi Sportelli, al fine di garantire l'accesso ai servizi offerti in modo diffuso sul territorio. L'accessibilità ai servizi è garantita da una presa in carico secondo le modalità condivise con il CUAV e sulla base della valutazione del rischio, garantendo sempre la sicurezza delle vittime. L'Intesa aveva offerto alle regioni diciotto mesi dalla sua entrata in vigore per consentire l'adeguamento dei centri; indicando successivamente il termine di mesi trentasei, con l'Intesa di modifica del Rep. atti n. 9/CSR del 25 gennaio 2024.

Con successivo decreto del 22 gennaio 2025 è stata emanata la "Disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica".

Il DPO ha rappresentato che se le sedi dei CUAV sono raddoppiate, gli uomini presi in carico sono più che triplicati, passando da 1.214 nel 2017 a 4.174 nel 2022. Con riferimento alle modalità di ingresso, l'indagine ha evidenziato una diminuzione nell'incidenza degli accessi spontanei, passati dal 40% del 2017 al 10% del 2022. Questa diversa proporzione risente dell'incremento totale di prese in carico, a sua volta trainato dall'aumento degli uomini che accedono ai centri su invio dei servizi territoriali (passati dal 56% al 85%). Il DPO, inoltre, ha riferito un effetto "codice rosso", dal momento che l'incidenza degli uomini con pena sospesa sui nuovi ingressi è incrementata gradualmente, passando dal 19% nel 2019 (anno in cui è entrata in vigore la legge n. 69) al 40% nel 2022. Nella maggior parte dei casi trattati dai CUAV i reati commessi dagli uomini con pena sospesa sono ascrivibili ai maltrattamenti e agli atti persecutori verso le (ex) *partner* (rispettivamente 86% e 80% dei CUAV), mentre in circa la metà dei centri sono presi in carico uomini che hanno maltrattato i figli (52%) e altri familiari (51%), o si sono resi colpevoli di reati sessuali verso persone adulte (45%).
L'incremento di uomini con pena sospesa o inviati da altri attori territoriali, quali ad esempio i questori, ha imposto agli operatori di modificare la pratica quotidiana, in particolare prevedendo un lavoro preliminare finalizzato a favorire una maggiore adesione agli obiettivi del programma, dal momento che spesso questi uomini sono mossi da una motivazione strumentale.
Le prestazioni erogate più frequentemente dai CUAV sono l'ascolto telefonico (83%) e la consulenza psicologica (73%). Il 64% ha fatto riferimento alla realizzazione di moduli educativi relativi al tema della violenza di genere, il 50% alla psicoterapia individuale, il 46% eroga un sostegno alla responsabilità genitoriale e il 34% psicoterapia di gruppo. Su percentuali superiori al 10% emergono la mediazione linguistico-culturale (16%) e la consulenza legale (12%). Non tutte le prestazioni vengono erogate gratuitamente: tra quelle che più spesso prevedono un corrispettivo economico si segnalano la psicoterapia individuale a pagamento[53].
E' stato adottato il decreto 26 settembre 2022 per il riparto delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di spesa 496 del Centro di responsabilità 8 – Pari opportunità per un importo complessivo di 9 milioni di euro, così articolato:

a) euro 7.000.000 destinati all'istituzione e al potenziamento dei Centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, ai sensi dell'art. 26-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020. Tale importo è risultante della somma di 2 milioni di euro stanziati dal citato art. 26-*bis* per le annualità 2021 e 2022 e dei 5 milioni di euro previsti dal citato comma 669.

b) euro 1.000.000 per l'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, nonché al loro funzionamento, ai sensi dell'art. 1, comma 661, lett. a) della legge n. 234 del 2021;

[53] V. anche "Centri per uomini autori di violenza I dati della seconda indagine nazionale" – ISTAT – novembre 2023.

c) euro 1.000.000 per le attività di monitoraggio e raccolta di dati di competenza regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 661, lett. b) e comma 665 della legge n. 234 del 2021.

Il decreto 26 settembre 2022 ha previsto, all'art. 3, modalità di trasferimento delle risorse alle regioni analoghe a quelle in essere per le somme ripartite ai sensi degli art. 5 e 5 bis del DL 93/2013, nonché un meccanismo di monitoraggio.

Tabella 29 - Ripartizione risorse - Art. 2, comma 1, lett. a) – Annualità 2022

REGIONE	% Fondo nazionale politiche sociali (1)	TOTALE FINANZIATO (€)
Abruzzo	2,45%	171.500
Basilicata	1,23%	86.100
Calabria	4,11%	287.700
Campania	9,98%	698.600
Emilia-Romagna	7,08%	495.600
Friuli-Venezia Giulia	2,19%	153.300
Lazio	8,60%	602.000
Liguria	3,02%	211.400
Lombardia	14,15%	990.500
Marche	2,65%	185.500
Molise	0,80%	56.000
Piemonte	7,18%	502.600
Puglia	6,98%	488.600
Sardegna	2,96%	207.200
Sicilia	9,19%	643.300
Toscana	6,56%	459.200
Umbria	1,64%	114.800
Valle d'Aosta	0,29%	20.300
Veneto	7,28%	509.600
PA Bolzano	0,82%	57.400
PA Trento	0,84%	58.800
TOTALE	**100%**	**7.000.000,00**

Fonte: TABELLA 1 – decreto 26 settembre 2022

(1) Decreto interministeriale 21 febbraio 2014 "Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2014".

Tabella 30 – Ripartizione risorse – Art. 2, comma 1, lett. B) – Annualità 2022

REGIONE	RESIDENTI DATI ISTAT 01/01/2022	percentuali regionali popolazione	RISORSE IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE	NUMERO CUAV	percentuali regionali CUAV	RISORSE IN RELAZIONE AL NUMERO DI CUAV E POPOLAZIONE	TOTALE RISORSE REGIONE
Abruzzo	1.273.660	2,16%	10.796,82	2	2,08%	10.417	**21.213**
Basilicata	539.999	0,92%	4.577,57	1	1,04%	5.208	**9.786**
Calabria	1.844.586	3,13%	15.636,56	2	2,08%	10.417	**26.053**
Campania	5.590.681	9,48%	47.392,21	1	1,04%	5.208	**52.601**
Emilia-Romagna	4.431.816	7,51%	37.568,51	14	14,58%	72.917	**110.485**
Friuli V.G.	1.197.295	2,03%	10.149,47	3	3,13%	15.625	**25.774**
Lazio	5.715.190	9,69%	48.447,67	4	4,17%	20.833	**69.281**
Liguria	1.507.438	2,56%	12.778,55	8	8,33%	41.667	**54.445**
Lombardia	9.965.046	16,89%	84.473,71	10	10,42%	52.083	**136.557**
Marche	1.489.789	2,53%	12.628,94	5	5,21%	26.042	**38.671**
Molise	290.769	0,49%	2.464,85	1	1,04%	5.208	**7.673**
Piemonte	4.252.279	7,21%	36.046,57	18	18,75%	93.750	**129.797**
Puglia	3.912.166	6,63%	33.163,44	6	6,25%	31.250	**64.413**
Sardegna	1.579.181	2,68%	13.386,72	3	3,13%	15.625	**29.012**
Sicilia	4.801.468	8,14%	40.702,05	2	2,08%	10.417	**51.119**
Toscana	3.676.285	6,23%	31.163,87	5	5,21%	26.042	**57.206**
Umbria	859.572	1,46%	7.286,59	1	1,04%	5.208	**12.495**
Valle d'Aosta	123.337	0,21%	1.045,53	1	1,04%	5.208	**6.254**
Veneto	4.854.633	8,23%	41.152,73	7	7,29%	36.458	**77.611**
PA Bolzano	535.774	0,91%	4.541,76	1	1,04%	5.208	**9.750**
PA Trento	542.158	0,92%	4.595,87	1	1,04%	5.208	**9.804**
TOTALI	**58.983.122**	**100,00%**	**500.000,00**	**96**	**100,00%**	**500.000**	**1.000.000**

Fonte: TABELLA 2 – all. decreto 26 settembre 2022

Tabella 31 – Ripartizione risorse – Art. 2, comma 1, lett. C) – Annualità 2022

REGIONE	TOTALE FINANZIATO (€)
Abruzzo	47.619
Basilicata	47.619
Calabria	47.619
Campania	47.619
Emilia-Romagna	47.619
Friuli-Venezia Giulia	47.619
Lazio	47.619
Liguria	47.619
Lombardia	47.619
Marche	47.619
Molise	47.619
Piemonte	47.619
Puglia	47.619
Sardegna	47.619
Sicilia	47.619
Toscana	47.619
Umbria	47.619
Valle d'Aosta	47.619
Veneto	47.619
PA Bolzano	47.619
PA Trento	47.619
TOTALE	**1.000.000**

Fonte: Tabella 3 all. decreto 26 settembre 2022

Con successivo decreto 23 novembre 2023 sono state ripartite ulteriori risorse per 1.000.000 di euro.

Tabella 32 – Ripartizione risorse ex art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Annualità 2023

REGIONE	RESIDENTI DATI ISTAT 01/01/2023	RISORSE IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE	NUMERO CUAV	RISORSE IN RELAZIONE AL NUMERO DI CUAV E POPOLAZIONE	TOTALE RISORSE REGIONE
Abruzzo	1.269.860	10.989,63	2	10.526	**21.516**
Basilicata	536.659	4.644,36	2	10.526	**15.171**
Calabria	1.841.300	15.934,98	2	10.526	**26.461**
Campania	5.592.175	48.395,81	1	5.263	**53.659**
Emilia-Romagna	4.426.929	38.311,54	14	73.684	**111.996**
Friuli V.G.	1.192.191	10.317,46	3	15.789	**26.107**
Lazio	5.707.112	49.390,50	4	21.053	**70.443**
Liguria	1.502.624	13.004,01	8	42.105	**55.109**
Lombardia	9.950.742	86.115,73	10	52.632	**138.747**
Marche	1.480.839	12.815,48	5	26.316	**30.131**
Molise	289.840	2.508,33	1	5.263	**7.771**
Piemonte	4.240.736	36.700,19	18	94.737	**131.437**
Puglia	3.900.852	33.758,76	6	31.579	**65.338**
Sardegna	1.575.028	13.630,61	3	15.789	**29.420**
Sicilia	4.802.016	41.557,62	2	10.526	**52.084**
Toscana	3.651.152	31.597,81	5	26.316	**57.914**
Umbria	854.137	7.391,87	1	5.263	**12.655**
Valle d'Aosta	122.955	1.064,08	1	5.263	**6.327**
Veneto	4.838.253	41.871,22	7	36.842	**78.713**
TOTALI	**57.775.400**	**500.000,00**	**95**	**500.000**	**1.000.000**

Fonte: Tabella 1 all. decreto 23 novembre 2023

Il DPO ha riferito su entrambi. Sono n. 4 le regioni che hanno previsto di intervenire attraverso l'istituzione di nuovi CUAV (Lazio, Molise, Umbria e Valle d'Aosta); n. 13, invece, hanno previsto di realizzare azioni volte al potenziamento dei CUAV esistenti (Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto). La Regione Campania ha, invece, previsto di intervenire con riferimento ad entrambe le tipologie di attività[54]. In merito al cofinanziamento, dalle prime analisi emerge che sono 4 le Regioni (Abruzzo, Marche, Piemonte e Sardegna) che cofinanziano le risorse del riparto 2023 con risorse proprie, mentre altre 3 (Campania, Umbria e Valle d'Aosta) utilizzano

[54] Prevedendo un unico Avviso pubblico volto a finanziare i progetti destinati all'istituzione, potenziamento e funzionamento dei CUAV con risorse sia del d.p.c.m. 2022 (798.820,00 euro) sia del decreto 2023 (53.659,00 euro) per complessivi 852.479,00 euro.

risorse del riparto 2022. In particolare, per le 4 regioni che hanno cofinanziato, l'ammontare delle risorse proprie è nettamente più elevato della quota di risorse nazionali.

Grafico 25 - Fonti di finanziamento per regione

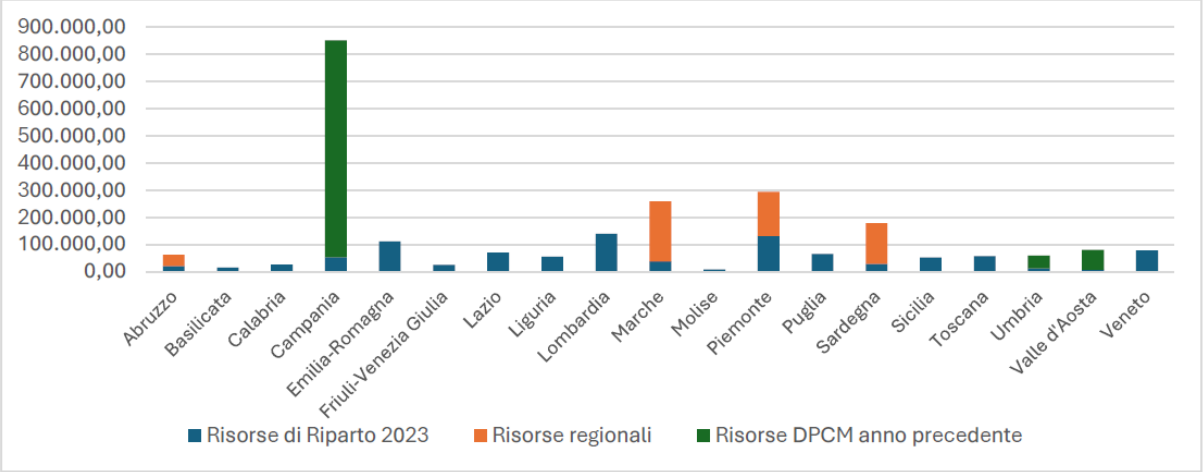

Fonte: PCM – Dipartimento per le pari opportunità

Il DPO ha riferito che il numero complessivo di CUAV esistenti risulta pari a 90[55], con un'incidenza maggiore in Piemonte (16), Lombardia ed Emilia-Romagna (14) e Sicilia (10). Per quanto concerne le modalità di gestione delle risorse, dall'analisi dei dati raccolti emerge che per quanto riguarda il potenziamento dei CUAV esistenti la maggioranza delle regioni (7 su 13) ha indicato di avere utilizzato la modalità diretta, 5 la modalità indiretta.

Con riferimento alle modalità di coinvolgimento dei CUAV e dei portatori di interessi territoriali, dall'analisi delle relazioni emerge che le regioni che hanno dichiarato di avere attivato modalità di concertazione, sono 11 (Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto)[56].

[55] Al 31 dicembre 2022 il totale dei CUAV è pari a 94 da indagine Istat 2022.

[56] Di queste alcune hanno rappresentato modalità confronto più strutturate all'interno di tavoli di coordinamento; si tratta delle Regioni Basilicata, Marche, Piemonte, Umbria e Veneto. La Regione Toscana ha indica che i rappresentanti dei CUAV hanno partecipato alle riunioni del Comitato Regionale di coordinamento sulla violenza di genere, di cui fanno parte ai sensi dell'articolo 2bis della LR 59/2007 mentre in Puglia si sono svolte riunioni sia con i referenti dei 7 CUAV che con gli altri soggetti della rete antiviolenza. In Liguria è stato realizzato un incontro con i soggetti in possesso dei requisiti dell'intesa 14 settembre 2022 e in Emilia-Romagna sono Stati organizzati incontri on line. Infine, in Friuli-Venezia Giulia i beneficiari del decreto di riparto in oggetto sono Stati informati per le vie brevi. Per quanto attiene al monitoraggio delle attività realizzate dai beneficiari, emerge che le regioni che hanno attivato sistemi ad hoc sono 7. La modalità prescelta per l'acquisizione delle informazioni è prevalentemente quella delle relazioni finali nell'ambito delle attività di rendicontazione. Solo la Regione Friuli-Venezia Giulia fa riferimento anche ad attività di aggiornamento *in itinere*, mentre la Regione Umbria effettua verifiche attraverso l'implementazione del sistema di monitoraggio, la partecipazione a corsi, controlli in loco e la richiesta relazioni.

Grafico 26 – Numero CUAV esistenti e potenziati

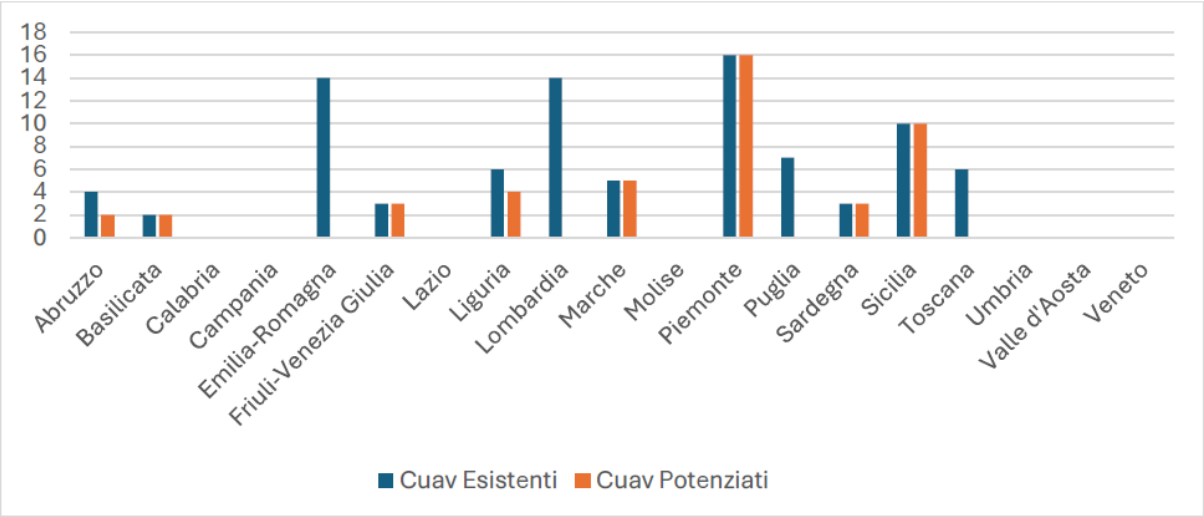

Fonte: PCM – Dipartimento per le pari opportunità

Grafico 27 – Sistemi di monitoraggio beneficiari

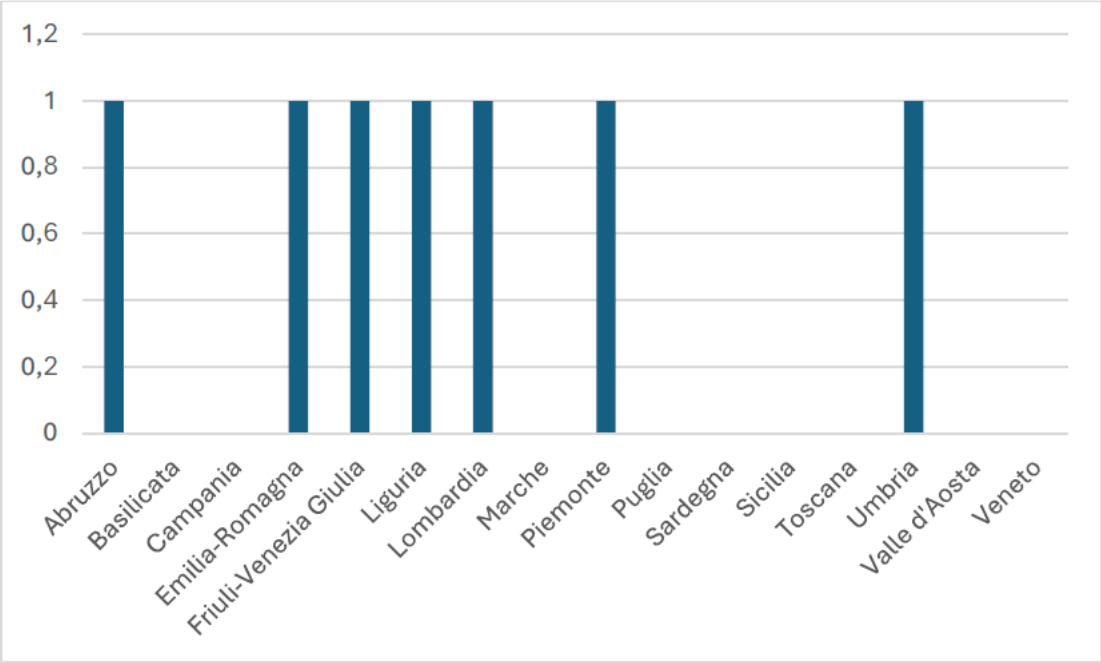

Fonte: PCM – Dipartimento per le pari opportunità

2.13 Ulteriori strutture preposte alla tutela delle donne vittime di violenza – reti territoriali – loro valutazione

Al fine di meglio rappresentare la capillarità della tutela assicurata sul territorio nazionale anche attraverso le strutture sino ad ora descritte, occorre ricordare che dalla

collaborazione tra i Centri antiviolenza, i servizi comunali ed il settore giudiziario sono nati protocolli finalizzati ad assicurare interventi contro la violenza di genere.
Si tratta di reti collaborative la cui organizzazione è stata analizzata, per la prima volta, da Istat che, in data 12 dicembre 2025, ha pubblicato una indagine finalizzata ad effettuare una mappatura a livello regionale degli atti formali (protocolli, accordi, intese) che istituiscono reti collaborative di contrasto alla violenza sulle donne, individuando anche i modelli di *governance* delle diverse realtà individuate, che merita di essere illustrata in questa sede. Istat, in collaborazione con il DPO ha condotto una indagine finalizzata a valutare le reti territoriali contro la violenza sulle donne, quali sistemi integrati e strutturati di soggetti istituzionali, associativi e professionali che operano in modo coordinato su un determinato territorio per prevenire e contrastare la violenza di genere, garantendo protezione, sostegno e accompagnamento alle donne vittime di violenza attraverso percorsi di fuoriuscita dalla violenza e recupero dell'autonomia, così come imposto dalla Convenzione di Istanbul agli Stati firmatari.
L'indagine è stata condotta sia presso gli enti territoriale, sia presso i CAV e nascono dal lavoro congiunto Istat, Dipartimento per le Pari Opportunità, regioni ed ETS (associazioni e organismi del terzo settore) condotto attraverso la istituzione del Tavolo unito di lavoro sulle reti territoriali contro la violenza, che ha avviato i suoi lavori nel gennaio 2024.
Il Tavolo si è posto l'obiettivo di:
1. condividere la definizione di "rete territoriale";
2. costruire il questionario di rilevazione, che è stato successivamente compilato dalle regioni/province autonome in collaborazione con i CAV.
La rete territoriale si definisce in presenza delle seguenti caratteristiche:
- Presenza di un sistema di soggetti pubblici e privati (istituzioni, enti pubblici, parti sociali e realtà del terzo settore) che perseguono la stessa finalità operando nello stesso ambito territoriale, con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violenza di genere.
- Coinvolgimento attivo dei soggetti del territorio che partecipano alla definizione del progetto di uscita dalla violenza condiviso con la donna, da parte dei servizi specializzati e/o dei servizi generali (es. servizi sociali, consultori, ecc.).
- Sinergia tra le diverse azioni attuate da ciascun componente, ognuno per le proprie competenze.
- Regolamentazione dei rapporti tra i diversi partecipanti (Protocolli, Accordi, Intese, Convenzioni).
- Costanza e continuità delle azioni e attività poste in essere dai singoli soggetti. I rapporti di rete devono essere mantenuti e fortificati nel tempo, creando continuamente buone prassi di lavoro.
- Bidirezionalità. Deve esserci un mutuo scambio continuo di informazioni e comunicazione tra il circuito antiviolenza e la rete, per potere lavorare sinergicamente insieme.

- Tutela. La rete deve garantire la massima tutela alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di modo che questi possano sentirsi sicuri e liberi di potere iniziare un nuovo percorso di vita.
- Prevenzione delle forme di violenza e degli stereotipi di genere.
- Adozione di modello di rete di tipo "aperto" per attivare, anche in progress, l'inserimento di "nodi di servizio" ulteriori rispetto a quelli già individuati e assicurare una presa in carico integrata che coinvolge e sfrutta tutte le opportunità che la rete locale può avere a disposizione.
- Flessibilità di azione e definizione di progetti individualizzati centrati sulle esigenze della donna e delle/dei sue/suoi figlie/figli (se presenti).

Con la costruzione del questionario compilato dalle regioni/province autonome sulla base della definizione comune di rete territoriale, è stata, invece, condivisa la classificazione delle caratteristiche delle relazioni che si stabiliscono per la creazione e il rafforzamento delle reti.

Le reti avviate con atto formale risultano dalla tabella qui sotto riportata.

Tabella 33 - Numero reti avviate con atto formale*

REGIONE	N. RETI
LAZIO	95
LOMBARDIA	27
PIEMONTE	22
PUGLIA	16
EMILIA-ROMAGNA	15
ABRUZZO	13
CALABRIA	13
TOSCANA	12
VENETO	9
TRENTO	7
FRIULI VENEZI-GIULIA	5
MARCHE	5
BOLZANO	4
LIGURIA	3
BASILICATA	2
SARDEGNA	1
UMBRIA	1
VALLE D'AOSTA	1
TOTALE	**251**

Fonte: Istat

*Istat ha precisato che in questa lista risultano mancanti alcune regioni che non hanno risposto alla rilevazione: Campania, Sicilia e Molise. L'assenza della risposta non significa, però, assenza di protocolli di rete.

Il CAV costituisce spesso il fulcro della rete, svolgendo un effetto di traino a livello locale dato il loro coinvolgimento specifico sulla violenza di genere, come

raccomandato dalla Convenzione di Istanbul, seguono i Comuni (o Unione di Comuni) che svolgono anch'essi un ruolo chiave (80 casi) e le Prefetture (50 casi). Il sistema di giustizia e delle Forze dell'Ordine mostra la forte presenza e interconnessione con il sistema di protezione creato intorno alla vittima di violenza: le Procure/Tribunali sono presenti in 35 casi, la Questura in 30 casi e la Polizia/Carabinieri in 26 casi. È significativa anche l'integrazione con i servizi socio-sanitari, gli Ambiti sociali di Programmazione (Piani di Zona, Distretti socio-sanitari e Società della Salute in base alle diverse articolazioni locali) e le ASL (consultori familiari e altri servizi territoriali), che insieme agli Ospedali/Pronto soccorso rappresentano il terzo tipo di soggetti che più frequentemente si fanno portatori di esigenze di programmazione e intervento integrato. Quanto al settore educativo, sono le strutture amministrative e di coordinamento ad essere maggiormente presenti (Uffici Scolastici Regionali/Provinciali) piuttosto che le Università.

Complessivamente nel Nord si osservano reti più strutturate (es. Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia) con attori diversificati, mentre nel Sud emergono percorsi differenziati dove sono molto coinvolti i CAV e altri attori (come gli Ambiti sociali).

I protocolli/accordi hanno interessato ambiti territoriali molto diversi tra di loro. L'ambito prevalente è quello comunale (26,3%), seguito dall'Ambito sociale (23,5%) e dall'area metropolitana/provinciale (22,7%). Nella maggior parte dei casi le reti sono siglate attraverso un protocollo di intesa (190 casi). Gli accordi sono 26 e le convenzioni sono 21. Negli altri casi (14) ricadono tutte quelle forme che, pur non costituendo atti formali, rappresentano protocolli unici regionali/provinciali o Forum permanenti istituiti o a seguito di leggi regionali oppure con altri atti normativi vincolanti. Le reti territoriali hanno obiettivi strategici e operativi, quali, ad esempio: "Condividere procedure codificate di accoglienza" (23 casi) o "Sviluppare strategie operative integrate" (21 casi). Quella che si manifesta di più è la necessità di standardizzare l'accoglienza e coordinare i servizi (sanitari, legali, sociali). In questo senso il dato, comune a tutte le regioni e province, evidenzia l'importanza di protocolli volti ad evitare discrepanze territoriali. Seguono la "Prevenzione della violenza" (18) e la "Formazione" (17), riconosciute come leve chiave, ma con minore urgenza rispetto all'emergenza (accoglienza). Centri antiviolenza aderiscono alle reti territoriali soprattutto nel Nord-ovest (96,5%) e nel Centro (96,3% dei CAV) e meno nel Sud (75,7%). Tra gli strumenti maggiormente utilizzati, rientra la linea telefonica dedicata agli operatori della rete formale o informale presenti sul territorio.

3 - ULTERIORI INTERVENTI NORMATIVI

Sommario: 3.1 Introduzione. – 3.2 1522 numero di telefono di emergenza per le donne vittime di violenza. - 3.3 ViVa – Analisi e Valutazione degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. - 3.4 Ulteriori previsioni normative. – 3.5 Altri interventi normativi utili. – 3.6 Strategia nazionale per la parità di genere 2021/2026. – 3.7 Evoluzione normativa penale. – 3.8 Commissioni Parlamentari. - 3.9 Relazione GREVIO 2025 e conseguenti indicazioni del Comitato delle Parti.

3.1 Introduzione

La presente relazione, avente ad oggetto la gestione delle risorse destinate al sostentamento di case rifugio e centri antiviolenza, non può, però, non illustrare, seppur brevemente, l'insieme di tutte le iniziative finalizzate al contenimento del fenomeno in parola e ciò al fine, da un lato, di riferire in modo il più completo possibile sulla politica nazionale di riferimento, che, come anche riportato dallo stesso Gruppo di esperti GREVIO, merita di essere ricordata per la sua vastità e, dall'altro, per misurare, come detto in precedenza, il peso specifico degli interventi supportati con le risorse in esame, non solo in assoluto, ma anche in maniera ponderata, unitamente agli altri interventi del sistema, dei quali non può non essere valutata anche la forza sinergica che li lega, stante l'importanza dei diritti tutelati e la delicatezza, l'attualità e la gravità delle vicende giuridiche e, soprattutto, umane che ne sono coinvolte.
Saranno, quindi, brevemente illustrate le diverse iniziative sorte nel tempo con il fine di contenere gli effetti negativi del fenomeno, quali i rilievi statistici, la pronta tutela creata in prima linea di accoglienza, il diritto penale costantemente aggiornato, nonché tutti gli altri interventi normativi, adottati nel tempo, quali utili corollari nella lotta al fenomeno oltre ai presidi creati all'interno delle assemblee legislative nazionali.

3.2 1522 - Numero di emergenza per la tutela delle donne vittime di violenza

L'articolo 24 della Convenzione di Istanbul ha imposto l'istituzione a livello nazionale, di linee telefoniche di sostegno, al fine di assicurare assistenza continua, 24 ore su 24, per sette giorni alla settimana e destinate a fornire, in modo riservato e nel rispetto del loro anonimato, consulenze su tutte le forme di violenza indicate nella Convenzione. Le linee telefoniche di sostegno rappresentano la prima modalità di ricerca di aiuto e supporto per le vittime. Gli Stati membri sono stati, quindi, invitati ad adottare una linea telefonica di sostegno ampiamente pubblicizzata, utile a fornire supporto e consulenza e ad assicurare collegamenti diretti a servizi quali case rifugio, centri di consulenza e forze di polizia. In Italia, l'art. 1, comma 352 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, così dispone: "Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 348 a 351, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 0,1 milioni di euro per l'anno 2020".
Il 1522 è il servizio nazionale gratuito di pronta assistenza per le donne vittime di violenza e *stalking* messo a disposizione dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, per sostenere e aiutare le vittime di violenza di genere e *stalking*, in linea con quanto definito all'interno della Convenzione di Istanbul. Esso garantisce l'anonimato e copre diverse forme di violenza per 24 ore al giorno. Questa *help-line* fornisce informazioni di primo soccorso in caso di emergenza o indicazioni utili sui servizi e i Centri antiviolenza attivi a livello territoriale cui le vittime di violenza, o altri utenti possono rivolgersi. Il 1522 rappresenta lo strumento più immediato di richiesta di aiuto per le donne vittime della violenza maschile. L'Istat fornisce le informazioni inerenti alle richieste di aiuto al servizio nazionale gratuito di pronta assistenza per le donne vittime di violenza e *stalking* 1522, pubblicando trimestralmente i dati. Le informazioni raccolte dal numero di pubblica utilità contro la violenza e lo *stalking* forniscono evidenze relative al monitoraggio del fenomeno della violenza, soprattutto rispetto al *trend* delle richieste di aiuto.
Il servizio di pubblica utilità "1522" è stato svolto dall'Associazione Differenza Donna fino al 31 maggio 2025, in forza del contratto sottoscritto con la stessa in data 31 marzo 2022. A seguito di gara europea a procedura aperta, indetta con determina del Capo del Dipartimento del 22 marzo 2024 ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 36/2003, il servizio è stato aggiudicato in favore di Centro Veneto Progetti Donna ODV (mandataria dell'ATI con Rel.Azioni Positive SCS Onlus). Il decreto di aggiudicazione del Capo Dipartimento del 30 aprile 2025 ha previsto contestualmente l'esecuzione anticipata delle prestazioni, in via d'urgenza, a far data dal 1° giugno 2025 per 24 mesi. Qui di seguito le attività previste nel capitolato sino al 31 maggio 2025: "I servizi comprendono la realizzazione del sistema di reporting necessario a fornire al DPO dati ed elementi di analisi e approfondimenti dei dati medesimi sui fenomeni di violenza di genere e *stalking*. Tale attività ha la funzione di evidenziare, inoltre, eventuali aspetti di criticità derivanti dal sistema di segnalazione e, più in generale, di emersione dei fenomeni e dei casi. Si prefigura pertanto la necessità di assicurare una sinergia tra il servizio di gestione del call center e l'attività di *reporting* in modo da garantire un'approfondita comprensione dei fenomeni stessi attraverso: - estrapolazione di dati a cadenze trimestrali in modo funzionale al monitoraggio dei fenomeni rilevati; - analisi, elaborazione e rappresentazione statistica dei dati anche con la realizzazione di dossier su specifici aspetti rilevanti; - attività di *reporting* trimestrale dei dati relativi ai casi di violenza di genere e *stalking*, con le elaborazioni e rappresentazioni statistiche sopra indicate e con l'elaborazione e rappresentazione grafica dei dati stessi in base alle segnalazioni pervenute; - definizione di template grafici e contenutistici relativi all'attività di reporting e analisi statistica, tenendo conto dei dati rilevati dal sistema (età, sesso, nazionalità, area geografica della segnalazione), sottoposti

all'approvazione del DPO. L'attività di monitoraggio e *reporting* deve garantire una conoscenza costante delle modalità di fruizione del servizio 1522, dei servizi resi dalle reti locali, degli esiti dei percorsi intrapresi dalle vittime di violenza. Il *report* trimestrale deve, inoltre, nel rispetto delle norme in materia di raccolta e trattamento dei dati (ivi compreso il GDPR/2016/679), evidenziare le caratteristiche delle vittime (età, provenienza, stato civile), specificando nel dettaglio le motivazioni della chiamata e l'efficacia delle azioni intraprese. Tutti i dati e le elaborazioni statistiche trimestrali dovranno essere archiviati digitalmente. Il Gestore dovrà garantire la trasmissione entro 48 ore dalla richiesta del DPO dei dati riferiti a periodi temporali diversi rispetto alla realizzazione dei predetti *report* e rapporti statistici trimestrali."

Il Capitolato che disciplina le modalità di svolgimento del servizio dal 1° giugno 2025, riconferma integralmente il contenuto del precedente, con riferimento agli obblighi contrattuali. Il gestore, poi, invia al DPO una relazione analitica ogni trimestre. La presentazione della relazione rappresenta, peraltro, condizione *sine qua non* per il pagamento del corrispettivo.

Le suddette relazioni trimestrali garantiscono un'informazione costantemente aggiornata sull'andamento del servizio e sul fenomeno della violenza di genere e sullo *stalking*. In ogni caso, il Dipartimento per le pari opportunità ha sottoscritto con l'Istat, in data 21 marzo 2017, un Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'obiettivo di tale Accordo è la costruzione e l'alimentazione del sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Piano strategico nazionale sulla la violenza contro le donne. L'Accordo è stato prorogato tre volte, da ultimo in data 26 febbraio 2024, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione, per consentire la conclusione delle attività previste nell'Accordo.

In particolare, l'Istat mette a disposizione documenti sulle politiche italiane ed europee di contrasto alla violenza, sulla prevenzione, su attività formative nelle scuole e presso gli operatori, oltre che report statistici e di analisi con specifici *focus*.

Con riferimento specifico ai dati provenienti dal 1522, Istat rielabora su base trimestrale i dati provenienti dal gestore del 1522 pubblicandoli sul sito al seguente link: (*https://www.Istat.it/Statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/la-fuoriuscita-dallaviolenza/numero-di-pubblica-utilita-1522/).*

3.3 ViVa – Analisi e valutazione degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne

Il progetto ViVa nasce dall'Accordo di collaborazione sottoscritto il 19 giugno 2017, rinnovato nel 2022, tra il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri (DPO) e l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche

Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRPPS-CNR), in materia di Analisi e valutazione degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne.
Il progetto intende fornire un quadro conoscitivo ampio ed analiticamente fondato utile a definire ed accompagnare l'implementazione delle politiche antiviolenza, con la finalità di rafforzarne gli effetti e le ricadute, anche alla luce degli impegni assunti dall'Italia con la firma della Convenzione di Istanbul.
Prevede tre principali ambiti di intervento:

1. Contributo alle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne ai fini della programmazione e dell'implementazione delle misure di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, attraverso attività di studio e consulenza metodologica.
2. Studi di campo su attori e processi del sistema antiviolenza italiano al fine di migliorare la conoscenza su caratteristiche e pratiche di intervento dei servizi specializzati e generali attivi nel campo della prevenzione e del contrasto alla violenza.
3. Valutazione delle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne sui Piani strategici nazionali con funzione di rendicontazione e di apprendimento.

3.4 Ulteriori previsioni normative

Qui di seguito appare utile riportare solo un breve accenno alle diverse misure di recente adottate dal legislatore[57] al fine di arricchire le misure già poste in contrasto al

[57] Normativa nazionale in materia:

- Legge 15 febbraio 1996, n. 66 "Norme contro la violenza sessuale" (cp artt. 609 bis-octies)
- Direttiva Presidente del Consiglio "Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini", G.U. 21 maggio 1997
- Legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù"
- Legge 5 aprile 2001, n. 154 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"
- Art. 76 comma 4-ter del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" che prevede la possibilità di patrocinio gratuito in deroga ai limiti di reddito per le vittime di reati riconducibili alla violenza di genere
- Legge 9 gennaio 2006, n. 7, "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 "Testo unico in materia di spese di giustizia"
- Codice penale: art. 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)
- L. 23 aprile 2009, n. 38, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché' in tema di atti persecutori
- Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011
- La c.d. legge sul femminicidio (d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di contrasto alla violenza di genere)

fenomeno della violenza di genere.
Il "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza" è stato istituito dall'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con successivo d.p.c.m. sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle risorse e con la circolare n. 166 dell'8 novembre 2021 sono state fornite indicazioni di dettaglio. L'art. 1 comma 670 legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha integrato il finanziamento del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, prevedendo che "Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
L'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ha reso strutturale la misura del Reddito di libertà disponendo che: "Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

- Art. 14, comma 6, della Legge 7 agosto 2015 n. 124, "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" che prevede la possibilità per una donna, dipendente di una pubblica amministrazione, vittima di violenza di genere e inserita in specifici percorsi di protezione, di chiedere il trasferimento in un'amministrazione di un comune diverso da quello in cui risiede
- Art. 1, comma 16, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" per cui nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola viene promossa la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare sul tema studenti, docenti e genitori
- Art. 24 del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80 "Congedo per le donne vittime di violenza di genere"
- Art. 11 della Legge 7 luglio 2016, n. 122 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. (16G00134)" che stabilisce il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti
- D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 "Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI"
- D.C.P.M. 24 novembre 2017 "Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza. (18A00520)"
- Legge 11 gennaio 2018, n. 4 "Modifiche al Codice civile, al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici"
- Legge 19 luglio 2019, n. 69, "Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere"
- D.p.c.m. 17 dicembre 2020, "Reddito di libertà per le donne vittime di violenza"
- Legge 5 maggio 2022, n. 53 "Disposizioni in materia di Statistiche in tema di violenza di genere"
- Legge 24 novembre 2023 n. 168 "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"
- Legge 2 dicembre 2025, n. 181 "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime di violenza.

2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 (…)". Con la legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), è stata incrementata di 1 milione la dotazione a disposizione per il reddito di libertà; inoltre, la legge di bilancio per il 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha previsto un incremento di 5,5 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni di euro per l'anno 2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

L'art. 1 comma 221, della legge di bilancio 2025 ha previsto uno stanziamento di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità "al fine di rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse".

Con decreto 29 dicembre 2025, tali risorse sono state ripartite tra le regioni.

La legge di bilancio 2021 (l. 178/2020, commi 1134 - 1139) ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un "Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere" con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di garantire l'abbattimento delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. La legge di bilancio 2022 ha successivamente rifinanziato la misura, a decorrere dal 2024.

Da ultimo, con decreto ministeriale del 29 dicembre 2025, sono state ripartite tra le Regioni le risorse disponibili del Fondo, per un importo complessivo pari a 5.705.000 euro. I destinatari delle risorse del Fondo sono le associazioni del Terzo settore che abbiano determinati requisiti. Il Fondo è destinato al sostegno delle spese di funzionamento e gestione delle associazioni, comprese le spese per il personale formato e qualificato, il recupero e la rieducazione dei soggetti maltrattanti. Modalità e criteri di erogazione del Fondo sono definiti con decreto del Ministro delle pari opportunità e della famiglia, da emanare entro il mese di marzo di ciascun anno. Si prevede, inoltre, che le amministrazioni competenti concedano, in comodato d'uso gratuito, a tali associazioni, beni immobili di utilizzo collettivo.

Appare, infine, utile richiamare la legge n. 4 dell'11 gennaio 2018, che estende il Fondo per le vittime di mafia, usura e reati intenzionali violenti agli orfani di crimini domestici, con un incremento del fondo di 2 milioni di euro annui a loro favore. Le risorse sono state accresciute (art. 8 della legge n. 69, del 19 luglio 2019) di 2 milioni di euro l'anno nel 2017 e 2018, 5 milioni per l'anno 2019 e 7 milioni ogni anno a partire dal 2020. I finanziamenti sono indirizzati a borse di studio, progetti di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento degli orfani nell'attività lavorativa e a

misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie. La legge di bilancio per il 2018, l. 27 dicembre 2017, n. 205, ha riconosciuto un contributo alle cooperative sociali per le assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nel 2018, di donne vittime di violenza di genere, inserite in appositi percorsi di protezione debitamente certificati. Il contributo era riconosciuto, a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute, per un periodo massimo di trentasei mesi, entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. In base all'ultima disposizione di proroga (art. 12, co. 16-bis, del d.l. 137/2020), questo contributo è riconosciuto anche per le assunzioni che sono state effettuate nel corso del 2021, per un periodo massimo di dodici mesi.
Con la legge di bilancio 2024 è stato finanziato l'esonero previdenziale per le assunzioni di donne vittime di violenza; a tal fine, sono stati stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024, 4 milioni di euro per il 2025, 3,8 milioni di euro per il 2026, 2,5 milioni di euro per il 2027 e 0,7 milioni di euro per il 2028, a favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2025-2027, assumano donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie della misura del reddito di libertà (incluse le donne che abbiano beneficiato della misura nell'anno 2023).
L'art. 1 comma 231 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha stabilito che: "Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione pari a 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, finalizzati a consentire alle donne vittime di violenza di genere di accedere ad ogni servizio, strumento e agevolazione per i quali la fruizione sia condizionata alla presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all'avvio degli interventi di protezione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119". Il successivo comma 232 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 231.

3.5 Altri interventi normativi utili

La Direttiva (UE) n. 2024/1385, che dovrà essere trasfusa in normativa nazionale entro il 14 giugno 2027, all'art 1 indica gli strumenti per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, fissando norme minime riguardanti:
- la definizione dei reati e delle sanzioni in materia di sfruttamento sessuale femminile e minorile e di criminalità informatica;
- i diritti delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne o di violenza

domestica prima, durante e per un congruo periodo dopo il procedimento penale;
- la protezione e l'assistenza delle vittime, la prevenzione e un intervento precoce.
In estrema sintesi, la Direttiva introduce nuove disposizioni per la definizione dei reati e delle pene, la protezione delle vittime e l'accesso alla giustizia, l'assistenza alle vittime, la raccolta di dati, la prevenzione, il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri. La nuova Direttiva si collega con gli impegni internazionali dell'Unione Europea per combattere e prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica e crea una apposita norma di riferimento specifica per questo fenomeno. Si inizia con la definizione di cosa sia la violenza contro le donne ovvero "qualsiasi atto di violenza di genere perpetrata nei confronti di donne, ragazze o bambine solo perché donne, ragazze o bambine (…) che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica", per poi proseguire con la violenza domestica, che viene definita come "qualsiasi atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, consumato all'interno (…) del nucleo familiare, indipendentemente dai legami familiari biologico o giuridici (…) a prescindere che l'autore di tali atti conviva o abbia convissuto con la vittima. Gli Stati membri dovranno poi facilitare le segnalazioni alle autorità competenti di atti di violenza, di cui terze persone siano a conoscenza o abbiano sospetti, con particolare tutela nei confronti dei minori, vittime di violenza o denuncianti. Sul piano formativo ed educativo, la Direttiva europea prevede programmi di sensibilizzazione mirati e rivolti ai bambini; diffusione di informazioni sulle misure preventive, sui diritti delle vittime, sull'accesso alla giustizia; lotta contro gli stereotipi di genere dannosi; promozione, dell'uguaglianza di genere, del rispetto reciproco e del diritto all'integrità personale
La normativa comunitaria, quindi, impone la penalizzazione di specifici reati di genere, tra cui la violenza sessuale (basata sull'assenza di consenso), il *cyberstalking*, il *cyberflash*, l'incitamento all'odio online e la condivisione non consensuale di immagini intime e definisce e punisce la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica all'interno del nucleo familiare, indipendentemente dai legami giuridici, prevede, infine, il rafforzamento delle misure di protezione per le vittime, inclusi alloggi di emergenza, supporto psicologico, linee di assistenza gratuite e processi rapidi.
A livello di prevenzione, obbliga gli Stati a promuovere campagne di sensibilizzazione, programmi di educazione e formazione specifica per gli operatori del diritto. Gli Stati membri, quindi, in continuità con la Strategia per la parità di genere 2020 – 2025 dell'UE e con la Convenzione di Istanbul, hanno tempo, come detto, fino al 14 giugno 2027 per adeguare le proprie legislazioni nazionali.

3.6 Strategia nazionale per la parità di genere 2021/2026

A fini di completezza espositiva occorre ricordare che, per contrastare le molteplici dimensioni della discriminazione verso le donne, in coerenza con la Strategia per la

parità di genere 2020–2025 adottata dalla Commissione europea a marzo 2020, il Ministero delle pari opportunità ha presentato (5 agosto 2021) una Strategia nazionale per la parità di genere 2021/2026, all'esito di un processo di consultazione che ha coinvolto amministrazioni centrali, regioni, enti territoriali, parti sociali e principali realtà associative attive nella promozione della parità di genere.

La Strategia si concentra sulle seguenti cinque priorità strategiche: lavoro, reddito, competenze, tempo, potere.

Nella Strategia nazionale per la parità di genere 2021–2026, a differenza della Strategia europea sulla parità di genere 2020–2025, non viene affrontato l'ambito della violenza di genere sul quale è focalizzato un altro documento programmatico, ossia Il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, di cui sopra.

Il documento per ciascuna delle priorità definisce gli interventi da adottare (incluse le misure di natura trasversale), nonché i relativi indicatori (volti a misurare i principali aspetti del fenomeno della disparità di genere) e *target* (l'obiettivo specifico e misurabile da raggiungere).

Le misure previste dalla Strategia sono attuate dalle amministrazioni centrali, dalle regioni e dagli enti locali, sulla base delle competenze istituzionali, tenuto conto del settore di riferimento e della natura dell'intervento. È previsto il coinvolgimento della Conferenza delle regioni, dell'Unione delle Province e dei Comuni. È altresì prevista un'azione di monitoraggio della strategia, previa selezione di appositi indicatori e relativi target. L'obiettivo di lungo periodo che si propone la Strategia è di guadagnare 5 punti nella classifica del *Gender Equality Index dell'EIGE (European Institute for Gender Equality*, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere che produce ricerche e condivide le migliori pratiche per promuovere l'uguaglianza di genere ed eliminare la discriminazione basata sul genere), di cui si dirà tra poco, nei prossimi 5 anni, per raggiungere un posizionamento migliore rispetto alla media europea entro il 2026, con l'obiettivo di rientrare tra i primi 10 paesi europei in 10 anni[58].

---

[58] Lavoro: ridurre la differenza tra il tasso di occupazione femminile e maschile a meno di 24 punti percentuali, ridurre la differenza tra il tasso di occupazione femminile per le donne con figli e senza figli a meno di 10 punti percentuali, incrementare la percentuale di imprese "femminili" rispetto al totale delle imprese attive dall'attuale 22% al 30%

Reddito: ridurre il gender pay gap nel settore privato dal 17 al 10%, ridurre il gender pay gap per i lavoratori laureati dal 22 al di sotto del 15% , definizione del gender pay gap a norma di legge per definire con chiarezza le situazioni di illegalità o irregolarità, adozione di sistemi di misurazione di equal pay a livello aziendale, definizione delle linee guida per le aziende per l'adozione di una Policy di Genere, supporto a madri lavoratrici e padri lavoratori, analisi dei fattori penalizzanti per le donne e creazione di prodotti di credito/micro–credito per donne a basso reddito/vittime di violenza/madri single o divorziate, riduzione del Pension Gap dovuto alla maternità

Competenze: incrementare discipline STEM, incrementare la percentuale di professori ordinari donna rispetto al totale dal 25 al 40% incrementare la percentuale di donne con competenze digitali "sopra la media" dal 19 al 35%, defiscalizzazione o incentivi per imprese che assumono donne, depotenziamento, soprattutto nelle regioni del Sud, di alcuni incentivi Incentivo al rientro al lavoro dopo la maternità, riduzione dell'uscita dal mercato del lavoro delle neo–mamme, riduzione dell'uscita dal mercato del lavoro di lavoratrici a tempo determinato Incentivi alla creazione di aziende femminili, erogazione di credito agevolato a supporto di espansione e sollievo delle imprese femminili, revisione del supporto alle imprenditrici mamme, introduzione di flessibilità aggiuntiva per lo smart working dei genitori con figli a carico, definizione di norme per l'adozione di una Policy di Genere nelle società pubbliche e private e la divulgazione delle informazioni relative alla gender parity, introduzione di un sistema

Sempre a fini di completezza espositiva occorre ricordare che con D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, è stato adottato il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna che raccoglie la normativa statale vigente sull'uguaglianza di genere nei settori della vita politica, sociale ed economica. Il Codice si divide in quattro libri: il primo contiene disposizioni generali per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna, mentre nei libri successivi trovano spazio le disposizioni volte alla promozione delle pari opportunità nei rapporti etico–sociali, nei rapporti economici e nei rapporti civili e politici. Tale fonte è stata oggetto di successive modificazioni, le più numerose recate dal D.lgs. 25 gennaio 2010 n. 5, che ha dato attuazione alla direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (c.d. rifusione). Successivamente, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, c. 9, lett. *l)*, della legge n. 183/2014, il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (Titolo II, Capo II), ha operato un'ulteriore correzione del Codice al fine di semplificare e razionalizzare le disposizioni relative agli organismi che si occupano di pari opportunità. Da ultimo, sono state introdotte ulteriori modifiche con la legge di bilancio 2018 (art. 1, c. 218, legge n. 205 del 2017) al fine di ampliare la tutela relativa alle molestie ricevute da entrambi i sessi sul luogo di lavoro, nonché con la legge 5 novembre 2021, n. 162, che ha rivisto alcune disposizioni del Codice, con particolare riguardo alle pari opportunità in ambito lavorativo. Il Codice ha ad oggetto le misure volte ad «eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o

---

nazionale di certificazione della parità di genere, promozione trasversale del principio di parità di genere in ogni ordine e grado di istruzione e formazione, revisione dei requisiti dei libri di testo e dei materiali formativi per incentivare gli editori a garantire visibilità alle donne, promozione di interventi a contrasto della dispersione scolastica e della povertà educativa e formativa, supporto a studentesse–madri all'università, introduzione di quote di genere nei comitati di valutazione del personale docente universitario, revisione del meccanismo di allocazione dei fondi del Ministero dell'Università e della Ricerca alle università per considerare la differenza di genere nel corpo insegnante e/o nelle istituzioni accademiche, promozione del congedo di paternità, attuazione del piano asili nido, potenziamento dei Poli 0–6 e servizi integrativi, asili nido aziendali o simili, rafforzamento della possibilità di frazionare le ultime settimane di congedo genitoriale per favorire il rientro a lavoro, revisione del regime di defiscalizzazione per i costi sostenuti per servizi di cura di figli piccoli (e.g., baby–sitter), genitori anziani (E.g., badanti) o disabili (e.g., educatori) Promozione dell'assistenza e la cura dell'infanzia, degli anziani, dei degenti e della persona tramite detassazione di beni necessari;

Tempo: incrementare la percentuale di padri che usufruiscono dei congedi di paternità dal 21 a più del 50%, incrementare la disponibilità di posti in asili nido esistenti sul totale dei bambini aventi diritto dal 25 a più del 50 % di copertura a livello nazionale (e almeno il 33% di copertura in tutte le regioni)

Potere: incrementare la quota di donne nei Cda delle aziende quotate dal 38,8 a più del 45% incrementare la quota di donne in posizioni apicali e di direzione, sul totale di tali posizioni, dal 24 a più del 35%, incrementare la quota di donne nei consigli regionali dal 21 al 40% a livello medio nazionale, applicare in tutte le regioni leggi elettorali regionali che includano principi di parità di genere sia nelle liste elettorali sia nell'espressione del voto secondo quanto definito dalla L. n. 165 del 2004, innalzamento dell'attuale quota prevista dalla legge Golfo–Mosca, con possibile estensione ad altre aziende, introduzione di obbligo di trasparenza e pubblicazione delle short–list di selezione (i.e., liste dei candidati considerati per la fase finale della selezione) per i livelli dirigenziali apicali nonché delle pipeline per le aziende quotate, intervento su legge della par condicio per garantire equo tempo in televisione alle candidate ed ai candidati durante la campagna elettorale, attuazione delle vigenti disposizioni di legge in materia di parità di genere nelle leggi elettorali regionali, introduzione di quote di genere negli organi collegiali direttivi della pubblica amministrazione e degli enti pubblici e affini;

Misure di natura trasversale: promozione del gender mainstreaming e del bilancio di genere, introduzione della valutazione dell'impatto di genere di ogni iniziativa legislativa, "Patto Culturale" tra istituzioni e società civile.

l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo» (art. 1, comma 1). L'ultima disposizione introduce nel nostro ordinamento il principio del *gender mainstreaming*, ampiamente diffuso a livello di Unione europea e in diversi Stati europei, in base al quale le politiche pubbliche devono tener conto della dimensione di genere, in modo tale che prima dell'adozione delle decisioni sia valutato il diverso impatto delle misure sulle donne e sugli uomini. In Italia, il *gender mainstreaming* ha trovato una prima applicazione con l'avvio, a partire dal 2016, della sperimentazione per la redazione del bilancio di genere, in attuazione dell'articolo 38–*septies* della legge n. 196 del 2009, introdotto dal decreto legislativo n. 90 del 2016.
L'articolo 38-*septies* della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inserito dall'art. 9, comma 1, D.lgs. 12 maggio 2016, n. 90, infatti, ha introdotto il c.d. "Bilancio di genere" stabilendo che "Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia un'apposita sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito anche al fine di perseguire la parità di genere tramite le politiche pubbliche, ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse, tenendo conto anche dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (…)" al fine di dare evidenza delle spese relative alla promozione della parità di genere attraverso l'uso di numerosi dati statistici ed indicatori (es. congedi parentali comunicati da Inps).
Nell'ambito del PNRR (Riforma 1.13 – *Milestone* M1C1-110), inoltre, il Dipartimento per le pari opportunità è titolare dell'investimento volto all'introduzione di un sistema, che mira ad accompagnare le imprese nella riduzione dei divari di genere in tutte le aree più critiche per la crescita professionale delle donne.

3.7 Evoluzione normativa penale

Il fenomeno della violenza di genere è stato contrastato anche attraverso interventi che hanno interessato la giustizia penale, attraverso diversi interventi che hanno assicurato una maggiore protezione delle vittime ed un inasprimento delle pene per gli autori delle condotte violente.
Un provvedimento importante nel contrasto alla violenza di genere è la legge n. 69 del 19 luglio 2019 (c.d. codice rosso)[59], che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime

[59] La legge 19 luglio 2019, n. 69, interviene sul Codice penale, sul codice di procedura, sul c.d. codice antimafia e sull'ordinamento penitenziario al fine di inasprire la repressione penale della violenza domestica e di genere e ad introdurre ulteriori disposizioni di tutela delle vittime. In particolare, per quanto riguarda il diritto penale, la legge introduce nel codice quattro nuovi delitti: il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art. 583-quinquies c.p.), punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Contestualmente, è stato abrogato il reato di lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, secondo comma, n. 4 c.p., che puniva con la reclusione da 6 a 12 anni le lesioni personali gravissime con deformazione o sfregio permanente del viso. Quando dalla commissione di tale delitto consegua l'omicidio si prevede la pena dell'ergastolo. La riforma inserisce, inoltre,

questo nuovo delitto nel catalogo dei reati intenzionali violenti che danno diritto all'indennizzo da parte dello Stato; il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. *Revenge porn*, inserito all'art. 612-ter c.p. dopo il delitto di *stalking*), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro; la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocumento agli interessati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l'impiego di strumenti informatici; il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da, o in danno, di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia; il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Inoltre, con ulteriori interventi sul Codice penale, la legge n. 69 del 2019 prevede modifiche al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) volte a: inasprire la pena; prevedere una fattispecie aggravata speciale (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; considerare sempre il minore che assiste ai maltrattamenti come persona offesa dal reato Inoltre, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è inserito nell'elenco dei delitti che consentono nei confronti degli indiziati l'applicazione di misure di prevenzione, tra le quali è inserita la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere. Vengono modificati anche: il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), con un inasprimento della pena; i delitti di violenza sessuale (artt. 609-bis e ss. c.p.), inasprendo le pene e ampliando il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela (dagli attuali 6 mesi a 12 mesi). Il provvedimento, inoltre, rimodula e inasprisce le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore; il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) con la previsione di un'aggravante (pena aumentata fino a un terzo) quando gli atti siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Tale delitto diviene inoltre procedibile d'ufficio; il delitto di omicidio, con l'estensione del campo di applicazione delle aggravanti dell'omicidio aggravato dalle relazioni personali. Infine, con una modifica all'art. 165 c.p., il provvedimento prevede che la concessione della sospensione condizionale della pena per i delitti di violenza domestica e di genere sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero. Per quanto riguarda la procedura penale, sono state apportate modifiche volte a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere, conseguentemente accelerando l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime (c.d. Codice rosso). A tal fine, la legge n. 69 del 2019 prevede, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere: che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta. che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; tale termine può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa; che la polizia giudiziaria proceda ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e ponga, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte. Con ulteriori interventi sul codice di procedura penale la legge, tra l'altro: introduce l'obbligo per il giudice di penale - se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale - di trasmettere senza ritardo al giudice civile i provvedimenti adottati nei confronti di una delle parti, relativi ai delitti di violenza domestica o di genere; modifica la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico); prevede una serie di obblighi di comunicazione alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore relativi all'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione, di applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato. Infine, accanto alle modifiche al codice di procedura penale e al codice penale, la legge n. 69 del 2019 prevede ulteriori disposizioni volte: a prevedere l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere; interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere; a modificare l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per consentire l'applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno e per estendere ai condannati per i delitti di violenza domestica e di genere la possibilità di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari; ad individuare nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica ed ha introdotto alcuni nuovi reati nel codice penale (tra cui il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e quello di costrizione o induzione al matrimonio) ed aumentato le pene previste per i reati che più frequentemente sono commessi contro vittime di genere femminile (maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale).

Importanti tutele sono arrivate con la legge di riforma del processo penale (legge n. 134 del 27 settembre 2021) che ha previsto un'estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere, mentre il decreto legislativo 149/2022, attuativo della legge di riforma del processo civile (c.d. riforma Cartabia) ha inserito nel Codice di procedura civile disposizioni speciali (Libro II, Titolo IV-bis, Capo III, Sezione I) volte a prevedere che nei casi in cui abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere siano allegati al procedimento di separazione, divorzio, affidamento del minore o cessazione della convivenza si possa fare ricorso diretto al giudice al fine di ottenere tutela attraverso l'adozione di idonei provvedimenti, tra cui gli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

È da ricordare, quindi, la legge 24 novembre 2023, n. 168, "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"[60], che ha apportato incisive

[60] Legge 24 novembre 2023, che costituisce senz'altro un importante momento evolutivo di una stagione di riforme che ha avuto un notevole sviluppo, a partire dall'approvazione della legge 19 luglio 2019, n. 69, recante "Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" (c.d. Codice Rosso). • Articolo 1: Rafforzamento delle misure di ammonimento e informazione. Viene ampliato lo spazio d'utilizzo dell'istituto dell'ammonimento d'ufficio del Questore per includere reati come violenza privata, minacce, e diffusione di contenuti espliciti senza consenso. Inoltre, le forze dell'ordine e le istituzioni sanitarie devono informare le vittime sui centri antiviolenza e, se richiesto, mettere in contatto la vittima con questi. Le pene sono aumentate per chi, già ammonito, commette nuovamente atti di violenza. • Articolo 2: Potenziamento delle misure di prevenzione. L'articolo modifica il codice antimafia per estendere le misure di prevenzione (come la sorveglianza speciale) ai soggetti indiziati di gravi reati di violenza domestica o di genere, includendo l'omicidio e la violenza sessuale. Introduce il braccialetto elettronico per controlli più serrati nei casi di recidiva e dispone il monitoraggio trimestrale dell'uso di questi strumenti da parte del Ministero dell'Interno. • Articoli 3-6: Priorità e formazione giudiziaria. Gli articoli 3 e 4 garantiscono priorità assoluta, sul piano giurisdizionale ed organizzativo, nella trattazione dei processi di violenza domestica e di genere, mentre gli articoli 5 e 6 promuovono la specializzazione dei magistrati e la formazione obbligatoria per operatori pubblici, forze dell'ordine e polizia giudiziaria, prevedendo altresì l'adozione di Linee guida nazionali, al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza. • Articoli 7-11: Misure cautelari e tempestività. Gli articoli introducono una serie di misure per velocizzare la gestione delle vicende di violenza. L'articolo 7 impone un termine di 30 giorni per valutare le esigenze cautelari nei casi di violenza domestica, mentre l'articolo 8 richiede una revisione trimestrale dei procedimenti. Gli articoli successivi prevedono sanzioni aumentate per la violazione degli ordini di protezione e autorizzano arresti in "flagranza differita" (entro 48 ore) per documentazione di reati commessi, consentendo alle forze dell'ordine e al pubblico ministero di intervenire rapidamente. Viene inoltre ampliato il potere di allontanamento immediato dalla casa familiare in casi di pericolo. • Articoli 12-13: Rafforzamento delle misure cautelari. L'uso del braccialetto elettronico è reso obbligatorio per chi trasgredisce misure cautelari di allontanamento, mentre l'articolo 13 estende la possibilità di applicare la custodia cautelare o gli arresti domiciliari anche per reati in cui il braccialetto sia necessario. Si rafforza in tal modo il controllo sui soggetti potenzialmente recidivi. • Articoli 14-16: Supporto alle vittime. L'articolo 14 impone l'obbligo di informare la vittima e il suo difensore di ogni scarcerazione o fuga dell'imputato, mentre l'articolo 15 subordina la sospensione della pena alla partecipazione a programmi di recupero. L'articolo 16 estende l'indennizzo alle vittime di reati violenti, agevolandone l'accesso per coloro che siano state oggetto di reati gravi commessi in ambito familiare. • Articoli 17-18: Assistenza economica e standard

modifiche al Codice penale e di procedura penale, alle leggi antimafia ed alle misure di prevenzione.
Con la legge 2 dicembre 2025, n. 181, è stato introdotto nel Codice penale l'articolo 577-bis che riconosce e definisce il reato di femminicidio come reato autonomo, con la previsione che entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della giustizia presenti alle Camere una relazione sullo stato di applicazione delle misure contenute nella legge, con particolare riguardo al reato di femminicidio e agli altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne, con l'indicazione specifica dei dati delle condanne e delle assoluzioni per il reato di femminicidio nonché di quelli per il reato di omicidio, disaggregati in base al sesso della persona offesa e alle circostanze aggravanti. Sono previste, altresì, modifiche alle norme relative all'ordinamento penitenziario relativamente alle modalità di concessione di eventuali benefici per gli autori di detti reati.

3.8 Commissioni Parlamentari

Merita nota l'attenzione che il Parlamento presta al fenomeno. Nel 2017[61] è stata istituita per la prima volta la Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere con il compito: "a) volgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, basata sul genere e, più` in generale, di ogni forma di violenza di genere; b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione di Istanbul e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; d) analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2011, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione; e) accertare il livello di attenzione e la capacita d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza; f) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza di genere delle risorse stanziate dal citato decreto-legge n. 93 del 2013 e dalle leggi di stabilità a partire da quella per il 2011; g) proporre soluzioni di carattere legislativo e

per enti di recupero. L'articolo 17 introduce la significativa possibilità di ottenere una somma a titolo di provvisionale per le vittime di gravi crimini o per i familiari delle vittime di omicidio commesso dal *partner*. L'articolo 18, infine, prevede che il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscano criteri e modalità di riconoscimento degli enti abilitati al recupero dei condannati e le linee guida per lo svolgimento delle loro attività.

[61] Deliberazione del Senato della Repubblica del 18 gennaio 2017, «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere».

amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere, nonché´ di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti". L'attività della Commissione è stata compendiata nella Relazione finale approvata dalla Commissione nella seduta del 6 febbraio 2018 - Comunicata alla Presidenza il 5 marzo 2018.

La seconda Commissione, istituita ad ottobre 2018 è stata prorogata nel febbraio 2020. La stessa ha depositato numerosi resoconti, relazioni e dossier a tema, oltre alla relazione finale del 2022. Con la legge 9 febbraio 2023, n. 12, è stata, infine, istituita una Commissione bicamerale d'inchiesta finalizzata ad indagare il fenomeno della violenza di genere, ponendo in particolare attenzione al tema del femminicidio. La Commissione è composta da diciotto senatori e da diciotto deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e favorendo l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori, di deputate e deputati. (art. 4). Alla Commissione sono affidati i seguenti compiti (art. 2) : "a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna fondata sul genere e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne; b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché alla legge 19 luglio 2019, n. 69; c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; verificare altresì la possibilità di una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali, con particolare riferimento a quelle perpetrate in luoghi di lavoro; d) accertare il livello di formazione e di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza; e) verificare, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati all'educazione al rispetto reciproco nelle relazioni tra uomini e donne e al riconoscimento e al rispetto di tutte le diversità; f) analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti,

valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione; g) monitorare l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado vittime di violenza assistita; h) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza maschile contro le donne delle risorse stanziate dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilità e dalle leggi di bilancio a partire dalla legge di stabilità 2011; i) monitorare l'attività svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio, quali interlocutori necessari delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle donne, attingendo dall'esperienza da loro acquisita in oltre trenta anni di attività, nonché monitorare e valorizzare l'attività svolta dai centri di riabilitazione per uomini maltrattanti; l) proporre interventi normativi e finanziari strutturali, anche attraverso una revisione del Piano d'azione straordinario, per far sì che tutta la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale e la predisposizione di percorsi di emancipazione e reinserimento nel mondo del lavoro siano finanziate in modo certo, stabile e costante nel tempo, così da scongiurarne il rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne dalla spirale delle violenze anche psicologiche; m) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne, nonché di tutelare le vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti; n) adottare iniziative per la redazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, al fine di migliorare la coerenza e la completezza della regolamentazione". In data 15 aprile 2026, la Commissione ha approvato la relazione sulla violenza economica di genere; successivamente, in data 22 aprile 2026, la Commissione ha approvato all'unanimità la relazione sulla dimensione digitale della violenza contro le donne.

3.9 Relazione GREVIO 2025 e conseguenti indicazioni del Comitato delle Parti

A chiusura della descrizione del copioso quadro normativo italiano e della complessa organizzazione multilivello e multisettoriale dallo stesso assicurata per affrontare la problematica di che trattasi, appare utile riferire quanto rappresentato dall'organismo di controllo preposto, a livello europeo, alla valutazione dello stato di attuazione della Convenzione di Istanbul tra i vari Stati membri[62]. Il GREVIO, infatti, nel suo recente

[62] Relazione Grevio - Rapporto tematico sull'Italia adottato da GREVIO il 16 ottobre 2025 e pubblicato il 2 dicembre 2025.

Rapporto,[63] ha evidenziato gli sviluppi positivi del nostro Paese in materia di violenza sulle donne, stante la vasta produzione normativa di settore. Il GREVIO ha apprezzato, tra l'altro, la legge n. 53/2022 sulle statistiche sulla violenza di genere nonché le misure introdotte dal Garante per la *privacy* e le modifiche al codice della *privacy* nel 2021 e nel 2022 a seguito dell'entrata in vigore del reato di condivisione illegale di immagini o video con contenuti sessualmente espliciti oltre al sostegno finanziario alle vittime di violenza domestica e le possibili esenzioni dal pagamento dei contributi previdenziali per le aziende che assumono vittime. Il GREVIO, inoltre, ha apprezzato l'istituzione dell'Osservatorio presso il Ministero della giustizia sul fenomeno di che trattasi, la riforma del sistema penale e del diritto di famiglia, nelle ipotesi di violenza di genere. Molto apprezzata è stata, infine, l'istituzione della Commissione bicamerale sul femminicidio e la violenza di genere.
Nonostante i progressi compiuti, il GREVIO ha prospettato, però, la necessità di alcuni miglioramenti e/o integrazioni per la normativa in esame.
Con particolare riferimento ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio, il GREVIO ha raccomandato di:

- accelerare la ripartizione delle risorse per Case rifugio e Centri antiviolenza;
- adottare le misure per garantire che le misure regionali in materia di alloggio, occupazione e assistenza finanziaria per le vittime di tutte le forme di violenza contro le donne siano offerte in modo coerente in tutte le regioni;
- aumentare il numero e la capacità dei rifugi specializzati in un'adeguata distribuzione geografica, con l'obiettivo di raggiungere lo *standard* stabilito nella relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul di un posto famiglia ogni 10.000 abitanti, garantendo al contempo un alloggio a tutte le donne, indipendentemente dal loro status, in particolare alle donne migranti e richiedenti asilo, nonché alle donne con disabilità, alle donne con problemi di dipendenza e alle donne che si prostituiscono;
- garantire sempre una adeguata formazione del personale per fornire costantemente assistenza per tutte le tipologie di violenza subita;
- con particolare riferimento ai minori esposti alla violenza, accolti nelle Case rifugio e Centri antiviolenza, assicurare che la consulenza psicologica nonché le decisioni sulla loro istruzione, non siano ostacolate dal requisito dell'autorizzazione di entrambi i genitori[64].

[63] Si ricorda, *Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence*.

[64] Il GREVIO ha osservato, infatti, che i figli minori offrono la possibilità di consentire all'ex partner, dopo la separazione o dopo che la vittima ha lasciato la residenza comune, di essere strumentalizzati per esercitare ulteriori forme di violenza verso la madre; molti autori di violenza, infatti, si vendicano ricattando l'ex coniuge abusando della propria potestà sui figli, ad esempio nel negare il proprio consenso per le scelte relative all'istruzione o affinché i figli ricevano il necessario supporto psicologico per affrontare il trauma della violenza.

Stante la delicatezza del più ampio oggetto di cui fa parte la presente indagine, e nella riconosciuta più ampia efficacia delle misure adottate, se considerate nella totalità della loro interazione sinergica, è opportuno indicare anche gli aspetti della ulteriore normativa di settore riconosciuti dal GREVIO bisognosi di integrazione e/o potenziamento. GREVIO ha raccomandato di:

- introdurre definizioni uniformi e sistematiche di violenza domestica e violenza contro le donne in generale, in linea con l'articolo 3 della Convenzione, al fine di garantire un uso armonizzato di questi concetti in tutti gli ambiti del diritto e delle politiche, senza trascurare nessuna tipologia di violenza e nessuna categoria di donne, comprese le minoranze, maggiormente a rischio di discriminazione, garantire sempre la completezza dei Piani contro la violenza, l'uniformità ed il coordinamento delle politiche su tutto il territorio nazionale, oltre a garantire una consultazione e una partecipazione, significative ed efficaci, della società civile attiva nel campo della violenza contro le donne nella definizione delle politiche, nel loro coordinamento, nella loro attuazione e nel loro monitoraggio;
- garantire risorse finanziarie adeguate, sostenibili e a lungo termine per la giustizia penale e per tutte le politiche e misure volte a prevenire e combattere ogni forma di violenza contro le donne, comprese le misure di prevenzione quali la sensibilizzazione, la formazione e l'istruzione, garantendo al contempo linee di bilancio e di finanziamento separate per tali politiche;
- proseguire gli sforzi per aumentare i finanziamenti stanziati per l'emancipazione e il reinserimento delle vittime di violenza contro le donne nel mercato del lavoro, i congedi retribuiti e l'esenzione delle aziende private dal pagamento dei contributi previdenziali quando assumono vittime, e a garantire che le somme vengano erogate tempestivamente;
- potenziare la raccolta dati tra tutti gli operatori di settore e raccomandare che gli stessi riguardino la violenza contro le donne in tutte le sue manifestazioni e che siano raccolti in forma sempre più disaggregata, al fine di monitorare il fenomeno in tutte le sue declinazioni e armonizzare la raccolta di dati su tutte le forme di violenza contro le donne tra le forze dell'ordine, le procure e la magistratura, allo scopo di monitorare l'avanzamento dei casi dalla denuncia alla condanna, per identificare i tassi di abbandono delle denunce e l'efficacia delle sanzioni imposte;
- intensificare le campagne di sensibilizzazione contro gli stereotipi di genere e gli atteggiamenti patriarcali nella società italiana, nonché contro tutte le forme di violenza contro le donne, oltre alla violenza domestica, oltre ad effettuare regolarmente valutazioni d'impatto di tutte le campagne di sensibilizzazione e delle misure di prevenzione primaria adottate, stante la riconosciuta riduzione, da parte del GREVIO, degli investimenti in tema di attività di prevenzione contro la violenza contro le donne (di circa il 70%);

- intensificare la formazione obbligatoria e costante di tutti gli operatori di settore su tutte le tipologie di violenza e per tutte le categorie di donne, i loro figli e anche le minoranze;
- continuare a rafforzare i programmi per gli autori di reati di violenza;
- garantire che l'accesso ai servizi di supporto specialistico non sia subordinato alla volontà della vittima di sporgere denuncia contro l'autore del reato;
- adottare tutte le misure prioritarie nell'ambito dei diritti di custodia e di visita per garantire la sicurezza delle vittime e dei loro figli e il rispetto dei diritti umani delle donne vittime di violenza ed il riconoscimento di situazioni di violenza, indipendentemente dalla avvenuta presentazione della denuncia;
- adottare tutte le misure in grado di assicurare la correttezza della giustizia riparativa nonché la rapidità e l'efficacia della tutela penale e della applicazione delle misure, oltre alla riduzione dei casi di archiviazione dei giudizi dopo le denunce ed una efficace valutazione e gestione del rischio delle vittime di violenza, compresa l'analisi retrospettiva dei decessi per violenza di genere al fine di individuare possibili lacune ed errori che non devono ripetersi.

Merita una particolare attenzione, poi, la circostanza data dal fatto che il GREVIO, rispetto all'ultimo rapporto sull'Italia (2020) ha constatato un preoccupante aumento dei tassi di violenza sessuale e stupri di gruppo commessi in Italia tra minori di 18 anni[65], oltre alla crescente circolazione della pornografia violenta tra i minori. Il GREVIO ha affermato, altresì, come la ricerca riconosca la correlazione tra il consumo di pornografia (violenta) e comportamenti sessuali dannosi nei minori dal momento che la stessa ritrae comportamenti e valori abusivi e misogini, tra cui la dominazione sessuale violenta sulle donne, ed il cui uso è considerato un fattore di rischio per la perpetrazione della violenza, accentuando gli stereotipi di genere e la tolleranza per comportamenti discriminatori, dannosi e violenti nelle relazioni sessuali, "*questo è aggravato quando i bambini, come nel caso dell'Italia, non sono dotati delle competenze per contestualizzare adeguatamente il materiale pornografico che guardano e analizzarlo criticamente alla luce dei principi di uguaglianza di genere, della nozione di consenso nelle relazioni sessuali, del rispetto reciproco, dei ruoli di genere non stereotipati, della violenza di genere contro le donne e del diritto all'integrità personale*"[66]. Il GREVIO, riprendendo le osservazioni già esposte nella relazione del 2020, ha riconosciuto, quindi, la carenza della normativa italiana in tema di azione preventiva, conformemente all'articolo 14 della Convenzione di Istanbul che richiede l'introduzione di programmi scolastici, adeguati alla cultura e all'età dei discenti, utili ad insegnare la parità di genere e la risoluzione non violenta dei conflitti. In particolare, il GREVIO, pur lodando talune iniziative adottate in materia nel nostro Paese, quali la legge 13 luglio 2015 n. 107 (c.d.

[65] Le Statistiche ufficiali indicano un aumento del 28% delle violenze sessuali commesse da minori e un aumento del 57% degli stupri di gruppo commessi da tutti gli autori tra il 2019 e il 2022, con un terzo delle vittime minorenne. Inoltre, le Statistiche indicano che nei casi di stupri di gruppo commessi contro minori, l'autore aveva meno di 18 anni fino al 78% dei casi.

[66] V. introduzione alla relazione GREVIO del 2 dicembre 2025, pag. 11.

legge sulla "Buona Scuola"), le Linee Guida per l'educazione al rispetto o l'introduzione dell'educazione civica come materia trasversale di insegnamento, ha osservato, con preoccupazione, che l'attuazione delle suddette Linee Guida e, più in generale, delle materie previste dall'articolo 14 della Convenzione, rimane disomogenea e sporadica sul territorio nazionale. Inoltre, non sono state predisposte misure per monitorare l'attuazione di tali obblighi e non sono previste conseguenze in caso di mancata attuazione[67]. La Convenzione ha richiesto (art. 14)[68] agli Stati membri di introdurre nei formali *curricula* scolastici, proporzionalmente all'età degli alunni, insegnamenti finalizzati a diffondere i principi di uguaglianza di genere, superamento degli stereotipi di ruolo, mutuo rispetto, risoluzione non violenta dei conflitti. Nella Relazione Esplicativa della Convenzione[69], con riferimento all'art. 14, è precisato che "*L'espressione <curriculum formale> si riferisce al programma offerto dalle scuole e contenente le competenze, il contenuto, le esperienze di apprendimento, le risorse e la valutazione, così come approvato a livello nazionale, da distinguersi dal Piano dell'Offerta Formativa che invece riguarda il singolo istituto*" e che con l'espressione "*where appropiate*", tradotta "*secondo la necessità*", "*si intende che gli estensori non vogliono imporre un modello specifico alle Parti, lasciando libertà alle stesse di decidere per quale livello di studi e quali fasce d'età di studenti ritengono che tale materiale sia appropriato*".

Il GREVIO, quindi, ha invitato il nostro Paese a organizzare: "*a. l'insegnamento delle materie di cui all'articolo 14 della Convenzione di Istanbul, in particolare l'uguaglianza tra donne e uomini, i ruoli di genere non stereotipati, il rispetto reciproco, la risoluzione non violenta dei conflitti nelle relazioni interpersonali, la violenza di genere contro le donne e il diritto all'integrità personale, la nozione di libero consenso nei rapporti sessuali e gli effetti dannosi della pornografia violenta, adattati alle capacità in evoluzione degli studenti, integrandoli nel sistema educativo e/o garantendone l'insegnamento efficace in tutto il Paese in una materia dedicata e obbligatoria da parte di insegnanti con una formazione adeguata; b. monitorare in che misura queste materie siano insegnate concretamente nelle scuole c. sensibilizzare genitori ed educatori sull'importanza dell'educazione su questi argomenti per sensibilizzare i bambini su tutte le forme di violenza contro le donne e proteggerli dai danni e, più in generale, per prevenire la violenza contro le donne; d. rivedere i programmi e i materiali didattici al fine di rimuovere gli stereotipi negativi su donne e ragazze e promuovere l'uguaglianza*"[70].

---

[67] Despite the above measures, GREVIO notes with concern that the implementation of the above-mentioned guidelines and, more generally, of the subjects foreseen under Article 14 of the convention, remain uneven and sporadic across the country. Moreover, no measures have been put in place to monitor the implementation of these obligations, and no consequences are foreseen for any lack of implementation.

[68] Art. 14: "*Parties shall take, where appropriate, the necessary steps to include teaching material on issues such as equality between women and men, non-stereotyped gender roles, mutual respect, non-violent conflict resolution in interpersonal relationships, gender-based violence against women and the right to personal integrity, adapted to the evolving capacity of learners, in formal curricula and at all levels of education. Parties shall take the necessary steps to promote the principles referred to in paragraph 1 in informal educational facilities, as well as in sports, cultural and leisure facilities and the media*".

[69] Istanbul, 11 maggio 2011.

[70] Traduzione non ufficiale del testo: "Recalling the findings issued in the GREVIO baseline evaluation report, GREVIO urges the Italian authorities to ensure: a. the teaching of the topics under Article 14 of the Istanbul

Come noto, a seguito della rappresentazione dei dati statistici e degli elementi raccolti, da parte del GREVIO, il Comitato delle Parti esprime i suoi giudizi e formula le linee di indirizzo per il singolo Stato membro interessato.
Con riferimento all'Italia, il Comitato delle Parti, dopo il deposito del rapporto GREVIO sull'Italia, del 2 dicembre 2025, ha formulato le proprie conclusioni in data 11 dicembre 2025, depositate il successivo 15 dicembre.
Il Comitato, nel condividere le osservazioni del GREVIO, ha accolto con favore tutte le scelte del legislatore italiano finalizzate a potenziare l'applicazione della Convenzione di Istanbul nel nostro paese e, nel contempo, ha raccomandato l'Italia, con particolare riferimento all'oggetto da cui è partita la presente indagine, di:

- accelerare e, se del caso, semplificare, la ripartizione delle risorse per case rifugio e centri antiviolenza;
- adottare le misure per garantire che le misure regionali in materia di alloggio, occupazione e assistenza finanziaria per le vittime di tutte le forme di violenza contro le donne siano offerte in modo uniforme in tutte le regioni;
- aumentare il numero e la capacità dei rifugi specializzati in un'adeguata distribuzione geografica, con l'obiettivo di raggiungere lo standard stabilito nella relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul di un posto famiglia ogni 10.000 abitanti, garantendo al contempo un alloggio a tutte le donne, indipendentemente dal loro status, in particolare alle donne migranti e richiedenti asilo, nonché alle donne con disabilità, alle donne con problemi di dipendenza e alle donne che si prostituiscono;
- garantire sempre una adeguata formazione del personale per fornire costantemente assistenza per tutte le tipologie di violenza subita;
- aumentare il numero e la capacità dei rifugi specializzati in un'adeguata distribuzione geografica e garantire un alloggio a tutte le vittime; garantire che gli standard minimi di qualità imposti ai centri e ai rifugi antiviolenza richiedano una consolidata esperienza nella fornitura di un supporto incentrato sulla vittima e volto a responsabilizzarla, basato sulla comprensione della violenza contro le donne come fenomeno di genere e che il rispetto di tali standard sia monitorato; garantire che le vittime di mutilazioni genitali femminili abbiano accesso al supporto telefonico fornito da personale specializzato; e garantire che la fornitura di consulenza psicologica ai bambini

Convention, notably equality between women and men, non-stereotyped gender roles, mutual respect, non-violent conflict resolution in interpersonal relationships, gender-based violence against women and the right to personal integrity, the notion of freely given consent in sexual relations and the harmful effects of violent pornography, adapted to the evolving capacity of learners, by mainstreaming them in the education system and/or ensuring their effective teaching across the country in a dedicated, mandatory subject by teachers with appropriate training; b. monitor to what extent these subjects are taught in schools in practice; c. raise parents' and educators' awareness of the importance of education on these subjects to make children aware of all forms of violence against women and protect them from harm and, more generally, to prevent violence against women; d. review teaching curricula and materials with a view to removing negative stereotypes of women and girls and fostering equality."

esposti alla violenza domestica o a qualsiasi altra forma di violenza contro le donne non sia soggetta all'approvazione di entrambi i genitori (articolo 22).

In linea generale e, qui riferito sempre in un'ottica di efficientamento e potenziamento degli effetti delle singole politiche adottate, in virtù di una loro interazione, il Comitato ha raccomandato all'Italia di:

- introdurre definizioni uniformi di violenza domestica e violenza contro le donne in linea con l'articolo 3 della Convenzione, al fine di garantire un uso armonizzato di tali concetti in tutti gli ambiti del diritto e delle politiche;
- garantire che il Piano d'azione nazionale sulla violenza contro le donne e i piani regionali affrontino tutte le forme di violenza contro le donne nei quattro pilastri della Convenzione e siano supportati da una tempistica specifica per l'attuazione, risorse finanziarie e indicatori per misurare i progressi, riflettendo pienamente le esigenze di tutte le donne esposte alla violenza; garantire un'efficace consultazione e partecipazione della società civile nella definizione delle politiche, nel loro coordinamento, attuazione e monitoraggio; e migliorare il coordinamento tra tutti i ministeri e le agenzie competenti, nonché con gli enti regionali/locali nell'attuazione delle politiche pertinenti (articolo 7);
- garantire finanziamenti sostenibili e a lungo termine per il settore della giustizia penale e per tutte le politiche e misure volte a prevenire e combattere la violenza contro le donne, comprese le misure di prevenzione, garantendo al contempo bilanci e linee di finanziamento separati;
- garantire che tutti gli enti statutari, in particolare le forze dell'ordine, la procura, la magistratura, il settore sanitario e i servizi sociali, siano tenuti a raccogliere dati disaggregati su tutte le forme di violenza contro le donne e che tali obblighi siano effettivamente attuati e monitorati; armonizzare la raccolta di tali dati tra le forze dell'ordine, le procure e la magistratura, al fine di monitorare l'andamento dei casi lungo tutta la catena della giustizia penale, dalla denuncia alla condanna, individuando i tassi di abbandono e le sanzioni imposte; e garantire la raccolta di dati sull'emissione di provvedimenti restrittivi/di protezione d'urgenza ogni anno, sulla loro violazione e sulle sanzioni imposte (articolo 11);
- garantire l'insegnamento dei principi di cui all'articolo 14 della Convenzione di Istanbul, nonché il concetto di consenso liberamente espresso nei rapporti sessuali e gli effetti dannosi ella pornografia violenta, adattandoli alle capacità in continua evoluzione degli studenti, integrandoli nel sistema educativo e/o garantendo il loro insegnamento in tutto il paese in una materia dedicata e obbligatoria da parte di insegnanti con una formazione adeguata; monitorare in che misura queste materie vengono effettivamente insegnate nelle scuole; sensibilizzare genitori ed educatori sull'importanza di queste materie per

proteggere i bambini dai danni; e rivedere i programmi e i materiali didattici al fine di eliminare gli stereotipi negativi sulle donne e sulle ragazze;

- introdurre una formazione iniziale e continua sistematica e obbligatoria, basata sulla consapevolezza del trauma e sulla valutazione del rischio, per tutte le figure coinvolte nella tutela delle donne e dei loro figli;
- esaminare sistematicamente tutti i casi pendenti in materia di affidamento e diritto di visita per individuare eventuali casi di violenza domestica, garantire che tutti i professionisti competenti siano formati e comprendano la natura infondata della cosiddetta sindrome di alienazione parentale, che ritrae le donne vittime di abusi come alienanti, ostili o non collaborative e che l'uso di tali concetti sia vietato nei tribunali; garantire che i bambini non vengano allontanati dalla custodia di genitori non violenti, anche a seguito dell'applicazione di tali concetti; e fornire locali sicuri dove si svolgano visite sorvegliate con il supporto di professionisti formati in materia di violenza domestica (articolo 31).
- garantire che i giudici e le altre autorità pubbliche competenti procedano con cautela nel proporre o accettare la giustizia riparativa nei casi di reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di Istanbul;
- intensificare gli sforzi per garantire risposte tempestive e appropriate da parte delle forze dell'ordine e affrontare i fattori che contribuiscono all'elevato numero di archiviazioni nei procedimenti penali, garantire che le sentenze e le misure imposte siano efficaci, proporzionate e dissuasive, garantire che i provvedimenti di allontanamento d'urgenza siano attuati in concreto.

Il Comitato, conclusivamente, nell'invitare il Governo italiano a proseguire il dialogo con GREVIO, ha raccomandato lo stesso di presentare al Comitato delle Parti, entro il giorno 8 dicembre 2028, un rapporto scritto sulle misure adottate per migliorare l'attuazione della Convenzione per gli aspetti indicati.

4 - DIMENSIONI DEL FENOMENO - DATI STATISTICI

Sommario: 4.1 Consapevolezza parità di genere. - 4.2 Dati del piano 2025 - I Centri antiviolenza (CAV) e le case rifugio (CR) e reti territoriali. - 4.3 I dati del 1522. - 4.4 Istat. - 4.4.1 Stato di attuazione della legge 5 maggio 2022 n. 53 e dei relativi flussi. - 4.4.1.1 Dati statistici case rifugio al 2023. - 4.4.1.2 Dati statistici relativi ai centri antiviolenza al 2024. - 4.4.2 Dati Istat su violenza di genere - 4.4.3 Dati Istat violenza sui social. - 4.5 Dati del Ministero dell'Interno. - 4.6 Dati Piano 2025. - Accessi al Sistema Sanitario Nazionale (Pronto Soccorso).

4.1 Consapevolezza parità di genere

Prima di riferire circa i dati statistici relativi alla misurazione dei casi di violenza di genere, appare utile riportare un primo riferimento statistico relativo al livello di consapevolezza di parità di genere presente in Italia, anche comparato con gli altri paesi europei. Il "*Dossier Camera Servizio Studi Marzo 2025 su legislazione e politiche di genere*" ha riferito circa l'indice 2024 sull'uguaglianza di genere dell'Unione europea, elaborato dall'Istituto europeo per la parità di genere (EIGE) quale strumento di misurazione dell'equilibrio dei sessi. L'indice fa riferimento a una serie di parametri (l'indice utilizza una scala da 1 a 100 dove 1 rappresenta la disuguaglianza totale e 100 l'uguaglianza totale); nell'indice 2024 l'Italia si colloca al 14° posto nell'UE con 69,2 punti su 100 ed un punteggio complessivo di 1.8 punti inferiore alla media dell'UE; il punteggio dell'Italia è però aumentato di 15,9 punti, dal 2010 ad oggi, migliorando di sette posizioni la sua collocazione rispetto agli altri paesi dell'UE;
- il livello di istruzione delle donne rimane più elevato di quello maschile: il 68% delle donne italiane, tra i 25 e i 64 anni, ha almeno un diploma (62,9% tra gli uomini) e quelle in possesso di un titolo terziario (laurea o titoli equipollenti) arrivano al 24,9% (18,3% tra gli uomini);
- i dati EUROSTAT sull'occupazione femminile sono riferiti al quarto trimestre 2023; questi dati vedono l'Italia come lo Stato membro dell'UE con il più basso tasso di occupazione delle donne tra i 20 e i 64 anni (56,6% contro il 70,2% della media UE) ma comunque in aumento rispetto ai dati registrati in ciascun anno del triennio precedente (55% nel 2022 e 53,2% nel 2021); in base ai dati Istat, nella stessa fascia di età, al terzo trimestre 2024, il tasso di occupazione femminile risulta essere pari al 57,7% registrando un aumento rispetto al dato del dicembre 2023 (56,5%), del 2022 (55%) e del 2021 (53,2%);

Come detto, con la Strategia per la parità di genere 2021 – 2026, l'Italia si è posta come obiettivo quello di rientrare tra i primi 10 paesi europei entro il 2026.
È qui di seguito riportato un grafico rappresentativo del livello di parità di genere per tutti i Paesi europei, dove la linea in viola chiaro indica la media europea e la linea in viola scuro, il livello rilevato in ciascun Paese, posto al di sopra o al di sotto della media

europea.

Grafico 28 - Punteggi dell'Indice di Parità di Genere per Stato Membro, 2010–2025

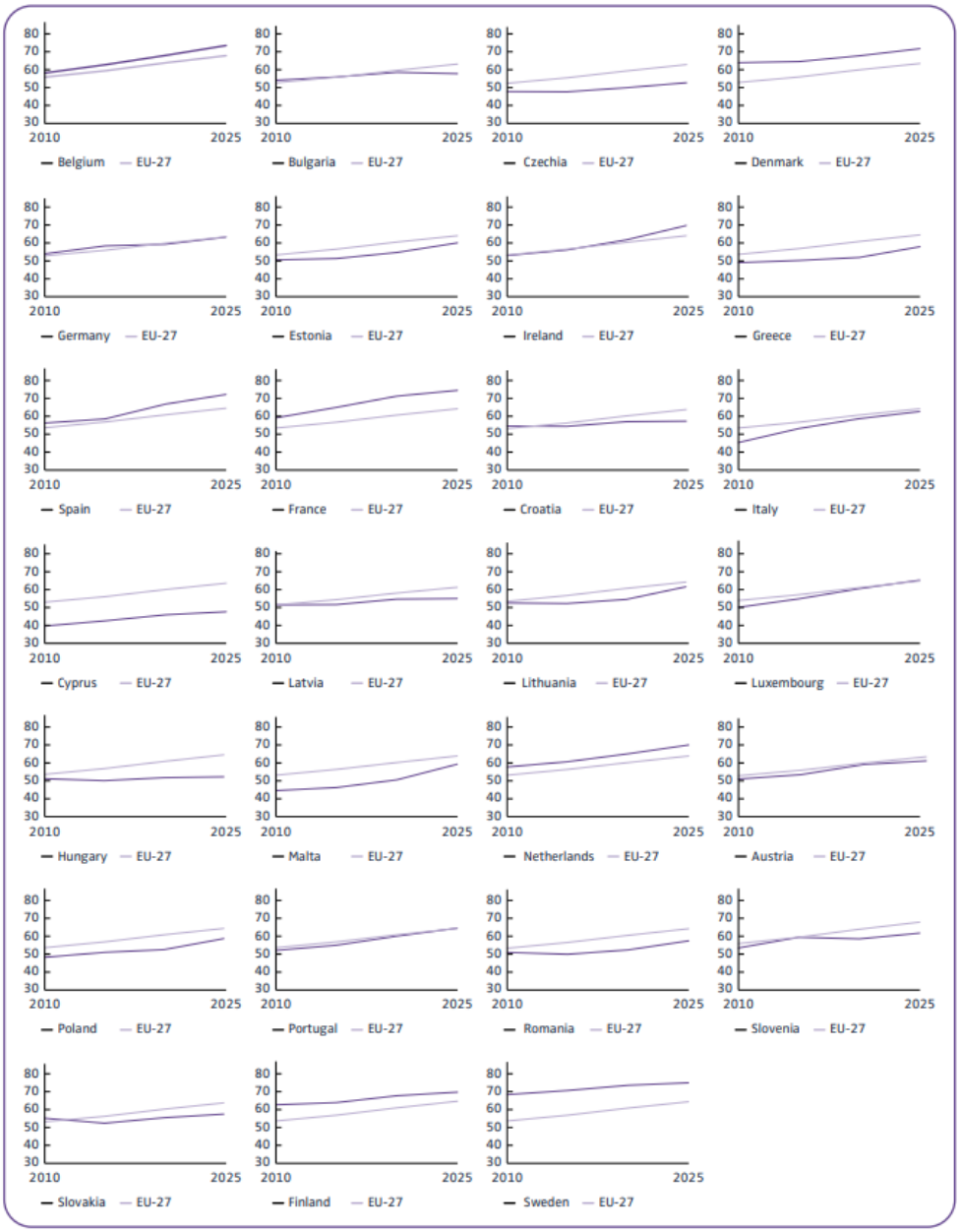

Fonte: EIGE (2025), Gender Equality Index 2025, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

4.2 Dati del Piano 2025 - I Centri antiviolenza (CAV), le Case rifugio (CR) e reti territoriali

Il Piano sulla violenza di genere attualmente in vigore, offre nelle premesse i dati statistici sul fenomeno esaminato. Sono 404 i Centri antiviolenza attivi nel 2023 che hanno rappresentato un sostegno fondamentale per le 61.514 donne che hanno contattato almeno una volta i CAV (+1,4% rispetto al 2021, +42% rispetto al 2017). Sono

4631 le donne indirizzate ai CAV dal 1522.
I CAV sono in media aperti cinque giorni a settimana, per 5,8 ore al giorno. Al di fuori dell'orario di apertura, quasi tutti i CAV (98,6%) garantiscono almeno un servizio di reperibilità: telefonica H24 per emergenza/gestione di situazioni di pericolo, segreteria telefonica, numero verde. Inoltre, in tema di raggiungibilità e prossimità dei centri nei confronti della donna, il 54% dei Centri antiviolenza dispone di sportelli sul territorio che forniscono servizi simili a quelli del Centro al fine di raggiungere un numero maggiore di donne. In tutti i CAV le donne possono trovare ascolto, accoglienza e orientamento/accompagnamento ad altri servizi della rete territoriale e nella quasi totalità (99,7%) dei casi anche supporto legale e supporto psicologico (99,2%). Sono largamente diffusi (oltre nove CAV su 10 a livello nazionale) anche i servizi di orientamento lavorativo (96,7%), quello di predisposizione del percorso di allontanamento dal maltrattante (93,1%) e di sostegno all'autonomia (incluso il sostegno economico, il banco alimentare e la distribuzione di vestiario). Offerti da oltre otto CAV su 10 anche i servizi di supporto e consulenza alloggiativa (89,5%), di pronto intervento (87,7%), di supporto alla genitorialità (85,1%) e di mediazione linguistica-culturale (82,1%). Il servizio meno fornito all'utenza (78,8% dei CAV) è quello del supporto ai figli minorenni.
Il personale che opera nei CAV è formato e aggiornato attraverso corsi specifici organizzati dai CAV (84% dei casi). Il 91% del personale dei CAV riceve formazione per affrontare i differenti tipi di violenza previsti dalla Convenzione di Istanbul.
I CAV sono un fondamentale presidio di formazione e informazione anche verso l'esterno e la collettività. Il 77,4% dei CAV ha organizzato attività formative all'esterno. Rispetto ai target principali delle attività formative, il 70,5% dei CAV ha rivolto attività formative agli operatori sociali, il 58,7% agli operatori sanitari, il 51,6% alle forze dell'ordine e il 42,3% agli avvocati, proporzioni che non sono pressoché cambiate nel tempo. I CAV organizzano, inoltre, interventi presso le scuole (95,9% dei casi) e iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza sulle donne (98,3%).
Dal 2017 è cresciuta la percentuale dei CAV a finanziamento esclusivamente pubblico (35,2% nel 2017 e 49% nel 2023) che prevale al Sud (62,9%). Il 44,6% dei CAV riceve finanziamenti sia pubblici sia privati (51,4% nel 2017), mentre è diminuita la quota di CAV a finanziamento esclusivamente privato: dal 5,1% del 2017 all'1,7% del 2023. Diminuiti anche i CAV che dichiarano di non ricevere alcun tipo di finanziamento: dal 6,7% al 3,9%. Il 30,6% dei CAV ha un bilancio in pari, il 32,5% in negativo e il 36,9% in positivo. I CAV del Nord-Ovest (45,3%) più degli altri hanno un deficit di bilancio, mentre nel Nord-Est sono più frequenti i CAV con bilancio positivo (52,5%).
Per ogni donna che ha contattato il Centro, a livello nazionale, i CAV hanno mediamente a disposizione 464 euro derivanti dai diversi finanziamenti, valore aumentato nel tempo (nel 2017 era 360 euro). A crescere, tuttavia, è anche la spesa

sostenuta dai CAV rapportata al numero di donne che li contattano: 408 euro nel 2017 e 458 euro nel 2023.
Le donne vittime di violenza di genere e domestica possono trovare ospitalità e sicurezza presso le Case rifugio, che, nel 2023 hanno accolto 3.054 donne maltrattate, registrando un aumento del 13,2% rispetto al 2022, quando le ospiti erano 2.698. Rispetto alle 1.786 donne accolte nel 2017, l'incremento è stato del 71,1%. Più della metà delle ospiti del 2023, il 63,1% (1.928 donne), è costituita da donne straniere, non sempre residenti nel territorio.
Nel 2023, l'offerta delle Case rifugio per donne vittime di violenza ha continuato a crescere, grazie anche all'aumento dei finanziamenti erogati dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il numero di strutture attive ha raggiunto le 464 unità, segnando un incremento del 3,1% rispetto alle 450 del 2022.
Le donne ospitate nel 2023 sono rimaste nelle Case rifugio in media 141 notti, rispetto alle 138 del 2022, segnando un aumento del 2,2%.
Le strutture continuano a garantire una capienza media di 7,2 posti letto autorizzati, lo stesso valore registrato nel 2022. Tuttavia, è stato riferito che per far fronte alla crescente domanda, laddove possibile, vengono attivati ulteriori posti letto. Nel 2023, il numero medio di posti effettivamente disponibili è stato di 8,6, leggermente superiore agli 8,5 del 2022 (+1,2%). 165 Case hanno segnalato difficoltà nell'accogliere nuove ospiti per mancanza di disponibilità, e ben 51 di queste hanno dichiarato che la loro capacità attuale dovrebbe almeno triplicare per soddisfare le richieste.
Anche il numero di figli e figlie ospitati è in aumento. Nel 2023 sono Stati accolti 2.875 minori, con un incremento del 7,7% rispetto al 2022, quando erano 2.670. Non tutte le Case rifugio permettono l'accoglienza dei bambini: 10 strutture (2,7%) non ospitano figli/e, mentre 117 li accolgono senza restrizioni. Nella maggior parte dei casi, però, esistono limitazioni, specialmente per i figli maschi: 169 Case (45,1%) accolgono solo bambini fino ai 12/14 anni, mentre un ulteriore 20% (75 strutture) permette l'ospitalità fino ai 18 anni. Alcune Case pongono restrizioni anche alle figlie femmine: 41 strutture le accolgono fino ai 18 anni, mentre 6 limitano l'accoglienza ai 12/14 anni.
Le Case rifugio garantiscono anche un supporto concreto per il percorso di autonomia delle ospiti. Oltre il 90% delle strutture offre servizi di orientamento e accompagnamento presso gli uffici giudiziari e i servizi territoriali, supporto psicologico, consulenza legale, nonché aiuto nell'inserimento lavorativo e nella ricerca di un'abitazione. Un'attenzione particolare è rivolta ai minori: oltre l'87% delle Case fornisce servizi educativi e di sostegno scolastico, mentre il 76,5% offre un supporto psicologico dedicato ai bambini e alle bambine.
Tuttavia, la distribuzione delle strutture sul territorio nazionale non è uniforme. La maggior parte delle Case rifugio si concentra nel Nord-Ovest, dove si trova il 36,4% del totale, seguito dal Nord-Est con il 23,7%. Più distanziate risultano le altre aree del

Paese: il Sud ospita il 14,0% delle strutture, le Isole il 13,8%e il Centro il 12,1%. Se si rapporta questa offerta alla popolazione femminile residente, emerge che in Italia sono disponibili 0,15 Case rifugio ogni 10.000 donne. Tuttavia, se si considerano esclusivamente le donne vittime di violenza, il rapporto sale a 1,99 Case ogni 10.000 vittime.
Le differenze territoriali risultano ancora più marcate quando si tiene conto della densità della popolazione femminile nelle varie regioni. Il Nord-Ovest offre 0,21 Case rifugio ogni 10.000 donne, seguito dalle Isole e dal Nord-Est, rispettivamente con 0,20 e 0,19 Case ogni 10.000 donne. Al contrario, il Centro e il Sud presentano un'offerta sensibilmente inferiore, pari a 0,09 Case rifugio ogni 10.000 donne, la metà rispetto alle regioni settentrionali e insulari.
Occorre ricordare che l'Europa ha indicato 1 Casa ogni 10.000 donne come numero ottimale.
Un altro aspetto rilevante riguarda la gestione di queste strutture. La maggior parte delle Case rifugio è promossa da enti privati specializzati nel sostegno e nell'aiuto alle donne vittime di violenza, anche se si registra una lieve riduzione rispetto all'anno precedente. Nel 2023, il 78,1% delle strutture è gestito da enti privati, mentre nel 2022 la percentuale era più alta, pari all'82,1%. La quota più elevata di promotori privati si registra nelle Isole, dove raggiunge l'88,6%. Invece, il Centro è l'area con la maggiore presenza di enti pubblici promotori, con il 33,3% delle strutture riconducibili agli enti locali, sia in forma singola che associata.
In gran parte dei casi, l'ente promotore coincide con l'ente gestore che fornisce il servizio: ciò avviene nell'82,1% delle strutture. Quando invece il gestore è un soggetto diverso dal promotore (in 67 strutture su 375), si tratta per lo più di promotori pubblici che delegano la gestione a un ente privato. Questa modalità riguarda l'86,6% dei casi, a conferma della predominanza del settore privato nel garantire l'operatività delle Case rifugio.
L'accoglienza delle donne in alcuni casi avviene presso strutture residenziali non specializzate, sia perché la donna non trova posto in una Casa rifugio, sia perché la donna può rifiutarsi di andare in Casa rifugio privilegiando strutture che implicano un minore sradicamento dalla quotidianità. In altre situazioni si tratta di donne che dopo il periodo di permanenza in Casa rifugio vengono ospitate in strutture residenziali di primo e di secondo livello che le accompagnano verso una nuova autonomia.
Al 1° gennaio 2023 sono 520 le donne vittime di violenza ospiti in 213 strutture residenziali non specializzate: il 60,7% ha un'età compresa tra i 25 e i 44 anni, il 26,6% ha tra i 18 e i 24 anni, il 12,7% tra i 45 e 64 anni.

4.3 I dati del 1522[71]

Il numero di richieste valide pervenute al 1522 ha raggiunto quota 48.338, registrando un significativo aumento, del 58,1%, rispetto allo stesso periodo del 2023. Il quarto trimestre del 2024 ha confermato una tendenza in crescita, con un incremento dell'8,8% delle chiamate, pari a 16.710.

Di norma, le chiamate al 1522 seguono un andamento decrescente nel corso dell'anno, con un picco nel quarto trimestre, grazie alla maggiore sensibilizzazione legata alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Tuttavia, l'elevato numero di contatti registrato nel quarto trimestre del 2023, con 21.132 chiamate valide, sembra aver influenzato anche i primi tre trimestri del 2024, mantenendo i livelli di richieste più alti rispetto ai trimestri precedenti. In relazione ai primi tre trimestri del 2024, si evidenziano variazioni significative rispetto all'anno precedente: +83,5% nel primo trimestre, +57,4% nel secondo e +37,3% nel terzo.

Esaminando le ragioni principali per cui le persone si rivolgono al 1522, l'aumento delle richieste si concentra soprattutto su chiarimenti riguardanti gli strumenti normativi a tutela delle vittime di violenza, informazioni sui Centri antiviolenza e dettagli sul tipo di servizio offerto dalla *help-line*. Rispetto allo stesso periodo del 2023, questi ambiti hanno registrato incrementi rispettivamente dell'87,8%, del 77,1% e del 74%. E' emersa nel 2024 una crescita di richieste di aiuto per *stalking* rispetto al 2023, pari a +32,5%.

I dati offrono informazioni sui canali di comunicazione attraverso i quali sia gli utenti che le vittime si sono rivolti al servizio 1522. Le campagne di comunicazione continuano a dimostrare la loro efficacia, contribuendo significativamente alla diffusione del servizio in tutti i trimestri del 2024: ben 17.691 persone hanno indicato queste campagne come fonte di conoscenza del 1522, un dato in significativa crescita rispetto al 2023. Internet, invece, si conferma un canale centrale e più stabile nella diffusione, con 13.738 segnalazioni.

Come nei periodi precedenti, la violenza "principale" subita da circa la metà delle vittime continua a essere quella fisica (41,6%), seguita da quella psicologica (36%). Nei casi in cui le vittime hanno subito due o più tipi di violenza, la violenza psicologica emerge come quella più frequentemente associata ad altre forme di abuso, con un totale di 7.653 episodi. Analizzando l'insieme delle violenze riportate, oltre alle forme fisiche e psicologiche, si distinguono in particolare le minacce (7.378) e gli atti persecutori (3.429) tra le tipologie più ricorrenti, sottolineando il ruolo centrale del servizio nel contrastare lo *stalking*. Emerge nel 2024 una crescita di richieste di aiuto per *stalking* rispetto al 2023, pari a +32,5%.

Rilevante è anche il numero di segnalazioni per violenza economica, che ammontano a 3.372 casi.

[71] I dati sono estrapolati dal Piano strategico nazionale contro la violenza 2025 – 2027.

In linea con i dati precedenti, anche la lunga durata degli atti violenti risulta essere un elemento ricorrente: oltre la metà delle vittime (55%) ha riferito di aver subito violenza per anni. Questa esposizione prolungata esercita un impatto profondo sui comportamenti delle donne che l'hanno vissuta; infatti, dalle testimonianze raccolte dalle operatrici del 1522, emerge che il 59,6% delle vittime soffre di ansia e si trova in un grave stato di soggezione.
La propria casa continua a essere uno dei luoghi più frequenti in cui si verifica la violenza: nel 2024, la percentuale di vittime che indica la casa come il luogo in cui è avvenuta la violenza rimane pressoché invariata, attestandosi al 71,4%. Questo dato conferma l'alto tasso di casi di violenza assistita: oltre la metà delle vittime (57%) ha figli, e tra queste, il 47,5% dichiara di avere figli minori. Inoltre, il 22,4% delle vittime segnala che i propri figli hanno assistito e subito la violenza, mentre nel 33,3% dei casi i figli hanno solo assistito agli abusi. Il fatto che la violenza si verifichi principalmente all'interno del contesto familiare spiega la prevalenza di *partner* o *ex-partner* come principali autori della violenza. Osservando i dati delle due annualità 2023-2024, nel 2024 crescono rispetto al 2023 gli *ex partner* (+47,1%), i conviventi (+15,8%), gli amanti (+44,2%).
Nel 2024, il fenomeno dell'*under-reporting* si conferma ulteriormente: il 72,3% delle vittime che si rivolgono al servizio non denuncia la violenza alle autorità competenti. Le ragioni principali di questa mancata denuncia sono ancora la paura e il timore delle reazioni dell'autore, che riguardano il 34,7% dei casi.
Il 1522 svolge anche una funzione di snodo a livello territoriale tra i servizi di supporto, mettendo in contatto le vittime con i servizi di protezione disponibili più vicini. Nel 2024, rispetto all'anno precedente, si conferma costante l'importanza del servizio nell'indirizzare le vittime verso Centri e Servizi Antiviolenza, Case protette e strutture di accoglienza, con un dato che raggiunge il 94.5%. In questo contesto, il 1522 continua a rappresentare uno strumento fondamentale per rafforzare la rete di protezione a livello locale a supporto delle vittime.

4.4 Istat

In coerenza con le disposizioni dei Piani e dell'Accordo con il DPO, Istat ha costruito e costantemente aggiornato la Banca Dati sulla violenza contro le donne in Italia, accessibile online dal 25 novembre 2017. Il portale fornisce documenti, dati e metadati per una rappresentazione organica delle informazioni quali-quantitative disponibili sulla violenza sulle donne e costituisce "un osservatorio privilegiato per permettere agli organi di governo e a tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel contrasto alla violenza di genere di monitorare i diversi aspetti del fenomeno e di predisporre azioni idonee a combatterlo, al fine di raggiungere gli obiettivi della Convenzione di Istanbul".

La pagina Istat è aggiornata con ogni riferimento normativo utile nonché con riferimenti e *link* utili idonei ad offrire una panoramica a 360 gradi della materia.
Istat svolge un ruolo fondamentale nella attività di "misurazione" dei fenomeni legati alla attuazione delle politiche finalizzate al contrasto della violenza di genere. La legge 5 maggio 2022, n. 53, recante *"Disposizioni in materia di Statistiche in tema di violenza di genere"*, in attuazione delle disposizioni contenute nella Convenzione di Istanbul, mira a garantire, grazie all'attività dell'Istat e del Sistan,[72] un flusso informativo strutturato e costante sulla violenza di genere contro le donne, che consenta di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.

4.4.1 Stato di attuazione della legge 5 maggio 2022 n. 53 e dei relativi flussi

La legge 5 maggio 2022 n. 53 ha stabilito l'istituzione di alcune rilevazioni *ad hoc* e la modifica e l'integrazione dei sistemi di rilevazione sul fenomeno della violenza di genere. La norma prefigura un complesso sistema interistituzionale di raccolta dati, imponendo ai Ministeri prevalentemente coinvolti (Salute, Giustizia, Interni), di inviare a Istat i dati relativi al fenomeno di che trattasi. La relazione al Parlamento del Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività dell'Istat, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è integrata da una relazione sull'attuazione della legge n. 53/2022. L'ultima edizione disponibile è quella del 2025 sulle attività svolte nel 2024. La legge n. 53/2022 prescrive anche che le "informazioni Statistiche ufficiali siano prodotte in modo da assicurare: a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini; b) l'uso di indicatori sensibili al genere." (art. 2, comma 5).
Al riguardo, il DPO ha rappresentato che il 5 luglio 2024 è stato adottato il decreto interministeriale sull'integrazione dei flussi EMUR da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità *pro tempore* e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Inoltre, è tuttora in corso un'intensa attività per la risoluzione di problematiche relative all'interfaccia delle banche dati del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno al fine di procedere con l'adozione degli ulteriori decreti interministeriali.
Istat opera costantemente per offrire dati statistici aggiornati utili alla ricostruzione di un quadro integrato e tempestivamente aggiornato di informazioni ufficiali sulla violenza contro le donne in Italia, per una visione di insieme del fenomeno attraverso l'integrazione di dati provenienti da varie fonti (Istat, DPO, Ministeri, Regioni, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Centri antiviolenza, Case rifugio e altri servizi come il numero di pubblica utilità 1522 anti violenza e *stalking*).

[72] Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dal Sistema Statistico nazionale (SISTAN).

Dal 2017 l'Istat ha iniziato a rilevare dati relativi al Sistema della Protezione delle donne vittime di violenza. Nel 2018 sono state avviate le Indagini sulle prestazioni ed erogazioni dei servizi offerti dai Centri antiviolenza (CAV) e un'analoga rilevazione sulle Case rifugio, nel 2020 la rilevazione statistica sull'Utenza dei Centri antiviolenza e la diffusione dei dati del numero di pubblica utilità (1522) contro la violenza e lo stalking.
A partire dal 2023 le Indagini sui Centri antiviolenza e sulle Case rifugio sono realizzate in base alla Legge 5 maggio 2022 n.53. Le indagini hanno una cadenza annuale.

4.4.1.1 Dati statistici case rifugio al 2023

Sono qui di seguito riportati i dati statistici ed i relativi prospetti grafici elaborati da Istat[73] relativi a case rifugio, aggiornati al 2023.
Nel 2023 risulta essere aumentata del 3,1% rispetto al 2022 l'offerta delle Case rifugio (sono 464), raddoppiate rispetto al 2017 primo anno della rilevazione, ma, come riferisce Istat, il tasso di copertura delle Case rifugio è tuttavia ancora basso (0,15 ogni 10mila donne in Italia) con differenze territoriali importanti (dallo 0,21 del Nord-Ovest allo 0,09 al Centro e al Sud). Sono aumentate anche le donne ospiti delle Case rifugio, da circa 1.800 nel 2017 a oltre tremila nel 2023 e sono di più le donne ospitate nel Nord-Est (1,5 per 10mila donne), nel Nord-Ovest (1,2 per 10mila donne) e nelle Isole (1,0), rispetto al Centro e al Sud (entrambe 0,7 per 10mila donne), rispetto al valore di 1,0 del totale Italia. In aumento anche i figli accolti, circa 2.900 nel 2023 (erano 2.670 nel 2022). Soltanto 10 Case non accolgono i figli delle donne. Il 97,6% delle Case rifugio riceve fondi pubblici, il 2,4% invece attinge solo a fondi privati. Si conferma elevata la specializzazione delle Case in tema di violenza di genere, il 74% dei gestori ricopre questa funzione da più di 13 anni e il 93,1% del personale ha seguito un percorso di formazione.

[73] Istat 14 aprile 2025.

Tabella 34 - Case rifugio, donne ospitate, posti letto autorizzati e posti letto effettivamente utilizzati in Casa rifugio, numero medio di notti per donna per regione

Anno 2023 valori assoluti, numeri medi							
Regione	Case rifugio rispondenti	Donne ospitate (a)	Numero totale di posti letto autorizzati (b)	Numero medio di posti letto autorizzati in Casa rifugio	Numero totale di posti letto effettivamente utilizzati	Numero medio di posti letto effettivamente utilizzati in Casa rifugio	Numero medio di notti per donna
Piemonte	12	112	95	7,9	118	9,8	122
Valle d'Aosta	1	26	15	15,0	15	15,0	59
Liguria	9	81	51	5,7	63	7,0	103
Lombardia	100	728	670	6,7	781	7,8	180
Trentino-A.A./Südtirol	6	132	94	15,7	158	26,3	106
Bolzano	*5*	*118*	*76*	*15,2*	*136*	*27,2*	*88*
Trento	*1*	*14*	*18*	*18,0*	*22*	*22,0*	*197*
Veneto	31	203	195	6,3	246	7,9	164
Friuli-Venezia Giulia	18	129	106	5,9	108	6,0	117
Emilia-Romagna	55	402	360	6,6	385	7,0	135
Toscana	28	134	157	5,6	168	6,0	187
Umbria	5	45	30	6,0	30	6,0	58
Marche	7	111	58	8,3	63	9,0	127
Lazio	14	151	115	8,2	159	11,4	137
Abruzzo	6	30	37	6,2	40	6,7	114
Molise	1	24	12	12,0	12	12,0	15
Campania	24	210	162	6,8	278	11,6	92
Puglia	16	139	131	8,2	148	9,3	108
Basilicata	1	8	8	8,0	8	8,0	47
Calabria	6	51	57	9,5	61	10,2	85
Sicilia	30	254	286	9,5	312	10,4	123
Sardegna	5	84	51	10,2	53	10,6	64
Nord-ovest	**122**	**947**	**831**	**6,8**	**977**	**8,0**	**167**
Nord-est	**110**	**866**	**755**	**6,9**	**897**	**8,2**	**139**
Centro	**54**	**441**	**360**	**6,7**	**420**	**7,8**	**154**
Sud	**54**	**462**	**407**	**7,5**	**547**	**10,1**	**96**
Isole	**35**	**338**	**337**	**9,6**	**365**	**10,4**	**114**
ITALIA	**375**	**3.054**	**2.690**	**7,2**	**3.206**	**8,6**	**141**

Fonte: Istat.

(a) Il totale delle donne ospitate è dato dalla somma delle donne presenti nella Casa rifugio all'inizio dell'anno e le donne accolte durante l'anno.

(b) I posti letto effettivamente utilizzati sono posti letto effettivamente attivati, che differiscono dal numero di posti letto autorizzati in base alla normativa regionale, perché comprendono anche quelli in emergenza e quelli predisposti per l'accoglienza di minori.

Tabella 35 - Donne accolte durante l'anno dalle Case rifugio per regione

Anno 2023, valori assoluti			
REGIONE	Donne accolte durante l'anno		
	Totale	di cui:	
		con figli	straniere
Piemonte	85	53	57
Valle d'Aosta	26	11	12
Liguria	73	49	44
Lombardia	531	320	388
Trentino-Alto Adige/Südtirol	95	78	62
Bolzano/Bozen	*88*	71	57
Trento	*7*	7	5
Veneto	136	97	102
Friuli-Venezia Giulia	107	69	73
Emilia-Romagna	310	240	227
Toscana	87	66	68
Umbria	43	32	23
Marche	92	54	60
Lazio	108	85	82
Abruzzo	26	19	16
Molise	17	8	11
Campania	171	110	62
Puglia	124	62	49
Basilicata	8	4	6
Calabria	42	27	17
Sicilia	213	120	77
Sardegna	74	27	24
Nord-ovest	**715**	**433**	**501**
Nord-est	**648**	**484**	**464**
Centro	**330**	**237**	**233**
Sud	**388**	**230**	**161**
Isole	**287**	**147**	**101**
ITALIA	**2.368**	**1.531**	**1.460**

Fonte: Istat.

Tabella 36 - Donne ospitate dalle Case rifugio per soggetto che ha indirizzato la donna e regione

Anno 2023, valori percentuali					
REGIONE	Servizi specializzati	Forze dell'ordine	Servizi socio-sanitari territoriali	La vittima si è presentata per altri canali	Totale (a)
Piemonte	43,1	8,3	48,6	-	100
Valle d'Aosta	-	65,4	34,6	-	100
Liguria	28,6	28,6	42,9	-	100
Lombardia	60,6	15,2	22,7	1,5	100
Trentino-Alto Adige/Südtirol	32,8	17,6	14,3	35,3	100
Bolzano	*36,2*	*14,3*	*10,5*	*39,0*	*100*
Trento	*7,1*	*42,9*	*42,9*	*7,1*	*100*
Veneto	40,8	11,2	40,8	7,1	100
Friuli-Venezia Giulia	6,0	50,9	22,4	20,7	100
Emilia-Romagna	12,6	25,3	52,6	9,5	100
Toscana	22,7	6,4	66,4	4,5	100
Umbria	15,4	38,5	46,2	-	100
Marche	3,8	41,5	54,7	-	100
Lazio	54,3	14,7	20,2	10,9	100
Abruzzo	60,7	28,6	7,1	3,6	100
Molise	11,8	76,5	5,9	5,9	100
Campania	11,8	20,9	64,2	3,2	100
Puglia	62,6	9,9	27,5	-	100
Basilicata	-	50,0	50,0	-	100
Calabria	14,6	41,7	33,3	10,4	100
Sicilia	20,3	45,8	33,9	-	100
Sardegna	33,3	28,1	21,1	17,5	100
Nord-ovest	**53,8**	16,9	**28,1**	**1,1**	**100**
Nord-est	**21,5**	**24,4**	**39,8**	**14,3**	**100**
Centro	**27,8**	**21,6**	**45,6**	**5,1**	**100**
Sud	**31,2**	**23,0**	**42,7**	**3,1**	**100**
Isole	**22,9**	**42,3**	**31,3**	**3,5**	**100**
ITALIA	**33,7**	**23,4**	**36,7**	**6,2**	**100**

Fonte: Istat.

(a) Donne ospitate nella Casa per cui è stato dichiarato il soggetto che le ha indirizzate.

Tabella 37 - Donne ospitate dalle Case rifugio per motivo di uscita e regione

Anno 2023, valori percentuali				
REGIONE	Motivo di uscita			
	Conclusione percorso uscita violenza	Abbandono, ritorno dal maltrattante	Trasferimento ad altre strutture o abitazioni private, raggiungimento limite massimo giorni di permanenza ed altri motivi	Totale (a)
Piemonte	33,8	19,7	46,5	100
Valle d'Aosta	55,0	25,0	20,0	100
Liguria	45,0	22,5	32,5	100
Lombardia	32,1	21,6	46,3	100
Trentino-Alto Adige/Südtirol	71,4	20,2	8,3	100
Bolzano	*74,4*	21,8	*3,8*	*100*
Trento	*33,3*	-	*66,7*	*100*
Veneto	57,6	16,5	25,9	100
Friuli-Venezia Giulia	33,0	34,0	33,0	100
Emilia-Romagna	33,3	22,0	44,7	100
Toscana	43,1	23,1	33,8	100
Umbria	50,0	43,8	6,3	100
Marche	6,9	9,2	83,9	100
Lazio	50,5	17,2	32,3	100
Abruzzo	26,1	30,4	43,5	100
Molise	43,8	18,8	37,5	100
Campania	43,4	23,0	33,6	100
Puglia	33,3	31,2	35,5	100
Basilicata	66,7	33,3	-	100
Calabria	45,5	36,4	18,2	100
Sicilia	32,6	44,4	23,0	100
Sardegna	55,1	12,2	32,7	100
Nord-ovest	**33,9**	21,6	**44,5**	**100**
Nord-est	**43,8**	**22,4**	**33,9**	**100**
Centro	**34,1**	**17,6**	**48,3**	**100**
Sud	**39,6**	**27,6**	**32,8**	**100**
Isole	**38,6**	**35,9**	**25,5**	**100**
ITALIA	**38,4**	**23,5**	**38,1**	**100**

Fonte: Istat.

(a) Donne ospitate nella Casa per cui è stato dichiarato il motivo di uscita.

Una significativa percentuale di donne riesce ad uscire dal circuito della violenza (38,4), rimane, però anche una percentuale (23,5%) che ritorna al maltrattante.

4.4.1.2. Dati statistici relativi ai centri antiviolenza al 2024

Istat ha recentemente riferito[74] anche sui Centri antiviolenza (CAV), con dati aggiornati al 2024, riportando sostanzialmente stabile, rispetto all'anno precedente, il numero dei Centri presenti sul territorio. Sono 409 i CAV attivi nel 2024, +1,2% rispetto al 2023 e +45,6% rispetto al 2017 (anno della prima Indagine), quando erano 281. I CAV che hanno risposto all'indagine sono 364, con un tasso di risposta stabile rispetto al 2023; i dati a cui si fa riferimento di seguito sono calcolati, pertanto, sui CAV rispondenti. Sono 193 i CAV che operano anche attraverso sportelli territoriali, oltre la metà (53%) dei CAV rispondenti, per un totale di 702 sportelli territoriali, in media quattro per ogni CAV con sportelli. Sono 6.994 le donne lavoratrici che sostengono le attività dei CAV, con una riduzione dell'apporto volontario (48,5%), che nel 2017 era del 56,1%. E' stato calcolato che si sono rivolte ai CAV 61.370 donne, in media 169 donne per CAV, con valori più alti nel Nord-ovest (241) e nel Nord-est (238) e più bassi nel Sud (72). Nel 94,8% dei CAV vengono applicati strumenti e metodologie per la valutazione del rischio, valore in miglioramento nel tempo. Nel 2017 era pari all'82,2%. Sono poco più di 36.400 le donne che hanno affrontato nel 2024 il loro percorso di uscita dalla violenza con l'aiuto dei Centri antiviolenza. Sono poco più di 9.800 le donne straniere, mediamente molto più giovani delle italiane, che nel corso del 2024 stanno facendo un percorso di uscita della violenza. Le straniere sono più di frequente vittime di violenze fisiche e sessuali: il 75,4% ha subìto una violenza fisica, il 55,9% una minaccia, il 14,4% ha subìto uno stupro o tentato stupro; a queste va aggiunto il 15,6% di donne che ha subìto altre tipologie di violenze sessuali. La strada per raggiungere gli obiettivi del percorso di uscita dalla violenza è più impervia se le donne non sono economicamente autonome e se non hanno una rete familiare o amicale di supporto. Anche in questa occasione è stato riferito il numero elevatissimo di figli che assiste alla violenza subita dalla propria madre (79,2% delle vittime che hanno figli) che, nel 24,7% dei casi, i figli stessi delle vittime subiscono violenza da parte del maltrattante. Risulta essere aumentato il numero di donne con disabilità che si rivolge ai CAV. Erano circa 1.150 nel 2020 e arrivano a più di 2.800 nel 2024, con un incremento del 145%[75].

Sono 409 i CAV attivi nel 2024 Nel 2024 le donne vittime di violenza hanno potuto contare su un'offerta di 409 Centri antiviolenza (CAV) attivi sul territorio italiano, distribuiti nel 37,2% dei casi nel Nord (22% nel Nord-ovest, 15,2% nel Nord-est), nel 30,6% nel Sud (125 CAV), nel 21% nel Centro (86 CAV) e nell'11,2% nelle Isole (46 CAV). Le regioni in cui si concentra il maggior numero di CAV attivi, in termini assoluti, sono la Campania (64 CAV, pari al 15,6% del totale dei CAV), la Lombardia (57 CAV, 13,9%) e il Lazio con 45 CAV che rappresentano l'11% del totale dei CAV in

[74] Istat 10 marzo 2026.

[75] (Il 5,3% ha una difficoltà di tipo sensoriale, il 13,0% una difficoltà motoria, il 14,7% una difficoltà intellettiva e il 73,6% ha un'altra tipologia di difficoltà)

Italia. Rapportando i Centri attivi alla popolazione femminile residente, l'offerta di Centri antiviolenza in Italia è pari a 0,14 ogni 10mila donne (Figura 1), più alta nel Sud (0,18) e più bassa nel Nord-Ovest (0,11) e Nord-Est (0,11). In linea con il valore nazionale l'offerta nel Centro e nelle Isole (0,14 per entrambi).

Tabella 38 - Distribuzione territoriale dei centri antiviolenza attivi. Anno 2024. Valori assoluti e Tassi per 10.000 donne

Regione	N. Centri antiviolenza	Tassi per 10.000 donne
Piemonte	21	0,10
Valle D'Aosta	1	0,16
Liguria	11	0,14
Lombardia	57	0,11
Trentino Alto Adige	6	0,11
Bolzano-Bozen	*4*	*0,15*
Trento	*2*	*0,07*
Veneto	25	0,10
Friuli-Venezia Giulia	8	0,13
Emilia-Romagna	23	0,10
Toscana	24	0,13
Umbria	12	0,27
Marche	5	0,07
Lazio	45	0,15
Abruzzo	13	0,20
Molise	4	0,28
Campania	64	0,22
Puglia	29	0,15
Basilicata	2	0,07
Calabria	13	0,14
Sicilia	34	0,14
Sardegna	12	0,15
Nord-ovest	**90**	**0,11**
Nord-est	**62**	**0,11**
Centro	**86**	**0,14**
Sud	**125**	**0,18**
Isole	**46**	**0,14**
Italia	**409**	**0,14**

Fonte: Istat.

Tabella 39 - Centri antiviolenza per tipologia dell'Ente promotore e regione. Anno 2024

Regione	Tipo Ente promotore			Totale
	Ente locale	Soggetto privato	Ente locale insieme a Soggetto privato	
Piemonte	7	12	2	21
Valle D'Aosta	0	1	0	1
Liguria	3	8	0	11
Lombardia	8	45	0	53
Trentino Alto Adige	6	0	0	6
Bolzano-Bozen	*4*	*0*	*0*	*4*
Trento	*2*	*0*	*0*	*2*
Veneto	9	16	0	25
Friuli-Venezia Giulia	1	7	0	8
Emilia-Romagna	7	16	0	23
Toscana	5	19	0	24
Umbria	3	4	1	8
Marche	4	1	0	5
Lazio	44	0	1	45
Abruzzo	4	9	0	13
Molise	2	1	0	3
Campania	18	25	5	48
Puglia	6	19	0	25
Basilicata	0	1	0	1
Calabria	1	12	0	13
Sicilia	0	19	0	19
Sardegna	6	6	0	12
Nord-ovest	**18**	**66**	**2**	**86**
Nord-est	**23**	**39**	**0**	**62**
Centro	**56**	**24**	**2**	**82**
Sud	**31**	**67**	**5**	**103**
Isole	**6**	**25**	**0**	**31**
Italia	**134**	**221**	**9**	**364**

Fonte: Istat.

Tabella 40 - Centri antiviolenza per tipologia di gestione del centro e regione. Anno 2024. Valori percentuali

Regione	Tipo di gestione			Totale
	Gestione diretta	Gestione mista	Gestito da altro Ente	
Piemonte	81,0	14,3	4,8	100,0
Valle D'Aosta	100,0	0,0	0,0	100,0
Liguria	81,8	0,0	18,2	100,0
Lombardia	94,3	0,0	5,7	100,0
Trentino-Alto Adige	33,3	0,0	66,7	100,0
Bolzano-Bozen	*50,0*	*0,0*	*50,0*	*100,0*
Trento	*0,0*	*0,0*	*100,0*	*100,0*
Veneto	76,0	4,0	20,0	100,0
Friuli-Venezia Giulia	87,5	12,5	0,0	100,0
Emilia-Romagna	78,3	4,3	17,4	100,0
Toscana	83,3	4,2	12,5	100,0
Umbria	37,5	12,5	50,0	100,0
Marche	20,0	0,0	80,0	100,0
Lazio	0,0	2,2	97,8	100,0
Abruzzo	84,6	0,0	15,4	100,0
Molise	33,3	0,0	66,7	100,0
Campania	64,6	4,2	31,3	100,0
Puglia	76,0	0,0	24,0	100,0
Basilicata	100,0	0,0	0,0	100,0
Calabria	100,0	0,0	0,0	100,0
Sicilia	100,0	0,0	0,0	100,0
Sardegna	66,7	0,0	33,3	100,0
Nord-ovest	**89,5**	**3,5**	**7,0**	**100,0**
Nord-est	**74,2**	**4,8**	**21,0**	**100,0**
Centro	**29,3**	**3,7**	**67,1**	**100,0**
Sud	**73,8**	**1,9**	**24,3**	**100,0**
Isole	**87,1**	**0,0**	**12,9**	**100,0**
Italia	**68,7**	**3,0**	**28,3**	**100,0**

Fonte: Istat.

Tabella 41 - Centri antiviolenza per regione e organizzazione di corsi di formazione per il personale. Anno 2024. Valori percentuali

Regione	Organizzazione corsi di formazione per il personale		
	Si	No	Totale
Piemonte	81,0	19,0	100,0
Valle D'Aosta	100,0	0,0	100,0
Liguria	100,0	0,0	100,0
Lombardia	83,0	17,0	100,0
Trentino-Alto Adige	*83,3*	*16,7*	*100,0*
Bolzano-Bozen	*75,0*	*25,0*	*100,0*
Trento	100,0	0,0	100,0
Veneto	92,0	8,0	100,0
Friuli-Venezia Giulia	87,5	12,5	100,0
Emilia-Romagna	95,7	4,3	100,0
Toscana	91,7	8,3	100,0
Umbria	75,0	25,0	100,0
Marche	100,0	0,0	100,0
Lazio	88,9	11,1	100,0
Abruzzo	84,6	15,4	100,0
Molise	33,3	66,7	100,0
Campania	70,8	29,2	100,0
Puglia	92,0	8,0	100,0
Basilicata	0,0	100,0	100,0
Calabria	100,0	0,0	100,0
Sicilia	78,9	21,1	100,0
Sardegna	66,7	33,3	100,0
Nord-ovest	**84,9**	**15,1**	**100,0**
Nord-est	**91,9**	**8,1**	**100,0**
Centro	**89,0**	**11,0**	**100,0**
Sud	**79,6**	**20,4**	**100,0**
Isole	**74,2**	**25,8**	**100,0**
Italia	**84,6**	**15,4**	**100,0**

Fonte: Istat.

Tabella 42 - Centri antiviolenza per presenza, tipologia di servizio previsto dall'Intesa del 2022 e ripartizione geografica. Anno 2024. Valori percentuali

Ripartizione geografica	Presenza del servizio				
	Sì, erogato da CAV	Sì, erogato da altro servizio su indirizzamento del CAV	Sì, erogato sia da CAV sia da altro servizio	No	Totale
	Servizio accoglienza				
Nord-ovest	95,3	0,0	4,7	0,0	100,0
Nord-est	91,9	1,6	6,5	0,0	100,0
Centro	92,7	1,2	6,1	0,0	100,0
Sud	92,2	1,0	5,8	1,0	100,0
Isole	93,5	3,2	3,2	0,0	100,0
Italia	**93,1**	**1,1**	**5,5**	**0,3**	**100,0**
	Servizio di ascolto				
Nord-ovest	94,2	0,0	5,8	0,0	100,0
Nord-est	93,5	0,0	6,5	0,0	100,0
Centro	93,9	0,0	6,1	0,0	100,0
Sud	94,2	0,0	5,8	0,0	100,0
Isole	96,8	0,0	3,2	0,0	100,0
Italia	**94,2**	**0,0**	**5,8**	**0,0**	**100,0**
	Servizio di supporto psicologico				
Nord-ovest	90,7	1,2	8,1	0,0	100,0
Nord-est	75,8	17,7	4,8	1,6	100,0
Centro	81,7	4,9	13,4	0,0	100,0
Sud	96,1	0,0	3,9	0,0	100,0
Isole	90,3	3,2	6,5	0,0	100,0
Italia	**87,6**	**4,7**	**7,4**	**0,3**	**100,0**
	Servizio di supporto legale				
Nord-ovest	90,7	8,1	0,0	1,2	100,0
Nord-est	91,9	1,6	6,5	0,0	100,0
Centro	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Sud	96,1	1,0	2,9	0,0	100,0
Isole	90,3	3,2	6,5	0,0	100,0
Italia	**94,5**	**2,7**	**2,5**	**0,3**	**100,0**
	Servizio di supporto alloggiativo				
Nord-ovest	46,5	14,0	31,4	8,1	100,0
Nord-est	24,2	27,4	37,1	11,3	100,0
Centro	30,5	32,9	31,7	4,9	100,0
Sud	43,7	15,5	16,5	24,3	100,0
Isole	45,2	29,0	16,1	9,7	100,0
Italia	**38,2**	**22,3**	**26,9**	**12,6**	**100,0**
	Servizio di orientamento lavorativo				
Nord-ovest	51,2	17,4	29,1	2,3	100,0
Nord-est	35,5	22,6	40,3	1,6	100,0
Centro	43,9	13,4	40,2	2,4	100,0
Sud	74,8	13,6	4,9	6,8	100,0
Isole	54,8	9,7	29,0	6,5	100,0
Italia	**53,8**	**15,7**	**26,6**	**3,8**	**100,0**
	Servizio di supporto figli minori				
Nord-ovest	23,3	39,5	22,1	15,1	100,0
Nord-est	29,0	43,5	12,9	14,5	100,0
Centro	8,5	43,9	25,6	22,0	100,0
Sud	20,4	34,0	17,5	28,2	100,0
Isole	19,4	38,7	29,0	12,9	100,0
Italia	**19,8**	**39,6**	**20,6**	**20,1**	**100,0**

Fonte: Istat.

Tabella 43 - Centri antiviolenza per presenza, tipologia di altri servizi non previsti dall'Intesa del 2022 e ripartizione geografica. Anno 2024. Valori percentuali

Ripartizione geografica	Presenza del servizio				
	Sì, erogato da CAV	Sì, erogato da altro servizio su indirizzamento del CAV	Sì, erogato sia da CAV sia da altro servizio	No	Totale
	Servizio di pronto intervento				
Nord-ovest	38,4	32,6	15,1	14,0	100,0
Nord-est	48,4	19,4	25,8	6,5	100,0
Centro	30,5	26,8	30,5	12,2	100,0
Sud	43,7	18,4	20,4	17,5	100,0
Isole	41,9	19,4	25,8	12,9	100,0
Italia	**40,1**	**23,9**	**22,8**	**13,2**	**100,0**
	Servizio di orientamento e accompagnamento ad altri servizi				
Nord-ovest	82,6	1,2	16,3	0,0	100,0
Nord-est	80,6	1,6	17,7	0,0	100,0
Centro	82,9	3,7	13,4	0,0	100,0
Sud	83,5	0,0	14,6	1,9	100,0
Isole	93,5	3,2	3,2	0,0	100,0
Italia	**83,5**	**1,6**	**14,3**	**0,5**	**100,0**
	Servizio di sostegno all'autonomia				
Nord-ovest	39,5	23,3	27,9	9,3	100,0
Nord-est	38,7	8,1	51,6	1,6	100,0
Centro	37,8	20,7	37,8	3,7	100,0
Sud	59,2	14,6	14,6	11,7	100,0
Isole	32,3	41,9	16,1	9,7	100,0
Italia	**44,0**	**19,2**	**29,4**	**7,4**	**100,0**
	Servizio di predisposizione percorso di allontanamento				
Nord-ovest	59,3	10,5	24,4	5,8	100,0
Nord-est	59,7	6,5	32,3	1,6	100,0
Centro	58,5	8,5	26,8	6,1	100,0
Sud	59,2	8,7	16,5	15,5	100,0
Isole	58,1	16,1	19,4	6,5	100,0
Italia	**59,1**	**9,3**	**23,6**	**8,0**	**100,0**
	Servizio di sostegno genitorialità				
Nord-ovest	34,9	25,6	20,9	18,6	100,0
Nord-est	33,9	24,2	22,6	19,4	100,0
Centro	39,0	28,0	20,7	12,2	100,0
Sud	39,8	19,4	18,4	22,3	100,0
Isole	35,5	16,1	29,0	19,4	100,0
Italia	**37,1**	**23,4**	**21,2**	**18,4**	**100,0**
	Servizio di mediazione linguistica-culturale				
Nord-ovest	40,7	31,4	18,6	9,3	100,0
Nord-est	37,1	33,9	22,6	6,5	100,0
Centro	54,9	28,0	12,2	4,9	100,0
Sud	41,7	23,3	2,9	32,0	100,0
Isole	32,3	9,7	22,6	35,5	100,0
Italia	**42,9**	**26,9**	**13,7**	**16,5**	**100,0**

Fonte: Istat.

Tabella 44 - Centri antiviolenza per regione e presenza di sportelli. Anno 2024. Valori percentuali

Regione	Presenza di sportelli		
	Sì	No	Totale
Piemonte	76,2	23,8	100,0
Valle D'Aosta	0,0	100,0	100,0
Liguria	45,5	54,5	100,0
Lombardia	62,3	37,7	100,0
Trentino-Alto Adige	50,0	50,0	100,0
Bolzano-Bozen	*50,0*	*50,0*	*100,0*
Trento	*50,0*	*50,0*	*100,0*
Veneto	60,0	40,0	100,0
Friuli-Venezia Giulia	75,0	25,0	100,0
Emilia-Romagna	82,6	17,4	100,0
Toscana	66,7	33,3	100,0
Umbria	25,0	75,0	100,0
Marche	100,0	0,0	100,0
Lazio	22,2	77,8	100,0
Abruzzo	61,5	38,5	100,0
Molise	33,3	66,7	100,0
Campania	33,3	66,7	100,0
Puglia	80,0	20,0	100,0
Basilicata	100,0	0,0	100,0
Calabria	53,8	46,2	100,0
Sicilia	31,6	68,4	100,0
Sardegna	33,3	66,7	100,0
Nord-ovest	**62,8**	**37,2**	**100,0**
Nord-est	**69,4**	**30,6**	**100,0**
Centro	**40,2**	**59,8**	**100,0**
Sud	**51,5**	**48,5**	**100,0**
Isole	**32,3**	**67,7**	**100,0**
Italia	**53,0**	**47,0**	**100,0**

Fonte: Istat.

4.4.2 Dati Istat su violenza di genere

Istat sta conducendo una indagine avente ad oggetto la violenza contro le donne, dentro e fuori la famiglia (primi risultati)[76], con pubblicazione dei primi esiti il 21 novembre 2025.

L'Indagine sulla violenza contro le donne - denominata "Sicurezza delle donne" - è lo

[76] L'indagine è ancora in corso per la parte relativa alle donne straniere che, per la particolare condizione linguistica e culturale, si ritiene opportuno intervistare di persona. Il report offre un primo sguardo sulle stime preliminari desunte dalla rilevazione in corso, mentre i risultati complessivi verranno divulgati nel 2026, al compimento delle interviste sulle donne straniere.

strumento di rilevazione che, attraverso interviste rivolte a un campione rappresentativo di donne[77], permette di conoscere l'ammontare delle vittime della violenza maschile, includendo anche le esperienze subite e mai denunciate alle autorità ("sommerso della violenza").
Si tratta di una indagine armonizzata a livello internazionale che produce dati comparabili a livello europeo ed è frutto della collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO) presso la Presidenza del Consiglio (sulla base dell'Accordo Istat – DPO del 2017). È prevista dalla legge 53/2022 sulle Disposizioni Statistiche per misurare la violenza contro le donne (art.2), nonché dalla Convenzione di Istanbul (2011) e dalla Direttiva (Ue) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (art. 44).
Per comprendere i cambiamenti nel tempo del fenomeno della violenza contro le donne, si sono confrontati i dati relativi alle violenze che le donne hanno subito nei cinque anni precedenti l'intervista del 2025 con gli stessi dati raccolti nell'Indagine del 2014.
Il confronto è effettuato considerando le donne di 16-70 anni di cittadinanza italiana, così da garantire la piena comparabilità tra le due rilevazioni.
Sono circa 6 milioni e 400mila (il 31,9%) le donne italiane dai 16 ai 75 anni di età che hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita (a partire dai 16 anni di età). Il 18,8 ha subìto violenze fisiche e il 23,4% violenze sessuali; tra queste ultime, a subire stupri o tentati stupri sono il 5,7% delle donne. Il 26,5% delle donne ha subito violenza fisica o sessuale da parenti, amici, colleghi, conoscenti o sconosciuti. Considerando le donne che hanno un *partner* o lo hanno avuto in passato, sono il 12,6% le donne vittime di violenza fisica o sessuale nell'ambito della coppia. Dai *partner* si subisce anche violenza psicologica (17,9%) e violenza economica (6,6%).
Nel 2025, il numero di vittime di violenza fisica o sessuale nei cinque anni precedenti l'intervista è sostanzialmente stabile rispetto allo stesso dato rilevato nel 2014.
Importanti aumenti delle violenze subite dalle giovanissime (16-24 anni).
Istat ha riferito di aver misurato una maggiore consapevolezza dei rischi da parte delle donne; si registra, infatti, una diminuzione delle esperienze di violenza subite dal *partner* attuale, sia di natura fisica e sessuale sia psicologica ed economica.
Una maggiore consapevolezza si manifesta anche nell'aumento delle vittime che considerano un reato quanto hanno subito e di quelle che ricercano aiuto presso i Centri antiviolenza e i servizi specializzati, soprattutto per le violenze subite da parte dei *partner*.
Rimangono stabili invece i comportamenti di denuncia (10,5% le vittime che hanno denunciato la violenza subita da parte dei *partner* o *ex partner* negli ultimi cinque anni), diminuiscono le violenze che hanno comportato delle ferite e per cui si teme per

[77] Le cittadine italiane, (circa 17.500 persone di 16-75 anni) sono state intervistate telefonicamente tra marzo e agosto 2025.

l'incolumità della propria vita. I livelli di denuncia sono molto bassi soprattutto per le violenze fisiche o sessuali perpetrate dal *partner* attuale (circa 9.800 vittime, il 3,8% di quelle con *partner* attuale), mentre sono le violenze da *ex partner* ad essere maggiormente denunciate (circa 286mila, pari al 19,1% delle vittime di queste violenze), così come gli stupri, le forme più gravi della violenza sessuale.
Stabili nel tempo sono le diverse forme di violenza perpetrate.

Tabella 45 - Donne italiane dai 16 ai 70 anni che nei cinque anni precedenti l'intervista, cui sono state sottoposte per l'indagine statistica, hanno subito violenza fisica o sessuale per tipo di autore e tipo di violenza

TIPO DI VIOLENZA	VIOLENZA SUBITA DA:																			
	Partner (a)				Ex partner (b)				Partner o ex partner (c)				Non partner (d)				Totale (d)			
	2014		2025		2014		2025		2014		2025		2014		2025		2014		2025	
	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.
Violenza fisica o sessuale	2,8	421.550	1,6	224.668	4,9	477.127	4,5	461.636	4,7	883.805	3,9	680.713	7,8	1.514.226	8,7	1.618.532	11,2	2.180.428	11,0	2.033.723
Violenza fisica	2,2	324.281	1,2	162.465	4,0	392.883	3,1	318.333	3,8	710.515	2,7	478.069	3,7	719.804	4,1	759.810	6,8	1.326.059	6,1	1.133.743
Violenza sessuale (e)	1,0	149.357	0,6	82.347	2,1	202.258	2,5	250.764	1,8	343.608	1,9	329.954	5,0	964.555	6,3	1.161.648	6,4	1.244.727	7,3	1.352.394
Stupro o tentato stupro	0,2	30.504	0,1	18.846	0,7	72.009	1,1	110.421	0,6	102.488	0,7	129.267	0,6	107.412	0,7	130.084	1,1	206.876	1,4	252.647
Stupro	0,2	23.640	0,1	17.526	0,6	55.376	0,9	91.618	0,4	79.016	0,6	109.144	0,1	26.703	0,3	53.469	0,5	105.671	0,9	159.787
Tentato stupro	0,1	19.584	0,1	6.654	0,4	36.343	0,5	45.981	0,3	55.927	0,3	52.635	0,5	89.201	0,5	94.168	0,7	144.426	0,8	144.480

Fonte: Istat, Indagine sulla sicurezza delle donne 2025.

L'aumento interessa tutti i tipi di autore, ma risulta più marcato per le violenze perpetrate dagli *ex partner*, che passano dal 5,7% nel 2014 al 12,5% nel 2025, e per quelle commesse da uomini non *partner*, che salgono dal 15,3% al 28,6% nello stesso periodo.

Grafico 29 - Donne italiane dai 16 ai 70 anni che nei cinque anni precedenti l'intervista cui si sono sottoposte per i rilievi statistici hanno subito violenza fisica o sessuale per tipo di autore e tipo di violenza

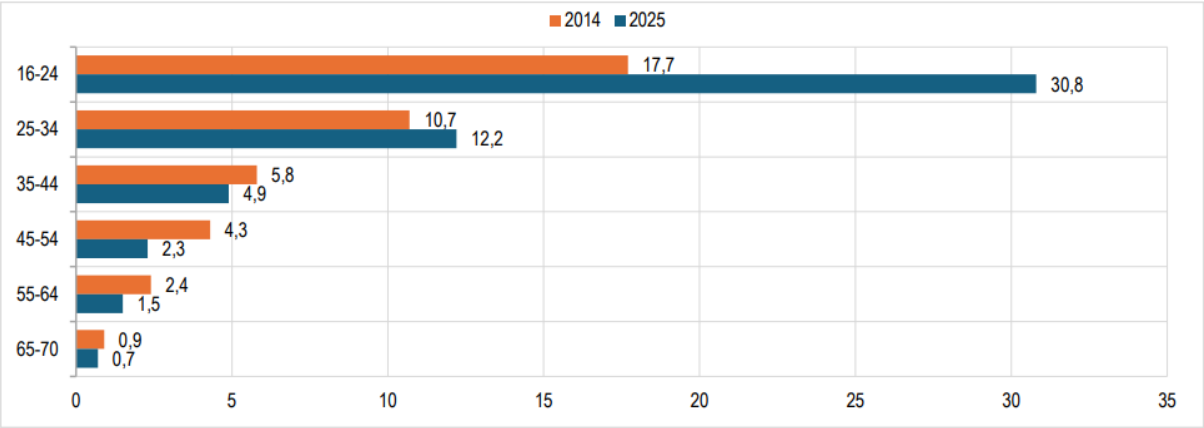

Fonte: Istat, Indagine sulla sicurezza delle donne 2025.

Come per le più giovani, l'aumento è trainato in particolare dalle violenze sessuali, che passano dal 16,9% al 29,1%, con una crescita significativa sia di quelle commesse dagli *ex partner* (dal 5,3% all'11,5% delle studentesse che hanno un *ex partner*) sia di quelle che avvengono al di fuori della coppia (dal 15,2% al 27,4% delle donne).

Tabella 46 - Donne italiane dai 16 ai 70 anni che nei 5 anni precedenti l'intervista, cui si sono sottoposte per i rilievi statistici, hanno subìto violenza per alcune caratteristiche delle vittime

CARATTERISTICHE DELLA DONNA	Violenza fisica o sessuale		Violenza fisica		Violenza sessuale	
	2014	2025	2014	2025	2014	2025
STATO CIVILE						
Nubile	20,7	22,4	12,4	11,5	12,6	16,5
Coniugata	6,1	3,5	3,9	2,3	3,1	1,6
Separata/divorziata	16,0	10,3	9,9	7,8	9,2	4,7
Vedova	3,5	0,9	2,0	0,8	1,6	0,1
ETA'						
16-24	28,4	37,6	17,2	18,8	17,7	30,8
25-34	18,6	18,2	11,2	9,2	10,7	12,2
35-44	10,1	9,5	6,6	6,1	5,8	4,9
45-54	7,9	5,4	4,5	4,0	4,3	2,3
55-64	5,3	3,4	3,2	2,2	2,4	1,5
65-70	1,9	1,6	1,2	1,0	0,9	0,7
TITOLO DI STUDIO						
Elementare/nessun titolo	2,8	2,3	1,8	1,6	1,3	1,0
Secondario di primo grado	10,3	8,2	4,9	3,7	5,7	5,8
Secondario superiore	12,9	12,2	6,7	5,6	7,4	8,2
Post-secondario	15,6	13,9	7,4	6,5	9,4	8,6
CONDIZIONE PROFESSIONALE						
Dirigenti/Imprenditrici/Libere Professioniste	15,9	11,9	9,7	7,2	8,0	7,1
Direttivi/quadri/impiegate	12,5	10,5	8,0	6,1	6,8	6,2
Operaie e assimilate	10,8	9,8	7,1	4,6	5,0	7,0
Lavoratrici in proprio/coadiuvanti	5,3	3,5	3,4	1,8	3,5	2,0
In cerca di occupazione	17,7	14,5	9,8	9,6	11,3	9,2
Casalinghe	4,5	3,7	2,6	2,4	2,7	1,6
Studentesse	26,5	36,2	15,2	18,1	16,9	29,1
Ritirate dal lavoro	3,5	1,1	2,3	0,7	1,3	0,4
Altre inattive	4,8	7,4	4,4	4,8	2,1	3,2
RIPARTIZIONE						
Nord-Ovest	10,6	10,8	5,8	5,6	6,6	7,3
Nord-Est	10,3	12,2	5,9	6,6	6,2	8,2
Centro	12,7	12,4	8,9	7,7	5,9	7,8
Sud	12,4	10,0	7,2	5,7	7,3	6,9
Isole	9,0	9,2	5,9	4,7	5,2	5,9
TOTALE	**11,2**	**11,0**	**6,8**	**6,1**	**6,4**	**7,3**

Fonte: Istat, Indagine sulla sicurezza delle donne 2024 e 2025.

Considerando la distribuzione territoriale, le violenze subite negli ultimi cinque anni risultano più diffuse tra le donne residenti nel Nord-Est e nel Centro. Per le violenze da autori non *partner*, emergono le residenti nel Nord-Est (10,1%), nel Centro (9,7%),

nel Nord-Ovest (9,1%), e nelle città metropolitane (10,1%). Le violenze da *partner* attuale sono più diffuse al Sud e nel Centro (rispettivamente 2,0% e 1,8%), così come quelle subite da *ex partner* (rispettivamente 4,9% e 4,7%).
Le donne che hanno dei problemi fisici (riferiscono di stare male o molto male, hanno limitazioni dell'autonomia personale o hanno malattie croniche) sono pari a 6 milioni 500mila (il 32,5% delle donne di 16-70 anni). Il 36,1% dichiara di avere subito violenze fisiche o sessuali (circa 2milioni 350mila), con una percentuale più elevata rispetto al valore medio (31,9%).
Diminuisce la gravità delle violenze subite dal *partner o ex partner*. La quota di vittime che riporta ferite rispetto all'ultimo episodio di violenza subita è oggi pari al 29,8%, erano il 40% nel 2014; il 28,9% si è sentita in pericolo di vita, il dato era pari al 33,4% negli ultimi cinque anni prima del 2014. Resta stabile invece il sommerso dei reati: rispetto al 2014 non aumenta la quota di chi denuncia la violenza da parte dei *partner* (intorno al 10% le denunce delle violenze subite negli ultimi cinque anni da parte dei *partner* attuali o passati, circa 58mila donne) e non aumenta la condivisione con altri delle esperienze vissute. Il 22,5% delle vittime della violenza nella coppia non ha mai parlato della violenza subita (lo ha fatto per la prima volta con l'intervistatrice stessa), percentuale che sale al 37,8% per le violenze subite da parte del *partner* con cui la vittima sta ancora insieme.
Rispetto al 2014, diminuisce la soddisfazione (molto più abbastanza) verso le forze dell'ordine dal 48,7% al 38,2% per le vittime che hanno denunciato la violenza subita dai *partner*. Tra le donne che si rivolgono alle Forze dell'ordine, molte ritengono che l'intervento potrebbe essere più efficace.
Tutte le donne concordano sull'importanza di essere indirizzate verso un Centro antiviolenza o una struttura di accoglienza, considerandolo un aiuto fondamentale che le Forze dell'ordine dovrebbero sempre garantire.
La dinamica delle violenze subite negli ultimi cinque anni al di fuori della coppia è simile a quella rappresentata per le violenze nelle coppie, risultando aumentata (da 28,6% a 31,9%) la percentuale di vittime che considera quanto subìto come un reato.
La maggior parte delle donne che ha subito violenza tende a confidarsi all'interno della propria rete familiare o amicale: il 54,6% delle vittime ne parla con amici, vicini o compagni di studi, il 31,3% con un familiare e il 19,3% con il *partner*. Solo una minoranza, pari al 3,2%, sceglie invece di rivolgersi al di fuori della propria cerchia relazionale, ad avvocati, magistrati o Forze dell'ordine.
Le violenze da parte del *partner*, sia fisiche sia sessuali, è così riferita. Tra le donne di 16-75 anni di età che subiscono violenze ripetute da parte del *partner* attuale (circa 255mila) il 19,2% riferisce episodi che si protraggono da oltre 10 anni e il 16,4% da più di cinque. Anche tra le vittime di violenze ripetute da parte di un *ex partner* (circa 1milione 413mila), la durata è elevata: il 21,9% riporta episodi protratti per oltre cinque anni. In numerosi casi, le violenze determinano conseguenze fisiche rilevanti (circa

718mila donne ferite nel corso della vita*)*: a causa di queste il 17,9% delle donne ha dovuto recarsi al pronto soccorso per le violenze subite durante la relazione, il 17,4% è stato ricoverato in ospedale e il 4,4% ha dovuto interrompere l'attività lavorativa. Le donne hanno riferito anche forme di violenza psicologica ed economica, che contribuiscono a mantenere una condizione di soggezione e dipendenza. A seguito delle ripetute violenze fisiche o sessuali subite dai *partner* (attuali o precedenti) più della metà delle vittime soffre di perdita di fiducia e autostima (54,8%). Tra le conseguenze sono molto frequenti anche ansia, fobia e attacchi di panico (48,4%), disperazione e sensazione di impotenza (44,4%), disturbi del sonno e dell'alimentazione (43,6%), depressione (31,6%), nonché difficoltà a concentrarsi e perdita della memoria (26,4%), dolori ricorrenti nel corpo (18,0%), autolesionismo o idee di suicidio (11,7%) e infine difficoltà nel gestire i figli (10,7). In calo le violenze psicologiche. Dall'Indagine condotta nel 2025 è emerso che le donne italiane tra 16 e 75 anni che hanno subito violenza psicologica nella coppia sono pari al 17,9%. In particolare, il 3,5% delle donne che sono attualmente in coppia vivono situazioni di violenza psicologica da parte del loro *partner*, mentre il 27,9% delle donne l'ha subita da parte di *ex partner*. La violenza psicologica è costituita da situazioni molteplici, dinamiche quotidiane in cui si manifesta un'asimmetria di potere, che sconfina o può sconfinare in gravi situazioni di isolamento (10,6%), controllo (12,6%), svalorizzazione e violenza verbale (9,6%), fino ad arrivare a vere e proprie minacce e intimidazioni (8,8%). La violenza psicologica dal *partner* attuale è più frequente al Sud (5,0% sulle donne con un *partner* con cui sono in coppia, rispetto al valore medio di 3,5%) e meno al Nord-Ovest (2,6%). Si verifica in percentuali maggiori per le donne tra i 35 e 54 anni (4,2% tra i 35-44 anni e 4,0% 45-54 anni), per le donne in cerca di occupazione (5,5%) e le casalinghe (4,3%), per le donne che non si considerano indipendenti dal punto di vista economico (4,6%), e per quelle che hanno problemi di salute (8,3%) o hanno malattie croniche o limitazioni nel condurre le attività quotidiane. Al contrario, la subiscono di meno le donne laureate. La violenza fisica e sessuale si accompagna molto spesso a forme di violenza psicologica: tra le donne che vivono una relazione con il *partner* attuale, l'1,3% ha subìto sia violenze fisiche o sessuali sia comportamenti di violenza psicologica, mentre il 2,2% ha sperimentato soltanto quest'ultima forma. La compresenza delle diverse tipologie di violenza è ancora più marcata nel caso degli *ex partner*: il 15,2% delle donne con *ex partner* riferisce episodi di violenza sia psicologica sia fisica o sessuale, mentre il 12,7% ha subìto solo violenza psicologica.

Inoltre, è pari al 5,5% la quota di donne con *ex partner* che hanno figli, che dichiarano di essere state minacciate dall'*ex,* al momento o dopo la separazione, di fargli togliere l'affidamento, mentre il 4,5% ha minacciato di portarglieli via. Tra le donne che subiscono violenze psicologiche dal *partner* attuale il 3,2% dichiara di essere soggetto a restrizioni nelle decisioni riguardanti la pianificazione familiare e l'1,8% deve chiedere l'autorizzazione per accedere a cure mediche (forme di violenza psicologica

rilevate per la prima volta nel 2025). Le percentuali aumentano nel caso le violenze psicologiche siano esercitate da un *ex partner*: Il 6,4% delle donne che subisce violenza psicologica dall'*ex* riferisce limitazioni rispetto alla pianificazione familiare e una quota analoga deve chiedere il permesso per rivolgersi al medico. Sempre tra le vittime di violenza psicologica da parte di un *ex*, il 21% dichiara di aver avuto paura di esprimere la propria opinione in sua presenza, a conferma di un clima di controllo e soggezione. Nel confronto con l'Indagine del 2014, considerando solo le donne dai 16 ai 70 anni, la violenza psicologica è diminuita dal 21,6% al 18,7%, quando si attestava già su valori decisamente più bassi rispetto al 2006 (la prima edizione dell'Indagine). Tra le donne dai 16 ai 70 anni in coppia diminuiscono le varie forme della violenza psicologica, soprattutto per l'isolamento (-2,5 punti percentuali) e il controllo (-2 punti) dal *partner* attuale.

Grafico 30 - Donne da 16 a 70 anni che hanno subìto violenza psicologica dal partner attuale o dall'ex partner per tipologia. Anni 2014 e 2025, valori per 100 donne con le stesse caratteristiche

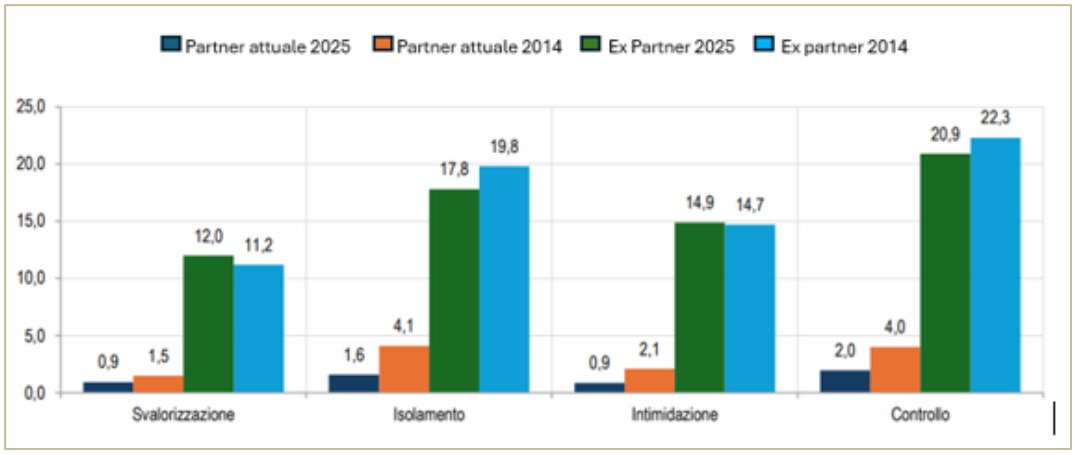

Fonte: Istat, indagine sulla sicurezza delle donne, 2025.

Si è posta, poi, particolare attenzione alla violenza economica. Tra le donne che nel 2025 vivono una relazione di coppia l'1,1% (circa 92mila donne) ha subito violenza economica; il valore sale a 1,3% considerando le donne che hanno mariti o conviventi. Mentre il 10,2% delle donne l'aveva subita da parte dei *partner* precedenti. In totale, considerando sia i *partner* attuali sia quelli passati è pari al 6,6%.
È stata definita "violenza economica" un insieme di comportamenti quali l'impedimento di conoscere il reddito familiare (2,5%), di avere una carta di credito o un bancomat (1,9%), di usare il proprio denaro (2,7%) di lavorare (3,3%) e il danneggiamento delle cose e degli oggetti personali (2,3%).
Oltre a subire forti limitazioni dal punto di vista della propria autonomia finanziaria, alcune donne sono escluse dal processo decisionale sulle scelte legate, ad esempio, all'acquisto di beni importanti per la famiglia o a interventi di ristrutturazione della casa.

Il 79% delle coppie decide sempre o quasi sempre insieme (su 12milioni 335mila donne di 16-75 anni che stanno con un *partner* con cui vivono - mariti e conviventi), il 6,4% delle donne dichiara di decidere sempre o spesso lei stessa, il 2,4% che è soprattutto lui a prendere le decisioni economiche familiari. Per il 12,9% delle coppie, invece, la decisione dipende dalle situazioni o dal tipo di spesa, a volte decide più lei, a volte di più il *partner*.
Si tratta di valori contenuti in termini assoluti, ma l'esclusione dalle scelte economiche cresce in modo significativo quando entra in gioco la violenza economica: tra le donne che vivono una situazione di questo tipo, la quota di chi non partecipa alle decisioni familiari raggiunge il 18,4%.
Tra le donne che hanno subito una forma di violenza da parte di un *ex partner*, invece, il 27,1% dichiara di non poter prendere decisioni economiche; percentuale che sale fino al 57,5% nei casi in cui sia presente anche la violenza economica.
Il 13,6% di donne che vive con un *partner* dichiara di non considerarsi economicamente indipendente. Tra queste, la vulnerabilità risulta particolarmente elevata: il 24,3% non partecipa alle decisioni economiche familiari e il 42,4% riferisce di subire forme di violenza economica, a conferma del legame stretto tra dipendenza finanziaria e controllo o limitazioni esercitati dal *partner*. Tra le donne che subiscono violenza economica, oltre la metà (53,6%) non dispone di un reddito personale e vive grazie al mantenimento da parte di familiari conviventi, una condizione che accentua la dipendenza e riduce ulteriormente le possibilità di autonomia e uscita dalla violenza.

Tabella 47 - Alcune caratteristiche economico-finanziarie delle donne che vivono in coppia -Anno 2025, per 100 donne con un partner con cui la donna vive

	Non ha subito violenza economica	Ha subito violenza economica	Totale
È mantenuta da parte di familiari conviventi /non ha alcun reddito	28,7	53,6	29,0
Non si considera indipendente economicamente	13,2	42,4	13,6
Non decide sulle scelte economiche/finanziarie familiari	2,0	35,4	2,4

Fonte: Istat, indagine sulla sicurezza delle donne, 2025.

Nel nostro Paese tra le donne che hanno subito più volte le violenze fisiche o sessuali da parte dei *partner* (attuali o precedenti) il 9,1% l'ha subita durante la gravidanza. Per il 65,8% di queste, la violenza durante il periodo di gestazione è rimasta uguale al periodo precedente la gravidanza, per il 12,1% è diminuita, mentre per il 6,9% è aumentata e per il 13,1% è iniziata durante il periodo della gestazione.
Il 35,4% delle vittime della violenza nella coppia (considerando sia nelle relazioni attuali sia nelle precedenti) hanno dei figli, per lo più minorenni (circa 94%). Nel 62,1% delle violenze ripetute le madri segnalano che i figli hanno assistito alla violenza (il 17,8% raramente, il 26,2% a volte, spesso il 18,1%), e che i figli l'hanno subita

direttamente nel 19,6 dei casi (di rado nell'8,2%, a volte 5,5%, spesso 5,9%).
Alle donne è stato chiesto se avessero notato dei cambiamenti nei propri figli, come conseguenza delle violenze viste o subite: il 36,2% ha riferito di non averne notati, al contrario il 40% ha segnalato ansie e paure eccessive, il 28% ha notato maggiore irrequietezza, il 18,6 difficoltà ad addormentarsi o frequenti risvegli notturni, il 12,5% comportamenti aggressivi (a casa, a scuola, ecc.) e circa l'11% ha riportato sia disturbi dell'alimentazione (scarso appetito o appetito eccessivo o rifiuto di molti alimenti), sia problemi scolastici (difficoltà a concentrarsi, a fare i compiti, diminuzione del rendimento scolastico); infine il 6,2% delle donne ha riferito di fenomeni enuresi notturna dei figli.

4.4.3 Dati Istat violenza sui social

Dal 2020 L'Istituto Nazionale di statistica, in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO), ha iniziato ad analizzare come il fenomeno della violenza sulle donne e gli stereotipi di genere vengono rappresentati nei social media. Sono Stati redatti tre *report*, nel 2022 e nel 2024. L'ultimo è stato pubblicato il 28 novembre 2025 che riporta i dati raccolti dal 1° settembre 2024 al 30 settembre 2025. In particolare, è stato promosso un progetto di "*sentiment analysis*" e di "*emoticon detection*" sulle interazioni generate dai social media (Twitter - X, pagine pubbliche di Instagram e Facebook, Webnews) volto a osservare come i social producano e/o riproducano stereotipi di genere, amplifichino il linguaggio violento oppure generino indignazione e quali nuove forme di violenza di genere si generano nella realtà virtuale. La *Sentiment Analysis* è definita come lo studio delle opinioni e dei sentimenti espressi da dati testuali e costituisce lo studio computazionale delle opinioni, delle valutazioni, degli atteggiamenti e delle emozioni delle persone nei confronti di entità, individui, questioni, eventi, argomenti e dei loro attributi. La *emotion detection*, descrive la prevalenza di 6 emozioni (Amore, Gioia, Neutro, Tristezza, Paura, Rabbia), con cui le persone si esprimono sui social. Studiare la natura delle conversazioni social, attraverso l'analisi del sentiment e dell'*emotion*, consente di individuare quali sono i temi (*topic*) che animano i dibattiti e di costruire una sorta di "termometro" che misura la capacità degli stessi social di reagire alle tematiche discusse amplificando il linguaggio violento che rafforza i processi di vittimizzazione, oppure reagendo attraverso l'uso di un linguaggio di indignazione. Le caratteristiche interattive e visivamente accattivanti dei social media possono infatti facilitare la diffusione della consapevolezza e quindi accrescere l'"*advocacy*" intorno a questo tema, ma possono anche amplificare l'odio online. L'analisi dei picchi registrati nel tempo consente di individuare quali temi generino maggiormente le discussioni e quali siano le modalità con cui gli utenti dei social reagiscono alla violenza contro le donne e/o generano discussioni intorno ad essa. Il metodo adottato aiuta a capire quali sono i messaggi che

scatenano la discussione collettiva, fornendo una mappa degli argomenti (come ad esempio il *body-shaming*, il femminicidio e lo stupro, la violenza istituzionale), che sono rilevati attraverso la *sentiment* e *l'emotion analysis* al fine di osservare le polarità (positive, neutre e negative) e lo spettro delle emozioni associate. Attraverso un processo di cattura dei contenuti veicolati dai social, sulla base della presenza di almeno una parola appartenente ad un insieme di parole filtro, (predisposto da esperti di dominio), è possibile raccogliere ed osservare le opinioni e i contenuti di "*post*".
Il linguaggio violento evidenzia quanto nel dibattito pubblico sia ancora molto diffusa una cultura volta a rafforzare lo stereotipo di genere, che costituisce la radice socioculturale della violenza contro le donne. Tuttavia, rispetto al periodo precedentemente analizzato (1° dicembre 2022 – 31 agosto 2024), i *posts* raccolti successivamente presentano una netta prevalenza di sdegno nei confronti di fatti ed episodi che attengono alla violenza sulle donne, soprattutto a partire da aprile 2025.

Topics rilevati su X - Periodo 1° settembre 2024-30 settembre 2025. Valori assoluti delle prime 15 parole
Misoginia, bodyshamimg e stupro: 27,51%
Gli aspetti legali legati alla violenza di genere: 19,09%

Topics rilevati su Facebook - Periodo 1° settembre 2024-30 settembre 2025. Valori assoluti delle prime 15 parole
Il femminicidio - il dibattito intorno al reato: 30,72%
La violenza domestica e assistita: 18,49%

Topics rilevati su Instagram Periodo 1° settembre 2024-30 settembre 2025. Valori assoluti delle prime 15 parole
La violenza di genere va raccontata: 58,50%
Il femminicidio: 26,89%
L'amore e la violenza di genere: 14,61

La Direttiva (UE) n. 2024/1385 offre dettagliate definizioni delle diverse tipologie di reati che possono essere commessi online.

Grafico 31 - Andamento giornaliero sui social del linguaggio violento e di indignazione sui temi di violenza di genere (periodo 1° settembre 2024 – 30 settembre 2025) - valori assoluti

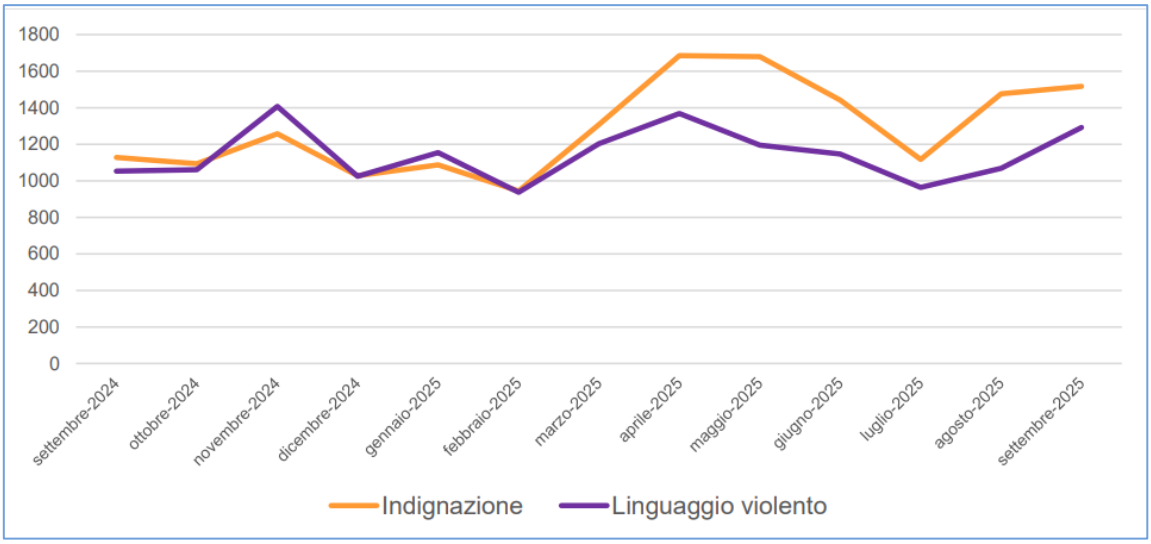

Fonte: Istat, 2025.

4.5 Dati del Ministero dell'Interno

Un'analisi interessante è quella offerta dal Ministero dell'interno relativa all'andamento degli omicidi volontari consumati in Italia dal 2015 al 2025. La stessa può essere utile per offrire un quadro di riferimento sulla incidenza degli interventi normativi oggetto della presente indagine sul fenomeno della violenza e, segnatamente, degli omicidi.

Nel documento si legge espressamente che il Servizio Analisi Criminale provvede periodicamente al loro confronto e aggiornamento con i dati del Sistema di Indagine (SDI) da cui sono tratti i dati della valutazione statistica in parola i quali, pertanto, possono essere oggetto di possibili variazioni. Alla elaborazione dei dati opera il personale dei vari ruoli e qualifiche della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria. Ciò lo rende uno strumento capace di sintetizzare e realizzare la cooperazione tra le diverse Forze di polizia a livello nazionale.

La tabella sottostante mostra come, nell'arco dell'ultimo decennio, il numero degli omicidi volontari consumati sia diminuito del 33%: dai 475 eventi verificatisi nel 2015, si è passati ai 319 casi censiti nel 2024. Estendendo l'analisi al genere della vittima, emerge che al decremento del totale generale degli omicidi corrisponde una flessione del 38% per gli uomini e del 22% per le donne. Nello specifico, mentre il *trend* dei casi con vittime maschili rispecchia sostanzialmente le variazioni dell'andamento del totale degli omicidi, gli eventi con vittime femminili procedono con una linea tendenzialmente autonoma.

Tabella 48 - Omicidi volontari consumati in Italia

ANNO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
OMICIDI TOTALI COMMESSI	475	408	378	361	321	287	311	328	340	319
VITTIME GENERE MASCHILE	330	256	246	219	208	168	188	198	220	206
VITTIME GENERE FEMMINILE	145	152	132	142	113	119	123	130	120	113

Fonte: elaborazione Cdc su dati Ministero dell'Interno.

Figura 1 – Omicidi volontari consumati e vittime donne

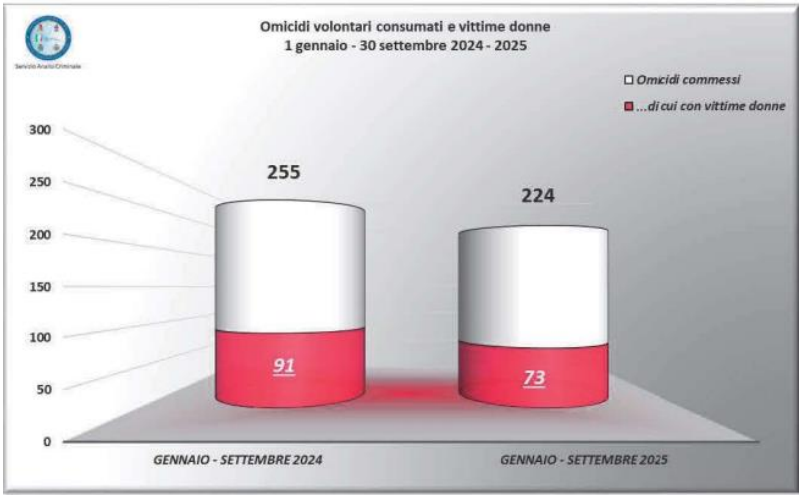

Fonte: Relazione Ministero dell'Interno 7 ottobre 2025.

Figura 2 – Omicidi volontari in ambito familiare affettivo e vittime donne

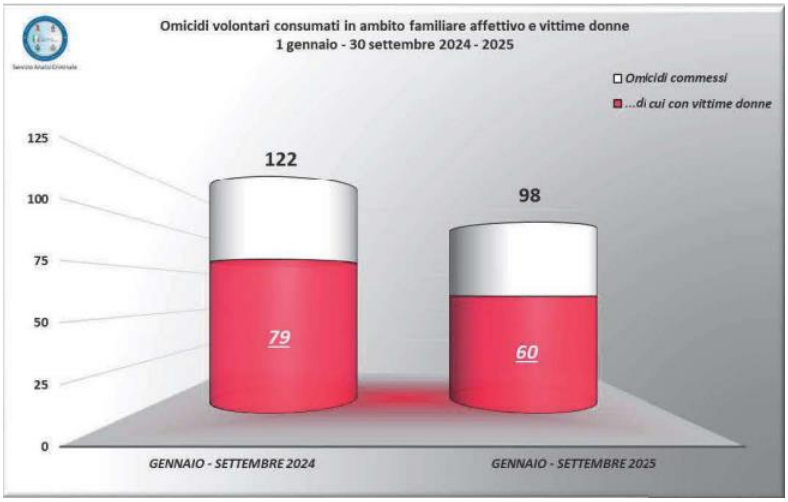

Fonte: Relazione Ministero dell'Interno 7 ottobre 2025.

Figura 3 – Omicidi volontari commessi da partner/ex e vittime donne

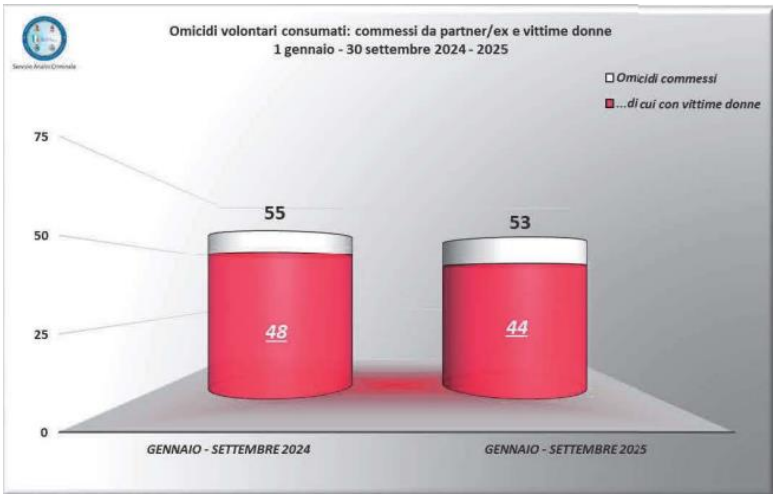

Fonte: Relazione Ministero dell'Interno 7 ottobre 2025.

Figura 4 – Omicidi volontari consumati e vittime donne
Anni 2022-2025

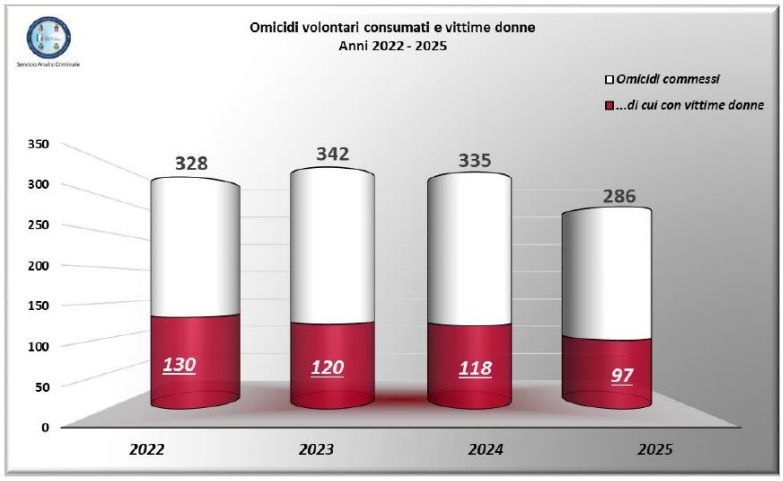

Fonte: Relazione Ministero dell'Interno gennaio 2026.

Figura 5 – Omicidi volontari consumati in ambito familiare affettivo e vittime donne
Anni 2022-2025

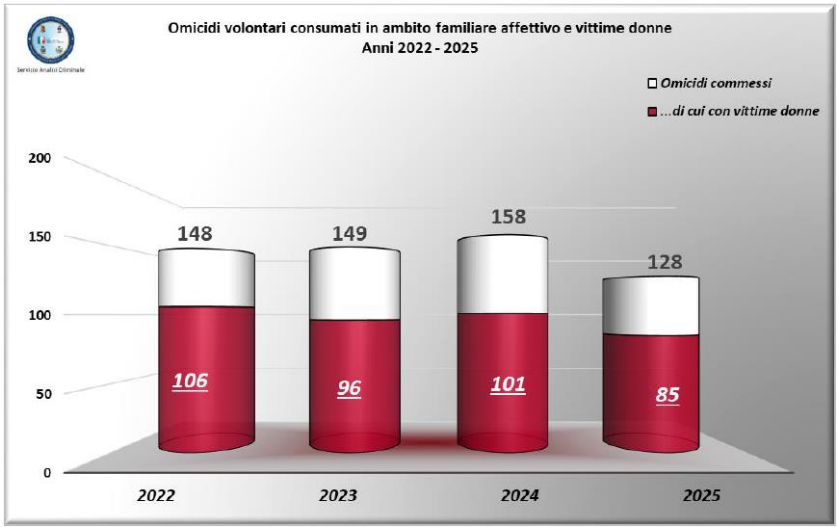

Fonte: Relazione Ministero dell'Interno gennaio 2026.

Figura 6 – Omicidi volontari consumati: commessi da partner/ex e vittime donne Anni 2022-2025

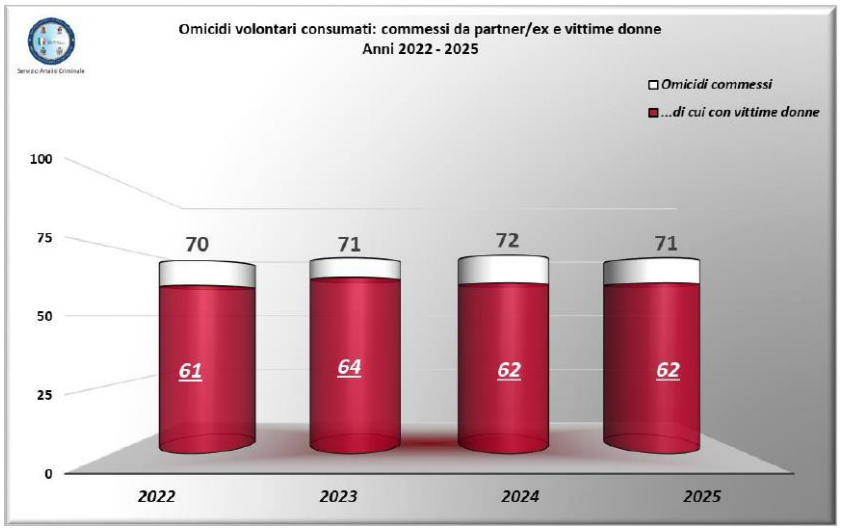

Fonte: Relazione Ministero dell'Interno gennaio 2026.

I grafici sopra riportati illustrano come, a fronte di un evidente calo del numero degli omicidi in generale, il numero degli omicidi con vittime di genere femminile sembra avere avuto una maggiore resistenza a diminuire e che, in ogni caso, a fronte di una lieve diminuzione anche degli omicidi aventi vittime di genere femminile in linea generale o in ambito affettivo/familiare, il numero degli omicidi aventi vittime di genere femminile per mano del *partner* o *ex partner* è rimasto praticamente invariato negli ultimi anni: 61 nel 2022, 64 nel 2023, 62 nel 2024 e 62 nel 2025.

4.6 Dati Piano 2025 - Accessi al Sistema Sanitario Nazionale (Pronto Soccorso)

Nel triennio 2017-2019 le donne che hanno avuto almeno un accesso in Pronto Soccorso[78] con l'indicazione di diagnosi di violenza sono state 16.140. Nel 2023 sono Stati 16.947 gli accessi delle donne in Pronto Soccorso (PS) con indicazione di violenza rispetto al dato registrato nel 2022 pari a 14.448 accessi (+17,3%). Gli accessi in PS di donne con indicazione di violenza prima della pandemia da Covid-19 variavano da 14.368 nel 2017 a 15.800 nel 2019. Sono diminuiti a 11.826 nel 2020 e risaliti a 12.780 nel 2021. Nel 2023, si sono registrati 5,6 accessi in PS di donne con indicazione di violenza per 10.000 residenti. Le giovani donne di 18-34 anni sono state le più colpite (10,7 per 10.000), seguite dalle donne adulte di 35-49 anni (9,1 per 10.000).
Nel 2023, sono Stati 1.370 i ricoveri in ospedale in regime ordinario delle donne con

[78] Nel 2017 sono state adottate le Linee Guida per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio sanitaria per le donne vittime di violenza, denominate "Percorso per le donne che subiscono violenza", a mente dell'art. 1, comma 790 e 791, legge 28 dicembre 2015 n. 208.

indicazione di violenza, in aumento rispetto al dato registrato nel 2022, pari a 1.196 ricoveri (+14,5%), 1.487 nel 2019. L'incidenza dei ricoveri ordinari delle donne straniere è sei volte più elevata rispetto a quella delle donne italiane: 21,8 ricoveri con indicazione di violenza per 10.000 abitanti contro 3,7.

Numerosi sono ancora i casi di violenza sommersa. A tale proposito appare interessante ricordare come, da fonti aperte, si sia appreso che all'ospedale Mauriziano di Torino, è stato sperimentato un sistema basato sull'intelligenza artificiale che ha analizzato 390mila cartelle cliniche scoprendo migliaia di violenze non registrate; analizzando i referti del pronto soccorso dell'ospedale Mauriziano, l'algoritmo ha individuato circa 2.000 episodi di violenza sulle donne che erano rimasti invisibili al sistema sanitario. Il progetto, frutto di una collaborazione interdisciplinare tra informatica, psicologia ed epidemiologia, dimostra come l'IA possa diventare uno strumento concreto per identificare abusi sommersi e migliorare la prevenzione. Il cuore dell'iniziativa è il sistema chiamato Vides (*Violence Detection System*), progettato per "rileggere" le cartelle cliniche di pronto soccorso e individuare lesioni che potrebbero avere origine violenta anche quando l'anamnesi non lo dichiara esplicitamente. Il modello di IA è stato addestrato su dati anonimi messi a disposizione dall'ospedale Mauriziano: circa 350-390mila referti relativi agli accessi al pronto soccorso tra il 2015 e il 2024. Secondo i ricercatori, il sistema raggiunge un'accuratezza del 96-98% nell'identificare le lesioni potenzialmente legate a violenza. In confronto, nei registri ufficiali l'ospedale aveva annotato solo circa 900 casi di violenza nello stesso arco temporale: l'IA ha invece segnalato quasi 2.000 casi "sospetti", molti dei quali – secondo l'analisi di genere – probabilmente riguardano donne vittime di abusi. Diversi fattori contribuiscono alla sotto rilevazione della violenza di genere in ambito sanitario. Molte donne non dichiarano apertamente di essere state maltrattate, anche perché possono essere accompagnate in ospedale dalla persona che le ha ferite. Inoltre, gli operatori di pronto soccorso lavorano sotto forte pressione e possono non avere il tempo o le risorse per registrare se una lesione è probabilmente il risultato di un'aggressione. Sembra che AI sia in grado di identificare "pattern ricorrenti", nel rispetto della *privacy* delle vittime: aree del corpo più frequentemente colpite, modalità di trauma e frasi nei referti che suggeriscono un'origine violenta.

5 - CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Sommario: 5.1 Conclusioni. – 5.2 Esito del contraddittorio. - 5.3 Raccomandazioni.

5.1 Conclusioni

Nel quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 2025 e nel contesto triennale 2025-2028, approvato con Deliberazione 40/2025/G, è stata inserita la presente indagine, relativa alla gestione delle risorse di cui all'art. 5, c. 2, d.l. 93/2013, già oggetto di una precedente indagine di questa Sezione, esitata nella Delibera 5 settembre 2016, n. 9/2016/G, con la quale erano state ravvisate alcune lacunosità nella gestione delle risorse assegnate per gli anni 2013-2014. Alla luce di quanto era emerso, la Sezione aveva, pertanto, raccomandato al dipartimento, per quanto concerne il Piano straordinario, di utilizzare i poteri di coordinamento e di direzione ad esso spettanti per imprimere un'accelerazione all'intero sistema, mentre con riferimento al finanziamento, l'amministrazione statale era stata sollecitata a recuperare il ruolo di amministrazione vigilante sull'impiego delle risorse statali assegnate alle regioni.
Nel contempo, si era raccomandato alla Segreteria della Conferenza Stato-regioni e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di adottare le misure necessarie per impegnare le regioni a una maggiore attenzione verso il rispetto (sostanziale, e non solo formale) delle modalità di leale collaborazione individuate dal d.p.c.m. 24 luglio 2014, con particolare riguardo alla comunicazione al Dipartimento per le pari opportunità del concreto impiego delle risorse e delle valutazioni quali-quantitative effettuate sui risultati conseguiti, di modo tale da poter consentire al Parlamento di riferire le informazioni a questo dovute sulla concreta attuazione della legge.
La delicatezza e la attualità del tema trattato hanno portato questa Sezione ad allargare il campo di osservazione anche ad altri recenti interventi normativi, ritenuti, comunque, correlati all'oggetto dell'indagine, al fine di meglio analizzare i risultati di gestione, anche alla luce dei dati statistici più attuali, per una migliore ponderazione dell'esito della gestione sotto i profili dell'efficienza ed efficacia.
Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con riferimento alle finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del d.l. 93/2013 è gestito dal Dipartimento per le pari opportunità, istituito nel 1996, incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiamato, appunto, a coordinare le iniziative normative e amministrative in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche di pari opportunità.
L'art. 19, comma 3 del d.l. 223/2006, "al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri" ha,

quindi, “istituito un fondo denominato <Fondo per le pari opportunità>”.
Sin dal 1990, il Consiglio d’Europa ha intrapreso una serie di iniziative per promuovere la protezione delle donne contro la violenza sulla scia del lavoro svolto dalle Nazioni Unite.
Una tappa importante nella lotta alla violenza di genere deve considerarsi la Convenzione di Istanbul, approvata nel 2011 in risposta alla necessità di fornire agli Stati europei uno strumento concreto per affrontare una delle più gravi forme di violenza basate sul genere. La Convenzione ha voluto fornire una protezione giuridica adeguata alle vittime di violenza di genere, declinata nelle forme di violenza fisica, psicologia, sessuale, economica, ecc., nonché promuovere una cultura del rispetto dei diritti umani e dell’uguaglianza di genere, invitando gli Stati membri ad adottare politiche sempre più inclusive e coordinate in tal senso, che si basino sui quattro pilastri principali su cui si fonda la Convenzione e, precisamente: “Prevenzione, Protezione, Persecuzione e punizione, Politiche coordinate e integrate”, coinvolgendo diversi settori come l’istruzione, la sanità, la giustizia e il welfare.
La Convenzione ha disciplinato, altresì, un meccanismo di monitoraggio ed eventuale correzione delle politiche dei singoli Stati membri per la materia di che trattasi. A livello europeo, il meccanismo di monitoraggio della Convenzione è affidato al GREVIO (Gruppo di esperti sull’azione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) che ha il compito di valutare periodicamente l’attuazione della Convenzione tra i singoli Stati membri ed il livello di adeguatezza delle politiche nazionali per fronteggiare il problema. Inoltre, l’art. 67 della Convenzione di Istanbul disciplina il c.d. Comitato delle Parti, quale organo politico del Consiglio d'Europa responsabile dell'effettiva attuazione del trattato sulla violenza contro le donne; così mentre il GREVIO analizza la situazione "sul campo", il Comitato delle Parti rivolge, sulla base delle materiali indicazioni offerte dal GREVIO, le richieste formali agli Stati affinché intervengano legislativamente e/o politicamente.
L'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione, introducendo misure volte a rafforzare sia la tutela penale delle donne vittime di violenza, sia a prevenirne il fenomeno, oltre ad avere aggiornato e rimodulato gli strumenti di prevenzione e di repressione della violenza di genere, esercitata anche in ambito domestico. Al fine di definire una strategia complessiva di intervento, è stato adottato il primo Piano, da aggiornare periodicamente, contro la violenza sessuale e di genere e il potenziamento delle strutture di soccorso e assistenza alle vittime.
Tale piano, definito “Piano strategico nazionale”, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio nazionale, persegue, tra l’altro, le seguenti finalità previste, nei limiti delle risorse finanziarie, di prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività e sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla

relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere e potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, oltre a garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori, accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte, promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva, prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti; prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore; definire un sistema strutturato di *governance* tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

Con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 art. 1 comma 149, è stato inserito il comma 2-bis dell'art. 5, il quale stabilisce che "Al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica", il cui funzionamento e compiti sono rimessi alla emanazione di "uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità".

Il successivo art. 5-bis, rubricato "Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio", stabilisce che "Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d)", ossia "le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza" a partire dall'anno 2013 il fondo è incrementato e ripartito annualmente fra le regioni.

La presente indagine ha riguardato, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente delibera del 2016, gli stanziamenti previsti per le annualità dal 2017 sino al

2025 per le finalità di cui all'art. 5 bis dell'art. 5, comma 2, lettera d) in parola, con una dotazione complessiva di risorse statali pari a 401.619.553,00 euro oltre a 56.156.779,24 euro, di risorse riconducibili a cofinanziamento regionale, per un totale di 457.776.332,94 euro di risorse nazionali, interamente spese e rendicontate per l'attuazione delle politiche in esame.
Nel corso delle annualità analizzate, i servizi offerti hanno dimostrato un netto miglioramento, arrivando ad accogliere, nel 2023, 3.054 donne in 464 case rifugio e nel 2024, 61.514 donne in 409 centri anti violenza, rispetto alle 1.786 donne ospitate nelle 231 case rifugio ed alle 43.467 donne accolte nei 281 centri antiviolenza nel 2017, come meglio riportato nello schema che segue.

CASE RIFUGIO		
	2017	**2023**
NUMERO CASE RIFUGIO	231	464
NUMERO DONNE OSPITATE	1.786	3.054

CENTRI ANTIVIOLENZA		
	2017	**2024**
NUMERO CAV	281	409
NUMERO DONNE ACCOLTE	43.467	61.370

Il Comitato delle Parti, nel condividere le valutazioni positive refertate dal GREVIO, e sulla base dei rilievi da quest'ultimo contestualmente prospettati, con riferimento alle politiche italiane attuative della Convenzione di Istanbul, ha enunciato una serie di prescrizioni, sul cui adempimento l'Italia dovrà relazionare alla Commissione europea entro il 2028.
È stata richiesta, quindi, la piena attuazione dei quattro pilastri sui quali si fonda la Convenzione, con l'obiettivo di migliorare ed efficientare sempre di più l'attività sinergica e di coordinamento fra tutte le amministrazioni e le agenzie coinvolte nella attuazione delle politiche di settore. Il Comitato, quindi, nel condividere le osservazioni del GREVIO, ha accolto con favore tutte le scelte del legislatore italiano

finalizzate a potenziare l'applicazione della Convenzione di Istanbul nel nostro Paese e, nel contempo, ha raccomandato l'Italia, con particolare riferimento alle case rifugio e ai centri antiviolenza, di:

- accelerare e, se del caso, semplificare, la ripartizione delle risorse per case rifugio e centri antiviolenza;
- adottare le misure per garantire che le iniziative regionali in materia di alloggio, occupazione e assistenza finanziaria per le vittime di tutte le forme di violenza contro le donne siano offerte in modo uniforme in tutte le regioni;
- aumentare il numero e la capacità dei rifugi specializzati in un'adeguata distribuzione geografica, con l'obiettivo di raggiungere lo standard stabilito nella relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul di un posto famiglia ogni 10.000 abitanti, garantendo al contempo un alloggio a tutte le donne, indipendentemente dal loro status, in particolare alle donne migranti e richiedenti asilo, nonché alle donne con disabilità, alle donne con problemi di dipendenza e alle donne che si prostituiscono;
- garantire sempre una adeguata formazione del personale per fornire costantemente assistenza per tutte le tipologie di violenza subita;
- aumentare il numero e la capacità dei rifugi specializzati in un'adeguata distribuzione geografica e garantire un alloggio a tutte le vittime; garantire che gli standard minimi di qualità imposti ai centri e ai rifugi antiviolenza richiedano una consolidata esperienza nella fornitura di un supporto incentrato sulla vittima e volto a responsabilizzarla, basato sulla comprensione della violenza contro le donne come fenomeno di genere e che il rispetto di tali standard sia monitorato; garantire che le vittime di mutilazioni genitali femminili abbiano accesso al supporto telefonico fornito da personale specializzato; e garantire che la fornitura di consulenza psicologica ai bambini esposti alla violenza domestica o a qualsiasi altra forma di violenza contro le donne non sia soggetta all'approvazione di entrambi i genitori (articolo 22).

Con riferimento alle altre misure di settore e, qui riferito sempre in un'ottica di efficientamento e potenziamento degli effetti delle singole politiche adottate, in virtù di una loro interazione, il Comitato ha raccomandato all'Italia di:

- introdurre definizioni uniformi di violenza domestica e violenza contro le donne in linea con l'articolo 3 della Convenzione, al fine di garantire un uso armonizzato di tali concetti in tutti gli ambiti del diritto e delle politiche;
- garantire che il Piano d'azione nazionale sulla violenza contro le donne e i piani regionali affrontino tutte le forme di violenza contro le donne nei quattro pilastri della Convenzione e siano supportati da una tempistica specifica per l'attuazione, risorse finanziarie e indicatori per misurare i progressi, riflettendo pienamente le esigenze di tutte le donne esposte alla violenza; garantire un'efficace consultazione

e partecipazione della società civile nella definizione delle politiche, nel loro coordinamento, attuazione e monitoraggio; e migliorare il coordinamento tra tutti i ministeri e le agenzie competenti, nonché con gli enti regionali/locali nell'attuazione delle politiche pertinenti (articolo 7);

- garantire finanziamenti sostenibili e a lungo termine per il settore della giustizia penale e per tutte le politiche e misure volte a prevenire e combattere la violenza contro le donne, comprese le misure di prevenzione, garantendo al contempo bilanci e linee di finanziamento separati;
- garantire che tutti gli enti statutari, in particolare le forze dell'ordine, la procura, la magistratura, il settore sanitario e i servizi sociali, siano tenuti a raccogliere dati disaggregati su tutte le forme di violenza contro le donne e che tali obblighi siano effettivamente attuati e monitorati; armonizzare la raccolta di tali dati tra le forze dell'ordine, le procure e la magistratura, al fine di monitorare l'andamento dei casi lungo tutta la catena della giustizia penale, dalla denuncia alla condanna, individuando i tassi di abbandono e le sanzioni imposte; e garantire la raccolta di dati sull'emissione di provvedimenti restrittivi/di protezione d'urgenza ogni anno, sulla loro violazione e sulle sanzioni imposte (articolo 11);
- garantire l'insegnamento dei principi di cui all'articolo 14 della Convenzione di Istanbul, nonché il concetto di consenso liberamente espresso nei rapporti sessuali e gli effetti dannosi ella pornografia violenta, adattandoli alle capacità in continua evoluzione degli studenti, integrandoli nel sistema educativo e/o garantendo il loro insegnamento in tutto il paese in una materia dedicata e obbligatoria da parte di insegnanti con una formazione adeguata; monitorare in che misura queste materie vengono effettivamente insegnate nelle scuole; sensibilizzare genitori ed educatori sull'importanza di queste materie per proteggere i bambini dai danni; e rivedere i programmi e i materiali didattici al fine di eliminare gli stereotipi negativi sulle donne e sulle ragazze;
- introdurre una formazione iniziale e continua sistematica e obbligatoria, basata sulla consapevolezza del trauma e sulla valutazione del rischio, per tutte le figure coinvolte nella tutela delle donne e dei loro figli;
- esaminare sistematicamente tutti i casi pendenti in materia di affidamento e diritto di visita per individuare eventuali casi di violenza domestica, garantire che tutti i professionisti competenti siano formati e comprendano la natura infondata della cosiddetta sindrome di alienazione parentale, che ritrae le donne vittime di abusi come alienanti, ostili o non collaborative e che l'uso di tali concetti sia vietato nei tribunali; garantire che i bambini non vengano allontanati dalla custodia di genitori non violenti, anche a seguito dell'applicazione di tali concetti; e fornire locali sicuri dove si svolgano visite sorvegliate con il supporto di professionisti formati in materia di violenza domestica (articolo 31).

- garantire che i giudici e le altre autorità pubbliche competenti procedano con cautela nel proporre o accettare la giustizia riparativa nei casi di reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di Istanbul;
- intensificare gli sforzi per garantire risposte tempestive e appropriate da parte delle forze dell'ordine e affrontare i fattori che contribuiscono all'elevato numero di archiviazioni nei procedimenti penali, garantire che le sentenze e le misure imposte siano efficaci, proporzionate e dissuasive, garantire che i provvedimenti di allontanamento d'urgenza siano attuati in concreto.

Il Comitato, conclusivamente, nell'invitare il governo italiano a proseguire il dialogo con GREVIO, ha raccomandato lo stesso di presentare al Comitato delle Parti, entro il giorno 8 dicembre 2028, un rapporto scritto sulle misure adottate per migliorare l'attuazione della Convenzione per gli aspetti indicati.

Tutto quanto appena descritto ha consentito di analizzare la gestione in esame, non solo in termini assoluti ma anche in termini relativi, ponderando gli effetti della stessa anche alla luce delle ulteriori iniziative che il nostro Paese quotidianamente mette in campo per fronteggiare il triste fenomeno in argomento, tale e tanta è la delicatezza, l'attualità e la tragicità dei temi trattati, che impongono una azione sinergica e, quindi una valutazione altrettanto sinergica, delle varie iniziative politiche messe in campo. Una analisi della sola gestione del fondo in esame, anche alla luce dei dati statistici poco confortanti, che riguardano il fenomeno della violenza di genere, avrebbe offerto una valutazione molto contenuta del problema e, in ogni caso, la interoperabilità dei quattro assi sui quali si fonda il Piano strategico nazionale contro la violenza, inevitabilmente richiede che tutte le misure adottate siano parimenti robuste ed adeguate.

Devono essere ricordate le scelte finalizzate all' *empowerment* femminile anche da un punto di vista professionale, prima fra tutte l'introduzione sempre più sentita delle competenze STEM[79] nel mondo femminile, iniziative necessarie per ampliare la gamma di scelte professionali e di opportunità lavorative delle donne al pari degli uomini, oltre alle scelte del legislatore di riconoscere reddito di libertà e sollievo contributivo per le vittime di violenza al fine di assicurare l'indipendenza professionale ed economica delle donne; come riferito anche da Istat nella relazione 2025, "*L'indipendenza economica rappresenta un elemento chiave della libertà e dell'autonomia delle donne all'interno della coppia*". Devono essere ricordate, poi, tutte le iniziative prese in sede penale per l'aggravamento di pene e misure al fine di reprimere reati tali da suscitare giudizi riprovevoli, ai quali il legislatore ha dato, tra l'altro, anche una autonoma e specifica qualificazione, onde evidenziarne maggiormente l'inaccettabilità ed il disvalore sociale agli occhi di tutti i consociati.

L'indagine relativa alla gestione delle case rifugio e dei centri antiviolenza ha restituito

[79] Così come raccomanda l'UNESCO (2023) per incrementare le politiche e strategie per l'uguaglianza di genere nell'educazione e attraverso l'educazione.

l'immagine di una amministrazione consapevole e capace di valutare la qualità e quantità dei servizi resi, dimostrando, nonostante l'iniziale rallentamento riconosciuto nella precedente indagine di questa Sezione, nella gestione del fondo di che trattasi, di aver saputo costruire, nel tempo, un sistema multilivello in grado di amministrare le risorse in parola, in sinergia con le altre realtà amministrative coinvolte e in armonia con la normativa di settore.

Permangono, purtroppo, talune differenze tra le diverse regioni in termini di qualità e quantità di iniziative, di volta in volta, concretamente organizzate che, nonostante sembrino essersi attutite con il passare degli anni, devono essere sempre monitorate, onde evitare lacune e/o sovrapposizioni di interventi.

Le premesse del Piano 2025 - 2027, in ogni caso, dimostrano la piena consapevolezza dell'amministrazione circa la problematica sopra esposta; si legge, infatti, che "*Ciascuna Regione ha proceduto in maniera autonoma alla realizzazione delle diverse misure di prevenzione e contrasto della violenza nel proprio territorio, seppure nell'ambito degli indirizzi generali del Piano. Occorre anche promuovere una maggiore trasparenza sugli interventi realizzati a livello territoriale, così da evitare duplicazioni e sovrapposizioni; - Occorre ancora lavorare per potenziare le sinergie tra le politiche antiviolenza – gestite dal Dipartimento per le pari opportunità e dai livelli regionali competenti – e altre politiche settoriali (ad esempio, lavoro, sanità, istruzione). In questa prospettiva, si potrebbero prevedere, anche nell'ambito dell'Osservatorio, tavoli tecnici interministeriali permanenti che coinvolgano i principali stakeholder allo scopo di individuare le aree di sovrapposizione, le sinergie possibili e le soluzioni pratiche ai nodi critici*". Oltre a quanto previsto con l'ultimo decreto di riparto delle risorse, di cui dall'art. 5-*bis*, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, ove si legge che le note programmatiche redatte dalle regioni, ai fini della ripartizione delle risorse (d.p.c.m. 29 dicembre 2025), dovranno indicare gli eventuali interventi previsti per riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case rifugio in ogni regione.

Con ciò dimostrando anche l'impegno per l'attuazione di possibili correttivi.

Soddisfacenti si sono rivelati i Piani redatti per contrastare la violenza di genere approvati dal DPO, oltre alla proporzionalità nella ripartizione delle risorse nonché la tempestività nell'attività di monitoraggio e rendicontazione al Parlamento, al fine di offrire un riscontro sempre più aggiornato sull'attuazione delle politiche di settore, sempre perfettibili.

Il numero dei punti di accoglienza si è rivelato sotto la media europea ma i continui e nuovi stanziamenti, finalizzati anche alla realizzazione *ex novo* di strutture di accoglienza e di rifugio per donne vittime di violenza, consentono di ben auspicare per il futuro anche in relazione al raggiungimento e successivo mantenimento del livello quantitativo delle strutture, così come richiesto dall'Europa.

A fronte di un sistema normativo così organizzato, però, i dati statistici, come evidenziato, presentano ancora risultati non confortanti, con valori pressoché stazionari negli ultimi anni per ciò che riguarda gli atti di violenza, soprattutto quelli

di violenza estrema nelle relazioni intime, oltre alla constatata riduzione della fascia di età delle vittime e degli autori di violenza, così come meglio risulta anche dalle ultime statistiche riportate da Istat nel novembre 2025, che ha riferito, tra l'altro, ancora elevato il numero dei casi di violenza sommersa.
Anche il percorso di assistenza offerto nelle case rifugio non garantisce sempre la completa fuoriuscita dal circuito della violenza per tutte le vittime, essendo pari a circa il 23% la percentuale delle donne che ritorna dall'autore della violenza.
I dati del Ministero dell'Interno (al dicembre 2025) dimostrano un numero pressoché costante di omicidi volontari negli ultimi anni (2022 – 2025), per mano di *partner* o *ex partner* con vittime donne (Figura 6 paragrafo precedente).
La riduzione dell'età dei soggetti coinvolti nei delitti di violenza è stata riferita anche dal GREVIO che, in proposito, ha riscontrato un peggioramento rispetto a quanto osservato nel 2020 che merita di essere attenzionato. Infatti, *"il GREVIO ha evidenziato diverse tendenze emergenti, tra cui l'aumento della violenza sessuale contro le ragazze, il crescente consumo di pornografia violenta da parte dei bambini e l'insufficiente azione preventiva in tal senso"*[80].
È necessario concentrarsi sempre sulla piena operatività dei quattro assi organizzati per affrontare il fenomeno della violenza contro le donne (Prevenzione, Protezione, Persecuzione e punizione, Politiche coordinate e integrate), pienamente efficaci nella loro azione sinergica.
Il GREVIO ha riconosciuto una fragilità nella nostra normativa di settore costituita dalla lacuna derivante dalla mancata completa attuazione da parte del legislatore italiano, dell'articolo 14 della Convenzione di Istanbul, con il quale l'Europa ha invitato gli Stati membri ad offrire insegnamenti precoci relativamente alla parità di genere, al mutuo rispetto nelle relazioni interpersonali e alla non violenza organizzando le: "*azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi*", oltre alle *"azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media."*
Il GREVIO ha ritenuto, quindi, che l'emergente fenomeno dell'accesso alla pornografia violenta senza gli opportuni insegnamenti possa favorire per i minori l'agire comportamenti sessuali dannosi ed alimentare la violenza di genere poiché la pornografia violenta ritrae spesso comportamenti e valori abusivi e misogini, tra cui la dominazione sessuale violenta sulle donne, il suo consumo è considerato un fattore di rischio per la perpetrazione. La visione di pornografia violenta in giovane età, infatti, aumenta l'accettazione degli stereotipi di genere, così come la tolleranza per

[80] V. sintesi iniziale Relazione GREVIO 2025, pag. 6.

comportamenti discriminatori, dannosi e violenti nelle relazioni sessuali. Questo porterebbe a risultati ancor più gravi, a detta del GREVIO, quando i bambini, come nel caso dell'Italia, non sono dotati delle competenze per contestualizzare adeguatamente il materiale pornografico che guardano e analizzarlo criticamente alla luce dei principi di uguaglianza di genere, della nozione di consenso nelle relazioni sessuali, del rispetto reciproco, dei ruoli di genere non stereotipati, della violenza di genere contro le donne e del diritto all'integrità personale.

Il fenomeno risulta ancora più grave se si mette in correlazione con il fenomeno altrettanto emergente della violenza contro le donne commessa con l'uso del *web* e/o attraverso immagini e contenuti generati o modificati con l'intelligenza artificiale.

Merita, inoltre, di essere attenzionato anche quanto affermato nelle premesse del Piano antiviolenza 2025 – 2027[81], ove, riprendendo anche quanto rappresentato nel "Libro Bianco" (2004) in tema di violenza assistita,[82] si legge che "*La trasmissione intergenerazionale della violenza è la manifestazione di quanto pesi il contesto culturale e i condizionamenti appresi. Sebbene i dati dell'ultima indagine sulla Sicurezza delle donne siano risalenti a circa dieci anni fa (è attualmente in corso la nuova indagine i cui primi risultati si attendono nel mese di settembre 2025), nei discorsi attinenti alle cause della violenza non si possono non citare le riflessioni, ancora attuali, rese possibili dalle rilevazioni condotte nel 2006 e nel 2014. I bambini che assistono alla violenza del padre sulla propria madre o che la subiscono direttamente tendono a riproporla da adulti. In questi casi, i tassi di violenza da parte del partner quadruplicano e le bambine che ne sono testimoni o che la subiscono, tendono a tollerala tre volte più delle altre. Il livello di violenza che caratterizza la storia degli abusi delle donne è associato al contesto violento della famiglia d'origine. La violenza da parte del partner attuale, che riguarda il 5,2% delle donne, sale al 35,9% se gli uomini hanno subito abusi fisici nell'infanzia e al 22% se hanno assistito alla violenza del padre sulla madre. Analogamente, rispetto a una media del 31,5%, la frequenza della violenza sessuale o fisica subita da adulte raggiunge il 58,5% quando le donne hanno subito violenza sessuale prima dei 16 anni, il 64,2% se sono state picchiate da bambine dal padre e il 64,8% nei casi in cui abbiano subito violenza fisica dalla madre*"[83].

Nella Intesa[84] sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere, inoltre, si parla di violenza come di un "*comportamento appreso*".

Contesti in cui si è a contatto con insegnamenti sbagliati (es. pornografia violenta tra i minori) o in cui è agita violenza o, comunque, contesti non sufficientemente idonei ad

[81] Pag. 17.

[82] Pag. 34 e ss.

[83] L'Istat ha riferito il 62,1% di casi di violenza assistita. Direttiva UE 2024/1385 nel preambolo al punto 13 ha riferito che:

"*In ragione della loro vulnerabilità, assistere ad atti di violenza domestica può essere devastante per i minori. I minori che assistono ad atti di violenza domestica commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare subiscono generalmente un danno psicologico ed emotivo diretto, che incide sul loro sviluppo, e sono a maggior rischio di soffrire di malattie fisiche e mentali, sia a breve che a lungo termine. Riconoscere che i minori che hanno subito un danno diretto in quanto testimoni di atti di violenza domestica sono a loro volta vittime costituisce un passo importante per tutelare tali minori che soffrono a causa della violenza domestica*".

[84] Repertorio atto n. 184/CSR.

offrire sistemi educativi adeguati, possono generare individui violenti o maggiormente tolleranti alla violenza o comunque individui emotivamente inadeguati e/o incompetenti.
Le suddette osservazioni, anche se apparentemente dissonanti rispetto al contesto squisitamente giuridico in cui si sta operando, sono necessarie dal momento che occorre ricordare sempre come, dietro a norme, provvedimenti amministrativi e dati statistici, vi siano vite di uomini e donne, bambini e bambine, che devono essere valutate e tutelate, non solo attraverso la lente del diritto ma osservate e protette, oltre il diritto, anzi, prima del diritto, sulla base della loro essenza squisitamente umana.
Dei quattro assi perfettamente equilibrati sui quali si basano le politiche finalizzate a contrastare la violenza di genere, non può esserne trascurato nessuno, pena la claudicanza.
Il GREVIO ha riferito di una lacunosità dell'Italia nella attuazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 14 della Convenzione, in termini di continuità, di obbligatorietà e di monitoraggio degli insegnamenti e di conseguenze per la mancata attuazione.
Nessuno degli insegnamenti previsti dall'art. 14 può essere trascurato.
Potrebbe essere utile partire, dalla risoluzione non violenta dei confitti, massima espressione di autocontrollo, e di elevata maturità emotiva e sulla quale bisogna prioritariamente concentrarsi, al fine di far comprendere agli individui, dapprima, le proprie emozioni e la loro capacità di gestirle e quindi l'empatia verso l'altro, nei confronti del quale occorre imparare a relazionarsi in modo sano, rispettoso e paritario e con il quale occorre saper risolvere eventuali ostilità in modo non conflittuale, tutto ciò con conseguenze positive anche in ordine al possibile evitamento di tutte le condotte disfunzionali e, quindi, non solo la violenza, in tutte le sue declinazioni (di genere, bullismo, cyberbullismo) ma anche le dipendenze, la dispersione scolastica, ecc.
Non tutti i contesti di crescita sono adeguati per assicurare un sano sviluppo; è necessaria, quindi, un'azione preventiva di contrasto che parta in modo uniforme e sistematico dai primi *habitat* educativi al fine di assicurare la sistematica e precoce somministrazione di insegnamenti finalizzati, dapprima, a far acquisire una competenza emotiva in grado di far porre un individuo nei confronti dell'altro in modo empatico e non conflittuale e, quindi, ad infondere tutti quegli insegnamenti utili a far acquisire precocemente consapevolezza di parità di genere, rispetto di sé e dell'altro, consenso nelle relazioni affettive ed abbattimento degli stereotipi.
In proposito, un tassello verso gli insegnamenti richiesti dall'Europa è stato inserito dal legislatore italiano con la scelta di rendere l'educazione civica una materia trasversale per tutte le scuole di ogni ordine e grado, ad opera della legge 20 agosto 2019 n. 92 ed annesse Linee Guida (2024). L'insegnamento dell'educazione civica si fonda su tre assi principali, Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale e, proprio con riferimento alla Costituzione, si è posto l'obiettivo di assicurare

"*Particolare attenzione (…) al contrasto alla violenza contro le donne, per educare a relazioni corrette e rispettose, al fine altresì di promuovere la parità fra uomo e donna e di far conoscere l'importanza della conciliazione vita-lavoro, dell'occupabilità e dell'imprenditorialità femminile*"[85].

Tra le iniziative adottate dal legislatore italiano, poi, occorre ricordare, la legge 19 febbraio 2025 , n. 22, rubricata "*Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale*" relativa allo "*sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici (…) Al fine di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona, delle sue potenzialità e dei suoi talenti, la cultura della competenza, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali*".

La norma ha voluto offrire, in via sperimentale, competenze non cognitive, le c.d. "*Life Skill*"[86], come antagoniste di un fenomeno così altamente distorsivo, quale è la dispersione scolastica. L'Organizzazione Mondiale della Salute, nel Documento di Ginevra del 1994, infatti, aveva ribadito l'importanza dell'insegnamento delle Competenze di vita non cognitive ("*Life Skill*"); il legislatore italiano ha accolto le indicazioni dell'OMS nel 2025, quando, nei lavori preparatori alla norma di che trattasi, ha affermato come dette competenze costituiscano "*competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a se stessi, agli altri e alla comunità*" affermando, altresì, che "*la loro mancanza renderebbe difficoltoso per i ragazzi mettersi in relazione con gli altri, affrontare i problemi, le pressioni e lo stress della vita quotidiana*" soprattutto per "*I bambini provenienti da famiglie svantaggiate* (che - ndr.) *spesso rimangono indietro in molte aree del benessere e dello sviluppo*".

Per completezza espositiva occorre ricordare, infine, l'iniziativa di recente avviata dal Ministero dell'istruzione e del merito, unitamente ad INDIRE, relativa all'avvio di un progetto, finalizzato alla formazione di docenti, dirigenti scolastici e personale ATA alla educazione al rispetto, alle relazioni, all'empatia e alla parità di genere, insegnamenti che sembrano essere sovrapponibili anche a quelli di cui all'art. 14 della Convenzione di Istanbul, ove insieme alla parità di genere, all'abbattimento degli stereotipi ed al rispetto dell'altro, è richiesto l'insegnamento alle relazioni empatiche e

[85] V. Linee guida per insegnamento dell'educazione civica 2024.

[86] Insegnamenti relativi al processo decisionale, risoluzione dei problemi e pensiero creativo, per affrontare in modo costruttivo le decisioni che riguardano la vita e, in particolare, alla comunicazione efficace, quale capacità di esprimerci, sia verbalmente che non verbalmente, in modi appropriati alle nostre culture e situazioni. Ciò significa essere in grado di esprimere opinioni e desideri, ma anche bisogni e paure e alle relazioni interpersonali efficaci, quale aiuto a relazionarci in modo positivo con le persone con cui interagiamo oppure a essere in grado di chiudere le relazioni in modo costruttivo, alla consapevolezza di sé, comprende il riconoscimento di noi stessi, del nostro carattere, dei nostri punti di forza e di debolezza, dei desideri e delle antipatie, è anche un prerequisito per una comunicazione efficace e per le relazioni interpersonali, oltre che per sviluppare l'empatia verso gli altri, all'empatia, quale capacità di immaginare come sia la vita di un'altra persona, anche in una situazione che non ci è familiare, ad esempio in situazioni di diversità etnica o culturale, alla gestione delle emozioni, per il riconoscimento delle emozioni in noi stessi e negli altri e la capacità di rispondere alle emozioni in modo appropriato, alla gestione dello stress, che consiste nel riconoscere le fonti di stress nella nostra vita, nel riconoscere l'impatto che questo ha su di noi e nell'agire in modo da controllare i nostri livelli di stress.

non conflittuali. Il progetto si inserisce nel quadro delle linee guida per l'educazione civica e delle indicazioni nazionali con l'obiettivo di rafforzare il ruolo della scuola nella prevenzione e nel contrasto di discriminazioni e stereotipi di genere, per la promozione di relazioni basate sull'empatia e sulla dignità della persona. Nella fase finale del progetto è previsto anche il coinvolgimento degli alunni. L'iniziativa viene presentata come sistemica e non episodica[87].
Si ricorda, inoltre, che l'art. 14 della Convenzione di Istanbul impone l'insegnamento degli argomenti in parola non soltanto nell'ambiente strettamente scolastico ma anche "*nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media*". Informare e formare i genitori, è un altro "*importante percorso che la scuola deve poter compiere perché, in molti casi, la famiglia non riesce a reggere per tanti motivi, ma anche per l'incapacità di sviluppare una competenza educativa che riteniamo essere invece fondamentale. Il tema della comunità educante e` essenziale: occorre che la comunità sia sempre piu` attenta a formare nuove generazioni per affrontare questa sfida*[88]».
Tutto ciò in attuazione anche di quanto previsto dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione che impone allo Stato di assicurare ai cittadini, "*senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (…) di rimuovere gli ostacoli*" che, di fatto, limitino l'uguaglianza fra gli stessi, impedendo "*il pieno sviluppo della persona umana*", che deve essere assicurato anche attraverso la conquista di adeguati insegnamenti relativi alla risoluzione non violenza dei conflitti, alla parità di genere, all'abbattimento degli stereotipi ed al rispetto e al consenso nelle relazioni intime. Come osservato da Istat, "*Le politiche di contrasto alla violenza sulle donne sono politiche ad alto contenuto di innovazione che richiedono, da un lato, la governance di sistema e, dall'altro, l'intervento sulla persona. Tali politiche favoriscono interventi flessibili e integrati; promuovono azioni di tipo preventivo e non meramente riparative*"[89].

5.2 Esito del contraddittorio

Con memoria del 15 maggio 2026, il Dipartimento per le pari opportunità ha integrato l'esito delle indagini, ricordando il ricco quadro normativo offerto dal legislatore al fine di contrastare il fenomeno della violenza di genere e citando i recenti interventi finalizzati a tipizzare il c.d. reato di femminicidio e ad aggiornare il c.d. reddito di libertà. Il Dipartimento ha, quindi, rappresentato l'avvenuta sottoscrizione, in data 3 dicembre 2020, del protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità e la famiglia, l'Associazione bancaria italiana (ABI), la Federazione italiana delle banche di credito cooperativo e casse rurali

[87] Aggiornamento sito Ministero dell'istruzione e del merito 9 aprile 2026.
[88] Audizione del presidente di Telefono azzurro, Prof. Ernesto Caffo – 27ª seduta: mercoledì` 25 ottobre 2017 – riferita dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere 17^ Legislatura - Resoconto sommario n. 39 del 06/02/2018.
[89] (Istat – prevenire e combattere la violenza contro le donne: le reti territoriali - anno 2025 – 12 dicembre 2025).

(Federcasse), l'Ente nazionale per il microcredito (ENM) e la Caritas italiana, per l'avvio del progetto "Microcredito di libertà", una misura di supporto alle donne vittime di violenza che intendano intraprendere un percorso di emancipazione anche economica, accedendo al microcredito d'impresa o al microcredito sociale, con uno stanziamento pari a 3 milioni di euro, a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, destinato alla costituzione di un apposito "Fondo per il microcredito di libertà". Al fine di dare concreta attuazione al Protocollo d'intesa, il Dipartimento per le pari opportunità ha sottoscritto, in data 10 novembre 2021, con l'ENM un Accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, attribuendo al suddetto ENM la gestione del Fondo e delle relative attività progettuali. Nel mese di settembre 2025, è stato sottoscritto un nuovo Accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le pari opportunità e l'ENM, finalizzato a garantire la continuità e il rafforzamento del progetto "Microcredito di libertà per l'emancipazione economica delle donne che hanno subito violenza" per il triennio 2025-2028, per un impegno complessivo di circa 5,6 milioni di euro.

Sono state, quindi, aggiornate le informazioni relative all'Intesa del 14 settembre 2022 sui requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio precisando come talune delle indicazioni contenute nell'Intesa fossero apparse suscettibili di produrre effetti particolarmente restrittivi, con il rischio di incidere sulla permanenza nel sistema di realtà associative e organizzative già consolidate e da tempo operanti nell'ambito della prevenzione e del contrasto alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica. È stato, quindi, riferito che tale criticità avrebbe riguardato, in modo particolare, il requisito previsto dall'articolo 1, comma 7, lettera c), dell'Intesa, relativo alla necessità che le associazioni e le organizzazioni perseguano statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate a tali attività in bilancio. È stata, così, stipulata l'Intesa del 24 gennaio 2024, che ha esteso a 36 mesi il periodo transitorio per l'adeguamento ai nuovi requisiti. Successivamente, a seguito di un ulteriore confronto tecnico che ha coinvolto anche l'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, si è pervenuti ad una nuova Intesa, approvata in sede di Conferenza unificata il 10 settembre 2025, che ha ulteriormente prorogato tale termine fino a 48 mesi, con conseguente scadenza al 14 settembre 2026.

Con riferimento alla *Governance* della Cabina di regia e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, il Dipartimento ha evidenziato che con il decreto ministeriale del 24 ottobre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2025, la dimensione partecipativa della *governance* è stata ulteriormente rafforzata. La principale novità ha riguardato l'ampliamento della composizione dell'Assemblea dell'Osservatorio. Il numero dei

componenti in rappresentanza delle associazioni e organizzazioni operanti nel settore della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica è stato infatti portato da 10 a 15, con l'obiettivo di favorire una maggiore inclusività, di ampliare il confronto e di garantire una rappresentanza più articolata degli *stakeholder* impegnati nel contrasto alla violenza nei confronti delle donne. L'ulteriore innovazione introdotta dal decreto ha riguardato la possibilità di coinvolgere ulteriori soggetti nei lavori dell'Assemblea in relazione a specifici temi o esigenze di approfondimento. È stato, quindi, adottato il decreto di nomina dei componenti dell'Assemblea e del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio.

Merita, inoltre, di essere ricordato il Quadro Operativo allegato al Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne 2025-2027, quale strumento volto a rafforzare le politiche ivi contenute. Il Quadro Operativo è stato definito come uno strumento a carattere dinamico, suscettibile di aggiornamento periodico da parte del Dipartimento per le pari opportunità, anche con il supporto dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, in relazione alle esigenze emergenti, ai risultati del monitoraggio e all'evoluzione del fenomeno per consentire strumenti di monitoraggio sempre più trasversali rispetto agli assi del Piano, assicurando l'efficacia del suo approccio multilivello, e delle funzioni di coordinamento e raccordo poste in essere dal Dipartimento. Lo stesso Dipartimento ha riferito, altresì, che per l'attività di monitoraggio, in corso di svolgimento, sono state predisposte specifiche schede di rilevazione, finalizzate alla raccolta sistematica delle informazioni relative agli interventi realizzati e programmati nel periodo di attuazione del Piano. Le schede prevedono una descrizione qualitativa delle attività svolte, consentendo di raccogliere informazioni non soltanto quantitative o finanziarie, ma anche relative all'evoluzione delle misure adottate e degli strumenti operativi sviluppati dalle amministrazioni coinvolte. Tale esercizio consente di verificare l'avvio, la prosecuzione o la conclusione degli interventi programmati, nonché di acquisire elementi utili alla valutazione delle misure attuate nei sistemi di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. Le schede di rilevazione consentono, inoltre, di raccogliere informazioni sulle risorse programmate, impegnate e liquidate, nonché sulle fonti di finanziamento utilizzate per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano.

In attuazione dell'art. 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, all'Autorità delegata per le pari opportunità è stato affidato il compito di predisporre le Linee guida nazionali finalizzate a orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori, che, a diverso titolo, entrano in contatto con le donne vittime di violenza. Elemento propedeutico di tale processo è il Libro bianco per la formazione degli operatori, elaborato nel 2024 dal Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. Le Linee guida nazionali sono finalizzate a costruire un sistema unitario, coerente e omogeneo di

formazione per tutti gli operatori coinvolti nei diversi ambiti (giudiziario, sanitario, sociale, educativo, comunicativo, ecc.). In attuazione della citata disposizione normativa (L. 168/2023), nell'ambito dell'Osservatorio, è stato costituito un Tavolo tecnico, riunitosi per la prima volta il 31 marzo 2026, con il compito di contribuire alla definizione delle Linee guida, avvalendosi anche del supporto del Comitato tecnico-scientifico. Il Tavolo opera sotto il coordinamento del Dipartimento, che ne assicura la funzione di indirizzo e di sintesi.

Con particolare riferimento alla attività di prevenzione, il Dipartimento ha riferito circa un'iniziativa di particolare rilievo per il contrasto agli stereotipi e alle norme sociali che minano i diritti, la libertà e la dignità delle donne, in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto il 22 novembre 2023, unitamente al Ministro dell'istruzione e del merito e dal Ministro della cultura, rinnovato per ulteriori due anni in data 20 febbraio 2026, con il quale il Dipartimento ha inteso promuovere iniziative, rivolte alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sul tema della prevenzione e del contrasto della violenza contro le donne e la violenza domestica. Tra le iniziative che hanno avuto maggiore impatto, è da ricordare quella riguardante il concorso, finalizzato alla promozione di messaggi positivi per sfidare stereotipi e pregiudizi, dal titolo "*Da uno sguardo*", rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con il quale i giovani sono stati invitati a realizzare cortometraggi della durata massima di dieci minuti sul tema della violenza contro le donne. È stato riferito come la prima edizione, svoltasi nel 2024, abbia registrato un'ampia partecipazione. Una commissione composta da rappresentanti di ciascun Ministero ha selezionato i migliori cortometraggi, premiati nel settembre 2024, in una cerimonia ufficiale nell'ambito dell'81ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Sulla scia di tale risultato, la seconda edizione, avviata nel gennaio 2025, ha fatto registrare una partecipazione ancora più ampia, con la cerimonia di premiazione svoltasi nel mese di settembre 2025, in occasione della 82ª Mostra di Venezia. Il 4 marzo 2026, è stato pubblicato il bando per la terza edizione, a conferma della continuità dell'iniziativa e della sua crescente rilevanza nel sistema educativo nazionale.

Con riferimento ai Centri per uomini autori di violenza (CUAV), è stato ricordato come con il decreto 22 gennaio 2025, in attuazione dell'articolo 18, della legge 24 novembre 2023, n. 168, al fine disciplinare il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare, il Dipartimento abbia adottato corsi di recupero per gli autori di reati di violenza contro le donne e di violenza domestica, nonché a definire le linee guida cui tali enti e associazioni devono attenersi. Con la memoria di che trattasi, sono stati precisati anche taluni aspetti relativi ai dati finanziari, indicando la somma corretta di euro 8.518.751,00, di cui 851.875,00 per attività a titolarità regionale, destinata per gli interventi di cui all'art. 5-bis, comma 2, lettere b) e c), dl 93/2013, per l'annualità 2017, oltre alla somma di euro 13.400.000,00 con riferimento

all'art. 5-bis (anziché all'art. 5), ove la somma di euro 1.340.000,00 ha riguardato le attività a titolarità regionale.
Sono state, quindi, aggiornate le indicazioni per le risorse 2025, con la precisazione che per detta annualità la somma totale, ripartita con il decreto 29 dicembre 2025, è pari ad euro 105.705.000,00, - euro 44.000.000,00 [art. 5, comma 2, lettera d) del dl 93/2013] – euro 6.500.000,00 [art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) del dl 93/2013] - euro 18.000.000,00 [*empowerment* femminile donne vittime di violenza] – euro 5.000.000,00 per la realizzazione dei centri antiviolenza [art.1, comma 189 della l. 213/2023] - euro 20.000.000,00 per realizzazione e/o acquisto immobili da adibire a case rifugio [art.1, comma 194 della l. 213/2023] - euro 6.000.000,00 per iniziative formative di cui all'art. 6, l. 168/2023 a carattere continuo e permanente – euro 500.000,00 per prevenzione assistenza vittime ed eliminazione mutilazione genitali femminili – euro 5.705.000,00 del Fondo contro le discriminazioni e violenza di genere di cui all'art. 1, comma 1134 e seguenti della legge n. 178/2020; in ragione di ciò, il totale delle risorse statali complessivamente destinate alle misure in parola, ascende alla somma di euro 401.619.553,00.
E' stato precisato, infine, che oltre all'incremento del Fondo di 10 milioni di euro, ai sensi della legge 30 dicembre 2025 n. 199 – art. 1 comma 228 e ss. (legge di bilancio 2026), per le finalità di cui agli articoli 5, comma 2, lettera d), e 5-bis, con il successivo comma 230, il Fondo medesimo è stato ulteriormente incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da ripartire in parti uguali per: a) la realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza; tali risorse sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; b) la realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività delle case-rifugio per le donne vittime di violenza.
Nel corso dell'adunanza, i rappresentanti dell'amministrazione, nel riportarsi a quanto già riferito in atti, hanno ricordato la recente attività di riordino organizzativo che ha riguardato il Dipartimento, ove è stata appositamente dedicata una Direzione generale alle politiche di contrasto alla violenza di genere, oltre alla riorganizzazione contabile dei criteri di riparto delle risorse tra le regioni, da impostare attraverso la determinazione di costi standard per posti letto, al fine di assicurare una maggiore omogeneità dei servizi su tutto il territorio nazionale.

5.3 Raccomandazioni

All'esito del contradditorio instaurato con l'amministrazione, la Sezione prende atto delle precisazioni ed integrazioni dalla stessa enunciate nella memoria scritta ed in sede di adunanza.
Meritano di essere ricordate le prospettate iniziative finalizzate ad assicurare una

maturazione culturale di abbattimento degli stereotipi, delle discriminazioni e della violenza, le iniziative finalizzate ad ottimizzare i sistemi di *Governance* e di monitoraggio, nonché all'aggiornamento delle Intese per l'adeguamento delle strutture di accoglienza e la redazione delle Linee guida nazionale per la costante preparazione del personale posto quotidianamente a contatto con le donne vittime di violenza, e le prospettate iniziative di riorganizzazione strutturale del dipartimento oltre al ripensamento dei criteri di riparto delle risorse, da organizzarsi sulla base di costi standard, tutte iniziative poste in linea anche con le indicazioni europee.

Alla luce di quanto emerso nello svolgimento della indagine, il cui esito è compendiato nella presente relazione, e nel ricordare la scadenza indicata all'Italia dalla Commissione europea, per relazionare circa l'avvenuta adesione alle indicazioni offerte dal Comitato delle Parti (entro il giorno 8 dicembre 2028), con riferimento alla concreta e piena adesione, da parte dell'Italia a quanto imposto dalla Convenzione di Istanbul del 2011, la Sezione raccomanda, al Dipartimento per le pari opportunità, con particolare riferimento alla gestione delle case rifugio e dei centri antiviolenza, di mantenere i livelli di gestione e coordinamento sin qui dimostrati e, anche sulla scorta delle indicazioni offerte dall'Europa, di:

- assicurare sempre una celere e, ove possibile, semplificata ripartizione delle risorse per case rifugio e centri antiviolenza;
- adottare tutte le misure per garantire che le iniziative regionali in materia di alloggio, occupazione, assistenza finanziaria per le vittime e standard di preparazione del personale siano offerti in modo uniforme in tutte le regioni;
- aumentare il numero e la capacità dei rifugi specializzati in un'adeguata distribuzione geografica, con l'obiettivo di raggiungere lo standard quantitativo europeo;

Con riferimento, invece, a tutti gli altri strumenti adottati dall'Italia, e sempre nell'ottica del maggiore efficientamento degli stessi alla luce di una interazione sinergica degli assi tematici sui quali si basano le politiche di settore (prevenzione, protezione, punizione e assistenza e promozione), che consentono di affrontare la complessità del fenomeno in modo organico, attraverso una *governance* coordinata, si raccomanda al Dipartimento per le pari opportunità di impegnarsi, per quanto di sua competenza, nella attività di allineamento a tutte le indicazioni offerte dalla Commissione europea per il perfezionamento delle politiche di settore adottate.

In particolare la Sezione, anche alla luce dei dati statistici poco confortanti sopra riferiti e delle tendenze emergenti, riscontrate dal GREVIO in tema di violenza di genere tra i minori e di accesso alla pornografia violenta, nonché del sempre più frequente uso di violenza di genere *online* anche attraverso l'uso della intelligenza artificiale, raccomanda al Dipartimento per le pari opportunità, per quanto di sua competenza, e al fine di maggiormente potenziare tutte le iniziative già in atto, di impegnarsi nella attuazione delle indicazioni offerte dal Comitato delle parti con particolare riferimento

alla educazione preventiva di cui all'art. 14 della Convenzione di Istanbul, riconosciuta ancora non sufficiente in Italia. Si raccomanda, quindi, al Dipartimento, nei limiti delle sue competenze, di adottare soluzioni idonee a che tutte le iniziative, comunque già attuate in modo non continuo, o su proposta di singoli istituti, possano trovare una definitiva composizione unitaria, sistematica e regolare in materia strutturata, dedicata e obbligatoria all'interno del materiale e dei *curricula* scolastici, da parte di insegnanti con formazione adeguata, al fine di educare ad una idonea competenza emotiva ed empatica, che assicuri risoluzioni non violente dei conflitti tra gli individui, ed una adeguata padronanza nelle corrette relazioni, onde assicurare piena conoscenza della consapevolezza e del rispetto di sé e dell'altro, dell'importanza del consenso nelle relazioni, della parità di genere fra uomo e donna e dell'abbattimento degli stereotipi, assicurando di coordinare, sempre nei limiti delle sue competenze, la promozione di iniziative, anche di tipo normativo (partendo, ad esempio, anche dalla generalizzazione e strutturalizzazione degli insegnamenti delle competenze di cui alla legge 19 febbraio 2025 n. 22), a ciò finalizzate, oltre alla diffusione di detti insegnamenti nei vari contesti sociali.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA